

PIANO
REGIONALE
GESTIONE
RIFIUTI


Regione Emilia-Romagna

2020



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Controdeduzioni
alle osservazioni



Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Emilia-Romagna

Coordinamento: **Regione Emilia-Romagna**
Servizio Rifiuti e Bonifica Siti, Servizi Pubblici Ambientali e Sistemi Informativi

Collaborazioni: **Regione Emilia-Romagna**
Direzione generale ambiente, difesa del suolo e della costa
Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa
Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio

ARPA

Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti, subsidenza e siti contaminati

Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse

Direzione Tecnica - Unita Cartografia e GIS

ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio

Si ringraziano per i contributi forniti:

Regione Emilia-Romagna - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale

Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento risorsa acqua

Regione Emilia-Romagna - Servizio risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Arpa Emilia-Romagna - Sezioni provinciali

Province e Osservatori provinciali rifiuti della Regione Emilia-Romagna

Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), e Consorzi di Filiera

Gestori dei servizi di raccolta e degli impianti

Sommario


0.	DIREZIONE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI PER I RIFIUTI SANITARI DELLA RER	7
1.	AIMAG	8
2.	COMITATO FERMARE LA DISCARICA	22
3.	TOSELLI GILBERTO	28
4.	COMITATO AMBIENTE & SALUTE E ALTRI	30
5.	FORUM TRE MONTI/ZELLO E OSSERVATORIO DISCARICA PEDIANO	36
6.	UNIONE TERRE FIUMI – UFFICIO DI PIANO	37
7.	PARTITO DEMOCRATICO DI BOLOGNA-FORUM PER UN TERRITORIO SOSTENIBILE	40
8.	COMUNE DI CORIANO	46
9.	SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI (S.A.I.) S.R.L.	50
10.	COMUNE DI COMACCHIO	52
11.	COMUNE DI CESENA E REGGIO NELL’EMILIA	53
12.	CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE (CON.AMI)	54
13.	PROVINCIA FORLÌ-CESENA - SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	55
14.	COMUNE DI CARPINETI	57
15.	ROVERSI BIANCA VITTORIA	59
16.	ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.	61
17.	RIECO S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	65
18.	COMUNE DI PIACENZA	68
19.	COMUNE DI CESENA	70
20.	ASTRA SOC. CONS. A R.L.	76
21.	e 21 bis NIAGARA S.R.L. – UNINDUSTRIA FERRARA	79
22.	ANCI EMILIA-ROMAGNA	81
23.	CNA – ASSOCIAZIONE IMOLESE	91
24.	COMUNE DI PARMA	93
25.	PROVINCIA DI RIMINI	98
26.	ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.	107
27.	ECOISTITUTO FAENZA – NATALE BELOSI	109
28.	PROVINCIA DI RAVENNA	155
29.	PROVINCIA DI BOLOGNA (GIUNTA PROVINCIALE)	164
30.	SIDUS S.R.L.	172
31.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO	176
32.	GLOBO TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA E GLOBO IMMOBILIARE	178
33.	MASERATI S.R.L.	180
34.	e 34 bis COMUNE DI BORGHI	182
35.	COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA	186
36.	C.M.V. SERVIZI S.R.L	189
37.	COMUNE DI FUSIGNANO	191
38.	ING. LIDIA RENESTO	193
39.	DOTT. AGR. LUIGI DONINI	194
40.	AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO	197
41.	C.B.R.C. S.R.L.	201

42. MOVIMENTO 5 STELLE CONSIGLIO COMUNALE BOLOGNA	205
43. COMUNE DI IMOLA	208
44. COMUNE DI MINERBIO	210
45. TEAM D15 S.R.L.	212
46. COMUNE DI RIOLO TERME	215
47. COMUNE DI RAVENNA – U. O. GEOLOGICO	216
48. SEL E-R	218
49. CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	226
50. ASSOCIAZIONE ORIUS	228
51. COMUNE DI CASINA	231
52. RICCIONE ENERGIA PULITA, COMITATO MODENA SALUTE AMBIENTE E WWF MODENA	241
53. PROVINCIA DI FERRARA	265
54. COMUNE DI BAGNACAVALLO	275
55. COMUNE DI SARMATO	277
56. ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI EMILIA-ROMAGNA	280
57. COMUNE DI TREDOZIO	289
58. COMUNE DI RAVENNA – CAPO AREA ECONOMICA E TERRITORIO	334
59. SANDRA POPPI, CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MODENASALUTEAMBIENTE.IT	335
60. CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA	382
61. COMUNE DI FORLÌ	394
62. COMUNE DI RUSSI	396
63. COMUNI DI CORIANO, FORLÌ E PARMA	398
64. CONSIGLIERI COMUNI CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, RIMINI E RICCIONE	404
65. TAVOLO REGIONALE DELL'IMPRENDITORIA - TRI	408
66. LEONARDO AMBIENTE S.R.L.	425
67. PROVINCIA DI PIACENZA	426
68. SOCIETÀ AGRICOLA GAVASSA S.S.	437
69. CIRCOLO LEGAMBIENTE ALTO FERRARESE	440
70. COMUNE DI RIMINI	444
71. COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	455
72. UNIONE TERRE D'ACQUA	502
73. PROVINCIA DI MODENA	507
74. COMUNE DI MORDANO	584
75. COMUNE DI RICCIONE	588
76. COMUNE DI BARICELLA	602
77. COMUNE DI FIDENZA	603
78. COMITATO SALVAGUARDIA SALUTE PUBBLICA NONANTOLA – AMBIENTE È SALUTE	608
79. VERDI DELL'EMILIA ROMAGNA	655
80. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONSIGLIO LOCALE DI ATERSIR	702
81. e 81 bis CGIL-CISL-UIL	717
82. HERA S.P.A. - DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI	725
83. INERTI PIACENZA S.R.L.	733
84. COMUNE DI FORMIGINE	735
85. WWF ITALIA – SEZIONE REGIONALE	740
86. UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	747
87. LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA	751

88. PARROCCHIA B.V. ASSUNTA	762
89. AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA	809
90. LEGACOOP ROMAGNA – CNA SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA	811
91. COMUNE DI OSTELLATO	816
92. TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL COMUNE DI FORLÌ	818
93. ATERSIR	867
94. PROVINCIA DI PARMA	872
95. AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI	878
96. ARPA	879
97. COMUNE DI MODENA	894
98. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA	901
99. UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	903
100. COMUNE DI FERRARA	907
101. SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO	911
102. AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA	912
103. ASSOCIAZIONE REGIONALE CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA	913

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Controdeduzioni
alle osservazioni



**0. DIREZIONE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI PER I RIFIUTI SANITARI DELLA RER**

Osservazione nr	00
Proponente	DIREZIONE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI PER I RIFIUTI SANITARI DELLA RER
Sede	Viale Aldo Moro 21 - Bologna
Tipologia Proponente	Servizio Regionale
PG Regione	-
PG Proponente	NP.2013.7279
Data di presentazione	05/05/2014

Riferimento osservazione nr	(00) – 1/1								
Osservazione avente contenuto	Rifiuti speciali								
Sintesi osservazione	Osservazioni sul documento preliminare								
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto riferita al documento preliminare, pur tuttavia alcune delle valutazioni proposte sono state valutate nel documento approvato.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

**1. AIMAG**

Osservazione nr	01
Proponente	AIMAG
Sede	Via Maestri del Lavoro 38 – Mirandola (MO)
Tipologia Proponente	Gestore Servizio Rifiuti
PG Regione	PG.2014.63350; PG.2014.213292
PG Proponente	3886
Data di presentazione	03/03/2014; 19/05/2014

Riferimento osservazione nr (01) – 1/21

Osservazione avente contenuto Impiantistica

Sintesi osservazione

La chiusura degli impianti esistenti e/o il mancato conferimento di rifiuti urbani può mettere a rischio l'autosufficienza regionale. Si suggerisce di mantenere una potenzialità impiantistica superiore a quella ipotizzata come necessaria nello scenario di Piano di forte riduzione dei rifiuti al fine di garantire:

- qualità nell'erogazione del servizio favorendo la competitività e lo sviluppo delle imprese;
- copertura dei fabbisogni imprevisti ed imprevedibili (in dipendenza di punte, emergenze e fermi impiantistici);
- mantenimento di equilibrio tra costi di gestione e costi di trasporto (filiera corta).

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano effettuate con riferimento all'ambito territoriale unico corrispondente con l'intero territorio regionale.

A tal riguardo si precisa che le valutazioni di Piano sono già sviluppate considerando margini di sicurezza e flessibilità gestionale ed inoltre sono previste eventuali azioni correttive a seguito delle evidenze risultanti dal monitoraggio di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (01) – 2/21

**Osservazione avente contenuto**

Discariche

Sintesi osservazione

Le politiche di gestione dei rifiuti devono essere definite a livello regionale, superando i confini provinciali ancorché nel rispetto del principio di prossimità.

In alcuni casi le scelte strategiche sembrano condizionate da scelte provinciali preesistenti: il riferimento è alla scelta di costruire un nuovo TMB in provincia di Reggio Emilia e di chiudere contestualmente il TMB di Fossoli.

Inoltre la scelta di prevedere la chiusura delle tre discariche di AIMAG (Fossoli, Mirandola e Medolla) del TMB nel 2017 rischia di creare un vuoto importante nella filiera della gestione dei rifiuti costringendo Aimag a conferire il residuo dei propri impianti e rifiuti urbani indifferenziati presso altri impianti (discarica di Finale Emilia e termovalorizzatore di Modena).

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e



tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione rifiuti, durante il periodo necessario all'ampliamento della discarica di Fossoli (pari a 250.000 t) i rifiuti destinati a smaltimento nel bacino AIMAG saranno conferiti nella discarica di Medolla.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 3/21

Osservazione avente contenuto

Obiettivi generali

Sintesi osservazione

Gli obiettivi di Piano riportati al par 6.1.2. sono obiettivi molto ambiziosi sotto il profilo segnatamente della riduzione dei rifiuti e della capacità di recupero delle frazioni differenziate e il loro raggiungimento appare condizionato:

- dal fatto che il Piano ha una durata molto breve, considerato che alcune delle azioni attuative non potranno che decorrere dal 2015;
- dalla effettiva attuazione delle scelte da parte di più soggetti competenti (Regione, Atersir, Comuni, Province);
- dalla sostenibilità economica (che non è stata valutata adeguatamente) delle scelte proposte dei flussi rispetto alle capacità degli impianti;
- dell'effettiva, tempestiva ed efficace attuazione delle azioni previste, in particolare per quanto riguarda i flussi e l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(01) – 4/21								
Osservazione avente contenuto	Scenari di Piano								
Sintesi osservazione	<p>Lo scenario di Piano prevede una forte riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani a partire dal 2016 per effetto dell'introduzione di un sistema capillare di tariffazione puntuale. La riduzione di produzione di Rifiuti urbani di circa 450.000 tonnellate dal 2016 al 2020 è un obiettivo molto ambizioso perché legato essenzialmente all'implementazione della tariffazione puntuale (di cui allo stato non risultano definite le modalità e i criteri applicativi) e perché il piano non prevede esplicitamente un sostegno economico. Si tratta quindi di una scelta rischiosa alla luce della prevista drastica riduzione degli impianti di smaltimento.</p>								
Parere istruttorio	Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(01) – 5/21
Osservazione avente contenuto	Scenari - RD
Sintesi osservazione	<p>Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani differenziati (par 6.2.4 del piano) e gli scarti della raccolta differenziata da considerare tra i quantitativi da destinare a smaltimento si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel Piano non è evidente come è stato calcolato lo scarto della raccolta differenziata che portano ad una riduzione di circa 190 mila t (nel 2020 rispetto al 2011);- si ritiene opportuno dettagliare per anno il fabbisogno di smaltimento comprendendo gli scarti e gli ingombranti non recuperabili;- non sono stati considerati volumi certi di rifiuti destinati a recupero energetico e smaltimento. Si ritiene che in fase di approvazione il Piano definisca con maggiore dettaglio i quantitativi di rifiuti suddividendoli per ogni anno di validità del Piano;- poiché le azioni più rilevanti per la riduzione della produzione e l'aumento delle raccolte differenziate non produrranno effetti



prima del 2016, è opportuno ridefinire gli obiettivi e prevedere scenari di riduzione più realistici rispetto a quelli attuali correlandoli ad ogni anno, consentendo ai soggetti competenti; Atersir /Comuni, di pianificare e attuare gli investimenti.

Parere istruttorio

Nel confermare gli scenari di Piano si precisa che gli altri punti richiamati dal Proponente trovano già riscontro in parte nei contenuti del PRGR adottato e in parte in quelli del PRGR approvato. L'osservazione si ritiene pertanto accolta in parte.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 6/21

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di Piano su riciclaggio e recupero della frazione organica

Sintesi osservazione

In riferimento al Capitolo 8 e agli obiettivi di Piano su riciclaggio e recupero della frazione organica il Proponente ritiene necessaria una più dettagliata definizione dei flussi dei rifiuti all'interno della Regione e riferiti ad ogni gestore e ad ogni impianto al fine di consentire la fattibilità del Piano. In particolare è opportuno acquisire informazioni di taglio più operativo circa le capacità istantanee di stoccaggio e giornalieri di trattamento in modo da poter impostare concretamente la gestione dei trasporti e degli impianti.

Parere istruttorio

Come è noto i flussi dei rifiuti avviati a recupero è regolamentata dai principi del libero mercato e della libera circolazione e pertanto come tale non rientra tra i contenuti di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 7/21

Osservazione avente contenuto

Recupero

**Sintesi osservazione**

In riferimento alla promozione dell'utilizzo dell'ammendante compostato in agricoltura (ultimo comma del par. 8.2.2.1):

- si evidenzia che la creazione di un marchio regionale di tutela della qualità dell'ammendante non deve essere visto come determinante nel consentire la collocazione dell'ammendante compostato misto e/o verde in quanto è scontata la conformità normativa del prodotto e la tenuta di una corretta tracciabilità dello stesso già ai sensi della normativa vigente relativa ai fertilizzanti;
- si ritiene che solo attraverso la effettiva incentivazione economica sia possibile collocare pienamente il prodotto sul mercato dell'agricoltura al fine di dare l'indispensabile continuità a questa importante filiera del recupero senza la quale è vano ogni sforzo teso a raccogliere in modo differenziato e avviare le frazioni al recupero di energia e materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le considerazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 8/21

Osservazione avente contenuto

Recupero della frazione organica

Sintesi osservazione

Il par 8.2.2.2 Scenari di produzione e azioni di piano enuncia che “Il piano tuttavia intende promuovere la diffusione delle migliori tecnologie per il recupero della frazione organica favorendo lo sviluppo di sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico. Se si considerano pertanto gli impianti “integrati” già presenti ad oggi in regione, si prevede un fabbisogno di adeguamento/completamento dell'impiantistica per la produzione di ammendante misto di almeno 180.000 t/anno.”

Le indicazioni come quella in esame non possono essere considerate prescrittive perché rivolte a rifiuti a libero mercato, come tali esulanti nell'ambito della pianificazione legittima regionale definita dall'art. 199 TUA.

Si segnala in ogni caso che, nel definire un adeguato sistema impiantistico di recupero della frazione “umido” e “verde” è opportuno che sia previsto il prioritario utilizzo degli impianti di compostaggio (aerobici) esistenti rispetto alla situazione di costruzione di nuovi impianti integrati.

**Parere istruttorio**

L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto, come rilevato dallo stesso Proponente, i flussi dei rifiuti avviati a recupero è regolamentata dai principi del libero mercato e della libera circolazione e pertanto come tale non rientra tra i contenuti di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 9/21

Osservazione avente contenuto

Qualità della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

Il Proponente richiama l'importanza di stabilire efficaci modalità di raccolta differenziata in quanto solamente una raccolta differenziata efficace rende possibile un efficace recupero della frazione organica: la scarsa qualità dei rifiuti raccolti determina la presenza di impurezze nel prodotto finito e determina la necessità di smaltire elevate quantità di rifiuti di scarto non compostabili; scarsa purezza iniziale determina costi elevati di smaltimento che non produce effetti positivi sul sistema complessivo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede l'incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 10/21

Osservazione avente contenuto

Impianti -TMB

Sintesi osservazione

La decisione di prevedere un nuovo TMB a Reggio Emilia e quella di non conferire i rifiuti urbani al TMB di Carpi contraddice, da un lato il c.d. principio di priorità dell'impiantistica esistente e dall'altro si pone in contrasto con l'obiettivo del Piano di procedere alla progressiva chiusura degli impianti di trattamento di RU residuo.

**Parere istruttorio**

Relativamente agli impianti TMB di Reggio Emilia e di Carpi, in base alle considerazioni già formulate al parere istruttorio in risposta alla precedente osservazione nr 2, la presente richiesta viene accolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 11/21

Osservazione avente contenuto

Impianti -TMB

Sintesi osservazione

L'impianto che si prevede di realizzare in provincia di Reggio Emilia si sovrappone, sia per prossimità territoriale che per funzionalità impiantistica a quello di Fossoli di Carpi.

In considerazione di ciò si chiede di procedere ad un'analisi comparativa prima di approvare il Piano in via definitiva valutando la possibilità di conferire il rifiuto urbano indifferenziato all'impianto TMB di Fossoli, già esistente, con gli opportuni miglioramenti tecnologici, a pochi chilometri di distanza dal luogo dove si dovrebbe costruire il nuovo.

Il danno derivante ad AIMAG dalla chiusura del TMB sarebbe sotto ipotesi estremamente prudenziali comunque non inferiore ai 5 milioni di Euro. Inoltre non si può escludere che la duplicazione dell'investimento comporterebbe un aumento delle tariffe degli utenti della provincia di Reggio Emilia maggiore di quello riferito all'ipotesi alternativa dell'utilizzo del TMB di AIMAG.

Parere istruttorio

Relativamente agli impianti TMB di Reggio Emilia e di Carpi, in base alle considerazioni già formulate al parere istruttorio in risposta alla precedente osservazione nr 2, la presente richiesta viene parzialmente accolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 12/21

Osservazione avente contenuto

Impianti smaltimento

**Sintesi osservazione**

Relativamente al par 9.3 si ritiene che il Piano non possa prefigurare soluzioni rigide e vincolanti in ordine alla gestione dei rifiuti a libero mercato e non possa disporre la chiusura e/o l'impossibilità di realizzare nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali non soggetti a pianificazione.

Nel caso in cui le volumetrie disponibili non siano ancora esaurite non pare legittimo che le discariche debbano cessare l'attività comunque anche per il ritiro dei rifiuti speciali. Si ritiene che il Piano non può disporre la chiusura degli impianti che operano (anche in regime di promiscuità) a mercato.

Parere istruttorio

Per quanto concerne le discariche di cui al par. 9.3, di norma il PRGR dispone la loro chiusura alle date in cui si prevede l'esaurimento della loro capacità residua, rispetto ai quantitativi già autorizzati, individuata al Capitolo 9.

Qualora si dovessero riscontrare scostamenti rispetto alle previsioni di piano, i flussi potranno essere rivisti al fine della loro riconfigurazione.

Per quanto attiene invece alle discariche per lo smaltimento di soli rifiuti speciali, essendo i flussi di tali rifiuti soggetti a libera circolazione e a libero mercato, esse sono soggette ai soli criteri localizzativi di cui al Capitolo 14 di Piano e ai rispettivi articoli delle Norma Tecniche di Attuazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 13/21

Osservazione avente contenuto

Impianti - TMB

Sintesi osservazione

Con riferimento agli schemi di flusso che definiscono gli scenari dal 2014 al 2020, non si comprende se la frazione biostabilizzata prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani venga avviata in discarica per lo smaltimento oppure al recupero come frazione organica stabilizzata ai sensi della DGR 2006/1996.

Si tratta di un aspetto da chiarire in quanto avente potenziali effetti sul costo di smaltimento dei rifiuti e sulle volumetrie residue delle discariche (il biostabilizzato a recupero ha una tariffa/costo e un tributo speciale diverso da quello a smaltimento, così come diversa è l'imputazione nelle volumetrie residue).

Parere istruttorio

La frazione biostabilizzata prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani dovrà essere avviata in discarica per lo smaltimento oppure a recupero come frazione organica stabilizzata



in coerenza con quanto già previsto dalla DGR 1996/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 14/21

Osservazione avente contenuto

Strumenti – tariffazione puntuale

Sintesi osservazione

La stima dei costi annuali di implementazione della tariffazione puntuale (Par 10.3) è stata fatta utilizzando un campione di riferimento molto piccolo rispetto alla realtà regionale, si chiede una valutazione più accurata che tenga conto dei diversi scenari di partenza.
Inoltre la stima del costo è riferita ad un arco temporale di 7 anni, mentre il Piano prevede la sua attuazione dal 2017 ossia su 4 anni e non su 7. Va quindi verificata la sostenibilità economica su un periodo più breve e vanno definiti i maggiori oneri non quantificati.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 15/21

Osservazione avente contenuto

Rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Piano prevede l'autosufficienza di gestione dei rifiuti speciali prodotti in Emilia-Romagna con la conseguenza che:

- i termovalorizzatori dovranno gestire 370.000 t/a di RS;
- le discariche ne dovranno gestire 382.410 t/a.

A fronte di ciò non è chiaro come si possa verificare una significativa riduzione dei rifiuti speciali smaltiti in discarica dal 13% nel 2010 al 5% nel 2020 (con una riduzione dei quantitativi pari a 925.230 tonnellate).
In linea più generale non si ritiene che il Piano possa disporre la



chiusura/impossibilità di realizzare nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali non soggetti a pianificazione.

Parere istruttorio

Per quanto concerne le discariche per lo smaltimento di soli rifiuti speciali, essendo i flussi di tali rifiuti soggetti a libera circolazione e a libero mercato, esse sono soggette ai soli criteri localizzativi di cui al Capitolo 14 di Piano e ai rispettivi articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 16/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

In riferimento all'art. 6 comma 2 delle NTA, dato l'elevato numero dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano, sarebbe auspicabile il coordinamento regionale di Comuni, Atersir e Province già a partire dalle iniziali fasi transitorie.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma quanto riportato all'art. 6 delle NTA.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 17/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

In riferimento all'art. 12 comma 3 delle NTA il Proponente nutre dubbi sulla legittimità di attrarre al perimetro della pianificazione e regolazione regionale l'attività di compostaggio di frazioni a libero mercato che, come tale, è sottoposta alle dinamiche concorrenziali tra le imprese. Sotto questo punto di vista l'intervento pianificatore potrebbe incidere sulle condizioni di concorrenza.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta in quanto è del tutto evidente che la disposizione richiamata non altera il libero mercato e la libera concorrenza prevedendo che Atersir possa pianificare la realizzazione di impianti idonei al recupero della frazione organica, secondo le migliori tecnologie impiantistiche come indicato al Capitolo 8, solo qualora una specifica ricognizione ne rilevi l'assenza sul mercato.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 18/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Il Proponente sostiene che l'affermazione di cui al comma 1 dell'art. 16 delle NTA (i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico sono classificati come rifiuti urbani) può essere condivisa solo se è intesa al solo fine della pianificazione dei flussi, cioè i sovralli che mantengono codice CER 19 12 e per i quali è previsto il pagamento del tributo ridotto per il deposito in discarica; i rifiuti in uscita dal TMB vanno classificati come RS (CER 19 12) fermo restando la necessità di tenerne conto ai fini del controllo e del calcolo dei flussi dei RU così da considerare l'intera filiera.

Parere istruttorio

Il PRGR non provvede alla classificazione dei rifiuti in uscita dagli impianti TM/TMB ma ne regola i flussi in base alla normativa e giurisprudenza vigente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 19/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Relativamente all'art. 20 delle NTA il Proponente sottolinea la necessità di individuare forme specifiche di incentivazione da corrispondere ai gestori al fine di contribuire economicamente alla



implementazione della misurazione puntuale.
In particolare andrebbe garantita la sostenibilità economica del sistema di tariffazione puntuale e si ritiene utile poter disporre di finanziamenti in conto capitale già nella fase di progettazione e realizzazione.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in specifiche norme regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 20/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Con riferimento al comma 1 dell'art. 23 delle NTA il Proponente reputa necessario fornire maggiori precisazioni e dettagli sul funzionamento della filiera di controllo e il successivo adeguamento delle attività di gestione dei flussi di rifiuti in relazione agli obiettivi di Piano. E' importante inoltre indicare in che modo a fronte dei dati raccolti opera e funziona la filiera delle azioni correttive affinché sia garantita l'efficienza in termini di tempo e l'efficacia in termini di risultati.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le indicazioni riportate nel Piano relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(01) – 21/21

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Relativamente al comma 1 dell'art. 24 delle NTA (Regime transitorio), considerato l'elevato numero di soggetti attuatori il



Proponente reputa necessario che la Regione coordini Comuni, Ateris e Province già a partire dalle fasi transitorie iniziali. Inoltre va specificato quale soggetto e secondo quale modalità eseguirà i controlli finalizzati a verificare la consistenza e la direzione dei flussi di rifiuti. Si sottolinea inoltre che nel caso in cui i flussi dovessero risultare diversi da quelli previsti nel Piano, potrebbero non essere sufficienti i 180 giorni previsti per l'adeguamento.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma quanto riportato all'art. 24 delle NTA precisando che i soggetti competenti all'attuazione di quanto evidenziato dal Proponente sono quelli individuati dalla normativa di settore.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



2. COMITATO FERMARE LA DISCARICA

Osservazione nr	02
Proponente	COMITATO FERMARE LA DISCARICA DELEGATA VALENTINA BAROZZI
Sede	Via Monte Valestra 146 – Carpineti (RE)
Tipologia Proponente	Comitato
PG Regione	PG.2041.0072825; PG.2041.0084436; PG.2041.0101760; PG.2041.0102969; PG.2041.0103251
PG Proponente	-
Data di presentazione	27/02/2014

Riferimento osservazione nr (02) – 1/10

Osservazione avente contenuto Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di chiudere definitivamente la discarica di Poiatica e che venga di conseguenza abrogata la voce del flusso di rifiuti da smaltire presso la discarica annullando definitivamente la pratica di autorizzazione del sesto lotto.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

Il 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali



pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 2/10

Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede inoltre perché:

- il piano non indica un termine di chiusura della stessa discarica di Poiatica;
- di rendere effettiva la chiusura della discarica con il completamento del quinto lotto.

Parere istruttorio

Sulla base del parere istruttorio all'osservazione precedente, la presente richiesta risulta accolta in parte.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 3/10



Osservazione avente contenuto	Impianti-smaltimento- discariche		
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede: <ul style="list-style-type: none">- l'istituzione di una commissione medica per svolgere uno studio epidemiologico riguardante la popolazione residente vicino alla discarica,- che vengano forniti gli esiti specifici di studi epidemiologici sugli effetti del sito di Poiatica sulla popolazione.		
Parere istruttorio	L'istituzione di una commissione medica finalizzata alla predisposizione di studi epidemiologici non rientra tra le attività demandate al PRGR.		
Testo modificato			
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA <input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA <input type="checkbox"/>
Riferimento osservazione nr	(02) – 4/10		
Osservazione avente contenuto	Impianti-smaltimento - discariche		
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede che siano informati i comitati locali di tutte le intenzioni e i documenti circa la gestione regionale dei rifiuti e nello specifico della discarica di Poiatica a lungo termine e che tali comitati vengano convocati nei tavoli regionali per esercitare un effettivo diritto civile alla partecipazione.		
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.		
Testo modificato			
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA <input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA <input type="checkbox"/>
Riferimento osservazione nr	(02) – 5/10		
Osservazione avente contenuto	Impianti-smaltimento- discariche		
Sintesi osservazione	Che vengano adottati strumenti pratici e puntali per vincolare le aree		



della discarica, impedire l'utilizzo delle terre di Monte Querce e dei terreni di proprietà Iren limitrofe.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 6/10

Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di impedire il ripristino delle cave limitrofe con materiale biostabilizzato o altro genere di rifiuto o compost o FOS e che tale ripristino venga eseguito con modalità ad impatto zero e di reale qualificazione per la salute e l'ambiente delle popolazioni residenti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 7/10

Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che si garantisca con strumenti scientifici ambientali e sanitari a lungo termine controlli e verifiche del post mortem di tale sito.

Parere istruttorio

Gli aspetti specifici segnalati non rientrano tra le attività di competenza del PRGR.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 8/10

Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che non conferiscano in territorio regionale rifiuti da fuori Regione.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto come è noto il conferimento di rifiuti (speciali e nel rispetto di determinate condizioni anche urbani) extra-regionali è espressamente prevista dalla normativa statale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 9/10

Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che vengano adottate misure di tutela dei prodotti agroalimentari locali su cui le comunità costruiscono servizi di qualità e benessere, e di garanzia per le nuove generazioni.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(02) – 10/10



Osservazione avente contenuto

Impianti-smaltimento- discariche

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che si tenda verso un piano regionale a Rifiuti zero in cui non vi sia più necessita di individuare discariche nuove o ampliare quelle preesistenti.

Parere istruttorio

Nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti definito dalla normativa comunitaria, il PRGR individua tra i propri obiettivi la minimizzazione del conferimento in discarica.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**3. TOSELLI GILBERTO**

Osservazione nr	03
Proponente	TOSELLI GILBERTO
Sede	-
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0094674; PG.2014.0097612; PG.2014.0097607; PG.2014.0097610; PG.2014.0101171; PG.2014.0103291; PG.2014.0102935; PG.2014.0102942; PG.2014.0102944; PG.2014.0102946; PG.2014.0102953; PG.2014.0103264; PG.2014.0103295; PG.2014.0103299; PG.2014.0106694; PG.2014.0110221; PG.2014.0110233; PG.2014.0110245; PG.2014.0113374; PG.2014.0113376; PG.2014.0113379; PG.2014.0113383; PG.2014.0113386; PG.2014.0117719; PG.2014.0117719; PG.2014.0117726; PG.2014.0117729; PG.2014.0117740; PG.2014.0131041; PG.2014.0131056; PG.2014.0131076; PG.2014.0161289; PG.2014.0161293; PG.2014.0161300; PG.2014.0161307; PG.2014.0161311; PG.2014.0161318; PG.2014.0173154; PG.2014.0173157; PG.2014.0173159; PG.2014.0173162; PG.2014.0173169; PG.2014.0175072; PG.2014.0176452; PG.2014.0178871; PG.2014.0181788; PG.2014.0181798; PG.2014.0181795; PG.2014.0187152; PG.2014.0187155; PG.2014.0187161; PG.2014.0187167; PG.2014.0187172; PG.2014.0187183; PG.2014.0187189; PG.2014.0187196; PG.2014.0187203; PG.2014.0193980; PG.2014.0195093; PG.2014.0197979; PG.2014.0201193; PG.2014.0205449; PG.2014.0205452; PG.2014.0205461; PG.2014.0205464; PG.2014.0205468; PG.2014.0205479; PG.2014.0205482; PG.2014.0206852; PG.2014.0209576; PG.2014.0209579; PG.2014.0211954; PG.2014.0211959; PG.2014.0211960; PG.2014.0211961; PG.2014.0213171; PG.2014.0213284
PG Proponente	-
Data di presentazione	01/04/2014; 02/04/2014; 03/04/2014; 04/05/2014; 05/04/2014; 06/04/2014; 07/04/2014; 08/04/2014; 09/04/2014; 10/04/2014; 11/04/2014; 12/04/2014; 13/04/2014; 14/04/2014; 15/04/2014; 16/04/2014; 17/04/2014; 18/04/2014; 21/04/2014; 22/04/2014; 23/04/2014; 24/04/2014; 25/04/2014; 26/04/2014; 27/04/2014; 28/04/2014; 29/04/2014; 01/05/2014; 02/05/2014; 03/05/2014; 04/05/2014; 05/05/2014; 06/05/2014; 07/05/2014; 08/05/2014; 09/05/2014; 11/05/2014

Riferimento osservazione nr

(03) – 1/1

Osservazione avente contenuto

Impianti smaltimento



Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Capitolo “Linee guida individuazione impianti” paragrafo 14.4 e nel Capitolo 9 “Rifiuti urbani fabbisogno impiantistico” paragrafo 9.4 comma fabbisogno discariche, si cita la discarica di Sant'Agostino tra quelle ammesse a possibile ampliamento su decisione regionale.
In pratica, in conseguenza della sola decisione regionale la discarica di Sant'Agostino potrebbe essere ingrandita nel corso della durata del piano, e ciò costituirebbe un evento molto sgradito, per cui si chiede che venga tolta dall'elenco dei nominativi oggetto di possibile ampliamento.

Parere istruttorio

Come espressamente previsto agli articoli 15 e 22 delle NTA del PRGR, in attuazione del Piano, le discariche funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, per le quali è ammissibile un ampliamento, in caso di capacità non adeguate, sono quelle riportate alla tabella 9.3 del Capitolo 9 della relazione generale di Piano.
La discarica di S. Agostino non è riportata nella citata tabella.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**4. COMITATO AMBIENTE & SALUTE E ALTRI**

Osservazione nr	04
Proponente	COMITATO AMBIENTE & SALUTE (RICCIONE), WWF (RIMINI), COMITATO SANT'ANDREA BESANIGO (CORIANO), COMITATO CERASOLO AUSA (CORIANO), COMITATO RIMINI UP TOWN, COMITATO SANTA GIUSTINA (RIMINI), RIGAS RIMINI ASSOCIAZIONE ACQUISTI SOLIDALI E LEGA AMBIENTE (SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA)
Sede	-
Tipologia Proponente	Comitato
PG Regione	PG.2014.0186027
PG Proponente	-
Data di presentazione	28/04/2014

Riferimento osservazione nr (04) – 1/10

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che i Sindaci di Coriano, Misano, Riccione e Rimini deliberino di destinare i fondi dell'indennità di disagio ambientale 2013 per l'adozione e l'installazione di tecnologia idonea (centraline di ultima generazione) per il rilevamento nel suolo delle ricadute delle diossine e delle altre sostanze inquinanti. Questo al fine di consentire la conoscenza, la valutazione e la rendicontazione storica in termini di inquinamento del suolo, dell'ambiente (catena alimentare) e dell'impatto sulla salute umana ed animale.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (04) – 2/10

Osservazione avente contenuto Impianti

**Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede che i rilievi e gli studi sulla georeferenzialità indaganti l'impatto dell'inceneritore sull'ambiente, quindi sulla salute umana, vengano affidati a soggetti terzi rispetto agli enti istituzionali preposti ordinariamente.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(04) – 3/10

Osservazione avente contenuto

Impianti di incenerimento

Sintesi osservazione

Che in base al principio di precauzione vengano temporaneamente sospese le coltivazioni agroalimentari nei territori circostanti ed in prossimità dell'inceneritore in attesa di un valido sistema di monitoraggio della ricaduta sul suolo degli agenti inquinanti. Parallelamente a tale sospensione si rende necessaria l'attivazione di apposito fondo di-imprese al fine di tutelare e salvaguardare in ogni modo e circostanza il lavoro, l'attività e la produttività esistenti ad opera degli agricoltori/imprenditori nonché dei loro dipendenti.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(04) – 4/10

Osservazione avente contenuto

Impianti di incenerimento

**Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede la creazione di un registro tumori nella Provincia di Rimini per la conoscenza dettagliata dello stato di salute della popolazione del riminese con particolare riguardo agli abitanti e ai lavoratori dei paesi limitrofi all'inceneritore. Questo consentirebbe inoltre agli amministratori locali/provinciali, regionali nonché alla cittadinanza di poter valutare con una visuale più ampia e diretta la ricaduta economica che l'insorgere delle patologie oncologiche hanno inevitabilmente sulla spesa sanitaria della Romagna.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(04) – 5/10

Osservazione avente contenuto

Impianti smaltimento

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede la diminuzione rapida e progressiva fino all'azzeramento della quota di rifiuti avviati ad incenerimento e discarica onde arrivare allo spegnimento e/o eventuale trasformazione dell'inceneritore di Raibano. Questo attraverso l'inserimento nel nuovo PRGR di limiti quantitativi decrescenti, per annualità, del tonnellaggio rifiuti da smaltire grazie al potenziamento massimo della raccolta differenziata (modello "Ponte alle Alpi") o individuando percorsi alternativi all'inceneritore (TMB) effettivamente realizzabili da oggi al 2020, scadenza indicata dal Piano rifiuti regionale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(04) – 6/10

**Osservazione avente contenuto**

Rapporti tra Enti Locali e Gestori del servizio

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede lo svincolo delle Amministrazioni locali da HERAmbiente Spa, separando la fase di raccolta da quella del riciclo con costituzione di una società completamente pubblica per una gestione "in house".

Il concetto di rifiuto come risorsa per lo sviluppo di una filiera aziendale economicamente strutturata introduce la necessità delle Amministrazioni locali di avere fornitori differenti ossia: uno che si occupa della raccolta, uno che si occupa dello smaltimento.

Questa separazione delle mansioni consentirà ai Comuni di avere maggiore possibilità di decidere dell'uso di questa risorsa, senza delegarlo in toto alla multiutility gruppo Hera Spa dai cui piani industriali saranno di conseguenza più indipendenti

Non ultimo sotto questo profilo il maggior livello di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini che questo produrrebbe nelle decisioni sulle strategie di gestione dei rifiuti del proprio territorio

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(04) – 7/10

Osservazione avente contenuto

Prevenzione

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede l'attivazione di piccole postazioni di recupero dei materiali usati affinché si agevoli in loco lo scambio/baratto dei materiali usati dai cittadini (no aziende) ancora utilizzabili.

Parere istruttorio

Il Piano già prevede tra le azioni del programma di prevenzione dei rifiuti anche la promozione dei centri per il riuso.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	<input type="text" value="(04) – 8/10"/>								
Osservazione avente contenuto	<input type="text" value="Rifiuti speciali"/>								
Sintesi osservazione	<input type="text" value="Il Proponente chiede il controllo certificato dei RS in ingresso all'inceneritore facilmente documentabile ai cittadini – anche in rete telematica – da parte dei sindaci, al fine di evitare il traffico promiscuo e illecito degli stessi"/>								
Parere istruttorio	<input type="text" value="La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06."/>								
Testo modificato	<input type="text"/>								
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	<input type="text" value="(04) – 9/10"/>								
Osservazione avente contenuto	<input type="text" value="Impianti smaltimento"/>								
Sintesi osservazione	<input type="text" value="Il Proponente chiede la demolizione della 3 linea dormiente dell'inceneritore di Raibano."/>								
Parere istruttorio	<input type="text" value="Il Piano individua per la Provincia di Rimini un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante del termovalorizzatore. Le scelte tecnico/operative conseguenti a tale valutazione saranno oggetto del provvedimento autorizzativo connesso all'esercizio del termovalorizzatore."/>								
Testo modificato	<input type="text"/>								
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	<input type="text" value="(04) – 10/10"/>		
Osservazione avente contenuto	<input type="text" value="Strumenti per raggiungimento obiettivi di piano"/>		



Sintesi osservazione

Il Proponente chiede la stipula di accordi a beneficio fiscale con tutti i punti vendita della grande distribuzione collocati sul territorio della Provincia di Rimini per l'attivazione di iniziative concrete ed immediate per il riciclo di imballaggi e contenitori, rivolte ai propri clienti/consumatori attraverso bonus spesa, sconti merci, agevolazioni contabili.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR già prevede la sottoscrizione di specifici Accordi con la GDO nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e al riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**5. FORUM TRE MONTI/ZELLO E OSSERVATORIO DISCARICA PEDIANO**

Osservazione nr	05
Proponente	FORUM TRE MONTI/ZELLO E OSSERVATORIO DISCARICA PEDIANO
Sede	c/o Ombretta Grandi - Via Pediano 31/a – Imola (BO)
Tipologia Proponente	Comitati
PG Regione	PG.2014.0195092
PG Proponente	-
Data di presentazione	06/05/2014

Riferimento osservazione nr (05) – 1/1

Osservazione avente contenuto Discarica Imola

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva:

- Basta a chi è responsabile di questo disagio insopportabile.
- Basta ai bilici lerci che percorrono le nostre strade infestandole di materiali volatili se non liquidi.
- Basta a chi per profitto potrebbe minare la nostra salute ed avvelenare.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**6. UNIONE TERRE FIUMI – UFFICIO DI PIANO**

Osservazione nr	06
Proponente	UNIONE TERRE FIUMI – UFFICIO DI PIANO
Sede	Via Mazzini 47 – Copparo (FE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0197690
PG Proponente	-
Data di presentazione	07/05/2014

Riferimento osservazione nr (06) – 1/3

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Nei nostri strumenti urbanistici adottati (PSC e RUE) abbiamo individuato la discarica esistente del sistema provinciale (Crispa di Jolanda di S.) quale dotazione territoriale - attrezzature e spazi collettivi (art. A-24 della LR 20/2000) parte esistente e parte di progetto (per la realizzazione di un centro servizi) in ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 LR 20/2000) in quanto al di fuori del territorio urbanizzato.

Alla luce del nuovo PRGR adottato chiedo se è opportuno modificare, con un'osservazione d'ufficio, tale classificazione per individuare l'impianto in ambito specializzato per attività produttive (parte esistente e parte di progetto), al fine di rendere coerente con i principi del nuovo Piano regionale, riconoscendo che nell'area è presente un impianto e non un'attività agricola.

Parere istruttorio

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto il PRGR non modifica il quadro pianificatorio/normativo sulla base del quale procedimenti avviati precedentemente alla data della sua adozione avevano ricevuto una "valutazione" di conformità urbanistica positiva.

Tutto ciò premesso si rileva che il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(06) – 2/3								
Osservazione avente contenuto	Criteri localizzativi								
Sintesi osservazione	Inoltre, si chiede come individuare anche gli impianti di recupero dei rifiuti speciali autorizzati con A.U. presenti nel territorio, che nei PRG previgenti sono indicati solitamente come zone D "produttive", ma nei nuovi strumenti urbanistici adottati, data la diversità di classificazione prevista dalla LR 20/2000, sono stati inseriti in territorio rurale riconoscendoli nelle Norme quali Impianti e/o Attività esistenti in ambiti agricoli. Cioè si chiede se anche per questi si debba operare una classificazione di Ambiti produttivi esistenti ancorché siti puntuali e non veri Ambiti territoriali.								
Parere istruttorio	Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(06) – 3/3
Osservazione avente contenuto	Criteri localizzativi
Sintesi osservazione	Infine per un ultimo, si prospetta il caso di una procedura di screening presentata a Febbraio, sempre nel territorio comunale di Jolanda di Savoia, e che interessa un'area di Ha 1.00.00 (ex Discarica Margherita) che il Comune proprietario, ha ceduto in affitto ad una Società la quale intende realizzare un'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Tale procedimento prevede quindi in una prima fase questo impianto per inerti e successivamente la realizzazione di una discarica per la parte dei rifiuti non recuperabili. Contestualmente a tale procedimento, la Ditta ha presentato anche una Osservazione al PSC per trasformare l'Ambito Rurale di Valorizzazione paesaggistica in cui ricade, in un Ambito Rurale ad Alta Vocazione Produttiva, in quanto per il vigente Piano Provinciale dei Rifiuti, questo impianto non risultava in contrasto con il territorio rurale. Si precisa che l'area era stata sito di una ex discarica comunale chiusa con procedimenti secondo indicazioni regionali, negli anni 1985/1986. Pertanto, il Comune auspica l'attuazione di tale iniziativa privata, come idonea in quanto proposta su un sito che già precedentemente era stato utilizzato ai



medesimi fini ed altresì lontana da insediamenti civili, così da non recare disagi alla cittadinanza. Per questo ultimo caso si chiede al pari di quanto sopra, se non è opportuno individuare anche per quest'area, un Ambito Specializzato per Attività Produttive di progetto, ancorché sia in pieno territorio Agricolo e lontano da ogni centro abitato.

Parere istruttorio

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto il PRGR non modifica il quadro pianificatorio/normativo sulla base del quale procedimenti avviati antecedentemente alla data della sua adozione avevano ricevuto una "valutazione" di conformità urbanistica positiva.
Tutto ciò premesso si rileva che il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**7. PARTITO DEMOCRATICO DI BOLOGNA-FORUM PER UN TERRITORIO SOSTENIBILE**

Osservazione nr	07
Proponente	PARTITO DEMOCRATICO DI BOLOGNA-FORUM PER UN TERRITORIO SOSTENIBILE
Sede	-
Tipologia Proponente	Movimento/Partito Politico
PG Regione	PG.2014.0204638
PG Proponente	-
Data di presentazione	08/05/2014

Riferimento osservazione nr (07) – 1/12

Osservazione avente contenuto Campagne di informazione

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di investire risorse in modo continuativo in campagne di informazione rivolte ai cittadini e agli alunni delle scuole comunicando i vantaggi ambientali, sociali ed economici derivanti dalla riduzione della produzione di rifiuti e dalla raccolta differenziata sia l'importanza dei comportamenti dei cittadini nel costruire un mondo più sostenibile

Parere istruttorio Si confermano le disposizioni riportate al Capitolo 10 del Piano che già prevedono la realizzazione di specifiche campagne di informazione e di comunicazione ai cittadini.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (07) – 2/12

Osservazione avente contenuto Incentivi economici

Sintesi osservazione Orientare gli incentivi economici verso le azioni e le strutture che si occupano di prevenzione e riuso.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia



riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 3/12

Osservazione avente contenuto

Tariffazione puntuale

Sintesi osservazione

Modulare la tariffazione puntuale su base comunale prevedendo meccanismi che consentano di raggiungere il duplice scopo di sostenere economicamente le amministrazioni virtuose da un lato e dall'altro di stimolare quelle che sono ancora lontane dagli obiettivi. Occorre individuare meccanismi finanziari che consentano ai Comuni che decidono di applicare la tariffa puntuale di effettuare sconti alle imprese e ai cittadini virtuosi.

Parere istruttorio

L'art. 20 delle NTA prevede che l'implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale è in capo ad ATERSIR .

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 4/12

Osservazione avente contenuto

Strumenti per governance

Sintesi osservazione

Predisporre un accordo che consenta a tutti i Comuni della Regione di potersi avvalere di associazioni che effettuino sul territorio un costante controllo e appropriate sanzioni per disincentivare sia la migrazione dei rifiuti che il loro abbandono nell'ambiente.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (07) – 5/12

Osservazione avente contenuto Impianti di trattamento

Sintesi osservazione Concepire gli impianti nell'ottica della massimizzazione del recupero di materia sia in fase di recupero che nel trattamento del rifiuto residuo.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni effettuate nel Piano relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (07) – 6/12

Osservazione avente contenuto Recupero FORSU

Sintesi osservazione Conseguire gli obiettivi di forte riduzione del conferimento in discarica della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) attraverso l'implementazione della RD dell'umido ed il trattamento della frazione organica con processi industriali di digestione anaerobica da cui si ottengono biogas per la produzione di energia elettrica e termica e sottoprodotti come compost e ammendanti per il terreno.

Parere istruttorio Premesso che la Regione Emilia-Romagna ha già raggiunto l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili fissato al 2018 si precisa che il Piano prevede inoltre quanto osservato dal Proponente ed in particolare:

- l'estensione a tutto il territorio regionale delle raccolte differenziate della frazione organica (soprattutto umido) di origine domestica e non domestica attraverso la predisposizione di circuiti di raccolta dedicati;
- la diffusione di sistemi di trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata che integrano la digestione aerobica con



una fase preliminare di tipo anaerobico e che consentono di associare al recupero di materia il recupero di energia.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 7/12

Osservazione avente contenuto

Impianti di trattamento

Sintesi osservazione

Pensare agli investimenti da attuare nei sette anni del Piano mantenendo uno sguardo verso il futuro, privilegiando cioè gli impianti tecnologicamente evoluti e flessibili (TMB).

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione di ulteriori impianti TMB non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 8/12

Osservazione avente contenuto

Impianti di trattamento

Sintesi osservazione

Orientarsi maggiormente verso la riduzione della capacità di incenerimento anche alla luce del rischio che un'eccedenza di capacità degli impianti porti ad un'impennata dell'importazione di rifiuti speciali da fuori regione.

Parere istruttorio

L'impiantista regionale prefigurata dal Piano è strettamente commisurata a garantire l'obiettivo comunitario di autosufficienza



nello smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 9/12

Osservazione avente contenuto

Criteri di assimilazione

Sintesi osservazione

Rendere omogenei a livello regionale i criteri di assimilazione

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 10/12

Osservazione avente contenuto

Recupero

Sintesi osservazione

Stimolare la nascita di filiere di recupero di materia e il mercato dei prodotti ottenuti dalle materie prime-seconde.

Parere istruttorio

Il contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(07) – 11/12



Osservazione avente contenuto	Impianti trattamento			
Sintesi osservazione	Confrontare i costi di smaltimento previsti dal Piano con altri scenari			
Parere istruttorio	Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(07) – 12/12			
Osservazione avente contenuto	Riordino sistema CONAI			
Sintesi osservazione	Promuovere, nelle sedi opportune, il riordino del sistema CONAI allo scopo di lasciare alla pianificazione pubblica e non al sistema dei produttori d'imballaggio le scelte strategiche per i contributi ambientali. Al fine di ridurre la presenza sul mercato di imballaggi non riciclabili i contributi ambientali CONAI dovrebbero essere inversamente proporzionali alla riciclabilità dei prodotti immessi a consumo.			
Parere istruttorio	La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**8. COMUNE DI CORIANO**

Osservazione nr	08
Proponente	COMUNE DI CORIANO
Sede	Piazza Giuseppe Mazzini 1 – Coriano (RN)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0165190
PG Proponente	9298
Data di presentazione	22/04/2014

Riferimento osservazione nr (08) – 1/5

Osservazione avente contenuto Impianti smaltimento

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di modificare le NTA dove indicano all'art. 18 la possibilità di smaltire i rifiuti speciali anche presso gli attuali impianti d'incenerimento oltre le quantità attualmente autorizzate.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si conferma che il PRGR definisce il contributo di ciascun impianto di termovalorizzazione necessario a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di RU e di RS nel rispetto delle normative comunitarie e statali di riferimento.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (08) – 2/5

Osservazione avente contenuto Impianti smaltimento

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di modificare i flussi per il rifiuto urbano residuo al 2020 (Capitolo 9) prevedendo 4 impianti di incenerimento e nessuna discarica ad esclusione di quelle utilizzate per le scorie degli inceneritori invece di 7.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal



Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(08) – 3/5

Osservazione avente contenuto

Impianti smaltimento

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di prevedere uno scenario innovativo a medio termine che preveda dopo il 2020 una ulteriore riduzione degli impianti di smaltimento anche grazie alla sperimentazione di impianti di selezione e trattamento in alcuni territori.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non è pertinente in quanto non attiene all'arco temporale di validità del PRGR che si estende fino al 2020.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(08) – 4/5

Osservazione avente contenuto

Strumenti economico-finanziari

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di definire adeguati meccanismi di compensazione tariffaria per i territori sede di impianti cui sono destinati flussi di rifiuti extra-provinciali, al fine di compensare gli investimenti realizzati a carico esclusivo di quei territori e i costi di trasporto

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(08) – 5/5

Osservazione avente contenuto

Allegato 1 - Documento ANCI Gruppo 4 “Scenari alternativi”

Sintesi osservazione

Il Proponente ha espresso la seguente osservazione al PRGR: “di fare propri i contenuti del documento di osservazione ANCI” (**Allegato 1**).

Parere istruttorio

Considerazioni di carattere generale

Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato “Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi” si rileva quanto segue:

1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.
2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest’ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle voci di costo.
3. Lo scenario “A” coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:
 - Parma o Piacenza
 - Bologna
 - Modena
 - Forlì o Rimini o Ferrara

Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell’ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l’opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:

- Parma (PR)
- Bologna (BO)
- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle



operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.
Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti (Parma, Bologna e Modena).

Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.

Il costo di smaltimento dello scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**9. SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI (S.A.I.) S.R.L.**

Osservazione nr	09
Proponente	SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI (S.A.I.) S.R.L.
Sede	Via Lampedusa 13 - Milano
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0193992
PG Proponente	-
Data di presentazione	07/05/2014

Riferimento osservazione nr (09) – 1/2

Osservazione avente contenuto Rifiuti speciali

Sintesi osservazione Il Proponente chiede l’inserimento nella tabella 12.1, Capitolo12 pag. 4, dopo “altre operazioni di smaltimento (D3, D4, D6, D7, D8, D9, D11, D13, D14)” (riga 4) della seguente categoria di operazioni di gestione: “operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi D8 e D9”; previsione al 2020, con riferimento alle menzionate operazioni di trattamento di rifiuti liquidi D8 e D9 della gestione di quantità di rifiuti liquidi pari o superiore ai quantitativi gestiti nel 2010.

Parere istruttorio Con riferimento alla tabella richiamata dal Proponente si evidenzia che i contenuti ivi riportati rappresentano stime e non hanno carattere prescrittivo.
Si ritiene pertanto di confermare tali valutazioni e la conseguente elaborazione riportata nella stessa tabella.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (09) – 2/2

Osservazione avente contenuto Rifiuti speciali

Sintesi osservazione Il Proponente chiede inoltre l’eliminazione del riferimento al principio di autosufficienza di trattamento per i quantitativi di rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, con conseguente soppressione del primo periodo, terzo paragrafo, contenuto nel



Capitolo 12, pag. 5 della Proposta di Piano.

Parere istruttorio

Il PRGR, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire anche l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (cfr. Art. 8, commi 1 e 2 delle NTA) prodotti sul territorio regionale. Per un maggiore chiarimento si modifica il testo del Capitolo 12 richiamato dal Proponente.

Testo modificato

Lo scenario di Piano è stato costruito assumendo il dato di gestione coincidente con quello di gestione.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**10. COMUNE DI COMACCHIO**

Osservazione nr	10
Proponente	COMUNE DI COMACCHIO
Sede	Piazza Folegatti 15 – Comacchio (FE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0197833
PG Proponente	0021062/14
Data di presentazione	08/05/2014

Riferimento osservazione nr (10) – 1/1

Osservazione avente contenuto Previsione impianto selezione/pulizia rifiuti differenziati

Sintesi osservazione
Il Proponente chiede di inserire nel Piano regionale la previsione della localizzazione nel Comune di Comacchio di una piattaforma polifunzionale per la valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuti ove questi ultimi vengono stoccati separatamente e/o lavorati con una prima selezione/pulizia degli stessi. Tale separazione primaria della differenziata in colli di materie prime potrà facilitare la commercializzazione delle stesse nel settore dei recuperatori e dei riutilizzatori nonché innescare dinamiche particolarmente virtuose eliminando le distanze tra il punto di raccolta e il punto di separazione, oltre a poter rappresentare in futuro un'opportunità di business e in termini di risposta occupazionale.

Parere istruttorio
L'osservazione non è pertinente in quanto la richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**11. COMUNE DI CESENA E REGGIO NELL'EMILIA**

Osservazione nr	11
Proponente	COMUNE DI CESENA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Sede	-
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0205446; PG.2014.0201217
PG Proponente	159
Data di presentazione	30/04/2014

Riferimento osservazione nr (11) – 1/1

Osservazione avente contenuto Prevenzione

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede alla Regione di incentivare la creazione di un marchio ambientale per il commercio che certifichi i punti vendita della grande distribuzione organizzata con elevati standard di attenzione all'ambiente legati al risparmio energetico, alla riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, alla riduzione del consumo idrico ecc. E' importante che la Regione accompagni la creazione del marchio ambientale per il commercio in tutte le sue fasi prevedendo un tavolo di coordinamento con tutte le amministrazioni interessate (capoluoghi di provincia) e delineando strumenti incentivanti al fine di rendere appetibile il marchio alla grande distribuzione.

Parere istruttorio

Il Piano già considera il settore della grande e piccola distribuzione come strategico per la prevenzione dei rifiuti ed in tale contesto si segnala che il Capitolo 10 prevede la definizione di uno specifico Accordo.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**12. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE (CON.AMI)**

Osservazione nr	12
Proponente	CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE (CON.AMI)
Sede	Via Mentana 10 – Imola (BO)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Trattamento
PG Regione	PG.2014.0201568
PG Proponente	1666
Data di presentazione	09/05/2014

Riferimento osservazione nr (12) – 1/1

Osservazione avente contenuto Discarica Imola (BO)

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, in riferimento alla discarica “Tre Monti” della città di Imola che è stata individuata dal PRGR tra i quattro siti da mantenere attivi all'intero del territorio regionale, i dati riportati all'intero del Piano relativamente ai volumi e alla quantità di rifiuti conferiti nella stessa risalgono al 31.12.2011, pertanto non risultano aggiornati all'odierna situazione e non corrispondono, parzialmente, a dati attuali ed oggettivi. Si richiede pertanto l'aggiornamento all'anno in corso dei dati relativi ai volumi conferiti e alla capacità residua dell'impianto in oggetto, modificando, fra gli altri, anche la Scheda 2.11 dell'Allegato 1 al PRGR, alla Discarica Tre Monti. I dati in possesso dall'attuale Gestore delle discarica, Herambiente Spa, prevedono l'esaurimento della capacità ricettiva della discarica stessa nel primo trimestre dell'anno 2016.

Il Proponente intende pertanto evidenziare l'importanza nell'aggiornamento dei dati al fine di rappresentare l'odierna situazione della discarica “Tre Monti” di Imola che, stante i dati reperiti, vedrà esaurire nell'arco di pochi anni la propria capacità ricettiva.

Parere istruttorio L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede un apposito aggiornamento al 2013 del Quadro Conoscitivo di Piano e delle schede impianti.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**13. PROVINCIA FORLÌ-CESENA - SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Osservazione nr	13
Proponente	PROVINCIA FORLÌ-CESENA - SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sede	Piazza G.B. Morgagni 9 – Forlì (FC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0205431
PG Proponente	47734
Data di presentazione	08/05/2014

Riferimento osservazione nr (13) – 1/2

Osservazione avente contenuto Impianti smaltimento

Sintesi osservazione

La Giunta provinciale dispone di chiedere espressamente alla Regione Emilia-Romagna di dotare il PRGR anche dei contenuti e delle scelte strategiche del PPGR vigente approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007. In particolare si chiede alla Regione Emilia-Romagna di ribadire le disposizioni del vigente PPGR laddove prevedono (art. 11 delle NTA) che il termovalorizzatore di Forlì dovrà essere dedicato esclusivamente al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Forlì-Cesena vietando pertanto la possibilità di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani prodotti in territori diversi da quello della Provincia di Forlì-Cesena. Il quantitativo massimo dei rifiuti urbani autorizzabile resta fissato in 120.000 t/anno mentre il quantitativo effettivo di rifiuti urbani in ingresso all'impianto dovrà essere definito in funzione dei risultati di RD raggiunti: il che significa che all'aumentare della raccolta differenziata dovrà corrispondere una diminuzione del quantitativo dei rifiuti da termovalorizzare.

Il Proponente inoltre chiede di prevedere modifiche alle NTA dove indicano, all'art. 18, la possibilità di smaltire i RS anche presso gli attuali impianti d'incenerimento, facendo inserire una specifica esenzione per l'impianto di Forlì in coerenza con l'attuale piano provinciale.

Il Proponente infine chiede di modificare il Capitolo 9 per ridurre a 80.000 t la quantità massima di rifiuti autorizzati presso l'impianto di via Grigioni in accordo ai flussi di rifiuti indifferenziati previsti per l'ambito di Forlì-Cesena;

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio



regionale considerandolo come ambito unico e imponendo una pianificazione dei flussi che si sviluppa secondo una logica di area vasta, superando quindi i previgenti vincoli provinciali.
Il Piano prevede di utilizzare la capacità residua degli inceneritori, derivante dal trattamento dei RU, per il trattamento di una quota di RS destinati a smaltimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 delle NTA (principio di prossimità, riduzione della movimentazione dei flussi, priorità di trattamento).

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Pianificare un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) da realizzare nel territorio forlivese per il trattamento di almeno 50.000 t di rifiuto urbano indifferenziato e di 20.000 t di rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, al fine di realizzare un sistema alternativo all'incenerimento e realizzare la società post-incenerimento al termine dell'ammortamento dell'impianto di via Grigioni.

Parere istruttorio

La richiesta di realizzare un impianto TMB finalizzato al recupero di materia non è condivisibile né dal punto di vista tecnico né da quello economico.
Infatti, non si ritiene sostenibile la realizzazione di tali impianti visti gli ingenti costi connessi alla loro attuazione in considerazione degli elevati livelli di RD già raggiunti in Regione e quelli che il PRGR prefigura al 2020. L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**14. COMUNE DI CARPINETI**

Osservazione nr	14
Proponente	COMUNE DI CARPINETI
Sede	Piazza Matilde di Canossa 1 - Carpineti (RE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0205435
PG Proponente	3446
Data di presentazione	09/05/2014

Riferimento osservazione nr (14) – 1/1

Osservazione avente contenuto Discarica di Carpineti

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di modificare il PRGR introducendo l’inserimento di un sesto ed ultimo lotto di completamento della discarica di Poiatica, coincidente con la definitiva chiusura della stessa, alle seguenti condizioni:

- progettazione secondo criteri idonei ad evitare la formazione di invasi a monte della discarica e tale da mettere in sicurezza l’area anche nella fase post mortem;
- superficie territoriale complessiva destinata a discarica inferiore a quella attuale;
- conferimento in discarica esclusivamente di materiale biostabilizzato pienamente conforme a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 30/07/2012 e del materiale di scarto proveniente da TMB, senza impatti odorigeni sulle aree esterne al perimetro della discarica.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l’operazione R12, “derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell’impianto di trattamento biologico” (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell’impianto delle



frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**15. ROVERSI BIANCA VITTORIA**

Osservazione nr	15
Proponente	ROVERSI BIANCA VITTORIA
Sede	Via Dante Alighieri 1- Bologna
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0206819
PG Proponente	-
Data di presentazione	13/05/2014

Riferimento osservazione nr (15) – 1/2

Osservazione avente contenuto Impianti smaltimento

Sintesi osservazione In riferimento alla discarica Sant'Agostino, località Molino Boschetti, il Proponente chiede che il progetto presentato da CMV venga sottoposto ad ulteriore procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A).

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (15) – 2/2

Osservazione avente contenuto Impianti smaltimento

Sintesi osservazione Il Proponente osserva che, in conseguenza della sola decisione regionale la discarica di Sant'Agostino potrebbe essere ingrandita nel corso della durata del Piano e ciò costituirebbe un evento molto sgradito per cui chiede che la discarica venga tolta dall'elenco dei nominativi oggetto di possibile ampliamento.

Parere istruttorio La discarica di Sant'Agostino è indicata nel Quadro conoscitivo del PRGR in quanto autorizzata a ricevere esclusivamente le macerie del



terremoto. L'osservazione è respinta in quanto l'impianto di cui trattasi non rientra tra le discariche funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani individuate nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**16. ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.**

Osservazione nr	16
Proponente	ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
Sede	Via Statale Nord 162 – Mirandola (MO)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0209584
PG Proponente	722/RA/lg/14
Data di presentazione	14/05/2014

Riferimento osservazione nr (16) – 1/6

Osservazione avente contenuto Riferimenti agli impianti di trattamento per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di chiarire l'assenza degli impianti dell'ACR S.p.a. nel Piano: si osserva in particolare che non viene mai presa in considerazione la discarica per rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sita in Comune di Mirandola (MO), via Belvedere. Si vedano a tale proposito la tabella 1.6.1.2-1 a pag. 59 e la tabella 2.5.2-1 a pag. 36.

Il Proponente chiede altresì se l'assenza degli impianti nel Piano significa che tali impianti non sono soggetti alle restrizioni del Piano in generale e con particolare riguardo ai possibili ampliamenti in ragione del fatto che trattano rifiuti speciali.

Parere istruttorio

In riferimento all'assenza della discarica ACR nel quadro conoscitivo dei rifiuti speciali del PRGR si precisa che l'impianto non è stato riportato nella tabella 2.5.2-1 a pag. 36 in quanto il dato relativo allo smaltimento in discarica contenuto nella dichiarazione MUD della ditta ACR di Reggiani Albertino era stato erroneamente attribuito, dagli stessi gestori, all'operazione D15 anziché D1.

Si è conseguentemente corretto il Quadro Conoscitivo del Piano adottato con l'inserimento tra gli impianti che effettuano D1 della discarica in oggetto.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda gli impianti di trattamento di rifiuti speciali il PRGR non impone nuovi vincoli localizzativi.

In particolare, eventuali ampliamenti saranno valutati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi già previsti dalla normativa vigente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(16) – 2/6								
Osservazione avente contenuto	Fanghi e rifiuti da perforazioni								
Sintesi osservazione	Si osserva che nella parte III del Piano, Rifiuti speciali, al Capitolo 13.2 “fanghi di depurazione” nulla viene detto in merito alle tipologie di fanghi trattate dalla scrivente (fanghi e rifiuti di perforazione appartenenti ai CER 01 05) che hanno provenienza sia regionale che extraregionale.								
Parere istruttorio	In riferimento alla richiesta formulata dal Proponente si precisa che il PRGR al Capitolo 13 effettua una ricognizione di alcune filiere di rifiuti speciali ritenute di particolare rilevanza in termini ambientali.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(16) – 3/6
Osservazione avente contenuto	Trattamento di rifiuti speciali (attività D8 e D9) e ampliamento impianti
Sintesi osservazione	<p>Si osserva che il Piano prevede una sostanziale riduzione della produzione di rifiuti speciali a cui corrisponde una sostanziale riduzione delle attività di smaltimento (quasi dimezzate al 2020). La scrivente non condivide tale previsione riguardo le particolari tipologie di rifiuti speciali trattate che hanno una fondamentale importanza nell'industria degli idrocarburi. A tale proposito tutte le previsioni dell'industria degli idrocarburi stimano quantomeno un livello stabile di produzione di rifiuti se non una crescita. Si evidenzia inoltre che la modifica impiantistica in fase di approvazione (modifica sostanziale all'AIA presentata alla provincia di Modena) consentirebbe di creare una filiera corta ed ambientalmente virtuosa per i terreni eventualmente contaminati provenienti dai distributori di carburante.</p> <p>L'eventuale approvazione, nella versione definitiva del Piano, delle prescrizioni relative alla significativa riduzione al 2020 delle attività di trattamento dei rifiuti speciali D8 e D9 nonché dell'impossibilità di ampliare gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali, che sembra logica conseguenza di tali affermazioni, metterebbe la scrivente nelle condizioni di dover portare fuori regione larga parte dei rifiuti prodotti nelle attività connesse al settore degli idrocarburi in chiara</p>



violazione del principio di prossimità a cui si ispira il Piano (art. 199 comma 3 lett. g) D.lgs 152/06, criterio che deve essere integrato con il principio di specializzazione dell'impianto.

Parere istruttorio

Il Piano non definisce obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti speciali specifici per singole attività economiche o filiera di rifiuto, ma utilizza come riferimento la metodologia indicata dal MATTM con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.
Si evidenzia inoltre che tali stime non hanno carattere prescrittivo e conseguenze dirette rispetto all'impiantistica regionale dedicata al trattamento di Rifiuti Speciali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(16) – 4/6

Osservazione avente contenuto

Realizzazione e ampliamento impianti per trattamento rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di non porre vincoli territoriali alla circolazione dei rifiuti speciali e di conseguenza alla possibilità di realizzare o ampliare impianti destinati al loro trattamento. Ciò risulta evidentemente in contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti; inoltre le aziende Emiliano-Romagnole ne riceverebbero comunque un grave danno economico.
Il Proponente chiede di eliminare il riferimento al principio di autosufficienza di trattamento per i quantitativi di rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale qualora da ciò ne derivi l'impossibilità di ampliare impianti esistenti o creare nuovi impianti per i rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Il PRGR, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire anche l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (cfr. Art. 8, commi 1 e 2, delle NTA) prodotti sul territorio regionale. Questo non comporta evidentemente vincoli alla circolazione dei rifiuti speciali, governati dai noti principi del libero mercato e della libera circolazione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(16) – 5/6								
Osservazione avente contenuto	Specializzazione impianti trattamento								
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede di tenere in considerazione nel Piano le altissime specializzazioni raggiunte da alcuni impianti lasciando a tali eccellenze la possibilità di crescere, ampliarsi e competere nel mercato globale.								
Parere istruttorio	La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(16) – 6/6								
Osservazione avente contenuto	Localizzazione impianti – art. 22 NTA								
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede di modificare la prescrizione 4 art. 22 delle NTA indicando che “Gli impianti di trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché gli impianti di recupero dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all’articolo a-13 della L.R. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all’interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo A-14 della LR 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale”.								
Parere istruttorio	L’osservazione è respinta in quanto il vincolo citato di cui all’art. 22 comma 4 delle NTA discende direttamente dalla L.R. 20/2000.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

**17. RIECO S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI**

Osservazione nr	17
Proponente	RIECO S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI
Sede	Via Statale Nord 162 – Mirandola (MO)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0209590
PG Proponente	11/RA/lg14R
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (17) – 1/4

Osservazione avente contenuto Discarica rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di chiarire l'assenza della discarica di RIECO nel Piano.

Si osserva in particolare che nel documento di Piano non viene mai presa in considerazione la discarica per rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sita in Comune di Mirandola (MO), via Belvedere. Si vedano a tale proposito la tabella 1.6.1.2-1 a pag. 59 e la tabella 2.5.2-1 a pag. 36.

Il Proponente chiede altresì se l'assenza della discarica tra gli impianti riportati nel Quadro conoscitivo del Piano significa che tale impianto non è soggetto alle restrizioni del Piano in generale e con particolare riguardo ai possibili ampliamenti in ragione del fatto che trattano rifiuti speciali.

Parere istruttorio

In riferimento all'assenza della discarica RIECO nel quadro conoscitivo dei rifiuti speciali del PRGR si precisa che l'impianto non è stato riportato nella tabella 2.5.2-1 a pag. 36 in quanto il dato relativo allo smaltimento in discarica contenuto nella dichiarazione MUD della ditta Rieco era stato erroneamente attribuito, dagli stessi gestori, all'operazione D15 anziché D1. Con riferimento invece ai dati riportati nel Quadro Conoscitivo Rifiuti Urbani si precisa che gli stessi sono relativi ai soli impianti di discarica che hanno ricevuto nell'anno di riferimento rifiuti urbani.

Si è conseguentemente corretto il Quadro Conoscitivo del Piano adottato con l'inserimento tra gli impianti che effettuano D1 della discarica in oggetto.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda gli impianti di trattamento di rifiuti speciali il PRGR non impone nuovi vincoli localizzativi.

In particolare, eventuali ampliamenti saranno valutati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi già previsti dalla normativa vigente.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(17) – 2/4

Osservazione avente contenuto

Realizzazione e ampliamento impianti per trattamento rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di non porre vincoli territoriali alla circolazione dei rifiuti speciali e di conseguenza alla possibilità di realizzare o ampliare impianti destinati al loro trattamento. Ciò risulta evidentemente in contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti; inoltre le aziende Emiliano-Romagnole ne riceverebbero comunque un grave danno economico.

Il Proponente chiede di eliminare il riferimento al principio di autosufficienza di trattamento per i quantitativi di rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale qualora da ciò ne derivi l'impossibilità di ampliare impianti esistenti o creare nuovi impianti per i rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Il PRGR, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire anche l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (cfr. Art. 8 commi 1 e delle NTA) prodotti sul territorio regionale. Questo non comporta evidentemente vincoli alla circolazione dei rifiuti speciali, governati dai noti principi del libero mercato e della libera circolazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(17) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di inserire nel Piano un Capitolo riguardo i rifiuti contenenti amianto evidenziando la presenza di una discarica in territorio regionale ove è possibile lo smaltimento e sottolineando per tali rifiuti l'applicazione del principio di prossimità.



Il Proponente chiede di tenere in considerazione che l'impianto è l'unico in Emilia-Romagna dove è possibile smaltire rifiuti contenenti amianto lasciando la possibilità di ampliarsi in ragione delle enormi quantità di cemento amianto ancora presenti sul territorio regionale.

Parere istruttorio

A valle dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(17) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Art. 22 delle NTA localizzazione impianti

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di modificare la prescrizione 4 art.22 delle NTA indicando che "Gli impianti di trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché gli impianti di recupero dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo a-13 della L.R. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della LR 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale".

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto il vincolo citato discende direttamente dalla L.R. 20/2000.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**18. COMUNE DI PIACENZA**

Osservazione nr	18
Proponente	COMUNE DI PIACENZA
Sede	Via Beverora 57 - Piacenza
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0209598
PG Proponente	33313
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (18) – 1/1

Osservazione avente contenuto Inceneritore Piacenza

Sintesi osservazione

Considerato che l'incenerimento dei rifiuti urbani del bacino di Piacenza presso l'impianto di Borgoforte comporta minore impatto ambientale rispetto all'incenerimento di un pari quantitativo di rifiuti speciali (e ciò a causa dell'aumento di inquinamento atmosferico derivante dal notevole flusso veicolare per l'invio a Parma dei rifiuti urbani piacentini e fatte salve ulteriori valutazioni circa la differenza delle concentrazioni di inquinanti all'interno dei fumi derivanti dall'incenerimento di rifiuti speciali) per motivi di sostenibilità ambientale e di pubblico interesse il Proponente chiede di modificare le previsioni del PRGR nel senso di subordinare la cessazione del conferimento di rifiuti urbani del bacino di Piacenza presso l'inceneritore di Piacenza all'effettiva dismissione o riconversione dello stesso al fine di evitare che dal 1 gennaio 2021 si verifichi il maggior impatto ambientale sopradescritto.

Parere istruttorio

In coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art. 199 del D.lgs. 152/06, e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR conferma le previsioni relative al termovalorizzatore di Piacenza ovvero che i conferimenti di Rifiuti Urbani Residui a detto impianto cesseranno il 31 dicembre 2020. Il monitoraggio, anche attraverso l'LCA del polo di smaltimento, terrà conto anche delle valutazioni degli impatti conseguenti al trasporto dei rifiuti urbani del bacino ad altro impianto al fine di confermare o meno tale scelta di Piano.

Pertanto l'osservazione è accolta in parte .

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**19. COMUNE DI CESENA**

Osservazione nr	19
Proponente	COMUNE DI CESENA
Sede	Piazza del Popolo 10 – Cesena (FC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0209603
PG Proponente	40905/361
Data di presentazione	14/05/2014

Riferimento osservazione nr (19) – 1/10

Osservazione avente contenuto Raccolta differenziata

Sintesi osservazione Il Proponente chiede la variazione dell'attribuzione del Comune di Cesena dall'area omogenea Pianura a quella Capoluogo-costa

Parere istruttorio L'osservazione è accolta e si modifica di conseguenza il Capitolo 7 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (19) – 2/10

Osservazione avente contenuto Strumenti per controllo

Sintesi osservazione Il Proponente osserva la mancanza di un Capitolo/paragrafo inerente il controllo e le sanzioni non solo dell'utente ma anche del gestore. Per i controlli dell'utenza servono indicazioni e incentivi per l'utilizzo di guardie ecologiche, Polizia municipale, ispettori del gestore. E' inoltre necessario prevedere la possibilità di trattenere le somme derivanti dalle attività sanzionatorie da parte dei Comuni che svolgono tale attività.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.



Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

Osservazione avente contenuto

Sintesi osservazione

Parere istruttorio

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

Osservazione avente contenuto

Sintesi osservazione

Parere istruttorio



differenziata saranno definite da ATERSIR , attraverso il Piano d'ambito, in accordo con i Comuni.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 5/10

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata

Sintesi osservazione

In riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata per aree omogenee (in particolare alle differenze tra aree pianura e capoluogo-costa) il Proponente osserva che lo sforzo già fatto in pianura comporti meno margini di miglioramento rispetto alle città capoluogo. Inoltre la motivazione assunta dal Piano per giustificare le consistenti disparità di obiettivi tra le grandi città e i Comuni di pianura sembra discutibile, si cita (par. 7.1 pag. 4) “Alle città capoluogo è richiesto un incremento di raccolta differenziata minore di quello definito per la pianura in ragione degli elevati quantitativi di rifiuti prodotti, per cui anche un aumento percentuale più ridotto concorre in modo significativo all’incremento della raccolta differenziata a livello regionale”.

Si propone di ridurre il divario di obiettivi previsto per le tre zone omogenee e si propone di rivedere la motivazione di tali differenze rendendola più obiettiva e imparziale.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano la valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli obiettivi di RD per singola area omogenea.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 6/10

Osservazione avente contenuto

Obiettivi Piano

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che sarebbe più efficace avere obiettivi di riduzione pro capite a smaltimento piuttosto che avere come



indicatore principale la % di RD (seppure le norme lo rendano necessario). Si chiede quindi di inserire un obiettivo preciso e specifico per aree omogenee di riduzione del rifiuto indifferenziato pro-capite (kg/abitante anno) e un obiettivo quantificato sul totale rifiuti urbani (kg/anno) confrontando il dato con quello degli anni precedenti.

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al capitolo dedicato della Relazione generale di piano. Pur apprezzando le valutazioni tecniche proposte dall'osservante, la proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 7/10

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata Strumenti - Incentivi

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di specificare che le azioni di incentivo finanziario per i Comuni che applicano sistemi di raccolta più performanti siano retroattivi e cioè si possano premiare i comuni che hanno già attivato in tutto o in parte tali sistemi senza utilizzare fondi regionali.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 8/10

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata - Strumenti

**Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede di porre in maggiore evidenza le azioni di informazione, educazione, partecipazione e sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale che di fatto risultano importantissime in qualsiasi sistema di raccolta rifiuti, prevedendo forti azioni a sostegno delle azioni che potrebbero mettere in campo i Comuni. E' importantissimo che tutte queste azioni siano sviluppate a livello locale e con specificità locali prevedendo forte partecipazione dal basso e non solo con azioni standardizzate slegate dal territorio e dal suo contesto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 9/10

Osservazione avente contenuto

Strumenti - Accordi

Sintesi osservazione

Si propone un coordinamento regionale per la creazione di un marchio ecologico unico regionale per la grande distribuzione organizzata prendendo sulla base di buone pratiche già attive a livello locale (progetti Ioriduco e Nowaste). Per la riduzione del rifiuto proveniente dalla detergenza si chiede di citare l'utilizzo di imballaggi a scioglimento con prodotto iperconcentrato come alternativa o in affiancamento all'incentivazione dei detergenti alla spina.

Parere istruttorio

Il Piano già considera il settore della grande e piccola distribuzione come strategico per la prevenzione dei rifiuti ed in tale contesto si segnala che il Capitolo 10 prevede la definizione di uno specifico Accordo.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(19) – 10/10

**Osservazione avente contenuto**

Compostaggio domestico

Sintesi osservazione

Nel Capitolo 17, dedicato alla riduzione dei rifiuti non ci sono riferimenti al compostaggio domestico o di comunità che è invece specificato a parte nel Capitolo 16.

Il Proponente chiede di individuare il compostaggio domestico o di comunità quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti e di riduzione dei costi di smaltimento.

In particolare si propone di individuare possibili azioni specifiche sulle zone a case sparse (e di montagna) dove la raccolta dell'organico potrebbe essere abbandonata a favore del compostaggio.

Parere istruttorio

In coerenza con le indicazioni del Ministero dell'ambiente, nella definizione del metodo per il calcolo dell'indice di riciclaggio, il piano prende in considerazione il compostaggio domestico come misura finalizzata a favorire il recupero e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**20. ASTRA SOC. CONS. A R.L.**

Osservazione nr	20
Proponente	ASTRA SOC. CONS. A R.L.
Sede	Via Deruta 13 - Faenza (RA)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211172
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (20) – 1/3

Osservazione avente contenuto Capitolo 13 smaltimento amianto

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di esplicitare nel Par. 13.1 le tipologie di rifiuti suddivisi per CER che vengono esportati. Di considerare nel suddetto paragrafo quanto richiesto a livello nazionale per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto e di inserire tra gli obiettivi indicati nelle strategie e azioni della pianificazione regionale la realizzazione di discariche controllate adeguatamente dimensionate al fine di garantire l'autosufficienza gestionale della filiera del rifiuto laddove, come nel caso di rifiuti contenenti amianto (RCA) non sia possibile al momento il recupero.

Parere istruttorio L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR approvato contiene al Capitolo 13 della Relazione Generale di Piano una sezione dedicata ai rifiuti contenenti amianto.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (20) – 2/3

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi impianti smaltimento rifiuti speciali e contenenti amianto

Sintesi osservazione Si chiede di integrare il Par. 14.4 indicando modalità e luoghi atti a soddisfare le esigenze del sistema impiantistico regionale per il



periodo oggetto del PRGR con particolare richiamo alle attività che prevedono la gestione mediante smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).
Qualora tale stato evidenzi, come nel caso di specifiche tipologie di rifiuti (vedi rifiuti contenenti amianto) l'insufficienza di siti regionali sia in termini numerici che dimensionali, si chiede di inserire specifiche indicazioni in merito all'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti di smaltimento con relativa rimodulazione anche delle stesse NTA previste alla parte VI del PRGR.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti del Piano in riferimento ai criteri localizzativi di cui al Capitolo 14 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(20) – 3/3

Osservazione avente contenuto

NTA- art. 22 – criteri localizzazione impianti amianto

Sintesi osservazione

Riformulare quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art 18 delle NTA affinché si preveda la possibilità di realizzare sul territorio regionale gli impianti di smaltimento necessari a soddisfare il principio di autosufficienza, localizzandoli e dimensionandoli in base alle specifiche esigenze territoriali ai fini del rispetto del principio di prossimità.

Si chiede di rimodulare anche l'art. 22 delle NTA indicando specifici criteri per l'individuazione dei luoghi ed impianti funzionali al ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti speciali e alla loro gestione mediante operazioni di smaltimento tenendo conto dell'attuale mancanza di rispetto, per specifici rifiuti speciali pericolosi come quelli contenenti amianto, dei principi di autosufficienza e prossimità.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti del Piano in riferimento a quanto richiesto.

Si precisa altresì che a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria e che potrà contribuire a dare risposta alla presente osservazione.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**21. e 21 bis NIAGARA S.R.L. – UNINDUSTRIA FERRARA**

Osservazione nr	21/21 bis
Proponente	NIAGARA S.R.L. – UNINDUSTRIA FERRARA
Sede	Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE) Via Montebello 33 - Ferrara
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti; Associazione
PG Regione	PG.2014.0211798 – PG.2014.0213294
PG Proponente	771
Data di presentazione	16/05/2014; 19/05/2014

Riferimento osservazione nr (21 e 21 bis) – 1/2

Osservazione avente contenuto Criteri aree non idonee

Sintesi osservazione
Il Proponente chiede: di inserire nel percorso di elaborazione del Piano la modifica del vincolo di non idoneità attribuita all'area industriale SIPRO in via Amendola 12 in Poggio Renatico (FE), ora presente nel PTCP (oggetto di variante specifica – come meglio specificato al punto a) del successivo paragrafo “Motivazioni”) e nel PPGR della Provincia di Ferrara con particolare riferimento alla presenza del vincolo per le aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti.

Parere istruttorio
L'art 199 del D.Lgs. 152/99 attribuisce ai piani regionali per la gestione dei rifiuti la sola definizione dei “criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”
Pertanto il PRGR non provvede ad individuare le aree idonee e non idonee, ma si limita effettuare un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa vigente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (21 e 21 bis) – 2/2

Osservazione avente contenuto Criteri aree non idonee



Sintesi osservazione

Il Proponente chiede altresì che nella nuova pianificazione regionale all'area in cui è presente la Niagara Srl in Poggio Renatico (Fe) venga data la possibilità di essere considerata idonea a tutti gli effetti anche per possibili espansioni dell'attività.

Parere istruttorio

L'art 199 del D.Lgs. 152/99 attribuisce ai piani regionali per la gestione dei rifiuti la sola definizione dei "criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti"
Pertanto il PRGR non provvede ad individuare le aree idonee e non idonee, ma si limita effettuare un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa vigente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**22. ANCI EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	22
Proponente	ANCI EMILIA-ROMAGNA
Sede	Viale Aldo Moro 64 - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0211803
PG Proponente	115
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (22) – 1/14

Osservazione avente contenuto Governance - NTA

Sintesi osservazione Al fine di garantire un coinvolgimento attivo e organizzato dei Comuni tramite ANCI a complemento delle attività tecniche e regolatorie di ATERSIR e di rafforzare le capacità istituzionali dei Comuni in materia di politiche sui rifiuti (favorire le gestioni unificate), il Proponente chiede di inserire un capitolo specifico nel PRGR che incardina nel PRGR il ruolo attivo di ANCI complementare ad ATERSIR e sostanziarlo nelle NTA.

Parere istruttorio La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, ai punti 7 ed 8 del dispositivo già sono previste azioni finalizzate a garantire il coinvolgimento degli Enti locali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (22) – 2/14

Osservazione avente contenuto Monitoraggio

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di inserire un nuovo indicatore sostanziale, rifiuto residuo pro-capite sulla base degli abitanti equivalenti, nella misurazione delle performance di raccolta differenziata. Si chiede altresì una definizione esplicita nel Piano delle modalità di calcolo dell'indicatore e del suo utilizzo nel monitoraggio del Piano.

**Parere istruttorio**

La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nel Capitolo 19 della parte V della Relazione Generale del PRGR è già previsto l'indicatore "Produzione regionale pro capite di rifiuti indifferenziati (RI kg/ab).
Relativamente invece alla richiesta di valutare tale indicatore con riferimento agli abitanti equivalenti si precisa che il PRGR opera in coerenza con le indicazioni e le modalità di calcolo adottate da ISPRA a livello nazionale.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 3/14

Osservazione avente contenuto

Costi, tariffe, finanziamento RD

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il ruolo di Atersir nella definizione dei costi delle tariffe deve essere rafforzato. Gli obiettivi di RD sono raggiungibili solo con risorse economiche adeguate. Va definito un meccanismo che sostenga i comuni.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 4/14

Osservazione avente contenuto

Impianti smaltimento e scenari evolutivi

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il Piano si sviluppa all'inizio del percorso regolatorio e di controllo di Atersir e in uno scenario di rapida evoluzione tecnologica. E' necessario garantire nel tempo l'economicità del sistema impiantistico e quindi consentire al Piano di svilupparsi anche con soluzioni impiantistiche diverse da quelle



prese in esame. Si chiede pertanto di assegnare ad ATERSIR il ruolo di valutazione di scenari alternativi rispetto alle previsioni di Piano, anche tramite sperimentazioni sul territorio definendo ruolo e regole per il suo esercizio nelle NTA (Norme Tecniche Attuative del PRGR).

Parere istruttorio

La definizione del sistema impiantistico per la gestione dei RU è una competenza attribuita alla pianificazione regionale dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 5/14

Osservazione avente contenuto

Monitoraggio dati

Sintesi osservazione

Il Proponente ritiene opportuno che vengano istituzionalizzati dei momenti periodici di confronto formale con i Comuni e il loro sistema di rappresentanza, finalizzati non solo al confronto e allo scambio di informazioni ma anche per arrivare ad ottenere una chiara rappresentazione del quadro reale della gestione dei rifiuti per poter poi mettere in campo, di volta in volta, le scelte più opportune: tutto ciò è possibile solo se arrivando ad avere a disposizione i dati necessari.

Serve quindi una “griglia” costantemente aggiornata di quelli che sono su più fronti i dati afferenti alla gestione dell'intero PRGR (flussi, costi servizi ed investimenti, ammortamenti impianti etc.), e una valutazione costante di quelle che sono le progettualità e le opportunità consentite dall'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di un costante miglioramento del piano. Si tratta di un'azione importante per condividere informazioni sulle innovazioni in atto del settore dei rifiuti e per tendere costantemente al miglioramento del sistema, cosa possibile solamente disponendo di dati corretti ed aggiornati che consentano di assumere le decisioni più adeguate.

Parere istruttorio

La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, ai punti 7 ed 8 del dispositivo già sono previste azioni finalizzate a garantire il coinvolgimento degli Enti locali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (22) – 6/14

Osservazione avente contenuto Obiettivi di Piano

Sintesi osservazione

L'implementazione del piano dovrà rappresentare un'occasione per promuovere il cambiamento di stili di produzione e di consumo che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente degli stili di vita contemporanei e di contribuire a raggiungere i risultati di RD contenuti nel PRGR.

In questo caso all'azione regionale devono corrispondere azioni locali coerenti e adeguate, in grado di accelerare il cambiamento nella collettività (famiglie e imprese).

Tali azioni vanno riconosciute e previste nel piano come complementari e integrate a quelle definite dalle Regione.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto si chiede al PRGR di prevedere contenuti ed azioni diversi da quelli previsti dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (22) – 7/14

Osservazione avente contenuto Previsione gestione imballaggi

Sintesi osservazione

In virtù degli accordi in essere e del protocollo d'intesa tra Regione e sistema CONAI (sottoscritto nell'ottobre 2007 e rinnovato nel 2010) si dovranno sviluppare iniziative di prevenzione intesa sia in termini di riduzione della quantità immessa al consumo, che di miglioramento della compatibilità ambientale degli imballaggi, privilegiando e sostenendo le iniziative virtuose del sistema delle imprese locali.

Parere istruttorio

L'Osservazione si ritiene accolta in quanto il PRGR già considera tali azioni all'interno del Capitolo 15 e poi nel Capitolo 17 della Relazione Generale.

Testo modificato



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (22) – 8/14

Osservazione avente contenuto Raccolta differenziata

Sintesi osservazione Per sostenere un confronto continuo con i cittadini e le imprese sul piano del raggiungimento di obiettivi di RD è importante svolgere campagne capillari (anche di ritorno) di comunicazione e di educazione in base ai risultati e alle vicende dei singoli territori, in grado di coinvolgere attivamente cittadini, imprese e scuole. Per ottenere risultati significativi è necessario disporre di un quadro conoscitivo affidabile e aggiornato di livello locale ed è fondamentale riconoscere esplicitamente il ruolo di facilitatore delle Amministrazioni comunali nei diversi contesti socio-economici locali.

Parere istruttorio L'osservazione si ritiene parzialmente accolta e conseguentemente si integrerà il Par. 7.5.

Testo modificato Le azioni di miglioramento dei sistemi di raccolta dovranno essere accompagnati da adeguate campagne di informazione - comunicazione a livello territoriale che potranno comportare il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e scuole.

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (22) – 9/14

Osservazione avente contenuto Governance

Sintesi osservazione Il PRGR deve prevedere un'esplicita azione di rafforzamento delle capacità di governo dei Comuni, organizzati in unioni in coerenza con la LR 21/2012, per integrare l'azione regolatoria di ATERSIR e renderla efficace sul territorio. La sua attuazione può essere regolata da specifici accordi che la giunta annualmente definisce con ANCI regionale, stante il percorso di unificazione delle associazioni degli enti locali attualmente in corso.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti



obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 10/14

Osservazione avente contenuto

Monitoraggio – abitanti equivalenti

Sintesi osservazione

Nell'analisi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti si chiede di inserire il flusso turistico nelle previsioni demografiche regionali utilizzate come base per il calcolo dell'indicatore - obiettivo di Piano - dei kg/pro capite di rifiuto totale e anche dei kg/pro capite di rifiuto indifferenziato, per arrivare al criterio degli abitanti equivalenti, in particolare per le zone ad alta affluenza turistica.

Infatti, in comuni a forte impatto turistico, come quelli della costa o quelli termali o quelli montani, il numero delle presenze turistiche, da stimare con i dati in possesso della Regione portano a ridurre il valore "kg/pro capite" comunale di rifiuto in modo significativo.

Sarebbe poi utile e necessario allargare il concetto di abitanti equivalenti a tutte quelle realtà comunali dove la presenza di studenti, lavoratori pendolari e altre situazioni particolari siano rilevanti nel rapporto con i residenti e determinino forti distorsioni nella definizione dei kg/pro capite di rifiuto annuo prodotto. Questa diversa metodologia di calcolo consentirà di applicare meccanismi di premialità e progetti ad hoc per ridurre il rifiuto e recuperare materia oltre che favorire meccanismi di tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Si precisa che il PRGR opera in coerenza con le indicazioni e le modalità di calcolo adottate da ISPRA a livello nazionale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 11/14

Osservazione avente contenuto

Obiettivo di produzione in kg/pro capite di rifiuti indifferenziati.

Sintesi osservazione

In considerazione delle differenti caratteristiche edilizie e sociali dei



comuni della Regione e della diversa articolazione della tipologia merceologica dei rifiuti destinati al recupero, le quantità di Rifiuto totale, la % di RD e di conseguenza il valore kg/pro capite di RI possono risultare sensibilmente modificati.

Si ritiene, perciò, che sia indispensabile esplicitare gli obiettivi di RD da raggiungere, non solo in termini percentuali di raccolta differenziata e di rifiuto totale/capite, ma anche come quantità in kg/pro capite di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento (RI) in termini di abitanti equivalenti.

Non si ritiene corretto infatti considerare tra gli obiettivi di riduzione del valore kg/pro capite di rifiuto totale, escludendo invece l'obbligo di ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento; questo perché in alcune situazioni con una tipologia urbanistica caratterizzata da costruzioni con rilevante presenza di aree verdi pubbliche o private, si riscontrano produzioni di rifiuti costituite da sfalci, potature, ramaglie e legname non riducibili e tali da rendere impossibile portare il valore di rifiuto totale al di sotto dei limiti previsti. Il dato è confermato anche da quanto contenuto nel Quadro conoscitivo allegato al PRGR al paragrafo 1.4.3.2.

E' evidente che questo problema è particolarmente significativo nei Comuni della fascia di cintura dei capoluoghi.

Fermo restando quindi che l'obiettivo medio 2020 da raggiungere è il 70% di raccolta differenziata, si chiede di prevedere che il valore obiettivo di rifiuti totali prodotti pro capite indicato al punto 6.2.2 (539 o 504 kg derivante dall'ipotesi di una riduzione 20 o 25% del rifiuto prodotto totale/capite) possa non essere rispettato qualora il valore di residuo indifferenziato destinato allo smaltimento risulti comunque inferiore a un valore massimo di 160 o 180 kg/pro capite.

Il Proponente osserva che per recepire il parametro indifferenziata pro capite nel PRGR andrebbe modificato/integrato il punto 6.1.2 Obiettivi del piano, comma Recupero energetico e smaltimento:

- riduzione della produzione di rifiuti urbani destinati allo smaltimento
-

Il Proponente osserva che per recepire il parametro indifferenziata pro capite nel PRGR andrebbe modificato/integrato il punto 6.2.2 "Previsione della produzione pro capite di rifiuti urbani". Dopo il terzo comma di pag. 9 si chiede di inserire:

"In considerazione che in alcune situazioni territoriali, soprattutto nei Comuni dell'area di pianura di medio/piccola dimensione con una tipologia urbanistica caratterizzata da costruzioni con rilevante presenza di aree verdi pubbliche o private, si riscontrano produzioni di rifiuti costituite da sfalci, potature, ramaglie e legname non riducibili e tali da rendere impossibile portare il valore di rifiuto totale al di sotto dei limiti sopra indicati, i valori sopra indicati possono essere superati se sono rispettati gli obiettivi di % di raccolta differenziata e il quantitativo di rifiuto indifferenziato di cui ai successivi punti 6.2.4 e 6.2.5.

Il Proponente osserva che per recepire il parametro indifferenziata pro capite nel PRG andrebbe modificato/integrato il punto 6.2.5 "Produzione di rifiuti indifferenziati"

Dopo la figura 6-11 si chiede di aggiungere:

In considerazione della popolazione della Regione ipotizzata al



precedente punto 6.2.1, i quantitativi pro capite di rifiuto indifferenziato previsti per il 2020 risultano, nelle due ipotesi compresi fra 160 e 180 kg/pro capite.

Esempio Rimini:

In Comuni a forte impatto turistico, come quelli nella Provincia di Rimini, il numero delle presenze turistiche, stimato intorno ai 17.000.000 annui, portano a ridurre il valore kg/procapite provinciale anche di 100 kg/procapite di rifiuto totale.

Le presenze turistiche totali, spalmate su 365 giorni dell'anno, comportano una presenza annua di circa 46.575 abitanti in più dei residenti (circa un 14% in più).

Dividendo la produzione del rifiuto totale prodotto su tutti gli abitanti, comprese le presenze turistiche, si passa da un valore di 822 kg/procapite, ad un valore di 720 kg/procapite.

Il Proponente ritiene opportuno che il PRGR, nella sua fase di implementazione preveda adeguati strumenti che garantiscano:

1. Un meccanismo di premialità a favore di chi raggiunge gli obiettivi in termini di quantità di rifiuti per abitante mandati a smaltimento (kg/ab * anno). Tale premialità rappresenta proprio un riconoscimento per quegli enti che hanno sostenuto investimenti per poter raggiungere gli obiettivi di legge.
2. Incentivi a favore di coloro che sosterranno investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PRGR.
3. Valutare, in collaborazione con Atersir, la possibilità di separare le operazioni di raccolta e trasporto da quelle di smaltimento. Tale aspetto rappresenta un elemento importante per assicurare una buona governance del sistema e per garantire un maggiore "controllo" delle spese di raccolta e trasporto oltre che per massimizzare la valorizzazione dei rifiuti differenziati fornendo una visione chiara dei costi in gioco e delle marginalità.

Il Proponente osserva che per recepire il parametro indifferenziato pro capite nel PRG andrebbe modificato/integrato il punto 6.2.5 "Produzione di rifiuti indifferenziati"

Dopo la figura 6-11 si chiede di aggiungere:

In considerazione della popolazione della Regione ipotizzata al precedente punto 6.2.1, i quantitativi pro capite di rifiuto indifferenziato previsti per il 2020 risultano, nelle due ipotesi compresi fra 160 e 180 kg/pro capite.

Esempio Rimini:

In Comuni a forte impatto turistico, come quelli nella Provincia di Rimini, il numero delle presenze turistiche, stimato intorno ai 17.000.000 annui, portano a ridurre il valore kg/procapite provinciale anche di 100 kg/procapite di rifiuto totale.

Le presenze turistiche totali, spalmate su 365 giorni dell'anno, comportano una presenza annua di circa 46.575 abitanti in più dei residenti (circa un 14% in più).

Dividendo la produzione del rifiuto totale prodotto su tutti gli abitanti, comprese le presenze turistiche, si passa da un valore di 822 kg/procapite, ad un valore di 720 kg/procapite.

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al Capitolo dedicato della



Relazione generale di piano. Pur apprezzando le valutazioni tecniche proposte dall'osservante, la proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 12/14

Osservazione avente contenuto

Incentivi e meccanismi di premialità

Sintesi osservazione

Il Proponente ritiene opportuno che il PRGR, nella sua fase di implementazione preveda adeguati strumenti che garantiscano:

1. un meccanismo di premialità a favore di chi raggiunge gli obiettivi in termini di quantità di rifiuti per abitante mandati a smaltimento (kg/ab * anno). Tale premialità rappresenta proprio un riconoscimento per quegli enti che hanno sostenuto investimenti per poter raggiungere gli obiettivi di legge;
2. incentivi a favore di coloro che sosterranno investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PRGR.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 13/14

Osservazione avente contenuto

Raccolta e smaltimento

Sintesi osservazione

Il Proponente ritiene opportuno valutare, in collaborazione con Atersir, la possibilità di separare le operazioni di raccolta e trasporto da quelle di smaltimento. Tale aspetto rappresenta un elemento importante per assicurare una buona governance del sistema e per garantire un maggiore "controllo" delle spese di raccolta e trasporto



oltre che per massimizzare la valorizzazione dei rifiuti differenziati fornendo una visione chiara dei costi in gioco e delle marginalità.

Parere istruttorio

Tale tematica è già disciplinata dalla L.R 23/2011 ma non attiene ai contenuti di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(22) – 14/14

Osservazione avente contenuto

Impianti di smaltimento e scenari evolutivi

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che nel PRGR sia previsto che ATERSIR , nell'ambito dell'attività regolatoria è il soggetto che è tenuto a definire scenari evolutivi rispetto alla previsione di piano. Tale ruolo viene esercitato in coerenza con il sistema di governance di cui alla osservazione n. 1.

L'esercizio di tale ruolo prevede:

- la definizione di sperimentazioni sul territorio;
- la pubblicazione di relazioni periodiche sull'andamento delle sperimentazioni;
- una valutazione comparativa rispetto allo scenario di piano, comprensiva del piano dei costi e dei suoi impatti in tariffa, di una estensione delle sperimentazioni a scala più ampia;

Una tale previsione garantisce una drastica riduzione della conflittualità in materia in quanto basata su un quadro di dati e informazioni pubblico e condiviso, abilitando inoltre gli amministratori locali a sostenere, nel confronto locale, l'attuazione del PRGR nel tempo.

Parere istruttorio

La definizione del sistema impiantistico per la gestione dei RU è una competenza attribuita alla pianificazione regionale dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**23. CNA – ASSOCIAZIONE IMOLESE**

Osservazione nr	23
Proponente	CNA – ASSOCIAZIONE IMOLESE
Sede	Via Pola 3 – Imola (BO)
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0211972
PG Proponente	22/14
Data di presentazione	14/05/2014

Riferimento osservazione nr (23) – 1/2

Osservazione avente contenuto Smaltimento amianto

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di rimodulare le parti interessate del PRGR affinché siano identificati siti atti alla realizzazione di operazioni di smaltimento di questa tipologia di rifiuti pericolosi;

Parere istruttorio A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (23) – 2/2

Osservazione avente contenuto Varie amianto

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di rimodulare le parti interessate del PRGR affinché

- sia predisposto un progetto di filiera corta per la gestione di questa tipologia di rifiuti mettendo in campo le azioni di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- siano predisposti incentivi e sgravi verso le imprese e i privati per lo smaltimento accelerato dell'amianto che favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro;
- si predisponga lo stanziamento di "bonus fiscali" anche fino al 100% sulle dismissioni delle coperture realizzate con materiali



- contenenti amianto favorendo la riqualificazione energetica, l'isolamento termico e la produzione elettrica da FER.
- sia previsto che parte dell'ecotassa versata per lo smaltimento di questi rifiuti venga devoluta in favore della ricerca e delle vittime dell'amianto per gara parte rappresentate dai lavoratori e dai loro familiari;
 - sia previsto di completare il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici e strutture pubblici o ad uso pubblico e si ponga l'obiettivo di individuare, con il concorso dei diversi livelli istituzionali, le risorse necessarie per finanziarne la bonifica;
 - sia prevista di mettere in campo un'intensa campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le imprese, i tecnici, gli operatori e i professionisti specializzati nei rispettivi campi.

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**24. COMUNE DI PARMA**

Osservazione nr	24
Proponente	COMUNE DI PARMA
Sede	Largo Torello de Strada 11/a – Parma
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211808
PG Proponente	90530
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr	(24) – 1/6
Osservazione avente contenuto	Allegato 1 - Documento ANCI Gruppo 4 “Scenari alternativi”
Sintesi osservazione	Il Proponente ha espresso la seguente osservazione al PRGR: “di fare propri i contenuti del documento di osservazione ANCI” (Allegato 1).
Parere istruttorio	<p>Considerazioni di carattere generale</p> <p>Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato “Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi” si rileva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest’ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle voci di costo.3. Lo scenario “A” coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:<ul style="list-style-type: none">- Parma o Piacenza- Bologna- Modena- Forlì o Rimini o Ferrara <p>Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell’ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l’opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parma (PR)- Bologna (BO)



- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.

Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti (Parma, Bologna e Modena).

Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.



Il costo di smaltimento dello Scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(24) – 2/6

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione – Incenerimento di RS

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di modificare le NTA dove indicano, all'art. 18, la possibilità di smaltire rifiuti speciali anche presso gli attuali impianti di incenerimento oltre le quantità attualmente autorizzate.

Parere istruttorio

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione il PRGR definisce il contributo di ciascun impianto necessario a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di RU ed RS.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(24) – 3/6

Osservazione avente contenuto

Autorizzazione PAIP di Parma

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di ridurre la quantità massima autorizzata di rifiuti conferiti al PAIP di Parma, commisurandola all'aumento della raccolta differenziata dell'ambito provinciale (ex ATO 2).

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si ribadisce che il PRGR definisce il contributo di ciascun impianto di termovalorizzazione necessario a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di RU ed RS.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(24) – 4/6								
Osservazione avente contenuto	Allegato 2 - Scenario alternativo con impianti di selezione e trattamento del rifiuto urbano residuo (TMB)								
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede di introdurre nella pianificazione impiantistica un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) da realizzare nel territorio della Provincia di Parma, per il trattamento di parte del rifiuto urbano indifferenziato e di parte del rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, al fine di realizzare un sistema alternativo all'incenerimento, all'interno di uno scenario alternativo che si ipotizza in Allegato 2.								
Parere istruttorio	<p>Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.</p> <p>La realizzazione dell'impianto TMB proposto non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 e anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.</p>								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(24) – 5/6								
Osservazione avente contenuto	Dismissione selettiva di impianti di incenerimento.								
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede di inserire criteri per la dismissione selettiva degli impianti di incenerimento che contengano i principi di prossimità, costo di capitale per il valore residuo dell'impianto, efficienza energetica, di virtuosità del territorio (espresso in termini di rifiuto residuo prodotto per abitante equivalente).								
Parere istruttorio	L'Osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede quanto richiesto dal Proponente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						



Riferimento osservazione nr	(24) – 6/6			
Osservazione avente contenuto	Meccanismi di compensazione dei carichi ambientali.			
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede di definire adeguati meccanismi di compensazione per i territori sede di impianti cui sono destinati flussi di rifiuti extra-provinciali, al fine di compensare gli investimenti realizzati a carico esclusivo di quei territori e i costi di trasporto”.			
Parere istruttorio	La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**25. PROVINCIA DI RIMINI**

Osservazione nr	25
Proponente	PROVINCIA DI RIMINI
Sede	Via Dino Campana 64 - Rimini
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211823
PG Proponente	20426
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (25) – 1/16

Osservazione avente contenuto Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di aggiornare il quadro conoscitivo ai dati più recenti in quanto le strategie di Piano sono correlate all'andamento della produzione dei rifiuti che negli ultimi anni risulta in diminuzione.

Parere istruttorio I dati gestionali per i RU, aggiornati al 2013, sono allineati con i trend previsionali riportati nel documento del Piano adottato. Pertanto si possono confermare gli obiettivi e gli scenari elaborati con riferimento all'annualità 2011.
Si precisa che il Quadro Conoscitivo viene corredato di un'appendice contenente l'aggiornamento dei dati RU al 2013 ed RS al 2012.
L'osservazione viene pertanto accolta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (25) – 2/16

Osservazione avente contenuto Impianti di gestione dei RU

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di ricomprendere tra gli impianti strategici di gestione dei rifiuti urbani (Capitolo 9 della Relazione di Piano) le strutture di selezione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

**Parere istruttorio**

Le strutture di selezione dei rifiuti urbani non rientrano tra gli impianti costituenti il Sistema impiantistico regionale funzionale alla gestione dei rifiuti urbani in quanto si tratta di impianti finalizzati alle frazioni differenziate.

Si precisa inoltre che l'impiantistica finalizzata al recupero di rifiuti non può essere pianificata né in termini di realizzazione né di flussi ad essa destinati secondo i principi del libero mercato e della concorrenza.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Nelle premesse della deliberazione di Giunta Regionale n. 1147/2012 si prevede che il Piano avrà una durata di 12 anni, con aggiornamento ogni 6 anni, mentre il Piano adottato ha un orizzonte temporale che termina al 2020 (5/6 anni circa). Si chiede di motivare tale scelta.

Parere istruttorio

Si conferma che gli obiettivi definiti dal Piano hanno come orizzonte temporale il 31/12/2020 in conformità con quanto previsto dall'art. 199 comma 10 del D.Lgs. 152/06.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Si richiede di rivedere la suddivisione in aree omogenee operata nella proposta di Piano indicando anche la fascia collinare quale fascia di organizzazione del servizio e garantendo quindi il rispetto dell'attuale pianificazione dei servizi attuata con gli strumenti di



Piano vigenti (PTCP e Piano d'Ambito) senza modificare i relativi standard del servizio.

Parere istruttorio

La zonizzazione del territorio regionale in 3 aree "omogenee" è stata valutata attentamente, partendo dalle unità di paesaggio definite all'Art. 6 Titolo II del PTPR, sulla base di molteplici fattori quali: caratteristiche fisico-geografiche, presenza umana e gestione dei rifiuti.

Si ritiene di confermare le scelte operate in quanto restano valide le considerazioni che hanno portato a tale suddivisione.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 5/16

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata

Sintesi osservazione

Unificazione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni: dal 1 gennaio 2014 si sono fusi i precedenti Comuni di Torriana e Poggio Berni nel nuovo comune denominato Poggio Torriana; si richiede la modifica relativa in tutte le parti di Piano.

Parere istruttorio

Il Piano sarà adeguato considerando la fusione dei due Comuni.
L'osservazione viene pertanto accolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 6/16

Osservazione avente contenuto

Impianti - termovalorizzatori

Sintesi osservazione

In merito all'impianto di termovalorizzazione di Coriano si richiede che i quantitativi autorizzati siano quelli previsti nello scenario al 2020 pari a 81.063 tonnellate, fatto salvo gli occasionali motivati aumenti di produzione in supporto ad altre impiantistiche in manutenzione e per i quantitativi e i periodi strettamente necessari.



Si chiede al riguardo di voler inserire tale norma nelle NTA di Piano all'art. 14, 2 comma inserendo alla quinta riga, dopo "può ricevere" il seguente testo: "per i quantitativi e i periodi strettamente necessari"
Si osserva inoltre conseguentemente la necessità della previsione dell'eliminazione della "Terza linea" dell'impianto poiché non più necessaria oltre che la riduzione della potenzialità della Quarta.

Parere istruttorio

Il PRGR precisa chiaramente che il fabbisogno impiantistico nel territorio di Rimini è soddisfatto dalla linea di incenerimento attualmente funzionante.
Sulla base di tale indicazione spetta poi alle Amministrazioni competenti prendere i provvedimenti autorizzativi e le decisioni conseguenti nel rispetto della normativa statale vigente.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede controlli permanenti sugli impianti di gestione dei rifiuti ed in particolare sui termovalorizzatori. Si osserva e si propone che tra le azioni di monitoraggio vi siano quelle di carattere ambientale e sanitario più adeguate, ivi compreso l'effettuazione di indagini epidemiologiche e la tenuta di registri, e che i relativi report vengano resi pubblici e presentati pubblicamente con scadenze almeno triennali.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

**Osservazione avente contenuto**

Piano bonifiche

Sintesi osservazione

Il Piano delle bonifiche di siti contaminati non è stato inserito nel Piano. Si chiede di motivare tale scelta in considerazione che l'art. 199 co. 8. del D.Lgs. n°152/2006 recita: "La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013...".

Parere istruttorio

Come riportato all'art. 25 delle NTA "Il Piano di bonifica delle aree contaminate previsto al comma 6 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 verrà successivamente emanato e costituisce piano settoriale parte integrante del presente Piano".
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 9/16

Osservazione avente contenuto

Obiettivi generali

Sintesi osservazione

La riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite tra il 20 e il 25% al 2020, previsto dal comma 1 dell'art. 8 delle NTA, può risultare un obiettivo molto ambizioso in soli cinque anni.
Si osserva e si propone la necessità di prevedere obiettivi più raggiungibili nel breve periodo dei cinque anni (scenario finale 2020) successivi all'approvazione del piano.
Si osserva inoltre la necessità di indicare ed elencare le azioni positive che permettano il raggiungimento di tali obiettivi per Provincia con i relativi enti o aziende responsabili del raggiungimento.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base dell'individuazione degli obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 10/16

**Osservazione avente contenuto**

Calcolo della presenza turistica nelle percentuali di riduzione pro-capite del rifiuto.

Sintesi osservazione

Si ritiene necessario rivedere il Piano nella parte in cui vengono suddivisi i dati di produzione dei rifiuti con i soli abitanti residenti, pertanto è necessario rivedere il criterio degli abitanti equivalenti per i comuni ad alta affluenza turistica e quelli con elevata presenza di studenti, lavoratori pendolari e altre situazioni particolari.

Parere istruttorio

Il PRGR opera in coerenza con le indicazioni e le modalità di calcolo adottate da ISPRA a livello nazionale.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 11/16

Osservazione avente contenuto

Obiettivi generali

Sintesi osservazione

Si chiede di introdurre il criterio della quantità in kg/procapite di rifiuto indifferenziato: non si ritiene corretto infatti considerare tra gli obiettivi la riduzione del valore kg/procapite di rifiuto totale, escludendo invece l'obbligo di ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento.

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al Capitolo dedicato della Relazione generale di piano. La proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 12/16

**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Si osserva quanto segue:
6.2.5 – Produzione di rifiuti indifferenziati: dopo la figura 6-11 aggiungere:
“Fermo restando che l’obiettivo medio 2020 da raggiungere è il 70% di raccolta differenziata e la riduzione della produzione del rifiuto procapite del 20% - 25%, si deve rispettare il valore obiettivo regionale di rifiuti totali prodotti procapite indicato al punto 6.2.2 da articolarsi provincia per provincia o si deve rispettare il valore obiettivo di residuo indifferenziato destinato allo smaltimento procapite, individuato provincia per provincia nella tabella Kg RI/abitanti /procapite di cui al punto successivo.”
Inserire una tabella in cui si rappresenta l'andamento dei Kg RI/abitanti rispetto agli anni, articolata provincia per provincia con i relativi valori obiettivo.
Inserire una tabella in cui si rappresenta l'andamento dei Kg RTotale/abitanti rispetto agli anni, articolata provincia per provincia con i relativi valori obiettivo

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al Capitolo dedicato della Relazione generale di piano. La proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l’azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l’incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 13/16

Osservazione avente contenuto

Costi e tariffe

Sintesi osservazione

Si chiede che il Piano tuteli maggiormente il contenimento dei costi e delle tariffe all’utenza e pertanto promuova la concorrenza nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e indichi sistemi che rendano possibile che tale tutela possa essere declinata nel Piano d’Ambito ex LR. 23/2011, evidenziandolo anch’esso come obiettivo di Piano.

Parere istruttorio

L’osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti



del PRGR disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 14/16

Osservazione avente contenuto

Impianti TMB

Sintesi osservazione

Si chiede che il Piano dettagli le attività finalizzate a sostenere, promuovere e localizzare gli impianti TMB per il recupero di materia e/o di prodotti dai rifiuti e definisca gli obiettivi da raggiungere.

Parere istruttorio

La realizzazione di impianti TMB finalizzati al recupero di materia non si ritiene allo stato sostenibile visti gli elevati livelli di RD che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 15/16

Osservazione avente contenuto

Previsione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti e PRGR

Sintesi osservazione

Il PRGR non tiene conto delle previsioni ancora non realizzate contenute nei Piani provinciali vigenti: si chiede di introdurre una norma transitoria e di salvaguardia che disciplini la materia.

Parere istruttorio

Il PRGR prende in considerazione le previsioni dei Piani provinciali non ancora attuate e coerenti con i suoi obiettivi.
Come evidenziato all'art. 24 delle NTA le previsioni in contrasto col PRGR non sono invece attuabili.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(25) – 16/16

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzazione impianti

Sintesi osservazione

Si chiede di prevedere Criteri adatti a individuare zone idonee alla realizzazione di nuovi impianti, oltre alle zone stabilite dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 22 delle NTA (aree produttive).

Parere istruttorio

Il vincolo citato di cui all'art. 22 delle NTA discende direttamente dalla L.R. 20/2000.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**26. ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.**

Osservazione nr	26
Proponente	ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L.
Sede	Località Cà Trebbia - Gossolengo (PC)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211831
PG Proponente	-
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (26) – 1/2

Osservazione avente contenuto Criteri localizzazione impianti recupero

Sintesi osservazione

In relazione agli obiettivi prioritari del Piano rifiuti e al divieto imposto dal PTPR nelle aree di cui all'art. 28 che è riferito alle nuove discariche (ma non agli impianti di recupero), si chiede di rendere coerente quanto previsto dalla proposta di Piano Regionale di Gestione dei rifiuti con quanto normato dal PTPR, ammettendo, all'interno delle aree di cui all'art. 28 del PTPR, gli impianti di recupero rifiuti. Al proposito, con riferimento al paragrafo 14.3.1 (4° capoverso) si chiede di apportare la seguente modifica: "gli articoli del PTPR di seguito elencati contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti [.....] art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (sono comunque ammessi gli impianti che svolgono operazioni di recupero rifiuti e le discariche di I cat. e di cat. A)".

Parere istruttorio

La richiesta di modifica viene accolta nei seguenti termini.
Al paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR":

- nell'elenco puntato delle norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti viene eliminato il richiamo all'art. 28 del PTPR e la nota relativa;
- nell'elenco puntato delle norme che consentono la realizzazione condizionata di alcune tipologie di impianti, con riferimento all'art. 28 del PTPR, viene eliminata la precisazione riportata tra parentesi.

Testo modificato

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

1. Viene eliminato il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A1);"



Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

2. Il punto “• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I cat. e di II cat. A).” viene sostituito con il seguente testo “• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.”

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(26) – 2/2

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi impianti

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di eliminare dal paragrafo 14.5 tra i “dispositivo normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamenti di impianti per la gestione dei rifiuti” la voce “Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004: artt. 136 e 142. Qualora ciò non fosse acconsentibile, in subordine si chiede comunque di specificare che non si tratta di un vincolo di divieto ma di un vincolo procedurale che, qualora interessato, richiede la procedura di Autorizzazione paesaggistica.

Parere istruttorio

La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all'interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma è subordinata all'ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica. Tale precisazione viene espressamente indicata al par. 14.1 della Relazione Generale del PRGR e sulla base di quanto richiesto si provvederà inoltre a modificare coerentemente il suddetto richiamo di cui al Par. 14.5.

Testo modificato

Nella tabella di cui al Par. 14.5 alla terza colonna è introdotta la modifica come da parere istruttorio.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**27. ECOISTITUTO FAENZA – NATALE BELOSI**

Osservazione nr	27
Proponente	ECOISTITUTO FAENZA - ECOLOGIA SCIENZA E SOCIETÀ
Sede	Via Passamonti 56 - Lugo (RA)
Tipologia Proponente	Centro di ricerca
PG Regione	PG.2014.0211839
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (27) – 1/40

Osservazione avente contenuto Quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle



- raccolta;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
 5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

1. non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
2. non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.

Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del



riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all'utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l'indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell'indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(27) – 3/40								
Osservazione avente contenuto	Indicatori e obiettivi di Piano								
Sintesi osservazione	<p>Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.</p> <p>[...]</p> <p>Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il Piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.</p>								
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(27) – 4/40
Osservazione avente contenuto	Sistemi di raccolta
Sintesi osservazione	<p>[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.</p> <p>Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.</p> <p>Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.</p> <p>Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire</p>



presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 5/40

Osservazione avente contenuto

Costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il Piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.

Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.

Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]



Si ritiene che questa sia una grave lacuna del Piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – Assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell' '84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell' '84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sballate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

**Parere istruttorio**

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 7/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 8/40

**Osservazione avente contenuto**

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del Piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del Piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un



significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.
Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.
E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]
Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.
La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta



estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).
La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" del 24 maggio 2012.
[...]
Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 12/40



Osservazione avente contenuto Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione [...]
Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012 , che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (27) – 13/40

Osservazione avente contenuto Piano regionale integrato per la qualità dell'aria

Sintesi osservazione Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.

Parere istruttorio L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 14/40

Osservazione avente contenuto

Piano energetico regionale

Sintesi osservazione

Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico.

Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 15/40

Osservazione avente contenuto

Criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione



dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.

Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D.Leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 16/40

**Osservazione avente contenuto**

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 17/40

**Osservazione avente contenuto**

Impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.



Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 18/40

Osservazione avente contenuto

Obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

**Parere istruttorio**

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 19/40

Osservazione avente contenuto

Varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

[...]

Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 20/40

Osservazione avente contenuto

Definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per



motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 21/40

Osservazione avente contenuto

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica. In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 22/40

**Osservazione avente contenuto**

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.

Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuo, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuo solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono



l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo



del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.



- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 23/40

Osservazione avente contenuto

Sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie



se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 24/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma



comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta utli materiale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 26/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per



autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 27/40

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 28/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

**Sintesi osservazione**

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.
Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione

TMB
Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.
Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.
Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.
La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.
Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:
1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate +



l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;

5. costo di investimento per ton trattata;

6. costo di gestione per ton trattata;

7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della



normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. E due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

**Parere istruttorio**

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale,



conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi. L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (27) – 32/40

Osservazione avente contenuto Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante
[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono delle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta



domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.
Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono



assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 34/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi.
Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti



comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 35/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9,



sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto



obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore, ...) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per



questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico. Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale. Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;
- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto



biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente. La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola. In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio. Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale. Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea. Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a



smaltimento”).

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi



economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riutilizzabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a



questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che le gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.

Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente,



rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(27) – 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;
- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.



Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per l'**individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(27) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**28. PROVINCIA DI RAVENNA**

Osservazione nr	28
Proponente	PROVINCIA DI RAVENNA
Sede	Piazza Caduti per la Libertà 2 - Ravenna
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211857
PG Proponente	45495
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (28) – 1/12

Osservazione avente contenuto Linee guida per l'omogeneizzazione dei criteri di assimilazione

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva che la disomogeneità sul territorio regionale in tema di assimilazione non rende possibile il paragone oggettivo in termini di percentuali di raccolta differenziata, perché influisce sulla quantità pro-capite di rifiuto prodotto. Il Piano regionale dovrebbe essere l'occasione per superare l'attuale articolazione provinciale/comunale dei criteri di assimilazione, molto eterogenei da un territorio all'altro per andare verso l'omogeneizzazione. Nelle more dell'emanazione di criteri da parte dello Stato il Proponente osserva che la Regione potrebbe almeno emanare delle Linee guida per l'omogeneizzazione a livello regionale dei criteri di assimilazione alle quali ATERSIR e i Comuni potrebbero attenersi nella redazione dei propri regolamenti tariffari e di gestione del servizio in forza dell'art. 198 del D.lgs 152/2006 punto g).

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.
Si precisa a tal riguardo che la Legge Regionale 23/2011 individua tra le competenze di ATERSIR la formulazione di un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (28) – 2/12

Osservazione avente contenuto Riduzione della produzione dei rifiuti – Accordi di programma

**Sintesi osservazione**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti previsti dal Piano, è importante che l'introduzione della tariffazione puntuale venga affiancata anche da una corposa attività di elaborazione di Accordi di programma e di filiera al fine di prevenire la quantità di rifiuti immessi nel circuito di smaltimento indifferenziato. Per questo appare quanto mai importante che la Regione elabori ed emani, in forma ufficiale, in concerto con i tecnici delle amministrazioni che dovranno vigilare sulla loro applicazione e con le associazioni di categoria, delle tipologie di imprese interessate **“Protocolli tipo”** o **“Accordi di programma tipo”** per la gestione e la raccolta di particolari tipi di rifiuti che vengano eventualmente aggiornati al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge (per esempio in riferimento al: conferimento di biomasse di scarto di origine agricola o urbana alle centrali a combustione di biomassa; conferimento organizzato dei rifiuti agricoli; elaborazione di un modello di Centro di riuso)

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR al Capitolo 10 già prevede quale strumento per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della produzione la stipula di Accordi specifici con i vari Soggetti interessati.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 3/12

Osservazione avente contenuto

NTA – criterio di prossimità per lo smaltimento dei rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Il Piano fa riferimento ad un “criterio di prossimità” per lo smaltimento dei RS (art. 18 del PRGR) senza però definirne i confini: è necessario definirlo e specificare se sia da intendere come applicabile al territorio regionale come sembrerebbe sottendere l'articolo 18 del Piano.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto la “definizione” del principio di prossimità non attiene al PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (28) – 4/12

Osservazione avente contenuto Impianto CDR di Ravenna

Sintesi osservazione Consultando la fig. 9-22 del Piano si evince che al 2020 il termovalorizzatore non potrà più ricevere i rifiuti urbani provinciali, ma potrebbe prendere quelli speciali o quelli urbani fuori provincia. Si chiede quindi alla Regione di specificare quali siano le possibilità concrete in mano all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione per la chiusura dell'impianto.

Parere istruttorio Tutte le valutazioni conseguenti alle scelte di Piano spettano ai Soggetti proprietari di tale impiantistica ed alla Amministrazioni Competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (28) – 5/12

Osservazione avente contenuto Dimensionamento al 2020 discariche di Piano

Sintesi osservazione In riferimento alle discariche strategiche si ritiene necessario che il Piano espliciti i dimensionamenti al 2020 che saranno a riferimento dell'attività progettuale ed autorizzativa dei suddetti impianti, come peraltro indicato dagli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 delle NTA del PRGR

Parere istruttorio L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la definizione dei flussi di RU ed RS da inviare all'impiantistica di riferimento.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(28) – 6/12

Osservazione avente contenuto

Analisi vincoli e criticità ambientali zone ampliamento impianti strategici.

Sintesi osservazione

Non si riscontra una sufficiente analisi dei vincoli e delle criticità ambientali esistenti sulle zone previste per gli ampliamenti degli impianti strategici.

Si ritiene pertanto che la Valsat del PRGR operi un approfondimento di dettaglio, al fine di verificare l'effettiva idoneità delle aree contermini agli impianti strategici da destinare agli ampliamenti previsti trattandosi di ambiti territoriali caratterizzati da un sistema di vincoli e di tutele importanti.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il PRGR già ha effettuato tali valutazioni.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 7/12

Osservazione avente contenuto

Quantitativi di smaltimento di rifiuti speciali autorizzabili negli impianti strategici per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

Sintesi osservazione

Si chiede alla Regione di fare chiarezza in merito alle quantità di smaltimento dei RS autorizzabili, esplicitando senza ambiguità se alla data di approvazione del PRGR gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani devono essere esclusivamente destinati a tali finalità, non potendo pertanto più autorizzare quote di Rifiuti speciali, se non quanto già formalmente autorizzato (non solamente pianificato in strumenti provinciali o comunali)

Parere istruttorio

Il PRGR, nel rispetto dell'obiettivo di autosufficienza nello smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale assicura un'impiantista commisurata a tale esigenza.

Al sistema impiantistico così individuato è consentito trattare anche quote di RS nei limiti della capacità autorizzata disponibile (art. 18 comma 3 NTA).

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 8/12

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi - Capitolo 14

Sintesi osservazione

Si ritiene indispensabile che il Capitolo 14 del Piano sia chiarito e dettagliato per definire senza incertezza e con la necessaria coerenza sul territorio regionale i criteri di riferimento per l'individuazione cartografica nei PTCP delle aree non idonee, integrando i criteri della DGR 1620/2001.

Come esempio si chiede di integrare il Capitolo 14:

- specificando quali tematismi riconoscere come aree non idonee delle perimetrazioni contenute nei piani stralcio per il Rischio idrogeologico;
- per le non idoneità di natura urbanistica indicare l'opportunità di limitarsi ad un rimando normativo alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali evitando di cartografare tali aree;
- considerare le aree produttive entro il territorio urbanizzato sempre come aree potenzialmente idonee;
- concedere la possibilità di realizzare impianti di recupero anche in ambito collinare o montano limitandoli semmai all'interno delle aree di pertinenza delle attività artigianali o commerciali esistenti;
- modificare il riferimento agli ambiti ad alta vocazione agricola dei PSC e ai territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (D.lgs 228/2001) da zone non idonee a zone "potenzialmente" idonee a fronte di specifici approfondimenti;
- valutare l'opportunità di trasformare i beni paesaggistici ed ambientali (D.lgs 42/2004) da zone non idonee a zone "potenzialmente" idonee a fronte di specifici approfondimenti perlomeno per alcune attività di trattamento rifiuti (come i riempimenti);
- valutare l'opportunità di trasformare le aree destinate a infrastrutture e le relative fasce di pertinenza da zone non idonee a zone "potenzialmente" idonee perlomeno per alcune attività di trattamento rifiuti (come i riempimenti).

Parere istruttorio

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma si limita ad effettuare un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 199 comma I) del D.Lgs.



152/06, l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti indipendentemente dalla relativa procedura autorizzativa spetta alle Province. L'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 9/12

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la disciplina di riferimento per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti già esistenti risulta evidente che l'individuazione delle aree non idonee o parzialmente idonee dovrà e potrà consentire solamente di regolare gli interventi adattativi sugli impianti esistenti.

Si chiede di chiarire se l'art. 25 delle NTA è applicabile solo agli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani già in esercizio o a tutti gli impianti e di articolare in maniera più approfondita il ragionamento sugli impianti esistenti valutando delle possibilità di "salvaguardia" dell'esistente a seconda della criticità del vincolo.

Si pone inoltre la necessità di valutare nella stessa ottica le eventuali richieste di ampliamento o potenziamento degli impianti esistenti collocati in zone non idonee.

A tale proposito si suggerisce, al fine di garantire la necessaria coerenza alla scala regionale, di fornire un orientamento normativo esplicito.

Nel caso in cui si ritenessero possibili eventuali ampliamenti dell'esistente si propone di limitare gli ampliamenti della superficie o della capacità produttiva indicando una percentuale massima di ampliamento rispetto all'autorizzato al momento della data di approvazione del Piano.

La possibilità di permanenza degli impianti esistenti e degli eventuali limitati ampliamenti dovrebbe essere condizionata alla puntuale verifica dei rischi e delle criticità in essere rispetto alle tutele presenti e a fronte della previsione di interventi di mitigazione ambientale o di inserimento paesaggistico, come in parte già indicava l'art. 16 del PPGR di Ravenna.

Parere istruttorio

L'osservazione è in parte accolta.

Con riferimento al tema degli impianti esistenti in zona non idonea, all'articolo 21, comma 2 delle NTA, si è specificato che, in base alla



normativa vigente, gli ampliamenti degli impianti ed operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 14 del Piano segue all'approvazione del relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si chiarisce inoltre che l'art. 25 comma 1 delle NTA è applicabile a tutti gli impianti, di conseguenza è modificato l'articolato come riportato nel seguito.

Testo modificato**Articolo 21****Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento**

2. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti ed operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 14 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 25**Norme finali**

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 10/12

Osservazione avente contenuto

Impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto

Sintesi osservazione

In relazione al fabbisogno di smaltimento di rifiuti da costruzione e demolizioni contenenti amianto sarebbe opportuno avere indicazioni circa la richiesta di autorizzazione per una discarica localizzata nel comune di Russi al fine di individuarne il bacino territoriale di riferimento;

Parere istruttorio

A valle dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 11/12

Osservazione avente contenuto

Efficacia delle disposizioni di Piano

Sintesi osservazione

All'art. 6 delle NTA del PRGR si articola l'efficacia delle disposizioni di Piano a seconda che si tratti di indirizzi, direttive o prescrizioni; si segnala che sia nelle norme tecniche che nella relazione di Piano non viene esplicitamente indicato il riferimento alla tipologia di disposizione, ossia se trattasi di indirizzi, direttive o prescrizioni. Tale mancanza rende inapplicabile la distinzione citata e preclude la possibilità di dare immediata osservanza ed attuazione alle disposizioni prescrittive del Piano.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta e conseguentemente viene chiarito il testo.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(28) – 12/12

Osservazione avente contenuto

Aree omogenee RD

Sintesi osservazione

Il Comune di Riolo Terme è stato inserito tra i Comuni di Pianura mentre sembra maggiormente opportuno che sia inserito tra quelli di montagna.

Parere istruttorio

Osservazione accolta: in considerazione del contesto territoriale in cui è localizzato si è valutato opportuno inserire il comune di Riolo terme nell'area omogenea di montagna.

Conseguentemente sono apportate modifiche al testo e alle elaborazioni riportate nel Capitolo 7 della relazione generale di Piano.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**29. PROVINCIA DI BOLOGNA (GIUNTA PROVINCIALE)**

Osservazione nr	29
Proponente	PROVINCIA DI BOLOGNA (Giunta provinciale)
Sede	Via San Felice 25 - Bologna
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211858
PG Proponente	77185
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (29) - 1/12

Osservazione avente contenuto **Quadro conoscitivo rifiuti urbani (QC) – Il sistema impiantistico**

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva che il QC non ha riportato in maniera precisa e completa l'articolazione del sistema impiantistico della provincia di Bologna.

Viene segnalato che due impianti di discarica non sono stati riportati:

Discarica di Baricella: autorizzazione rilasciata a favore di HERA S.p.A. con DGP n. 248 del 23.07.2013, con una capacità utile di stoccaggio pari a circa 600.000 t;

Discarica di Sant'Agata Bolognese: autorizzazione rilasciata a favore di Nuova Geovis S.p.A. con DGP n. 454 del 19.12.2013, con una capacità utile di stoccaggio pari a circa 300.000 t.

Parere istruttorio

Premesso che il quadro conoscitivo del PRGR adottato faceva riferimento al 2011 e pertanto gli ampliamenti richiamati dal Proponente non potevano essere presi in considerazione si precisa che l'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo al 2013.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (29) - 2/12

**Osservazione avente contenuto****Obiettivi e scenari di Piano** – Base dati di riferimento**Sintesi osservazione**

Il Proponente osserva che gli obiettivi di Piano, spesso ambiziosi, non appaiono supportati da altrettanti adeguati strumenti di attuazione, ad esempio la riduzione della produzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto il PRGR esamina in più punti gli strumenti di attuazione più adeguati al raggiungimento degli Obiettivi di Piano. Si rimanda, ad esempio, ai capitoli 10. 15 e 17 della Relazione Generale.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 3/12

Osservazione avente contenuto**Obiettivi e scenari di Piano** – Base dati di riferimento**Sintesi osservazione**

Il Proponente osserva che gli indicatori di valutazione, su cui si basano le scelte degli impianti di discarica, termovalorizzazione incenerimento e trattamento preliminare dei RU, con riferimento specifico agli indicatori di efficienza energetica, si basano su dati 2011.

Viene osservato che per il PRGR sia corretto elaborare una verifica dei dati base alla luce dei dati dell'ultimo triennio 2011-2013.

Parere istruttorio

L'osservazione è accolta. A tale riguardo si precisa infatti che i trend degli scenari di Piano, sviluppati con riferimento ai dati 2011, risultano confermati con l'aggiornamento degli stessi al 2013.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(29) - 4/12

Osservazione avente contenuto

Obiettivi e scenari di Piano – Base dati di riferimento

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che l'analisi degli schemi di flusso dei RU dal 2012 al 2020, ripartiti sui vari impianti di cui sopra, sottende la previsione negli impianti di trattamento meccanico biologico di una riduzione della frazione umida separata dai vagli dal 30% (2014) al 25% (2020) rispetto al RU totale in ingresso e un corrispettivo aumento della frazione secca dal 70% (2014) a circa il 60% (2020) rispetto al RU totale. Quest'ultimo discende anche dalla previsione di una maggiore intercettazione, durante il trattamento, di frazioni omogenee separabili (es. metallo) in uscita dagli impianti di TMB dal 25% (2012) al 20% (2014).

Viene evidenziato che non si comprende in base a quali nuove tecnologie ne deriverebbe questa diversa performance, ma soprattutto viene evidenziato che l'evoluzione dovrebbe andare in senso opposto a quanto previsto, ovvero verso una frazione secca più secca (più termovalorizzabile) e una frazione umida più umida.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non si ravvisano contributi al PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 5/12

Osservazione avente contenuto

Il sistema impiantistico di Piano

Previsioni di chiusura di alcuni impianti e ampliamenti di altri.
Effetti delle NTA (art. 17) sulle autorizzazioni provinciali.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il PRGR, rispetto al vigente PPGR e alle autorizzazioni rilasciate dalla stessa Amministrazione provinciale, ignora l'ampliamento delle discariche di Baricella (600.000 t) e di Sant'Agata Bolognese (300.000 t).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il PRGR, nei flussi di cui al Capitolo 9, considera l'utilizzo della discarica di S. Agata



Bolognese sino all'esaurimento della sua capacità residua autorizzata precedentemente all'ampliamento citato. Per quanto concerne la discarica di Baricella (BO) il PRGR la richiama espressamente al Par. 9.4.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 6/12

Osservazione avente contenuto

Il sistema impiantistico di Piano

Previsioni di chiusura di alcuni impianti ed ampliamenti di altri.
Effetti delle NTA (art. 17) sulle autorizzazioni provinciali.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, stando all'art. 17, comma 2 delle NTA, l'Amministrazione provinciale dovrebbe modificare o addirittura annullare i propri atti amministrativi relativi alle discariche di Baricella e di Sant'Agata Bolognese, rilasciati a norma di legge e della pianificazione provinciale. Ciò pare in contrasto con l'art. 8 della Direttiva 1999/31/CE che determina l'impossibilità per i piani di imporre la cessazione dei conferimenti dei rifiuti a impianti esistenti prima dell'effettivo esaurimento della loro capacità ricettiva.

Parere istruttorio

Di norma il PRGR dispone la chiusura delle discariche alle date in cui si prevede l'esaurimento della loro capacità residua dei quantitativi autorizzati individuata al Capitolo 9.

Qualora si dovessero riscontrare scostamenti rispetto alle previsioni di piano, i flussi potranno essere rivisti al fine della loro riconfigurazione.

Relativamente alle autorizzazioni delle due discariche richiamate si conferma che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle NTA di Piano, queste dovranno essere adeguate alle previsioni del PRGR approvato che non prevede conferimenti di RU ai due impianti in attuazione dell'art. 11 della L.R. 20/2000.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(29) - 7/12								
Osservazione avente contenuto	Il sistema impiantistico di Piano Previsioni di chiusura di alcuni impianti ed ampliamenti di altri. Effetti delle NTA (art. 17) sulle autorizzazioni provinciali								
Sintesi osservazione	Il Proponente osserva che rispetto alla discarica di <u>Imola</u> sono previsti conferimenti, sempre al 2020, di 43.000 t di RU e di 89.000 t di RS. Il Proponente segnala che, oltre a non essere evidenziato come la stima dei quantitativi di RS sia stata effettuata, nel PRGR non viene specificato il dimensionamento e la localizzazione dell'ipotetico ampliamento della discarica di Imola, che date le condizioni morfologiche e di tutela, non può non coinvolgere l'area provinciale di Ravenna.								
Parere istruttorio	L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la definizione dei flussi di RU ed RS da inviare all'impiantistica di riferimento mentre non spetta al PRGR la localizzazione dell'eventuale ampliamento della discarica di Imola (BO).								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(29) - 8/12
Osservazione avente contenuto	Il sistema impiantistico di Piano Previsioni di chiusura di alcuni impianti ed ampliamenti di altri. Effetti delle NTA (art. 17) sulle autorizzazioni provinciali.
Sintesi osservazione	Il Proponente osserva come non trovi motivazione la scelta di ampliare la discarica di Imola/Riolo piuttosto che l'utilizzo della discarica di Baricella, ignorata dal PRGR.
Parere istruttorio	Si precisa che la definizione dell'impiantistica regionale di riferimento è stata effettuata sulla base di indicatori di efficacia e di efficienza nonché di valutazioni economiche e dei principi di prossimità e di



tutela ambientale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 9/12

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione e loro effetti

Individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Province.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che per meglio comprendere le previsioni messe in atto dal PRGR, ogni norma dell'articolato delle NTA deve essere distinta in indirizzi, direttive e prescrizioni; tale distinzione renderebbe più agile la lettura e la comprensione del Piano e viene utilizzata solo all'art. 8 "Obiettivi", comma 3 in cui viene affermato che gli "obiettivi del piano hanno valore di direttiva".

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta e conseguentemente viene chiarito il testo.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 10/12

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione e loro effetti

Individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Province.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che all'art. 7 delle NTA non è esplicitato il rapporto del PRGR con i piani territoriali, che ai sensi dell'art. 126 della L.R. 3/99:
"Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:



- a) *il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);*
b) *i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP);*
c) *i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR)".*

Nelle stesse norme viene indicato come l'attuazione del PRGR si opererà attraverso il Piano d'Ambito che si occupa di gestione dei rifiuti, ma non quella che potrebbe rendersi efficace attraverso i PTCP-PPGR e più in generale gli strumenti di pianificazione territoriale e di sviluppo economico in riferimento allo sviluppo di distretti e filiere produttive che valorizzino il rifiuto piuttosto che considerarlo solo un problema.

Parere istruttorio

Non spetta al PRGR definire i rapporti tra i piani territoriali. L'art. 7 delle NTA riporta in via ricognitoria quanto già si desume dalla disciplina normativa vigente. Per maggiore chiarimento si aggiunge il seguente periodo all'art. 7, comma 1 delle NTA di Piano.

L'osservazione è parzialmente accolta.

Testo modificato

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) prevedono, tra l'altro, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 11/12

Osservazione avente contenuto**Norme Tecniche di Attuazione e loro effetti**

Individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Province.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che permane il compito affidato alle Province (art. 21 delle NTA) di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base del Capitolo 14 del PRGR; sostanziale aggiornamento della D.G.R. n. 1620/2001, con l'aggiunta degli ambiti A-17 e A-18, che tuttavia comporta una notevole riduzione dei possibili spazi in cui è possibile collocare tali impianti.

Viene chiesto:

- che sia chiarito a cosa è destinata tale individuazione, dopo che il PRGR ha individuato e localizzato gli impianti destinati ai RU (Capitolo 9 e artt. 13, 14, 15 e 16 delle NTA) ed in considerazione



del fatto che l'art. 22 non lasci spazio per l'individuazione di altri impianti e norms puntualmente la localizzazione dei centri di raccolta, degli impianti di trattamento preliminare, degli impianti di recupero e degli impianti di compostaggio;

- se ciò non risulti in contrasto con la semplificazione indicata all'art. 18bis della LR n. 20/2000 il mero recepimento di norme sovra ordinate.

Parere istruttorio

Innanzitutto occorre premettere che la competenza alla localizzazione delle aree idonee e non idonee è demandata alle Province dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06 mentre ai sensi del medesimo articolo spetta alle Regioni la definizione dei criteri generali per tale localizzazione e quindi non si ravvedono contrasti con la semplificazione richiamata dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(29) - 12/12

Osservazione avente contenuto

Promozione dei distretti e delle filiere del riciclo.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che non è stata sviluppata dal PRGR la tematica del riciclo, e cioè della promozione di distretti e filiere capaci di supportare la trasformazione e l'utilizzo delle materie prime seconde.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR al Capitolo 10 già prevede quale strumento per il conseguimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti la stipula di Accordi di filiera con i vari Soggetti interessati.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**30. SIDUS S.R.L.**

Osservazione nr	30
Proponente	SIDUS S.R.L.
Sede	Via A. Ancillotti 8 - Piacenza
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211859
PG Proponente	-
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr

(30) – 1/3

Osservazione avente contenuto**Criteria per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.****Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede di uniformare il PRGR a quanto previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), modificando il testo di pag. 5 del Capitolo 14. "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...", paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR" come di seguito indicato:

" • art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A)"

con

" • art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (esclusi gli impianti che svolgono operazioni di recupero rifiuti e le discariche di I cat. e di II cat. A)".

Il Proponente ritiene che la lettura combinata delle precisazioni indicate fra parentesi a pag. 5 e a pag. 6 del Capitolo 14 del Piano di seguito indicate:

" • art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A)";

" • art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I cat. e di II cat. A)";

con le disposizioni dell'articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) può indurre a pensare che nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" il PRGR intenda escludere la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero dei rifiuti in quanto sono realizzabili e gestibili solo impianti di discarica di I° cat. e II° cat. tipo A.

Parere istruttorio

La richiesta di modifica viene accolta nei seguenti termini.
Al paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR":



- nell'elenco puntato delle norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti viene eliminato il richiamo all'art. 28 del PTPR e la nota relativa;
- nell'elenco puntato delle norme che consentono la realizzazione condizionata di alcune tipologie di impianti, con riferimento all'art. 28 del PTPR, viene eliminata la precisazione riportata tra parentesi.

Testo modificato

Il testo viene modificato come da parere istruttorio.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(30) – 2/3

Osservazione avente contenuto

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

Richiesta di integrazione dell'art. 21 delle NTA del PRGR.

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di aggiungere all'art. 21 "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento" delle NTA del PRGR il seguente comma:

"2. Gli Enti pubblici competenti devono recepire i criteri di cui al comma precedente, senza poter introdurre criteri di individuazione di aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti."

Viene fatto osservare che, a livello territoriale, le Province hanno adottato criteri non univoci per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti che hanno creato differenze di trattamento in province limitrofe, caratterizzate da condizioni ambientali, insediative e infrastrutturali simili.

Parere istruttorio

In attuazione del comma 3, lettera l dell'articolo 199 D.Lgs. 152/06 il PRGR individua i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Tali criteri costituiscono direttive rivolte alle pianificazioni provinciali e come tali devono essere attuate dalle province.

Le NTA dispongono inoltre che "entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al Capitolo 14 in merito alle aree



idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.”
La richiesta viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(30) – 3/3

Osservazione avente contenuto

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

Richiesta di integrazione dell'articolo 6 delle NTA del PRGR.

Sintesi osservazione

Viene chiesto di integrare l'art. 6 "Efficacia delle disposizioni del Piano" delle NTA del PRGR con il seguente comma:

"3. I criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di cui all'art. 21 delle presenti Norme sono immediatamente cogenti a seguito della pubblicazione del presente Piano e hanno immediata prevalenza sulle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento individuate dai PTCP, che si devono quindi considerare non più vigenti."

La ditta fa osservare che, a livello territoriale, le Province hanno adottato criteri non univoci per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. Considerando l'attuale fase di riorganizzazione delle Province, la ditta ritiene che le NTA debbano prevedere l'immediata applicabilità di tali criteri senza la necessità di attendere l'adeguamento della pianificazione provinciale.

Parere istruttorio

In attuazione del comma 3, lettera l dell'art. 199 D.Lgs 152/06 il PRGR individua i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Tali criteri costituiscono direttive rivolte alle pianificazioni provinciali e come tali devono essere attuate dalle province.

Le NTA dispongono inoltre che "entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al Capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti."

La richiesta viene pertanto respinta.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**31. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**

Osservazione nr	31
Proponente	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
Sede	Via dei Partigiani 10 - Castelnovo né Monti (RE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211864
PG Proponente	781
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (31) – 1/1

Osservazione avente contenuto **Discarica per rifiuti non pericolosi di Carpineti - Loc. Poiatica (RE)**

Sintesi osservazione

Il Proponente ha formulato la seguente osservazione:

“Relativamente alla discarica di Poiatica, si propone di modificare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti introducendo l’inserimento di un sesto ed ultimo lotto di completamento di detta discarica, coincidente con la definitiva chiusura della stessa, alle seguenti condizioni:

- *progettazione secondo criteri idonei ad evitare la formazione di invasi a monte della discarica e tale da mettere in sicurezza l’area anche nella fase post mortem;*
- *superficie territoriale complessiva destinata a discarica inferiore a quella attuale;*
- *conferimento in discarica esclusivamente di materiale biostabilizzato pienamente conforme a quanto stabilito nella DGR n. 1147/2012 e del materiale di scarto proveniente da TMB, senza impatti odorigeni sulle aree esterne al perimetro della discarica.”*

La proposta di modifica discende dalle osservazioni che il Comune di Carpineti aveva inviato in ordine all’approvazione del Documento preliminare del Piano.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l’operazione R12, “derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell’impianto di trattamento biologico” (ovvero un T.M.).



Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**32. GLOBO TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA E GLOBO IMMOBILIARE**

Osservazione nr	32
Proponente	GLOBO TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA E GLOBO IMMOBILIARE SRL
Sede	Via Trasversale Marecchia 777 - Santarcangelo di Romagna (RN)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211870
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (32) – 1/1

Osservazione avente contenuto **Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento**
Norme tecniche di attuazione del Piano (NTA).

Sintesi osservazione

I Proponenti osservano che, a fini di maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, appare opportuno che la Regione provveda ad integrare le NTA del PRGR con l'introduzione di un'apposita disciplina relativamente alle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto da parte delle Province dei termini previsti per l'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione ai criteri stabiliti dal PRGR per l'individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Chiedono pertanto che, in sede di approvazione del PRGR, venga precisato che, nel caso in cui le Province non adeguino i propri strumenti di pianificazione nel termine prescritto, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute in detti strumenti che risultino non coerenti con i criteri previsti al Capitolo 14 del PRGR in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Parere istruttorio

La richiesta è respinta.

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua una ricognizione dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente.

Il D.Lgs. n. 152/2006 (comma 3, lettera l dell'art. 199) stabilisce infatti che i Piani regionali devono prevedere i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti mentre attribuisce alle Province (comma 1, lettera d) dell'articolo 197) la competenza



dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**33. MASERATI S.R.L.**

Osservazione nr	33
Proponente	MASERATI S.R.L.
Sede	Località Berlasco - Sarmato (PC)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211873
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (33) – 1/2

Osservazione avente contenuto **Segnalazione errore nelle schede impianti Rifiuti Urbani - Allegato 1 al Quadro Conoscitivo del Piano.**

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che *“Nell’Allegato 1 al Quadro Conoscitivo del Piano (Schede Impianti Rifiuti Urbani) la scheda dell’impianto di compostaggio della ditta Maserati srl presenta un errore nella sezione relativa all’inquadramento geografico dell’area su cui insiste l’impianto; in particolare è stata evidenziata l’area su cui era localizzato il vecchio stabilimento di proprietà dell’Italia Zuccheri (ex-Eridania) destinato alla produzione di zucchero.*

Nella Figura 1 si evidenzia con una freccia rossa la posizione corretta dell’impianto di compostaggio inserito nel P.P.G.R. della Provincia di Piacenza (latitudine: 45° 2’16.08’’N; longitudine: 9°29’21.15’’E).

Sulla base di quanto sopra dovranno essere inoltre verificati i vincoli ambientali riportati nella scheda conoscitiva in quanto probabilmente riferiti all’area dell’Italia Zuccheri.”

Viene pertanto chiesto di:

- correggere l’inquadramento geografico dell’impianto di compostaggio di Sarmato (PC) (pag 152);
- verificare i vincoli ambientali (pag 151) sulla base dell’inquadramento geografico reale.

Parere istruttorio

L’osservazione è accolta ed è stata recepita la corretta ubicazione dell’impianto come richiesto.

I vincoli ambientali che insistono sulla nuova ubicazione del sito non variano rispetto alle analisi precedentemente effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	-------------------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr

(33) – 2/2

Osservazione avente contenuto

Recupero della FORSU

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva quanto segue *“Nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Piacenza, secondo quanto previsto nell’accordo riportato nella Sezione F del Piano (accordi di cui all’art. 18 della L.R. N 20/2000), all’impianto di compostaggio di proprietà della ditta Maserati srl era stata attribuita una valenza pubblica: in particolare nell’accordo che si allega) si riportava - l’impianto in parola costituirà il cardine del sistema di trattamento mediante compostaggio della FORSU prodotta nel territorio provinciale. In tale ottica, per quanto di competenza degli Enti Locali sottoscrittori, il nuovo impianto verrà valutato anche ai fini dell’assegnazione di eventuali contributi pubblici pertinenti alla fattispecie”*.

Sulla base di quanto premesso la ditta Maserati srl chiede che:

- *“venga conservata, la già riconosciuta, valenza pubblica e importanza strategica nella pianificazione del trattamento della FORSU prodotta nell’ambito provinciale, dell’impianto di compostaggio di Sarmato”*;
- la ditta *“venga inserita nella valutazione del flusso dei rifiuti prodotti in ambito regionale”*.

Parere istruttorio

La richiesta è respinta in quanto, sulla base dei principi e delle normative che regolano il libero mercato e la concorrenza, non è possibile attrarre al perimetro della pianificazione gli impianti privati volti al recupero di materia dalle frazioni differenziate di rifiuti.

Coerentemente con tali principi il PRGR prevede una specifica disciplina, al comma 3 dell’articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, volta a favorire e valorizzare il recupero della frazione organica del rifiuto urbano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**34. e 34 bis COMUNE DI BORGHI**

Osservazione nr	34 – 34bis
Proponente	COMUNE DI BORGHI
Sede	Piazza A. Lombardini 7 - Borghi (FC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211950; PG.2014.0213048
PG Proponente	3090; 3132
Data di presentazione	16/05/2014; 19/05/2014

Riferimento osservazione nr	(34 – 34bis) – 1/4
------------------------------------	--------------------

Osservazione avente contenuto	Interferenze degli inceneritori, le discariche e gli impianti TMB con il territorio e la popolazione
--------------------------------------	---

Sintesi osservazione	<p>Il Proponente richiama che nel “Rapporto Ambientale” (Paragrafo 2.8 Ambiente e salute - pag. 41) + (Paragrafo 4.5 Interferenze fra sistema impiantistico e il territorio), relativamente la stima della popolazione residente in prossimità degli impianti di incenerimento, di discarica e di TMB, sono stati definiti dei buffer circolari intorno a tali impianti prendendo a riferimento le seguenti distanze:</p> <p><u>Inceneritori</u>: 3.000 metri (aumentata a 4.000 metri per l’esposizione della popolazione a seguito dello studio Moniter);</p> <p><u>Discariche</u>: 2.000 metri;</p> <p><u>Impianti TMB</u>: 500 metri.</p> <p>Il Proponente chiede di ampliare tali distanze sulla base delle seguenti considerazioni:</p> <p><u>Inceneritori</u>: le emissioni dal camino superano abbondantemente tale distanza, almeno nella direzione dei venti dominanti.</p> <p><u>Impianti di TMB</u>: le sostanze odorigene implicate nel processo di stabilizzazione hanno un forte impatto negativo sul benessere delle persone. Viene suggerito di estendere la distanza da 500 metri a 1.000 metri da riferire non solo ai TMB, ma anche a tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti organici umidi (compostaggio e biodigestione).</p> <p>Viene chiesto che la presenza di insediamenti abitativi all’interno di tali aree debbano tradursi:</p> <ul style="list-style-type: none">- in esclusione dell’autorizzazione all’insediamento di nuovi impianti;- in maggiori e crescenti prescrizioni mitigatrici degli impatti, per gli impianti esistenti. <p>Viene chiesto inoltre che il Piano indichi che debba essere considerato, quale elemento di esclusione per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di un impianto,</p>
-----------------------------	--



l'impatto generato dal traffico veicolare correlato alla movimentazione dei rifiuti in entrata e in uscita dagli impianti.

Parere istruttorio

Non essendo definito alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come indicato nel paragrafo 4.5 pag 79 del Rapporto Ambientale.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(34 – 34bis) – 2/4

Osservazione avente contenuto

Verifiche delle criticità degli impianti esistenti e modifiche autorizzazioni

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede, per tutti gli impianti esistenti e in esercizio, di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal PRGR e dalle presenti osservazioni, in particolare i criteri di: prossimità, massimo carico sopportabile, massima autosufficienza territoriale, minor impatto ambientale, minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente, massimo coinvolgimento della popolazione residente sulle scelte.

Viene inoltre richiesto che il Piano preveda:

- una verifica delle criticità di tutti gli impianti esistenti e lo studio per verificarli;
- un tavolo di verifica per cercare soluzioni tecniche per superare le criticità;
- norme che prevedano la rivalutazione delle potenzialità (permanenti o temporanee) degli impianti fino all'eliminazione delle criticità;
- il ristoro ambientale previsto per questi impianti che dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese quelle relative al traffico.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(34 – 34bis) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Criticità impianti Sogliano al Rubicone (discarica, imp. di selezione e imp. di biodigestione)
Prescrizioni autorizzative.

Sintesi osservazione

Il Proponente segnala la situazione di criticità dovuta alla presenza di tre impianti nel Comune di Sogliano al Rubicone (discarica, imp. di selezione e imp. di biodigestione).

Viene chiesto che il Piano prescriva ai gestori di tali impianti controlli sia delle acque superficiali dei corsi d'acqua e dei fiumi limitrofi che di quelle profonde nonché l'obbligo di monitorare lo stato di salute degli abitanti con screening sanitari pubblici.

Viene infine chiesto che:

- il Piano escluda esplicitamente la possibilità di un nuovo ampliamento della discarica di Sogliano sia nel comune di Sogliano che quello di Torriana (oggi Poggio Torriana);
- che le autorizzazioni allo smaltimento in discarica siano ridotte agli scarti degli impianti di selezione o biodigestione presenti nel sito fino a quando non si sia trovata una soluzione alla viabilità;
- che le capacità residue di smaltimento in discarica siano messe a disposizione dell'impiantistica di trattamento del sito per la vita utile di tali impianti, riducendo la possibilità di importazione di rifiuti alla sola quota rimanente, in modo da non creare ulteriore traffico in uscita qualora tale capacità sia anzitempo esaurita né la necessità di chiedere nuove autorizzazioni allo smaltimento;
- che l'autorizzazione dell'impianto di biodigestione non venga portato a 50.000 t/a ma che venga ridotto fino alla soluzione del problema della viabilità e degli odori;
- il Comune di Borghi riceva un idoneo contributo ambientale commisurato alle ricadute ambientali, non in alternativa a quanto sopra richiesto ma solo per il risarcimento del danno subito;
- che le NTA contengano quanto sopra richiesto.

Parere istruttorio

Relativamente ai punti evidenziati dal Proponente si rileva innanzitutto che gli impianti siti nel Comune di Sogliano al Rubicone non rientrano tra quelli individuati dal PRGR e quindi oggetto di pianificazione in quanto destinati al trattamento e recupero di Rifiuti



Speciali.

Inoltre si precisa che non è competenza del PRGR disporre screening sanitari pubblici nonché analisi e campionamenti relativi alla qualità delle acque che possono invece essere previste negli atti autorizzativi.

Infine relativamente al ristoro ambientale si precisa che, pur non attenendo ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06, trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(34 – 34bis) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Monitoraggio salute abitanti - Screening sanitari pubblici

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva “In merito alla vicinanza, dagli abitati di Masrola – Lo Stradone – San Giovanni in Galilea del Comune di Borghi, dell'impiantistica dei rifiuti sita nel Comune di Sogliano al Rubicone (discarica, impianto di selezione e impianto di biodigestione) località Ginestreto e Area Marconi, ai confini pertanto del Comune di Borghi, i quali compromettono notevolmente lo stato di salute degli abitanti stessi, si chiede pertanto l'inserimento dell'obbligo di monitorare lo stato di salute degli abitanti con screening sanitari”.

Parere istruttorio

Si precisa che non è competenza del PRGR disporre screening sanitari pubblici nonché analisi e campionamenti relativi alla qualità delle acque che possono invece essere previste negli atti autorizzativi.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**35. COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA**

Osservazione nr	35
Proponente	COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA
Sede	Via Trieste 76 - Ravenna
Tipologia Proponente	Gestore Impianti Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211951
PG Proponente	1050-DCI
Data di presentazione	12/05/2014

Riferimento osservazione nr (35) – 1/4

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Il testo adottato dell'art. 22 comma 4 è il seguente: "Gli impianti di trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché gli impianti di recupero dei rifiuti sono da localizzare all'interno degli Ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale".

L'osservazione chiede di aggiungere il seguente periodo: "I limiti localizzativi innanzi indicati non trovano applicazione nei casi in cui non si realizzi un nuovo impianto ma venga effettuata una mera operazione di recupero dei rifiuti".

Parere istruttorio

I criteri relativi all'individuazione delle aree non idonee attengono in via generale alla localizzazione di tutti gli impianti di recupero e smaltimento.

Le attività e le operazioni di recupero saranno localizzate nel rispetto dei criteri generali previsti nel PRGR.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (35) – 2/4



Osservazione avente contenuto	Normativo								
Sintesi osservazione	In alternativa all'aggiunta del periodo di cui all'osservazione precedente, si propone di introdurre nelle NTA e/o nella Relazione Generale una specifica definizione di "impianto di recupero" che consenta di escludere dalla limitazione localizzativa riportata nell'art. 22 comma 4 delle NTA le operazioni "dirette" di recupero dei fanghi di dragaggio. Si propone a tal fine la seguente dicitura: "Per "impianto di trattamento dei rifiuti" si intende una unità tecnica composta da un macchinario o un sistema o da un insieme di macchinari o di sistemi che consenta lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti come definite nell'art. 183 comma 1 lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006".								
Parere istruttorio	Non è competenza del Piano dare la definizione di impianto di trattamento rifiuti.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
Riferimento osservazione nr	(35) – 3/4								
Osservazione avente contenuto	NTA								
Sintesi osservazione	Nel caso in cui la Regione intendesse qualificare come "impianti di recupero" anche le operazioni di recupero dei fanghi di dragaggio che possono essere realizzate senza il loro previo trattamento in specifiche strutture, si propone una modifica delle NTA che consenta alle Province di individuare siti alternativi rispetto a quelli considerati idonei all'insediamento di tali tipologie di impianti dall'art. 22 delle NTA del PRGR adottato. A tal fine si propone l'aggiunta dopo il comma 4 dell'art. 22 di un nuovo comma 5 con il seguente testo: "In considerazione della particolare natura di talune tipologie di rifiuti (quali i fanghi di dragaggio), il cui recupero può avvenire anche senza un preventivo processo di trattamento e di trasformazione chimica, fisica o biologica, è data facoltà alle Province di localizzare gli impianti per il loro recupero anche in Ambiti diversi da quelli indicati al precedente comma 4, previa verifica di compatibilità con gli eventuali valori protetti presenti sul territorio".								
Parere istruttorio	I criteri relativi all'individuazione delle aree non idonee attengono in via generale alla localizzazione di tutti gli impianti di recupero e								



smaltimento.

Le attività e le operazioni di recupero, saranno localizzate nel rispetto dei criteri generali previsti nel PRGR.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(35) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Normativo

Sintesi osservazione

Il PRGR non prevede alcuna procedura per l'aggiornamento degli elaborati cartografici dei PPGR relativi alla localizzazione degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in ipotesi di variazione dei vincoli stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale ovvero da normative comunitarie, nazionali e regionali. Per effetto della mancanza di coordinamento tra le disposizioni contenute nei diversi strumenti di pianificazione, possono sussistere divergenze tra quanto riportato nei Piani generali e settoriali predisposti da Enti regionali e locali – che possono avere lassi temporali di validità diversi dai Piani di Gestione dei Rifiuti – e quanto indicato in questi ultimi con riferimento all'individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e/o recupero. Si propone pertanto di inserire nel Capitolo IV ed eventualmente nelle NTA del PRGR una previsione che imponga alle Province di provvedere all'automatico recepimento nei rispettivi PPGR delle modifiche intervenute negli altri strumenti di pianificazione che possano incidere sulla valutazione di idoneità o non idoneità di un'area ad ospitare impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, adeguando periodicamente i relativi elaborati cartografici e/o normativi al fine di mantenere la coerenza tra piani urbanistici e settoriali.

Parere istruttorio

L'art. 24 comma 4 delle NTA prevede che entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del PRGR le Province adeguino i propri strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al Capitolo 14 del PRGR in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**36. C.M.V. SERVIZI S.R.L**

Osservazione nr	36
Proponente	C.M.V. SERVIZI S.R.L.
Sede	Via B. Malamini 1 - Cento (FE)
Tipologia Proponente	Gestore Servizio Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0211953
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (36) – 1/3

Osservazione avente contenuto Obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Il PRGR si pone obiettivi ambiziosi in termini di RD (70%) e di recupero di materia (65%). Il perseguimento di tali obiettivi, tuttavia, potrebbe determinare criticità in termini di ricadute organizzative e costi del servizio. Si chiede pertanto che gli obiettivi programmati al 2020 vadano intesi in termini non perentori e rappresentino un semplice indirizzo, stabilendo maggiore sintonia con le norme nazionali e comunitarie o, in via subordinata, prevedendo un maggior grado di flessibilità nel perseguimento degli obiettivi dati. Si chiede inoltre che l'obiettivo di recupero previsto al 65% venga abbassato (almeno fino al 2020) al 50%.

Parere istruttorio

Gli obiettivi del PRGR sono alla base dell'elaborazione dello stesso e sono stati opportunamente valutati in sede di costruzione del Piano. Pertanto, essendo raggiungibili e in linea con le azioni di Piano, sono assolutamente inderogabili. Il monitoraggio condotto durante l'attuazione del Piano consentirà di verificarne l'andamento e, in caso di eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti, permetterà di individuare e intraprendere specifici interventi correttivi.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (36) – 2/3

Osservazione avente contenuto Normativa

**Sintesi osservazione**

Si propone di estendere l'area di "regolazione" alla frazione organica degli RSU destinata agli impianti integrati di Digestione Anaerobica e Compostaggio, quali impianti di recupero materia ed energia R1.

Parere istruttorio

Premesso che la richiesta dell'osservante verte su un argomento che non attiene ai contenuti del PRGR come disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06, si precisa tuttavia quanto segue.
Per implementare e valorizzare il riciclaggio della frazione organica l'art. 12, comma 3 delle NTA, individua sulla base dell'analisi della situazione impiantistica esistente sul territorio regionale un fabbisogno di impianti di recupero secondo le migliori tecnologie impiantistiche come indicato al Capitolo 8.
E' inoltre già previsto che ATERSIR, a seguito dell'approvazione del Piano, provveda ad espletare una procedura volta a verificare la presenza nel mercato di imprese idonee a recuperare tali frazioni e in caso di esito negativo provvede a pianificarne la realizzazione pena la possibile apertura di procedure di infrazione in ragione del mancato rispetto dei principi del "libero mercato".

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(36) – 3/3

Osservazione avente contenuto

Impianti

Sintesi osservazione

Si chiede di rimuovere la discarica di Sant'Agostino dai siti ammissibili di ampliamento di cui al Capitolo 9 – Rifiuti Urbani Fabbisogno Impiantistico (pag. 36) – in quanto tale discarica risulta esaurita dal 31 dicembre 2010, riaperta con AIA nel novembre 2013 per il solo smaltimento di rifiuti derivanti dalla lavorazione delle macerie del terremoto "pari a circa 15.000 t" che saranno collocate nella discarica nei prossimi mesi.

Parere istruttorio

La discarica di Sant'Agostino non compare tra le discariche ampliabili (ai sensi dell'art. 15, comma 4 delle NTA) di cui alla tabella 9.3 del PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**37. COMUNE DI FUSIGNANO**

Osservazione nr	37
Proponente	COMUNE DI FUSIGNANO
Sede	Corso Emaldi 115 - Fusignano (RA)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211955
PG Proponente	1069
Data di presentazione	17/05/2014

Riferimento osservazione nr (37) – 1/1

Osservazione avente contenuto Amianto

Sintesi osservazione

Si propone di rimodulare le parti di interesse del PRGR affinché:

- 1) sia previsto di completare il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici e strutture pubblici o ad uso pubblico e si ponga l'obiettivo di individuare, con il concorso dei diversi livelli istituzionali, le risorse necessarie per finanziarne la bonifica secondo il principio che è nel pubblico l'esempio da seguire;
- 2) sia prevista un'azione di coordinamento verso i Comuni per il censimento della presenza di amianto anche sugli edifici privati, anche per costituire una banca dati regionale con modalità omogenee di rilevazione, schedatura e classificazione;
- 3) sia previsto di mettere in campo assieme ad AUSL e ARPA un'intensa campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le associazioni del lavoro e dell'impresa, i tecnici, gli operatori e i professionisti specializzati nei rispettivi ambiti;
- 4) sia previsto un sistema di sgravi e/o incentivi a termine verso i soggetti privati – con il concorso di tutti i livelli istituzionali – che in una prima fase favorisca la rimozione dei manufatti contenenti amianto (in seguito obbligatoria per tutti, anche al netto degli incentivi);
- 5) sia sancito il principio secondo il quale la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, stante le tecnologie attualmente disponibili, è di gran lunga la strada più efficace, più garantita e più sicura nel tempo ed è sempre da preferire rispetto ad ogni intervento di bonifica (e ciò a maggior ragione anche dopo l'esperienza drammatica del sisma che ha colpito la nostra regione);
- 6) al fine della raccolta in sicurezza di tutti i piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, sia ribadita e incentivata la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni con le imprese che si occupano di ritiro e smaltimento di questi materiali, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 7) sia previsto di istituire un bando regionale "Comuni e territori



AMIANTOZERO” per incentivare con risorse dedicate quei Comuni, Unioni comunali e territori che intendano mettere in campo un progetto organico di azioni per il raggiungimento in tempi certi dell’obiettivo di rimozione di tutto l’amianto presente nel proprio territorio di competenza. Siano previsti meccanismi premiali in base alla qualità delle azioni previste e ai tempi di raggiungimento dei risultati.

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**38. ING. LIDIA RENESTO**

Osservazione nr	38
Proponente	ING. LIDIA RENESTO PER CONTO DI ECORED SRL
Sede	Via Roma 32 - Baricella (BO)
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0213086; PG.2014.0213091; PG.2014.0211958;
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (38) – 1/1

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Si osserva che localizzare gli impianti di recupero di rifiuti da C&D in ambito produttivo per perseguire il giusto obiettivo del massimo risparmio del suolo agricolo è ipocrita.

Anzi in questo caso localizzando l'impianto in ambito produttivo è maggiore il consumo di suolo agricolo perché permanente e irreversibile la trasformazione del terreno agricolo in produttivo, mentre la localizzazione in ambito agricolo comporta la reversibilità dell'uso del terreno al termine dell'autorizzazione.

Parere istruttorio

Il vincolo citato, di cui all'art. 22, comma 4 delle NTA che definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, discende direttamente dalla L.R. 20/2000.

Si evidenzia altresì che il Capitolo 14 (richiamato all'art. 21 delle NTA) della relazione generale del Piano prevede il concetto di ammissibilità condizionata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**39. DOTT. AGR. LUIGI DONINI**

Osservazione nr	39
Proponente	DOTT. AGR. LUIGI DONINI
Sede	Via Valli 1 - Calderara di Reno (BO)
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0211964; PG2014.0213288
PG Proponente	-
Data di presentazione	18/05/2014; 19/05/2014

Riferimento osservazione nr (39) – 1/4

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione Con riferimento alla discarica di Sant'Agostino, si segnala che l'impianto è in zona a forte rischio idraulico con quattro canali che lo circondano: in fase di progettazione dovranno essere considerate misure a protezione della discarica quali arginature con conseguente aumento dei costi, e a questo riguardo si chiede di rendere noto il parere dei competenti uffici (Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica).

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'Osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (39) – 2/4

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione Con riferimento alla discarica di Sant'Agostino, si segnala che non si legge nel PRGR quali sono le procedure che portano ad individuare una determinata area anziché un'altra, come non sono riportate le motivazioni che hanno determinato le scelte indicate.

**Parere istruttorio**

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'Osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(39) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Impianti

Sintesi osservazione

Con riferimento alla discarica di Sant'Agostino e al rischio idraulico già segnalato negli strumenti urbanistici vigenti sia locali che provinciali, dopo aver chiesto quale criterio di difesa si vuole adottare per la prevenzione dall'ipotesi di inondazione a parità di costi con altri possibili impianti e quali proiezioni di rischio sono state ipotizzate e con quali metodologie, il Proponente conclude ritenendo che probabilmente saranno risposte che si troveranno negli allegati al progetto ma il PRGR è carente sulle linee guida che pur dice di voler dare. Sono linee guida che riguardano più l'analisi dei rifiuti e delle modalità di raccolta che linee di indirizzo per la progettazione.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'Osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(39) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Impianti

Sintesi osservazione

Con riferimento alla discarica di Sant'Agostino, il Proponente conclude dicendo che la sola decisione regionale potrebbe far rientrare nel PRGR la riapertura della discarica di Sant'Agostino, evento reputato molto negativo per il comprensorio e di cui si richiede lo stralcio dal PRGR.



Parere istruttorio

Come espressamente previsto agli articoli 15 e 22 delle NTA del PRGR, in attuazione del Piano, le discariche funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, per le quali è ammissibile un ampliamento, in caso di capacità non adeguate, sono quelle riportate alla tabella 9.3 del Capitolo 9 della relazione generale di Piano. La discarica di S. Agostino non è riportata nella citata tabella.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**40. AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO**

Osservazione nr	40
Proponente	AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO
Sede	Viale Silvani 6 - Bologna
Tipologia Proponente	Ente Pubblico
PG Regione	PG.2014.0212618
PG Proponente	AR/2014/503
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (40) – 1/5

Osservazione avente contenuto Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

I criteri per l'individuazione delle aree idonee richiamano esplicitamente le norme del PTPR e il complesso dei "Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti", tra i quali sono correttamente ricompresi i Piani di Bacino regionali e interregionali. Tuttavia il PRGR, se da un lato fa esplicito riferimento all'ammissibilità degli interventi in relazione alla coerenza con le norme del PTPR, dall'altro non fa alcun cenno esplicito all'ammissibilità degli interventi stessi in relazione alla coerenza con le norme dei "Disposti normativi" sopra richiamati né dunque alla normativa del Piano per l'Assetto Idrogeologico. Si ritiene invece necessario che le norme del PRGR diano una precisa indicazione in merito alla coerenza con la pianificazione dei Piani di bacino, anche nel caso degli ampliamenti di impianti esistenti previsti nel Piano. A tal fine si propone pertanto di integrare le NTA all'art. 15 comma 4 e all'art. 22 comma 2 (laddove si afferma che sono consentiti gli ampliamenti degli impianti esistenti) con la precisazione che tale ampliamento vada realizzato "nel rispetto della pianificazione regionale e di settore vigente" ovvero, più specificamente, "nel rispetto della pianificazione di bacino vigente".

Parere istruttorio L'osservazione si ritiene in parte accolta in quanto il PRGR già prevede il riferimento esplicito alle Norme richiamate dal Proponente (Capitolo 14 par. 14.3.2).

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(40) – 2/5								
Osservazione avente contenuto	Refuso								
Sintesi osservazione	Si fa presente che all'art. 15, comma 4 delle NTA si è riscontrato un refuso: viene richiamata la tabella 9.4 del Capitolo 9 non riportata nell'elaborato, mentre probabilmente ci si riferisce alla tabella 9.3 del medesimo.								
Parere istruttorio	L'osservazione è accolta: si tratta di un refuso che è stato corretto nel testo del PRGR approvato.								
Testo modificato	Art. 15 comma 4 delle NTA: "E' possibile, in attuazione del presente Piano, il solo ampliamento delle discariche individuate nel Capitolo 9 alla tabella 9.3 le cui capacità non siano adeguate alle esigenze ivi previste".								
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(40) – 3/5
Osservazione avente contenuto	Rapporto Ambientale
Sintesi osservazione	Le limitazioni proprie della pianificazione di bacino sono state desunte dai PTCP provinciali attualmente in vigore. Si segnala tuttavia che non tutti i PTCP registrano lo stesso grado di adeguamento alla pianificazione di bacino vigente. Inoltre il criterio di valutazione degli impatti basato su buffer geometrico si rivela di fatto inadeguato nei confronti del "sistema acque" in quanto gli elementi lineari, quali i corsi d'acqua, hanno poco peso all'interno di areali ampi. Molto evidente è anche l'inadeguatezza del citato criterio di valutazione per quanto riguarda il territorio collinare e montano, dove la morfologia nelle sue molteplici componenti ha un'influenza sulla vulnerabilità del territorio molto maggiore rispetto a quanto non accada per esempio in pianura. Si ritiene pertanto necessario introdurre nella valutazione ambientale anche la pianificazione di Bacino e, almeno per gli impianti strategici al 2020, fare una puntuale valutazione di coerenza con il sistema dei vincoli di tutela ambientale.
Parere istruttorio	Non essendo definito alcun riferimento normativo specifico, il buffer



geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 di cui la Regione Emilia-Romagna è stata capofila così come indicato nel paragrafo 4.5 pag 79 del Rapporto Ambientale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(40) – 4/5

Osservazione avente contenuto

Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione

Sempre per quanto concerne gli aspetti ambientali, a fronte del rilevamento di impatti potenziali molto forti riscontrati nella maggior parte degli impianti in relazione a varie componenti ambientali (aree a vocazione agricola, paesaggio, aree di ricarica degli acquiferi ecc.), si ritiene opportuno che il PRGR preveda misure di mitigazione specifiche per ogni impianto rapportate al tipo di impatto generato.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(40) – 5/5

Osservazione avente contenuto

Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione

Un altro aspetto che merita una sottolineatura è la notevole idroesigenza dei termovalorizzatori. In particolare per quello di Granarolo, situato in area soggetta nel recente passato a velocità di subsidenza elevata (superiore a 1 cm/anno), il consumo previsto è di oltre 600.000 m³ di acqua, di cui una parte proveniente da pozzi. Occorrerebbe a tal fine prevedere che le fonti di approvvigionamento fossero compatibili con gli obiettivi di contrasto del fenomeno della subsidenza.



Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**41. C.B.R.C. S.R.L.**

Osservazione nr	41
Proponente	C.B.R.C. S.R.L.
Sede	Via dell'Industria 38 - Bologna
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0212648
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (41) – 1/5

Osservazione avente contenuto Assimilazione

Sintesi osservazione

Il PRGR auspica che ATERSIR “accentui il ruolo di indirizzo e di controllo rispetto all’operato dei Gestori in merito al recupero, a favore dei Comuni” (15.6.2 Azioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio). Ci si permette di osservare che, almeno per quanto riguarda i rifiuti cellulosici, il Piano considera assimilati, di fatto, rifiuti che invece sono speciali: non a caso il PRGR ricorre all’uso del termine “assimilati” (che attiene alla gestione amministrativa) piuttosto che “assimilabili” (che riguarda la composizione merceologica e, in origine, doveva indirizzare il trattamento sotto il profilo tecnico). Tale impostazione rischia di generare impropri equivoci e si ritiene che andrebbe pertanto riconsiderata o quanto meno meglio coordinata con i recenti interventi normativi di respiro nazionale.

Parere istruttorio L’osservazione non è pertinente in quanto l’assimilazione non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (41) – 2/5

Osservazione avente contenuto Assimilazione – refuso

**Sintesi osservazione**

A pag. 960-961 del PRGR (paragrafo 3.1 del Rapporto Ambientale) è riportato un indice delle NTA che non corrisponde al testo effettivo delle medesime NTA. In particolare l'indice fa riferimento a un art. 19 intitolato "Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali e quelli urbani" che non è presente nel testo delle NTA. Si chiede di comprendere se l'art. 19 dedicato all'individuazione dei criteri per l'assimilazione sia stato effettivamente approvato e, in caso affermativo, si chiede di poterne esaminare il contenuto. Si sottolinea al contempo l'illegittimità del procedimento sotto il profilo dell'attuale impossibilità di svolgere osservazioni su di un testo che non esiste o comunque non è stato reso disponibile.

Parere istruttorio

L'osservazione è accolta: si tratta di un refuso che è stato corretto nel testo del PRGR approvato.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(41) – 3/5

Osservazione avente contenuto

Misure contro i conferimenti impropri

Sintesi osservazione

L'art. 11, comma 5 delle NTA stabilisce che "al fine di impedire conferimenti impropri di rifiuti speciali nel sistema di gestione dei rifiuti urbani ATERSIR pianifica, nelle aree artigianali, industriali e produttive, un sistema di raccolta che consenta l'identificazione dell'utenza in base alle indicazioni contenute al Capitolo 10". Tale previsione è rappresentativa dell'equivoco evidenziato in precedenza: in un sistema regionale dove l'assimilazione è già "spinta", non si comprende perché ATERSIR dovrebbe pianificare la raccolta di rifiuti urbani nelle aree ove, di norma, si producono rifiuti speciali". Risulta quindi necessario specificare quali rifiuti speciali saranno oggetto di pianificazione da parte dell'ATERSIR.

Parere istruttorio

Relativamente all'azione di Piano "Eliminazione dei conferimenti impropri" si precisa che:

- si tratta di una misura di pianificazione che come è noto attiene alla Regione e non ad ATERSIR ;
- al contrario di quanto affermato dal Proponente è finalizzata ad evitare che possano confluire nel circuito dei rifiuti urbani anche rifiuti speciali non assimilabili.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(41) – 4/5

Osservazione avente contenuto

NTA – aspetti economici

Sintesi osservazione

L'art. 12 delle NTA stabilisce che: "1. Per il raggiungimento degli obiettivi di Piano in materia di recupero ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti attraverso il recupero regolando la rendicontazione degli introiti da computare nell'ambito del servizio e la gestione del rifiuto nel rispetto della gerarchia comunitaria. 2. Ai fini di cui al comma 1, i gestori del servizio pubblico qualora non dotati dell'impiantistica necessaria provvedono, per quanto concerne i rifiuti di origine urbana, attraverso procedimenti ad evidenza pubblica all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento con la massima valorizzazione economica e con la rendicontazione degli introiti da computare nell'ambito del servizio." Rispetto al comma 1 si rileva come, almeno con riferimento all'area del bolognese, una previsione formale di tale tenore è già contenuta nella "Convenzione sulla gestione dei rifiuti urbani tra HERA s.p.a. e ATO 5" tuttora in vigore in regime di proroga ma la norma in questione (art. 14-bis) è risultata sistematicamente disattesa a partire dal 2011, anno in cui HERA ha aderito all'opzione 1b) dell'Accordo ANCI-COMIECO che avrebbe dovuto comportare la cessione sul mercato dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata congiunta e della quota residua di essi oggetto di raccolta selettiva non rientrante nella convenzione COMIECO. Si ritiene quanto meno opportuno prevedere un sistema che comporti l'evidenza degli introiti derivanti dalla cessione dei rifiuti su libero mercato, visto che l'obbligo di valorizzazione già enunciato come principio nelle convenzioni con le ex ATO, almeno per quanto riguarda l'area servita dal gestore Hera, è stato finora disatteso.

Parere istruttorio

Nel confermare la previsione contenuta nella Norma si rileva che la specifica richiesta non attiene ai contenuti di piano come individuati all'art. 199 del D.Lgs. 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(41) – 5/5

**Osservazione avente contenuto**

NTA – aspetti economici

Sintesi osservazione

Rispetto all'art. 12, comma 2 delle NTA, non si comprende quale relazione possa esserci fra la dotazione impiantistica propria del gestore e la valorizzazione economica.

Si segnala inoltre che il provvedimento assunto il 10 marzo 2014 dall'AGCM a conclusione del procedimento A444 ha espressamente stabilito, tra l'altro, "che HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A. presentino entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento una relazione avente ad oggetto le procedure di gara, allegandone i relativi bandi prima che le stesse vengano svolte, nonché, successivamente, per 5 anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, presentino una relazione annuale relativa alle misure adottate al fine di ottemperare al presente provvedimento".

Almeno con riferimento al bacino bolognese, dove il gestore HERA (HERAMBIENTE) risulta essersi dotato proprio di recente (fine marzo 2014) per il tramite della propria società controllata Akron di un nuovo impianto nel Comune di Granarolo dell'Emilia, l'applicazione del secondo comma dell'art. 12 in esame renderebbe il ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica di cui sopra superfluo, il che pare contrastare con quanto statuito dall'AGCM al termine del procedimento A444.

Parere istruttorio

In parziale accoglimento della richiesta, a chiarimento si modifica conseguentemente il testo dell'art. 12.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**42. MOVIMENTO 5 STELLE CONSIGLIO COMUNALE BOLOGNA**

Osservazione nr	42
Proponente	MOVIMENTO 5 STELLE CONSIGLIO COMUNALE BOLOGNA
Sede	Piazza Maggiore 6 - Bologna
Tipologia Proponente	Movimento/Partito Politico
PG Regione	PG.2014.0212650
PG Proponente	-
Data di presentazione	15/05/2014

Riferimento osservazione nr (42) – 1/4

Osservazione avente contenuto Vario

Sintesi osservazione Si propone una revisione del PRGR che responsabilizzi i territori premiando quelli che raggiungeranno forti riduzioni di produzione di rifiuti e forte incremento della raccolta differenziata e che preveda la dismissione degli inceneritori/termovalorizzatori presenti sul territorio regionale.

Parere istruttorio La prima parte dell'osservazione non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
La seconda parte dell'osservazione, relativa alla richiesta di dismissione degli inceneritori presenti sul territorio regionale, viene invece respinta in quanto, in coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art 199 del D.lgs. 152/2006 e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR relativamente agli impianti di incenerimento/termovalorizzazione prevede la cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui presso taluni siti alle date individuate nel Capitolo 9 della Relazione Generale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (42) – 2/4

Osservazione avente contenuto Assimilazione

**Sintesi osservazione**

Si chiede di avviare un percorso per l'omogeneizzazione su scala regionale dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani come previsto nel documento di ARPA "La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna – report 2013". È importante risolvere questo problema poiché le stime condotte negli anni scorsi hanno indicato che i rifiuti speciali assimilati incidono per il 40-50% sul rifiuto urbano pro capite. L'alta assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani falsa il dimensionamento degli impianti, inoltre la disomogenea applicazione dei criteri di assimilazione tra le varie Province limita la significatività dei confronti tra i principali indicatori di produzione e gestione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(42) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Assimilazione-refuso

Sintesi osservazione

Nel Rapporto Ambientale del PRGR il Capitolo sulle norme di attuazione prevede che l'art. 19 definisca i criteri di assimilazione, previsione disattesa nel documento "Norme di attuazione".

Parere istruttorio

L'osservazione è accolta: si tratta di un refuso che è stato corretto nel testo del PRGR approvato.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(42) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Indice di recupero di materia

Sintesi osservazione

Si chiede di distinguere nel PRGR i quantitativi di plastica raccolta in maniera differenziata che vanno a recupero di materia da quelli che



vanno a recupero energetico.

Parere istruttorio

Non è possibile operare la distinzione richiesta perché il dato necessario non è disponibile: come riportato nel PRGR, infatti, i rifiuti plastici provenienti dalla selezione della plastica avviati a recupero energetico non sono considerati frazione estranea dal COREPLA e sono pertanto computati nel quantitativo riciclato e soggetto al corrispettivo CONAI.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**43. COMUNE DI IMOLA**

Osservazione nr	43
Proponente	COMUNE DI IMOLA
Sede	Via Mazzini 4 - Imola (BO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212664
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (43) – 1/2

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione Nel PRGR al Capitolo 9 non è indicata la capacità espressa in tonnellate della discarica attiva nel Comune di Imola al 2020, così come per le altre discariche, e neppure l'esatta ubicazione.

Parere istruttorio L'osservazione viene accolta e il Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano è stato modificato in tal senso.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (43) – 2/2

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione L'ampliamento della discarica di Imola, a fronte delle problematiche che in questi anni sono emerse con tutta la loro evidenza in termini di ricadute di carattere ambientale, richiede la necessità di una contestuale individuazione di soluzioni, in particolare riguardo alla viabilità di accesso all'impianto e quindi l'individuazione precisa della realizzazione di un nuovo accesso per i rifiuti provenienti dal territorio della Provincia di Ravenna (Comune di Riolo Terme) e la fattibilità della stessa.

Parere istruttorio L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di



Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**44. COMUNE DI MINERBIO**

Osservazione nr	44
Proponente	COMUNE DI MINERBIO
Sede	Via Giuseppe Garibaldi 44 - Minerbio (BO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212673
PG Proponente	5435
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (44) – 1/1

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

In data 07/03/2014 la società ECORED s.r.l. (subentrata al sig. Rossi Fabio) ha ripresentato in Provincia istanza di Autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione e verdi ("C&D e Verde") il cui procedimento, dopo essere stato avviato in data 07/03/2014, è stato sospeso con nota del 14/04/2014 del Settore Ambiente della Provincia "... a seguito dell'emanazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 103 del 03/02/2014 – Proposta di adozione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti della RER..." per effetto della "... sospensione di ogni determinazione in merito alle autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione", in applicazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 24 delle Norme allegate al PRGR. Il progetto prevede che l'impianto sia ubicato in area con destinazione urbanistica "AVP – Ambiti ad Alta Vocazione Produttiva". Prima della suddetta sospensione del provvedimento, il Comune di Minerbio in data 03/04/2014 con delibera di CC n. 14 ha approvato la bozza di convenzione contenente gli impegni reciproci con relativa tempistica negoziati tra ECORED e Comune al fine di realizzare le opere di mitigazione ambientale e in particolare la viabilità di accesso all'impianto, che costituisce a tutti gli effetti un'opera pubblica ovvero il completamento parziale della "Nuova Circonvallazione Nord di Minerbio". La convenzione così approvata prevede a carico del Proponente ECORED la realizzazione di numerose opere di compensazione e/o mitigazione ambientale, tutte rispondenti ad un preciso interesse pubblico, ed il suo eventuale recesso o risoluzione per mancata autorizzazione dell'impianto priverebbe il territorio della loro realizzazione, quantomeno a breve termine e forse la precluderebbe in assoluto. Si chiede pertanto che in sede di approvazione del PRGR vengano apportate le modifiche normative/cartografiche atte a consentire la realizzazione



dell'impianto di recupero di rifiuti speciali da C&D e verde di cui in premessa anche al di fuori degli "Ambiti specializzati per le attività produttive" di cui all'art. A-13 della L.R. n. 20/2000, consentendo la realizzazione di quegli impianti che alla data di adozione/pubblicazione del PRGR avessero: 1) procedimento autorizzativo già avviato; 2) screening già concluso positivamente; 3) accordi di compensazione ambientale con gli enti locali già conclusi con atti formalmente approvati dagli organi competenti.

Parere istruttorio

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto il PRGR non modifica il quadro pianificatorio/normativo sulla base del quale procedimenti avviati antecedentemente alla data della sua adozione avevano ricevuto una "valutazione" di conformità urbanistica positiva.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**45. TEAM D15 S.R.L.**

Osservazione nr	45
Proponente	TEAM D15 S.R.L.
Sede	Via Onorio Vannucchi 18/4 - Prato (PO)
Tipologia Proponente	Gestore Impianto Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0212692
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (45) – 1/4

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione Si chiede di tenere in considerazione le necessità specifiche dei territori colpiti dal sisma del 2012 dando la possibilità agli impianti già esistenti di ricollocarsi e riconfigurarsi anche secondo logiche di risparmio economico.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta in quanto le Norme sulla ricostruzione prevedono già regole specifiche per le attività localizzate nelle aree colpite dal sisma del 2012, diversamente valgono le regole generali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (45) – 2/4

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione Si chiede di eliminare, perché eccessivamente vincolante soprattutto per le aree già duramente colpite dal sisma del 2012 (in ragione della estrema carenza di aree con le caratteristiche richieste), la prescrizione contenuta nell'art. 22 comma 4 delle NTA "Gli impianti di trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché gli impianti di recupero dei rifiuti sono da localizzare all'interno degli Ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti,



all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale”.

Parere istruttorio

Il vincolo citato di cui all'art. 22 comma 4 delle NTA discende direttamente dalla L.R. 20/2000.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(45) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Normativa

Sintesi osservazione

Si chiede di non porre vincoli territoriali alla circolazione dei rifiuti speciali e di conseguenza alla possibilità di realizzare o ampliare impianti destinati al loro trattamento in contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti.

Parere istruttorio

Con riferimento alla circolazione dei rifiuti speciali e alla possibilità di realizzare o ampliare impianti destinati al loro trattamento, il PRGR non pone vincoli che siano in contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(45) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Normativo

Sintesi osservazione

Si chiede di eliminare il riferimento al principio di autosufficienza di trattamento per i quantitativi di rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale qualora da ciò ne derivi l'impossibilità di ampliare impianti esistenti o creare nuovi impianti per rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Dal principio di autosufficienza di trattamento per i quantitativi di



rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, che ispira il PRGR e che intende garantire almeno la capacità di trattamento dei citati quantitativi, non deriva l'impossibilità di ampliare impianti esistenti o creare nuovi impianti per rifiuti speciali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**46. COMUNE DI RIOLO TERME**

Osservazione nr	46
Proponente	COMUNE DI RIOLO TERME
Sede	Via Aldo Moro 2 - Riolo Terme (RA)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0211378
PG Proponente	2853
Data di presentazione	14/05/2014

Riferimento osservazione nr (46) – 1/1

Osservazione avente contenuto aree omogenee

Sintesi osservazione Considerato che la realtà locale del Comune di Riolo Terme è analoga a quella dei Comuni di Brisighella e Casola Valsenio, anche per le politiche di sviluppo future che hanno visto i tre Comuni formare un sub-ambito collinare all'interno della Unione della Romagna Faentina, si chiede di rimuovere il Comune di Riolo Terme dall'area omogenea "di pianura" (nella quale risulta attualmente posizionato) e di inserirlo nell'area omogenea "di montagna" in analogia ai citati Comuni di Brisighella e Casola Valsenio.

Parere istruttorio L'osservazione è accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il Capitolo 7 della Relazione generale di Piano inserendo il Comune di Riolo Terme nell'area omogenea dei Comuni di Montagna.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**47. COMUNE DI RAVENNA – U. O. GEOLOGICO**

Osservazione nr	47
Proponente	COMUNE DI RAVENNA – U. O. GEOLOGICO
Sede	Via Berlinguer 58/68 - Ravenna
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212866
PG Proponente	60174
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (47) – 1/2

Osservazione avente contenuto Gestione dei rifiuti da C&D

Sintesi osservazione Al paragrafo 13.1.3 “Strategie e azioni della pianificazione regionale” in tema di rifiuti da C&D, si propone l’aggiunta del seguente obiettivo dopo il terzo dell’elenco: “utilizzo di rifiuti da C&D non pericolosi (previo processo di recupero) per la rinaturalizzazione e riqualificazione di aree di cava abbandonate o in corso di coltivazione”.

Parere istruttorio L’osservazione viene respinta in quanto l’obiettivo che si chiede di introdurre è già ricompreso tra quelli che il PRGR si pone sul tema dei rifiuti da C&D.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (47) – 2/2

Osservazione avente contenuto Localizzazione di impianti di recupero di materiali inerti

Sintesi osservazione Il paragrafo 14.4 stabilisce al terzo capoverso che: “Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al precedente paragrafo anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l’impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel



rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente”.

Si propone di estendere la possibilità di localizzazione di tali impianti di recupero a tutte le cave attive oggi presenti sul territorio e comunque a quelle future ma previste negli strumenti di pianificazione (PIAE e/o PAE), finalizzando l'utilizzo dei rifiuti da C&D anche al ripristino e alla riqualificazione delle stesse aree mediante progetti che comprendano la riduzione dei vuoti prodotti dall'attività estrattiva. Inoltre, indipendentemente dalla loro localizzazione, si ritiene opportuno prevedere tale opportunità anche per le aree di cava abbandonate o dimesse, purché le stesse siano individuate negli strumenti di pianificazione (PIAE e/o PAE) e comunque, come per le cave attive, mediante progetti che comprendano la riduzione dei vuoti prodotti dall'attività estrattiva. Si propone di riportare quanto indicato dopo il comma 5 dell'art. 22 delle NTA.

Parere istruttorio

Si confermano le previsioni di Piano precisando che il recupero ambientale dei rifiuti inerti è già previsto nel rispetto delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



48. SEL E-R

Osservazione nr	48
Proponente	SEL E-R
Sede	Bologna
Tipologia Proponente	Movimento/Partito Politico
PG Regione	PG.2014.0212928
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (48) – 1/12

Osservazione avente contenuto NTA

Sintesi osservazione All'art. 8 comma 1 lettera e) delle NTA si chiede di trasformare il periodo "recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia" come segue: "recupero energetico solo delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia".

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta in quanto la richiesta del Proponente di fatto non introduce modifiche rispetto alla formulazione attuale del citato articolo.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (48) – 2/12

Osservazione avente contenuto NTA – obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione All'art. 8 delle NTA, aggiungere alcuni obiettivi che concorrono a qualificare il piano come più corrispondente alle direttive europee e alle norme dello Stato, oltre a concretizzare una miglior tutela ambientale. Aggiungere quindi i seguenti commi:
l) gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di prossimità degli impianti che non potranno superare i 60 km dal luogo di produzione, salvo i casi di fermo impianto manutenzione straordinaria;
m) costante revisione e riduzione nel tempo delle capacità



autorizzate per gli impianti non più necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani e chiusura degli impianti non necessari evitando la riconversione ad altra materia prima;

n) adozione di misure di adeguamento tecnologico al fine di portare tutti gli impianti esistenti al livello di quelli oggi più avanzati, utilizzando il criterio delle BAT (Best Available Technologies), e costante adeguamento ove tecnologie più pulite si rendessero disponibili attraverso l'applicazione del principio di precauzione.

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene accolta in parte e con specifico riferimento ai punti evidenziati dal Proponente si precisa che:

l) la definizione del criterio di prossimità esula dalle competenze del PRGR e dunque la relativa richiesta è non pertinente;

m) il PRGR già prevede, al Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano, la possibilità di ridurre le capacità di trattamento degli impianti di incenerimento/termovalorizzazione al verificarsi di determinate condizioni;

n) l'art. 17 comma 4 delle NTA già prevede che le autorizzazioni degli impianti esistenti siano adeguate agli standard ambientali previsti dalle Decisioni sulle conclusioni sulle *Best Available Techniques* (cosiddette "*BAT conclusions*") in base alla normativa vigente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 3/12

Osservazione avente contenuto

NTA – obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Si chiede di modificare gli artt. 8 e 11 per rendere più ambizioso il piano (ora gli obiettivi previsti sono semplicemente in linea con la serie storica):

- all'art. 8 comma 1 lettera a) si chiede di prevedere il raggiungimento di almeno il 75% (anziché 70%) di raccolta differenziata al 2020;
- all'art. 11 comma 1 si chiede di modificare conseguentemente gli obiettivi come segue:
 - a) capoluoghi di provincia e costa → 72%
 - b) montagna → 63%
 - c) pianura → 80%

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto sono state incrementate le percentuali di raccolta differenziata sia a livello d'ambito territoriale che nelle diverse aree omogenee così come



segue:

- Ambito Territoriale Ottimale: 73%
- Area omogenea "Capoluoghi-Costa": 70%
- Area omogenea "Pianura": 79%
- Area omogenea "Montagna": 65%

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 4/12

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

All'art. 12 comma 2 sostituire il periodo "ai fini di cui al comma 1, i gestori del servizio pubblico qualora non dotati dell'impiantistica necessaria provvedono, per quanto concerne i rifiuti di origine urbana, attraverso procedimenti ad evidenza pubblica all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento con la massima valorizzazione economica e con la rendicontazione degli introiti da computare nell'ambito del servizio" con il periodo "ai fini di cui al comma 1, i gestori del servizio pubblico qualora non dotati dell'impiantistica necessaria provvedono, per quanto concerne i rifiuti di origine urbana, attraverso procedimenti ad evidenza pubblica all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni mantenendo le priorità nella gestione dei rifiuti previste per legge 1) riutilizzo, 2) riciclaggio, 3) recupero, 4) smaltimento all'interno delle operazioni con la massima valorizzazione economica e tutela ambientale e con la rendicontazione degli introiti da computare nell'ambito del servizio".

Parere istruttorio

In parziale accoglimento della richiesta, a chiarimento si modifica conseguentemente il testo dell'art. 12.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 5/12

Osservazione avente contenuto

NTA – impianti di termovalorizzazione

**Sintesi osservazione**

All'art. 14 comma 4 delle NTA si chiede di inserire anche i codici CER dei rifiuti in legno (20 01 38, 15 01 03) e dei rifiuti derivanti da trattamento meccanico (19 12 01, 19 12 04, 19 12 07) tra quelli che non possono essere sottoposti a operazioni D10, R1, D8.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in parte nei seguenti termini.

Testo modificato

In coerenza con l'obiettivo di riciclaggio di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del Piano non sono autorizzabili le operazioni D10 ed R1 per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da: carta e cartone; plastica; legno; vetro e metalli.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 6/12

Osservazione avente contenuto

NTA – rifiuti speciali in impianti per rifiuti urbani

Sintesi osservazione

L'art. 18 comma 3 delle NTA prevede la possibilità di bruciare rifiuti speciali in impianti per rifiuti urbani. Occorre assolutamente limitare questi quantitativi e porre un limite percentuale al quale le autorizzazioni dovranno conformarsi. Quindi all'art. 18 comma 3, dopo la frase "è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali nei limiti della capacità autorizzata disponibile", si chiede di aggiungere le parole "comunque non oltre una percentuale del 10% rispetto alla capacità dell'impianto".
Nel periodo finale dello stesso comma si chiede di togliere le parole "di norma".

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello dell'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale.
L'art. 18 comma 3 è pertanto coerente con tale obiettivo.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 7/12



Osservazione avente contenuto NTA – tariffazione puntuale

Sintesi osservazione Si chiede di introdurre un articolo che renda obbligatoria ovunque la tariffa puntuale prevista dall'art. 16 della proposta di legge d'iniziativa popolare a partire da:
- tariffa premiante/incitvante obbligatoria ovunque dal 01/01/2016;
- tariffa puntuale obbligatoria ovunque dal 01/01/2018.

Parere istruttorio L'osservazione non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (48) – 8/12

Osservazione avente contenuto NTA – compostaggio domestico

Sintesi osservazione Si chiede di introdurre un articolo che renda obbligatorio il compostaggio domestico o almeno indirizzi il sistema tariffario verso una forte incentivazione di tale modalità capace di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti al contempo migliorandone la qualità grazie alla sottrazione della frazione organica.

Parere istruttorio L'osservazione non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (48) – 9/12

Osservazione avente contenuto Termovalorizzatore di Parma

**Sintesi osservazione**

Pare opportuno definire con chiarezza che questo impianto potrà accogliere solo rifiuti urbani prodotti nella provincia di Parma.

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale considerandolo come ambito unico e imponendo una pianificazione dei flussi che si sviluppa secondo una logica di area vasta, superando quindi i prevalenti vincoli provinciali.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 10/12

Osservazione avente contenuto

obbligo di revisione del PRGR

Sintesi osservazione

Pare opportuno prevedere un obbligo di revisione del PRGR a scadenza certa – dopo 5 anni – anche sulla base degli effetti della legge di iniziativa popolare. Dopo 5 anni gli investimenti non attivati devono poter essere ridiscussi.

Parere istruttorio

La prima parte dell'osservazione è respinta in quanto coerentemente con la norma nazionale il PRGR verrà aggiornato ogni 6 anni.
La seconda parte concernente gli investimenti invece non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 11/12

Osservazione avente contenuto

delimitazione dell'ATO

**Sintesi osservazione**

Si ritiene che sia necessario proporre una modalità diversa per la delimitazione dell'ATO, facendo ricorso alla corretta procedura di Piano. La legge dice infatti che la delimitazione dell'ATO va fatta con il Piano rifiuti regionale (art. 199 comma 3 lettera f) del D.Lgs. 152/2006). Questo Piano invece dice che la delimitazione è stata fatta con L.R. 23/2011. Ma il meccanismo di formazione delle leggi regionali non ha le stesse caratteristiche partecipative e valutative dei meccanismi di formazione dei piani regionali, quindi l'atto a suo tempo deliberato – L.R. 23/2011 – non pare idoneo alla delimitazione dell'ATO. Per legge infatti i Piani ambientali devono rispettare la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani in materia ambientale. In base poi al D.Lgs. 152/2006 per l'approvazione dei Piani regionali si applicano le disposizioni in materia di VAS. Il gigantismo dell'ATO unico regionale consente le migrazioni di rifiuti urbani. Inoltre creare ATO e conseguenti bacini di affidamento sempre più ampi, cui è associata chiaramente una traslazione delle responsabilità sulle decisioni circa le modalità di affidamento sempre più lontano dalle Amministrazioni Comunali, è una scelta che non si condivide. Anche perché è evidente come su bacini tanto ampi gli affidamenti in house siano penalizzati, e ciò è in contrasto con le direttive europee che invece li equiparano alle altre modalità di affidamento. Ciò, oltre a determinare un vantaggio per i grandi player del mercato, che quasi mai hanno dimostrato di produrre vantaggi per le comunità locali e vicinanza alle richieste virtuose del territorio, porta ad una omogeneizzazione distanziante dei servizi su aree invece molto ampie e con caratteristiche e consuetudini anche virtuose, profondamente diverse.

Pare quindi necessario che il dibattito sulla dimensione dell'ATO venga riaperto e la decisione venga presa al termine di questo processo più partecipato e corredato da strumenti che non erano nella L.R. 23/2011: lo studio d'incidenza e la VALSAT e tutto il meccanismo partecipativo proprio dei Piani che ne consegue, perché la scelta dell'ambito unico regionale non è la più neutra dal punto di vista ambientale (movimentazione camion con rifiuti a bordo che nell'ATO unico possono viaggiare in tutta la regione). Senza poi trascurare che la Legge nazionale chiedeva di ridisegnare gli ATO senza stravolgere gli ATO esistenti (art. 200 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006): si è invece passati da 9 ATO ad uno. In tale direzione, si potrebbe, a titolo esemplificativo, pensare di strutturare tre ambiti: Romagna, Emilia Est e Emilia Ovest, facendo confluire i consigli locali nei nuovi ordini provinciali sovraordinati, con un minimo di autonomia nella pianificazione vincolante dei servizi e nel listino dei costi applicati dai gestori.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta: il PRGR, in linea con la disciplina legislativa, conferma la propria scelta in ordine alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di gestione dei rifiuti urbani.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(48) – 12/12

Osservazione avente contenuto

monitoraggio

Sintesi osservazione

Si chiede di introdurre i seguenti elementi nella Parte V del PRGR dedicata al monitoraggio:

- a) Tracciabilità e distinzione della raccolta dei rifiuti urbani da quelli assimilabili e dagli imballaggi e calcolo di bilancio di massa e indicatori specifici per poter valutare l'effettiva efficacia del recupero da frazione sul territorio e delle specifiche filiere;
- b) Incenerimento. Monitoraggio delle emissioni in continuo e calcolo della quantità annuale dei maggiori macro e microinquinanti emessi. Misura dell'energia termica ed elettrica effettivamente fornita e utilizzata dall'utenza per il calcolo delle formule per il calcolo dell'efficienza;
- c) Tracciabilità del rifiuto differenziato nella fase di separazione e successivo utilizzo.

Parere istruttorio

La richiesta di cui alla lettera a) dell'osservazione viene respinta in quanto si ritiene di confermare le misure e gli indicatori già previsti nel Programma di monitoraggio del PRGR.
I contributi di cui alle lettere b) e c) sono invece non pertinenti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**49. CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI**

Osservazione nr	49
Proponente	CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Sede	Via Berzantina 30/10 - Castel di Casio (BO)
Tipologia Proponente	Gestore Servizio Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0212935;
PG Proponente	1370/14ggg;
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (49) – 1/3

Osservazione avente contenuto data di chiusura delle discariche

Sintesi osservazione Si chiede che nella stesura definitiva del paragrafo 9.3 venga precisato in modo chiaro e inequivocabile che per la discarica di Gaggio Montano (e altri impianti) non è fissata una data tassativa di chiusura bensì una stima di tale chiusura in relazione alla dinamica dei flussi previsti, fatte salve le risultanze reali che saranno via via monitorate, e che la chiusura avverrà comunque ad esaurimento della capacità autorizzata.

Parere istruttorio Per quanto concerne le discariche di cui al par. 9.3, di norma il PRGR dispone la loro chiusura alle date in cui si prevede l'esaurimento della loro capacità residua, rispetto ai quantitativi già autorizzati, individuata al Capitolo 9.

Qualora si dovessero riscontrare scostamenti rispetto alle previsioni di piano, i flussi potranno essere rivisti al fine della loro riconfigurazione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (49) – 2/3

Osservazione avente contenuto Classificazione dei rifiuti derivanti da TM e/o TMB

Sintesi osservazione Attivando un sistema di pretrattamento del rifiuto indifferenziato, si



sono determinati sia un significativo investimento che un importante incremento dei costi di processo e quindi delle tariffe finali, che vengono ulteriormente toccati dalla previsione delle NTA (art. 16) di attribuire la natura di rifiuti urbani ai flussi (frazione secca e frazione umida) generati da TM e TMB.
Si chiede al riguardo che i flussi derivanti da TM e/o TMB vengano classificati come rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(49) – 3/3

Osservazione avente contenuto

libera circolazione dei rifiuti speciali

Sintesi osservazione

L'equilibrio economico nel tempo della gestione dell'impianto di Gaggio Montano si baserà sulla prioritaria programmazione di conferimento di rifiuti urbani. Il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, utile alla calmierizzazione dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani (e quindi delle tariffe ai cittadini) per le aziende pubbliche con politica di puro pareggio di bilancio, potrà essere programmato nella quantità in cui questi siano reperibili sul mercato a condizioni economiche compatibili. La specifica situazione contingente, fermo restando l'interesse a ricevere flussi provenienti da produttori a corto raggio, richiede comunque che non vengano introdotti divieti o ostacoli al conferimento di rifiuti speciali da fuori regione.

Si chiede al riguardo che nel testo definitivo del Piano venga chiaramente sancita la libera circolazione dei rifiuti speciali, senza vincoli di provenienza e/o destinazione rispetto agli impianti autorizzati al loro smaltimento.

Parere istruttorio

L'osservazione si intende accolta in quanto già nel testo adottato il PRGR non pone vincoli che siano in contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**50. ASSOCIAZIONE ORIUS**

Osservazione nr	50
Proponente	ASSOCIAZIONE ORIUS
Sede	Via Cervellati 1/g - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0212942
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (50) – 1/4

Osservazione avente contenuto Preparazione al riutilizzo

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva che nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti manca una definizione e programmazione chiara riguardo al tema della Preparazione al Riutilizzo. Ritiene al contrario che il concetto di **preparazione al riutilizzo** debba trovare una applicazione concreta nella generale gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, al fine di ridurre i quantitativi di rifiuto destinati al recupero di materia ed energetico, come indicato dalla EU.

Il Proponente chiede altresì di considerare nelle previsioni del PRGR la preparazione al riutilizzo come un elemento di filiera chiaro e a se stante, in modo da essere di riferimento per gli operatori del ciclo dei rifiuti e per le amministrazioni delegate alle autorizzazioni, gestione e controllo del ciclo stesso.

Il Proponente sottolinea che Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in ottemperanza alle direttive comunitarie, potrebbe contenere **obiettivi a se stanti e individuati chiaramente in merito alla preparazione al riutilizzo**; questo potrebbe essere fatto considerando la **quantità di bene reimmesso** sul mercato dopo le operazioni previste dalla preparazione al riutilizzo.

Quantificare tali obiettivi significa porsi **traguardi minimi** che in ambito internazionale sono raggiunti da tempo.

Parere istruttorio

Il tema della preparazione per il riutilizzo è stato sviluppato nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. In linea con la cosiddetta "gerarchia dei rifiuti" definita dalla normativa comunitaria il Piano regionale delinea un modello di gestione che si fonda su: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e infine smaltimento.

Nel Capitolo 8 della relazione generale il piano individua tra le azioni per la valorizzazione dei rifiuti la promozione della preparazione al riutilizzo di RAEE e ingombranti.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(50) – 2/4

Osservazione avente contenuto

Accordi di programma

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di inserire tra le attività previste dal Piano la promozione di tavoli di lavoro formalizzati – tra PA, soggetti pubblici e privati aventi titolo sul tema - per identificare i processi più adeguati a raggiungere accordi di programma al fine di:

- garantire un flusso continuo di rifiuti al processo di preparazione al riutilizzo
- studiare una possibile modalità di remunerazione come corrispettivo riconosciuto a fronte di quantità di rifiuti effettivamente reimmessi sul mercato come beni
- ridurre in maniera progressiva la dispersione di prodotti riutilizzabili, in processi di recupero di materia che per la comunità europea hanno una minore priorità nella gerarchia di gestione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto il Capitolo 10 della relazione generale di Piano già prevede la possibilità di specifici tavoli di lavoro ed Accordi tra i vari portatori di interesse al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del PRGR.

In tale contesto la preparazione al riutilizzo riveste un ruolo importante e come tale sarà promossa anche con il ricorso ai suddetti strumenti.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(50) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Preparazione al riutilizzo

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di prevedere o stimolare una semplificazione normativa per l'avvio dei Centri di preparazione al riutilizzo, al fine di permettere la creazione di una rete capillare sul territorio.

**Parere istruttorio**

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma potrà trovare riscontro in altre iniziative e contesti.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(50) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Preparazione al riutilizzo

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di Inserire le Imprese Sociali nelle attività di preparazione al riutilizzo, allineandosi con best practices dimostrate come vincenti in ambito internazionale. Peraltro, attualmente, in Emilia Romagna la gestione di gran parte dei Centri di Raccolta comunali vede nelle Imprese Sociali i principali attori coinvolti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**51. COMUNE DI CASINA**

Osservazione nr	51
Proponente	COMUNE DI CASINA
Sede	Piazza IV novembre 3 - Casina (RE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212947
PG Proponente	2586
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (51) – 1/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto Definizione aree omogenee

Sintesi osservazione Ad avviso del Proponente sarebbe stato preferibile adottare il criterio perseguito dall'ATO 3 – Reggio Emilia nella definizione del piano d'ambito provinciale che ha individuato 4 zone omogenee: Capoluogo, Pianura, Collina e Montagna o quantomeno riconsiderare i confini delle aree omogenee esistenti. Con l'attuale suddivisione i Comuni della pedecollina si vedono assegnare obiettivi d'area molto bassi e allo stesso momento questi Comuni dalle caratteristiche favorevoli vanno a influenzare i risultati dell'area Montagna.

Parere istruttorio La definizione delle aree omogenee rientra tra gli elementi posti alla base dell'elaborazione del PRGR ed è stata opportunamente valutata in sede di costruzione del Piano. Si conferma pertanto la valutazioni alla base della definizione delle aree omogenee di cui al PRGR adottato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (51) – 2/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto NTA

Sintesi osservazione Art. 9 comma E
Si stabilisce, nel rispetto della normativa europea, che il recupero energetico viene riservato solamente alle frazioni indifferenziate non



altrimenti recuperabili. Tale prescrizione avrebbe come logica conseguenza l'introduzione di impianti di selezione ad elevato recupero di materia in ciascuna provincia, con l'obiettivo di avviare a recupero frazioni non inferiori al 20-25% del rifiuto indifferenziato.

Parere istruttorio

La presente osservazione sembrerebbe far riferimento all'art. 8 comma lettera e) delle NTA e non all'art. 9.
Si precisa che il suddetto comma non fa riferimento alle "frazioni indifferenziate" e si ritiene di confermare quanto previsto nel Piano adottato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 3/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si propongono numerose modifiche e variazioni rispetto all'art. 11:

- 1) si chiede di porre specifici obiettivi per le aree omogenee anche in termini di produzione di rifiuti urbani e non solo in termini di percentuale di raccolta differenziata;
- 2) alla luce dei risultati emersi dalle esperienze oggi esistenti in Emilia-Romagna e in altre regioni italiane e alla luce dell'elevato livello di assimilazione, si ritiene che gli obiettivi possano essere rivisti al rialzo per tutte le aree omogenee, in particolare per le aree omogenee "Capoluoghi e costa" e "Montagna". In particolare per quest'ultima si chiede di fissare un obiettivo che sia almeno pari al 65%;
- 3) si ha la convinzione che gli amministratori locali abbiano un ruolo fondamentale nell'ottenere la collaborazione attiva della cittadinanza e che per questo motivo amministratori locali motivati possano fare la differenza nel raggiungere buoni risultati, a parità di modello di servizio di gestione rifiuti. Si propongono quindi tre modalità per incentivare comportamenti virtuosi da parte degli amministratori:
 - a) essendo in presenza di aree omogenee di notevole dimensione comprendenti numerosi gestori differenti, si ha il rischio di raggiungere i risultati fissati nel piano nel 2020 con una notevole disparità del livello di servizio fra i Comuni membri della medesima area omogenea. Al fine di prevenire questo fenomeno, si propone di fissare degli obiettivi qualitativi minimi (identici all'interno di ogni area omogenea) che dovrebbero essere raggiunti da ogni Comune dell'area;
 - b) nella prospettiva di raccogliere dati empirici da utilizzare



nella redazione del prossimo Piano, si propone di istituire percorsi permanenti di sperimentazione finanziati con un'apposita voce dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ad esempio, queste attività potrebbero essere svolte in collaborazione con Comuni che si prestino a diventare dei veri e propri laboratori a cielo aperto di metodologie innovative. Questi Comuni potrebbero essere scelti fra i Comuni virtuosi che hanno già raggiunto oggi gli obiettivi del Piano;

- c) sempre allo scopo di incentivare comportamenti virtuosi degli amministratori, si propone di prevedere un sistema premiale nei confronti di quei Comuni che raggiungano risultati di eccellenza sia in termini assoluti che relativamente agli obiettivi di piano. Anche questo sistema potrebbe essere finanziato da un'apposita voce in tariffa.

Parere istruttorio

L'osservazione risulta accolta in parte e nel merito dei singoli punti richiamati si evidenzia quanto segue:

- 4) L'osservazione viene respinta e si confermano gli obiettivi di Piano così come definiti;
- 5) L'osservazione viene accolta e sono stati definiti nuovi obiettivi di raccolta differenziata tutti con percentuale superiore al 65%;
- 3a), 3b), 3c) Le richieste formulate dal Proponente non attengono ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trovano tuttavia riscontro in Leggi o strumenti amministrativi regionali specifici.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 4/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

All'art. 15 comma 1 si condivide il principio che esclude l'avvio di nuove discariche. Si propone di estendere questo concetto escludendo anche gli ampliamenti ancora non autorizzati e non previsti dalle pianificazioni provinciali vigenti al momento dell'adozione del Piano.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 5/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Rispetto all'art. 16, si formulano le seguenti osservazioni:
comma 1) → si propone di estendere il principio secondo il quale si debbano considerare come "rifiuti urbani" tutti i rifiuti derivati dal Trattamento Meccanico Biologico ai rifiuti che abbiano subito analogo trattamento in impianti esterni al territorio della Regione Emilia-Romagna;
comma 2) → deve essere riscritto il comma 2 in funzione della diversa applicazione dell'art. 9 comma E.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e nel merito dei singoli punti richiamati si evidenzia quanto segue:
comma 1) → Relativamente al contributo si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.
In accordo con la disciplina vigente si chiarisce all'art. 16 che i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico sono regolati dal PRGR qualora destinati a smaltimento nonché a recupero energetico.
comma 2) → L'osservazione viene respinta e si conferma quanto previsto nelle NTA.

Testo modificato

1. Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati a smaltimento anche mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1).

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 6/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto

NTA – BAT

**Sintesi osservazione**

Rispetto all'art. 17 commi 3 e 4, si condivide il principio secondo il quale debbano essere considerate le "migliori tecnologie disponibili" (BAT) nella pianificazione e nella realizzazione dei nuovi impianti e si segnala come questo principio non sia considerato nelle previsioni relative al TMB di Reggio Emilia, a differenza di quanto previsto nella pianificazione provinciale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le scelte effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 7/10 (Allegato A)

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Non si condivide il principio secondo il quale la Regione si debba dotare di un'impiantistica sufficiente al trattamento dei rifiuti speciali inviati a smaltimento dal nostro territorio. Pertanto si propone:

- 1) di considerare esclusivamente i rifiuti che, per tipologia e composizione merceologica, non sono recuperabili (e non quelli che – ad oggi – sono inviati a smaltimento);
- 2) di escludere da questo conteggio i rifiuti derivati dal trattamento di rifiuti provenienti da altre Regioni (una parte dei rifiuti speciali considerati come "prodotti in Emilia-Romagna" hanno in realtà un'origine diversa ed escono da impianti del nostro territorio dopo un primo trattamento);
- 3) di non considerare nelle valutazioni quantitative per il fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali tutti i rifiuti che al momento hanno filiere di smaltimento specifiche che non prevedono accordi tra le Regioni e che sono gestite secondo logiche di mercato.

Le osservazioni relative all'art. 18 appena riportate condividono una valutazione di fondo: un'ampia disponibilità di smaltimento – sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali – favorisce, dal punto di vista delle condizioni economiche, la scelta dello smaltimento rispetto a quella del recupero di materia e questo anche quando sarebbe possibile un avvio a recupero.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta.
Si ribadisce infatti che il PRGR in coerenza con quanto indicato dalle



norme comunitarie in materia assicura l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e ha come obiettivo quello dell'autosufficienza per i rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, nel rispetto degli scenari evolutivi di Piano che prevedono una riduzione della produzione sia dei Rifiuti Urbani che dei Rifiuti Speciali.

Con riferimento a questi ultimi si evidenzia il noto criterio della libera circolazione di cui alle norme comunitarie e nazionali.

Infine, si sottolinea che l'art. 18 comma 3 già prevede lo smaltimento o recupero di energia delle sole frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Rispetto all'art. 20, si propone di rafforzare la scelta di promuovere la tariffazione puntuale attraverso l'obbligo di adottare tale modalità di calcolo dei costi entro due anni dall'attivazione dei sistemi di raccolta porta a porta laddove viene previsto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto come chiaramente evidenziato all'art. 20 delle NTA di Piano, spetta ad ATERSIR valutare la progressiva implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale in modo da conseguire gli obiettivi di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Si propone di modificare il PRGR introducendo l'inserimento di un sesto e ultimo lotto di completamento della discarica di Poiatica, coincidente con la definitiva chiusura della stessa, alle seguenti



condizioni:

- progettazione secondo criteri idonei a evitare la formazione di invasi a monte della discarica e tale da mettere in sicurezza l'area anche nella fase post mortem;
- superficie territoriale complessiva destinata a discarica inferiore a quella attuale;
- conferimento in discarica esclusivamente di materiale biostabilizzato pienamente conforme a quanto stabilito nella DGR 1147/2012 e del materiale di scarto proveniente da TMB, senza impatti odorigeni sulle aree esterne al perimetro della discarica.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare



l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(51) – 10/10 (Allegato B)

Osservazione avente contenuto

Allegato B - Documento ANCI Gruppo 4 "Scenari alternativi"

Sintesi osservazione

Il Proponente ha espresso la seguente osservazione al PRGR: "di fare propri i contenuti del documento di osservazione ANCI" (**Allegato B**).

Parere istruttorio

Osservazioni di carattere generale

Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato "Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi" si rileva quanto segue:

1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.
2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest'ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle voci di costo.
3. Lo scenario "A" coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:
 - Parma o Piacenza
 - Bologna
 - Modena
 - Forlì o Rimini o Ferrara

Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell'ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l'opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:

- Parma (PR)



- Bologna (BO)
- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.

Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti



(Parma, Bologna e Modena).
Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.
Il costo di smaltimento dello scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**52. RICCIONE ENERGIA PULITA, COMITATO MODENA SALUTE AMBIENTE E WWF MODENA**

Osservazione nr	52
Proponente	RICCIONE PER L'ENERGIA PULITA, COMITATO MODENA SALUTE AMBIENTE E WWF MODENA ONLUS
Sede	-
Tipologia Proponente	Comitati
PG Regione	PG.2014.0212948
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (52) – 1/35

Osservazione avente contenuto Metodo di calcolo della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

In relazione al metodo di calcolo della raccolta differenziata adottato dalla Regione Emilia-Romagna, si ricorda che una importante esponente di ISPRA sostiene che l'Italia ha adottato il metodo 2 per non essere penalizzata dall'Unione Europea facendo chiaramente una scelta politica. Se avessimo adottato il metodo 4, a livello nazionale avremmo raggiunto una percentuale del 36%. Si chiede di conteggiare la resa di raccolta differenziata utilizzando il metodo 4 e di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali come i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta. Coerentemente con quanto richiesto dalla Decisione della Commissione Europea 2011/753/UE, nel gennaio 2014 il Ministero dell'Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla Direttiva Europea 2008/98/CE. Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione Europea come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono le seguenti: carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica. Si conferma pertanto l'utilizzo del metodo 2 per il calcolo dell'indice di avvio a recupero. Per quanto riguarda invece il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata si fa riferimento alla DGR 1620/2001 s.m.i.

Testo modificato

Valutazione finale NON PERTINENTE ACCOLTA



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (52) – 2/35

Osservazione avente contenuto Obiettivi di riciclo dei materiali plastici

Sintesi osservazione

Il Quadro Conoscitivo del PRGR stabilisce che “rimangono rifiuti indifferenziati le frazioni in uscita dagli impianti di separazione”. Molti di questi sarebbe opportuno chiamarli “rifiuti che il Piano non ha ancora preso in considerazione per avviarli al riciclo” dal momento che i nuovi impianti di selezione del secco basati su lettori ottici che selezionano i materiali secchi provenienti dalla raccolta stradale al momento sono programmati per recuperare solo una minima parte degli imballaggi effettivamente riciclabili, limitandosi a quelli di maggior pregio e destinando gli altri a CSS, senza rispettare la gerarchia che prevede prima il recupero di materia e solo alla fine l’utilizzo dei rifiuti per produrre energia. Contabilizzare nell’indifferenziato dei materiali riciclabili non solo sotto forma di plasmix (che a suo tempo abbiamo fatto conoscere alla Regione Emilia-Romagna) ma anche per il singolo polimero è un errore frutto di luoghi comuni errati. Chiediamo che il Piano sia modificato elevando la percentuale di riciclo dei materiali plastici al 75%.

Parere istruttorio

L’osservazione è respinta in quanto lo scenario di Piano relativo al riciclaggio è costruito sulla base di considerazioni anche di sostenibilità economica del sistema di gestione dei rifiuti; la percentuale di riciclo dei rifiuti plastici proposta dall’osservante non risulterebbe economicamente sostenibile.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 3/35

Osservazione avente contenuto Assimilazione

Sintesi osservazione

Il Quadro Conoscitivo del PRGR stabilisce che “Sono invece compresi nel computo della raccolta differenziata i quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato direttamente a recupero senza conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta; tali quantitativi vengono computati previa attestazione rilasciata al produttore dei rifiuti speciali



assimilati dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi". Troppo spesso l'assimilazione è determinata da esigenze di cassa dei Comuni. Già oggi il costo che un'impresa sostiene per avvalersi del servizio pubblico è di gran lunga superiore a quello offerto dal mercato. Accanto ai servizi svolti in regime di monopolio, il Piano deve prevedere la possibilità per altre imprese di operare liberamente nel mercato accentuando e non riducendo gli spazi al fine di moderare il deleterio sistema di monopolio praticato dalla nostra Regione.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 4/35

Osservazione avente contenuto

Cassonetti con sistema e-gate

Sintesi osservazione

A causa dell'e-gate nei cassonetti dell'umido c'è molto materiale improprio tra cui molta plastica. Poiché l'impianto di produzione di biogas di Ca' Baldacci (RN) per incuria del gestore non è dotato di un vaglio che separa le impurità prima della digestione anaerobica, quello che risulta dal suo trattamento non può assolutamente essere definito compost di qualità. La separazione delle plastiche dall'organico fatta solo dopo il processo di digestione crea enormi quantitativi di plastica sporca non recuperabili che sono destinati all'incenerimento e tantissimo compost fuori specifica che va ad aumentare la massa dei rifiuti speciali. Ecco un esempio di cattiva organizzazione di un processo che partendo da una raccolta differenziata fortemente inadeguata genera lungo la filiera degli scarti facilmente evitabili. Se confrontiamo i dati dell'impianto di compostaggio di Ca' Baldacci (RN) con quelli di Finale Emilia (MO) contenuti nell'allegato 1 del Piano, emerge chiaramente che il processo di produzione di compost realizzato da Hera è inefficiente. Questa inefficienza del processo crea oneri economici aggiunti per il cittadino e vantaggi economici per il Gestore. Vogliamo eliminarla al più presto?

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 5/35

Osservazione avente contenuto

Produzione di rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Nella figura 2.3.1-1 la produzione di rifiuti speciali pericolosi è quantificata al 35% sommando quelli provenienti dalla depurazione delle acque di scarico con quelli provenienti dal trattamento dei rifiuti. Sarebbe opportuno mostrare in modo dettagliato i quantitativi di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla depurazione delle acque di scarico, separandoli da quelli prodotti dal trattamento dei rifiuti per rendere possibile la visualizzazione dei quantitativi di ceneri pericolose provenienti dall'incenerimento dei rifiuti che potrebbero essere evitate qualora fossero adottati impianti alternativi all'incenerimento per la gestione dei rifiuti indifferenziati. La stessa osservazione vale anche per la figura 2.3.1-2 relativa ai rifiuti non pericolosi.

Parere istruttorio

Le Figure 2.3.1-1 e 2.3.1-2 del Quadro Conoscitivo dei Rifiuti Speciali sono state integrate in accoglimento dell'osservazione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 6/35

Osservazione avente contenuto

Impianti – TM di Bologna

Sintesi osservazione

L'impianto TM di Bologna è stato rinnovato interamente e inaugurato a fine marzo 2014. Pertanto vanno calcolati i rifiuti secchi selezionati a partire da aprile 2014 fino al 2020 e sottratti ai quantitativi destinati all'incenerimento.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto l'impianto citato tratta esclusivamente rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 7/35

Osservazione avente contenuto

Impianti – soluzioni innovative

Sintesi osservazione

Nonostante i proclami teorici sulla minimizzazione del ricorso alla discarica e all'incenerimento, di fatto il Piano rimanda al futuro quanto è possibile fare ora. Abbiamo comunicato più volte nel corso dei colloqui intercorsi con l'attuale Assessore all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna e con il Direttore Generale Bortone, inviando successivamente la relativa documentazione, l'esistenza di un impianto dedicato che permette di riciclare la FOS eliminando l'invio in discarica. È sufficiente aggiungerlo in coda agli impianti di biostabilizzazione attuali. Inoltre dopo la chiusura prevista, gli impianti TMB potrebbero ristrutturarsi stabilizzando la FOS mediante digestione anaerobica a secco e successivamente separarne le componenti per ricavare ulteriore materiale riciclabile. Anche alcune tipologie di plastiche del sopravaglio tipo le poliolefine possono essere recuperate mediante lettori ottici e inviate a impianti esistenti in grado di riciclarle come miscele di rifiuti plastici eterogenei. Così pure, il ricorso "residuale" all'incenerimento potrebbe essere sostituito fin da ora da un impianto di trattamento meccanico di nuova concezione che tratta l'indifferenziato consentendo di recuperare materiali in uscita. Lo abbiamo segnalato nelle osservazioni al documento preliminare al Piano. Ora facciamo presente che abbiamo trovato ulteriori modalità per gestire i rifiuti indifferenziati che consentono alte rese di riciclo di materia.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 8/35

Osservazione avente contenuto

Biogas prodotto negli impianti di digestione anaerobica

**Sintesi osservazione**

Al fine di migliorare la qualità dell'aria è doveroso che il Piano preveda l'upgrade del biogas prodotto negli impianti di digestione anaerobica esistenti e costruendoli per trasformarlo in biometano e immetterlo in rete utilizzandolo innanzitutto per i veicoli destinati alla raccolta differenziata. Un'altra soluzione innovativa è quella di alimentare i mezzi che trasportano i rifiuti con un processo basato su ammoniaca liquida arricchita in fase di iniezione indiretta da circa il 5% di idrogeno, generando in questo modo energia elettrica in grado di alimentare le batterie dei veicoli per la raccolta dei rifiuti. L'idrogeno necessario alla combustione viene ricavato dalla decomposizione termica della stessa ammoniaca grazie ad un apposito catalizzatore. L'ammoniaca può essere recuperata dagli impianti di digestione anaerobica, dove costituisce un problema perché crea emissioni odorigene che disturbano gli abitanti delle zone circostanti come ad esempio quello di Hera a Ca' Baldacci in provincia di Rimini. Inoltre è un rifiuto da smaltire.

Se ci si sbrigasse ad attuare sollecitamente tali proposte, dato che le tecnologie disponibili ci sono, si otterrebbe anche il risultato di ridurre sensibilmente i costi del trasporto della raccolta differenziata.

Parere istruttorio

Non pertinente. La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 9/35

Osservazione avente contenuto

Tariffazione puntuale

Sintesi osservazione

Non è il caso di aspettare il 2020 per applicare la tariffa puntuale. Nei Comuni in cui esistono i controversi cassonetti con la chiave e dove è attuato il porta a porta sarebbe opportuno avviarla subito per motivare i cittadini a conferire i rifiuti in modo appropriato.

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene accolta in quanto gli scenari del PRGR già prevedono l'attuazione della tariffazione puntuale prima del 2020.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	-------------------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (52) – 10/35

Osservazione avente contenuto Controllo dei conferimenti impropri

Sintesi osservazione Al Capitolo 6 del PRGR si legge che “l’attuazione di politiche di controllo dei conferimenti impropri di rifiuti speciali nel circuito dei rifiuti urbani determinerà un’ulteriore riduzione della produzione pro capite pari al 5%”.
Si chiede di esplicitare in che modo avverrà tale forma di controllo per le raccolte stradali effettuate con i cassonetti con la chiave per l’indifferenziato e se l’attuazione di tali politiche avrà un costo ulteriore per il cittadino.

Parere istruttorio La osservazione si ritiene accolta in quanto l’azione collegata alla riduzione dei conferimenti impropri sarà attuata proprio grazie all’introduzione di sistemi di riconoscimento dell’utenza ed eliminazione dei cassonetti stradali tradizionali.
Per quanto attiene invece ai costi, l’implementazione di tali sistemi sarà coperta dalla tariffa al netto di eventuali contributi pubblici.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 11/35

Osservazione avente contenuto Sacchetti per alimenti sfusi

Sintesi osservazione Al Capitolo 8 del PRGR si legge che “la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”. Molti cittadini riutilizzano i sacchetti per gli alimenti sfusi come frutta, verdura e pesce forniti nei supermarket per collocare gli scarti dei rifiuti organici. Sarebbe opportuno generalizzare questa pratica prendendo accordi con i supermarket affinché si dotino di sacchetti biodegradabili e di dimensioni adatte per i bidoni dell’organico. In questo modo si eviterebbe che i sacchetti contenenti gli alimenti sfusi diventino un rifiuto grazie al loro riutilizzo e alla successiva possibilità di compostarli.

**Parere istruttorio**

L'osservazione si ritiene accolta in quanto, nell'ambito dell'Accordo con la GDO sottoscritto in data il 18 giugno 2014, è già prevista una misura specifica volta a favorire l'utilizzo di sacchetti biodegradabili per la vendita di prodotti sfusi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 12/35

Osservazione avente contenuto

Iniziative per favorire il recupero della plastica

Sintesi osservazione

Occorre che il PRGR fissi obiettivi di raccolta delle plastiche molto più alti rispetto a quelli stabiliti per allineare le sue scelte con quelle dell'Europa. A tale scopo è necessario che il Piano preveda altre modalità di raccolta come quella fatta con i contenitori che accettano bottiglie e lattine postconsumo rilasciando dei buoni spendibili in una catena di negozi convenzionati. Questi sistemi vanno introdotti sia nei supermarket che nelle scuole o in altri luoghi ove vi sia accesso al pubblico. Sono molto utili per tenere pulite le città perché i bambini e i barboni raccatterebbero bottiglie e lattine per avere in cambio qualche moneta da spendere. Per implementare queste e altre forme di raccolta occorre agevolare l'iniziativa dei consorzi privati uscendo dal modello dell'affidamento della raccolta e degli impianti ad un Gestore unico.

Parere istruttorio

La prima parte dell'osservazione dedicata a modalità di raccolta specifiche per gli imballaggi non è accolta in quanto si confermano le iniziative già previste dal PRGR. La seconda parte dell'osservazione invece, relativa al superamento del modello di affidamento della raccolta, non risulta pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 13/35

**Osservazione avente contenuto**

Impianti – centro del riciclo della plastica

Sintesi osservazione

Al Capitolo 8 del PRGR si legge che “il sistema impiantistico regionale non è in grado di effettuare un vero riciclo della materia plastica, ma solo un pretrattamento e una valorizzazione dei rifiuti che, come tale, è avviato fuori regione per le successive operazioni di riciclo”. La promozione di un centro di questo tipo nella nostra Regione sarebbe un’opportunità per creare lavoro. Si invita la regione a promuovere la creazione di un centro del riciclo della plastica.

Parere istruttorio

L’osservazione si ritiene accolta in quanto è già stato sottoscritto uno specifico Accordo finalizzato al recupero delle materie plastiche, tra quelli citati alla Tabella 10-8, avente come principale obiettivo proprio la chiusura del ciclo della plastica all’interno del territorio regionale.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 14/35

Osservazione avente contenuto

Rifiuti da spazzamento stradale

Sintesi osservazione

Al Capitolo 8 del PRGR si legge che “la quantificazione della produzione regionale di rifiuti da spazzamento stradale tramite il sistema informativo ORSo è parziale, in quanto non tutti i gestori individuano tale tipologia di rifiuti con uno specifico codice CER (200202), che di conseguenza in alcuni casi viene ricompresa nell’ammontare complessivo dei rifiuti indifferenziati (CER 200301)”. Si chiede di disporre affinché tutti i gestori individuino al più presto tale tipologia di rifiuti con lo specifico codice CER al fine di sottrarli dal conteggio nel rifiuto indifferenziato e di avviarli al trattamento negli impianti dedicati.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr	(52) – 15/35								
Osservazione avente contenuto	Materassi usati								
Sintesi osservazione	Si chiede di avviare una nuova filiera del recupero dei materassi usati, da cui estrarre materie prime seconde come fa un'azienda francese che recupera circa il 92% di questa tipologia di ingombranti. La parte ferrosa è separata e avviata a riciclo mentre la parte tessile, il feltro e il latex vengono trasformati in isolanti termici utilizzati nell'edilizia e nell'industria automobilistica e in piccola percentuale anche in tatami per le palestre.								
Parere istruttorio	La osservazione si ritiene accolta in quanto il PRGR già prevede di favorire il recupero dei rifiuti ingombranti pertanto la possibilità di sviluppare la filiera descritta dal Proponente rientra tra le iniziative contemplate dal Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(52) – 16/35								
Osservazione avente contenuto	Centri di preparazione al riutilizzo dei RAEE								
Sintesi osservazione	I centri di preparazione al riutilizzo dei RAEE andrebbero realizzati al più presto a livello di ogni Comune superiore ai 30.000 abitanti.								
Parere istruttorio	L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto il PRGR già prevede misure finalizzate al riuso dei AEE attraverso la diffusione di centri per la preparazione al riutilizzo dei RAEE la cui realizzazione si intende demandata evidentemente agli Enti Locali.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						



Riferimento osservazione nr	(52) – 17/35								
Osservazione avente contenuto	Recupero oli usati								
Sintesi osservazione	Gli oli usati sono molto pericolosi per l'ambiente. Per incrementare l'avvio a recupero degli oli usati prodotti dai singoli cittadini non è sufficiente la diffusione dei punti di raccolta all'interno dei Centri di raccolta ma occorre creare altri punti in aree della città facilmente accessibili come possono essere gli asili, i centri ricreativi, le piazze, i parcheggi ecc.								
Parere istruttorio	L'osservazione è accolta e viene integrato conseguentemente il Capitolo 8 della Relazione Generale di Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(52) – 18/35
Osservazione avente contenuto	Impianti TMB – generale
Sintesi osservazione	<p>Gli impianti TMB esistenti in Regione per il trattamento del rifiuto indifferenziato non sono da eliminare ma solo da implementare. Se agli impianti esistenti di produzione del biostabilizzato, necessari per non inviare in discarica i rifiuti "tal quali", si aggiungesse in coda l'impianto che tratta la FOS e il compost fuori specifica, gli indici di recupero di materia sarebbero decisamente superiori e non ci sarebbero obiezioni al mantenimento degli impianti TMB esistenti per trattare il rifiuto indifferenziato.</p> <p>Poiché nella scala gerarchica il riciclo di materia è prioritario all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia, e dato che il Piano prevede l'azzeramento dell'invio del rifiuto indifferenziato alle discariche, chiediamo che prima della sua approvazione definitiva siano integrate le rese dei TMB esistenti con la possibilità di selezionare ulteriore materia da avviare al riciclo derivante dall'impianto che tratta la FOS e il compost fuori specifica.</p> <p>Uguualmente, parte del sopravaglio (come le plastiche poliolefiniche) proveniente dal trattamento dell'indifferenziato nei TMB esistenti può essere inviato ad un impianto che lavora miscele plastiche miste trasformandole in pellet utilizzabile per formare nuovi manufatti plastici come cassette, bancali, tubi e pozzetti per l'edilizia ecc.</p>
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta in quanto integrare le rese dei TMB



esistenti come richiesto dal Proponente risulta incoerente con la attuale dotazione impiantistica regionale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 19/35

Osservazione avente contenuto

Impianti TMB – obbligo di produrre energia

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “per valutare l’efficienza energetica dell’impianto (Figura 9-1 e Figura 9-2) si è definito un indicatore che rapporta l’energia elettrica consumata in un anno (in kWh/anno) nell’impianto al rifiuto totale in ingresso (in tonnellate/anno) distinguendo gli impianti TM dai TMB/TB, riferiti all’anno 2011; maggiore è tale rapporto (indice di consumo energetico), minore sarà l’efficienza dell’impianto”.
Per tali impianti di selezione è il caso di prevedere l’obbligo di produrre energia installando pannelli solari a film sottile sulla copertura del tetto.

Parere istruttorio

L’osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 20/35

Osservazione avente contenuto

Impianti – inceneritori

Sintesi osservazione

Gli inceneritori sono una tecnologia di trattamento dei rifiuti obsoleta in quanto permette di ridurre il volume dei rifiuti del 70-80% e il peso del 60-70% senza risolvere radicalmente il problema delle discariche. Infatti dall’incenerimento di una t di rifiuti si ottengono circa 30 kg di ceneri volanti e 300 kg di ceneri pesanti. Ormai nel settore dei rifiuti l’indirizzo prevalente è quello di trattare le varie tipologie con impianti dedicati. Invece gli inceneritori per bruciare rifiuti indifferenziati e con basso potere calorifico



necessitano di carta e plastica. Poiché la carta e la plastica sono recuperabili in alte percentuali ne consegue che venendo a mancare queste due tipologie di materiali postconsumo gli inceneritori si spengono da soli perché vengono privati del loro combustibile base. Come dimostra la tabella a pag. 11 del Rapporto Ambientale del Piano, la raccolta della plastica è stata condizionata dal fatto che gli inceneritori necessitano di materiali con alto potere calorifico. In conseguenza della proposta fatta di privilegiare il recupero di materia e di implementare i TMB esistenti per trattare la frazione indifferenziata o di considerare la possibilità reale e non teorica della loro ristrutturazione una volta chiusi, si chiede di prevedere fin da ora la chiusura di altri inceneritori oltre a quelli di Ravenna e Piacenza e di programmare per il 2020 la loro sostituzione con le nuove tecnologie già esistenti per gestire i rifiuti indifferenziati.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto i flussi individuati nel PRGR risultano coerenti con la dotazione impiantistica regionale, fermo restando che lo stesso Piano già prefigura scenari di contenimento delle frazioni di rifiuti destinati a smaltimento ed un incremento delle percentuali di recupero.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 21/35

Osservazione avente contenuto

Impianti – discariche

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “è inoltre diminuito il numero degli impianti attivi passando dalle 37 discariche del 2004 alle 16 del 2011. per contro, sono aumentati i conferimenti degli scarti e dei sovralli provenienti dalle operazioni di trattamento e recupero”. Per quanto riguarda le discariche, l'adozione degli impianti suggeriti a complemento degli attuali impianti TMB consente di ridurle in modo ancor più significativo. Si chiede di programmare la chiusura di altre discariche oltre a quelle previste nel Piano e di non procedere a nessun ampliamento in quanto non necessario.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base della determinazione dei fabbisogni impiantistici.

Testo modificato



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 22/35

Osservazione avente contenuto Impianti – TM di Bologna

Sintesi osservazione Al Capitolo 9 del PRGR, nello scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati al 2014, si legge “2012: chiusura impianti di trattamento meccanico di Bologna (BO)”.
L’impianto di trattamento meccanico di Bologna è stato riaperto il 28 marzo 2014; nel 2014 lavora per nove mesi. Vanno calcolate e inserite nel Piano le tonnellate selezionate fino al 2020.

Parere istruttorio L’osservazione è respinta in quanto l’impianto di trattamento meccanico in questione non è mai stato riaperto, come affermato dal Proponente, e pertanto non vi è ragione di aggiornare i dati in tal senso.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 23/35

Osservazione avente contenuto Impianti – TM/TMB di Forlì, Ostellato e Carpi

Sintesi osservazione Al Capitolo 9 del PRGR, nello scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati al 2017, si legge: “- al 31/12/2015, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui all’impianto TM di Forlì (FC); - al 31/12/2016, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui all’impianto TMB di Ostellato (FE); - al 31/12/2016, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui all’impianto TMB di Carpi (MO)”.

Al Capitolo 9 del PRGR, nello scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati al 2020, si legge: “- al 31/12/2018, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui all’impianto TM di Borgo Val di Taro (PR); - al 31/12/2018, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui agli impianti TMB di S. Agata Bolognese (BO), di Imola (BO) e



all'impianto TM di Gaggio Montano".

Siamo nettamente contrari alla chiusura degli impianti di TMB di Forlì, Ostellato e Carpi perché la gerarchia della gestione dei rifiuti prevede prima il recupero di materia finalizzato al riciclo. Dal momento che tale recupero è possibile farlo in modo conveniente sia sotto il profilo ambientale che economico prevedendo l'aggiunta di un impianto in coda ai TMB esistenti, è un controsenso destinare all'incenerimento ciò che è recuperabile come materia. La scelta del Piano di eliminare i TMB è totalmente fuori rotta rispetto agli obiettivi indicati dall'Unione Europea al 2020 e pare molto condizionata dalla politica attuata dalla nostra Regione fino a poco tempo fa a favore dell'incenerimento.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 24/35

Osservazione avente contenuto

Impianti – termovalorizzatore di Piacenza

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR, nello scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati al 2020, si legge: “- al 31/12/2020 si prevede che, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1, non saranno più inviati rifiuti urbani residui al termovalorizzatore di Piacenza”.

Affermazione poco chiara. Riguardo al destino dell'inceneritore di Piacenza dopo il 2020, sarebbe il caso che il Piano uscisse dal non detto specificando chiaramente che l'inceneritore verrà dismesso e non utilizzato o ristrutturato per incenerire eventualmente rifiuti speciali.

Parere istruttorio

In coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art 199 del D.lgs 152/06, e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR conferma le previsioni relative al termovalorizzatore di Piacenza ovvero che i



conferimenti di Rifiuti Urbani Residui a detto impianto cesseranno il 31 dicembre 2020.
Pertanto l'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 25/35

Osservazione avente contenuto

impianti – capacità autorizzata dei termovalorizzatori

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “parte della capacità autorizzata residua degli impianti di termovalorizzazione per rifiuti urbani potrà essere disponibile per coprire il fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali prodotti in regione; detto fabbisogno è stato stimato in circa 370.000 t/a”.

Ricordiamo che gli inceneritori sono stati costruiti colpevolizzando i cittadini perché non facevano la raccolta differenziata e le Autorità Provinciali hanno ribadito più volte che tali impianti erano al servizio del territorio e non degli affari dei Gestori. Per essere sicuri che gli inceneritori dell'Emilia-Romagna brucino solo i rifiuti speciali prodotti dalla nostra Regione e non di altre è necessario autorizzare di volta in volta quantitativi decrescenti di rifiuti da incenerire in relazione al progredire della raccolta differenziata. Si chiede pertanto che la regione riduca gradualmente le capacità autorizzate per rispettare gli impegni che molte Amministrazioni provinciali a suo tempo hanno preso con i cittadini. Occorre inoltre avviare un'analisi scrupolosa delle tipologie di rifiuti speciali che sono riciclabili prescrivendone l'avvio a recupero di materia e limitando l'incenerimento esclusivamente a quelle che non sono ancora recuperabili con le tecnologie di cui disponiamo attualmente.

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale e con quantitativi decrescenti nei diversi scenari di piano. Si precisa tuttavia che la gestione dei rifiuti speciali non può essere governata in termini di flussi destinati agli impianti regionali in base ai noti principi del libero mercato e della concorrenza che occorre rispettare onde evitare l'apertura di procedure di infrazione comunitarie.
L'osservazione è pertanto respinta.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 26/35

Osservazione avente contenuto

impianti – termovalorizzatori di Rimini e Modena

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “il Piano individua per le Province di Modena e Rimini un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalle sole linee attualmente funzionanti determinando conseguentemente una riduzione della capacità autorizzata dei due termovalorizzatori rispettivamente a 180.000 t/a e 125.000 t/a”.

Si chiede di esplicitare nel Piano la data della dismissione della vecchia linea di incenerimento in provincia di Rimini che nel Piano è dichiarata non necessaria. Riguardo alla nuova linea in funzione, si chiede di rispettare la scelta fatta dalla Provincia di Rimini di non bruciare rifiuti speciali provenienti da fuori provincia eliminando le 39.467 t di rifiuti speciali in più destinate all’inceneritore di Rimini al 2020.

Considerato poi il fatto che, a differenza delle altre Province, in quella di Rimini non esiste neppure un impianto TMB di vecchio tipo per trattare i rifiuti indifferenziati, si chiede di prevedere la costruzione di un moderno impianto TMB per gestire le circa 81.063 t di rifiuti indifferenziati residui prodotti in Provincia.

Parere istruttorio

Il PRGR come evidenziato dal Proponente, precisa chiaramente che il fabbisogno impiantistico nei territori di Modena e Rimini è già soddisfatto dalle linee di incenerimento attualmente funzionanti.

Sulla base di tale indicazione spetta alle Amministrazioni competenti conformarsi alle previsioni di Piano.

Si ribadisce che la gestione dei rifiuti speciali non può essere governata in termini di flussi destinati agli impianti regionali in base al noto criterio della libera circolazione previsto dalle norme comunitarie e nazionali.

La richiesta di realizzare un “moderno impianto TMB”, non è sostenibile né dal punto di vista tecnico né da quello economico.

Infatti, non si ritiene sostenibile la realizzazione di tali impianti visti gli ingenti costi connessi alla loro attuazione in considerazione degli elevati livelli di RD già raggiunti in Regione e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

L’osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (52) – 27/35

Osservazione avente contenuto impianti – termovalorizzatori di Rimini e Modena

Sintesi osservazione Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “il Piano individua per le Province di Modena e Rimini un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalle sole linee attualmente funzionanti determinando conseguentemente una riduzione della capacità autorizzata dei due termovalorizzatori rispettivamente a 180.000 t/a e 125.000 t/a”.
Riguardo all’inceneritore di Modena, si chiede che sia annullata l’autorizzazione vigente per la costruzione della terza linea e di ridurre la capacità di incenerimento di quella in funzione a 120.000 t così come autorizzate nella V.I.A. del 2005.

Parere istruttorio Il PRGR come evidenziato dal Proponente, precisa chiaramente che il fabbisogno impiantistico nei territori di Modena e Rimini è già soddisfatto dalle linee di incenerimento attualmente funzionanti.
Sulla base di tale indicazione spetta alle Amministrazioni competenti conformarsi alle previsioni di Piano.
L’osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 28/35

Osservazione avente contenuto impianti – fabbisogno di discariche

Sintesi osservazione Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “è stata stimata l’offerta di smaltimento delle discariche considerando il conferimento di una quota di rifiuti speciali non pericolosi (circa 340.000 t al 2020), prodotti in ambito regionale. Le discariche dovranno garantire, per quanto riguarda i rifiuti di origine urbana, lo smaltimento:

- fino al 2018 della quota di frazione secca in uscita dagli impianti di trattamento meccanico a servizio delle discariche ad essi collegate;
- degli scarti in uscita dalle linee di trattamento biologico di stabilizzazione;
- della frazione biostabilizzata che, in via cautelativa, si considera totalmente nelle quote a smaltimento;



- dello spazzamento stradale che, per le aree non servite da impianto di recupero, in via cautelativa si considera totalmente nelle quote a smaltimento”.

Abbiamo già detto che una parte di frazione secca in uscita dal sopravaglio degli impianti di trattamento meccanico potrebbe essere inviata all’impianto che tratta le plastiche miste residue di Occhiobello;

Ugualmente abbiamo indicato la soluzione per gli scarti delle linee di trattamento biologico della frazione stabilizzata;

Chiediamo che per il 2017 sia in funzione l’impianto che recupera i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade previsto nel Piano. Tre anni sono più che sufficienti per costruirlo.

Si chiede pertanto di ricalcolare il fabbisogno di discariche tenendo conto di tali soluzioni.

Parere istruttorio

L’osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base della determinazione dei fabbisogni impiantistici.

Si precisa inoltre che l’impiantistica finalizzata al recupero di rifiuti non può essere pianificata né in termini di realizzazione né di flussi ad essa destinati.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 29/35

Osservazione avente contenuto

Impiantistica di Reggio Emilia

Sintesi osservazione

Al Capitolo 9 del PRGR si legge che “per quanto riguarda la discarica di Carpineti (Poiatica) occorre precisare che, in relazione ai flussi di rifiuti urbani residui ad essa destinati, si prevede un ampliamento della stessa da realizzarsi in 2 distinti lotti: il primo di volumetria pari a 260.000 t relativo al periodo 2015-2017, il secondo invece sarà dimensionato anche in relazione alla tipologia di impianto di Trattamento Meccanico-Biologico che entrerà in funzione nel 2017 in provincia di Reggio Emilia”.

Ci sono proposte di trattamento meccanico biologico più complete di quelle contenute nel progetto attuale chiamato impropriamente “fabbrica dei materiali” di Reggio Emilia che consentono il non ampliamento della discarica di Poiatica.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non emerge alcuna osservazione al PRGR.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 30/35

Osservazione avente contenuto

Impianto di recupero delle scorie degli inceneritori

Sintesi osservazione

Riguardo all'impianto di recupero delle scorie degli inceneritori che la Regione ha autorizzato a Conselice per una potenzialità massima di 250.000 t/a (di cui 62.500 t/a sono rifiuti pericolosi), che ricaverà dalle ceneri un materiale inerte utilizzato per la produzione di cementi e laterizi, chiediamo quali garanzie sono state acquisite sulla salubrità di questo materiale in modo da tutelare la salute dei lavoratori del settore edile e dei consumatori. Infatti, secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale, i rifiuti ammessi nell'impianto in parte sono costituiti da rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo H4 "irritanti" e H8 "corrosivi" e possono determinare reazioni infiammatorie con la pelle o le mucose o possono esercitare un'azione distruttiva sui tessuti vivi. Ci chiediamo come sia possibile utilizzare questo genere di sostanze in prodotti per l'edilizia. Invitiamo a prendere atto che nel settore del cemento ci sono soluzioni molto più sostenibili e salutari come il cemento che pulisce l'aria. Al cemento fatto con le ceneri degli inceneritori noi preferiamo di gran lunga quest'ultimo.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 31/35

Osservazione avente contenuto

Centri del riuso

Sintesi osservazione

Occorre che la Regione si impegni maggiormente nel promuovere con incentivi la creazione dei centri del riuso in ogni Comune. Sono fondamentali per sottrarre tanti beni ancora utilizzabili di cui i



cittadini si disfano collocandoli accanto ai cassonetti della spazzatura. Solo per citarne qualcuno, noi abbiamo trovato accanto ai cassonetti della spazzatura e salvato dall'incenerimento una bicicletta da bambina, una valigia nuova, un aspirapolvere perfettamente funzionante, un coperchio per WC nuovissimo mancante solo di un gommino nella parte sottostante, un asse per fare la sfoglia, dei cuscini per divano, tappeti, piatti. Altre volte i beni abbandonati accanto ai cassonetti necessitano di qualche piccola riparazione che possono fare pensionati esperti in servizio volontario presso i centri del riuso.

Parere istruttorio

Il PRGR individua, nel Capitolo 17 della relazione generale di Piano, tra le misure finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti anche la promozione dei Centri del riuso.
Si precisa tuttavia che la promozione di incentivi per tali iniziative non rientra tra le competenze del PRGR ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 152/06 e pertanto l'osservazione viene respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 32/35

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

L'art. 13 comma 1 delle NTA così recita:
"Il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti:
a) impianti di termovalorizzazione;
b) discariche;
c) impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico;
d) impianti di stoccaggio e di trasferimento".
Invitiamo ad elencare gli impianti rispettando l'ordine gerarchico stabilito dalla legge, dando priorità agli impianti di trattamento meccanico-biologico che trattano il rifiuto indifferenziato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto l'art. 13 delle NTA riporta una mera elencazione dell'impiantistica di riferimento senza individuare alcuna priorità gerarchica.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (52) – 33/35

Osservazione avente contenuto NTA

Sintesi osservazione

L'art. 16 comma 2 delle NTA così recita: "Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al Capitolo 9. alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al Capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto".

La disposizione è troppo generica e possibilista. Nel caso dell'inceneritore di Piacenza abbiamo già detto che va esplicitata la chiusura dell'impianto. Nel caso delle discariche idem, mentre nel caso degli impianti di TMB è doveroso che il Piano prenda in considerazione fin da ora la possibilità che molti di tali impianti saranno ammodernati nella forma che abbiamo detto, considerata la disponibilità di nuove tecnologie che consentono il recupero di materia. Ovviamente, se la raccolta differenziata crescerà e gli impianti TMB saranno ristrutturati dopo la loro chiusura come è loro diritto, non rimarranno rifiuti da inviare agli inceneritori.

Essendo gli inceneritori penultimi nella scala gerarchica dopo le discariche, il Piano deve prendere in considerazione fin da ora la chiusura di un numero maggiore di quelli previsti attualmente.

Parere istruttorio L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base delle scelte del PRGR.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (52) – 34/35

Osservazione avente contenuto Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione

A pag. 13 del Rapporto Ambientale si legge che "Al sistema impiantistico dedicato ai rifiuti residui indifferenziati si affiancano gli impianti di recupero delle frazioni oggetto di raccolta differenziata. Tra questi, i più significativi sono gli impianti di compostaggio; nel 2011 hanno operato in regione 20 impianti che hanno trattato prevalentemente rifiuti organici di origine urbana. Tali impianti



hanno trattato complessivamente circa 515.636 tonnellate di rifiuti (a fronte di una capacità massima autorizzata di 629.770 tonnellate), di cui: il 58% costituito da umido, il 33% dal verde, il 4% dai fanghi, e il 5% da altre frazioni compostabili.”

Ricordiamo che a Coriano, Voltana, Modena, Ostellato e Granarolo la controllata di Hera, Akron, ha ristrutturato gli impianti di trattamento meccanico (TM) del secco dotando i propri impianti di lettori ottici per raffinare la raccolta differenziata fatta con i cassonetti stradali. Anche se tale ditta appartiene ad un privato, di fatto costituisce la piattaforma di appoggio creata dal gestore Hera attraverso il controllo delle sue partecipate e di fatto altri impianti che raffinano i materiali provenienti dalla raccolta delle matrici secchi non ce ne sono sul territorio. Si chiede quindi di comprendere nell'elenco anche tali impianti e di rendere noti i quantitativi di rifiuti trattati.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in quanto le informazioni richieste sono già riportate nel Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(52) – 35/35

Osservazione avente contenuto

Scenari

Sintesi osservazione

Le simulazioni fatte nel Piano sono basate sull'utilizzo di vecchi impianti TMB e non sui moderni impianti TMB in grado di valorizzare le diverse tipologie di rifiuti con processi dedicati e in grado di recuperare quantitativi di materia sempre maggiori. Si chiede quindi che oltre ai due scenari previsti nel Piano si predisponga un terzo scenario per quantificare l'ulteriore recupero di materia reso possibile dai nuovi impianti in grado di trattare le diverse tipologie di rifiuti fino a raggiungere livelli prossimi allo zero. La nuova impiantistica da noi proposta consente di avviare subito la società del RICICLO TOTALE che è il presupposto per il superamento di discariche e inceneritori e per lo sviluppo della green economy.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base delle scelte del PRGR peraltro supportate dall'analisi LCA, effettuata dal piano approvato, anche in riferimento ad uno scenario con TMB richiamati dal Proponente.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**53. PROVINCIA DI FERRARA**

Osservazione nr	53
Proponente	PROVINCIA DI FERRARA
Sede	Corso Isonzo 105/A - Ferrara (FE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212953
PG Proponente	35298
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (53) – 1/17

Osservazione avente contenuto Scenari di piano

Sintesi osservazione

Si osserva che per alcuni aspetti lo Scenario di piano al 2020, caratterizzato dalla riduzione della produzione dei rifiuti al 20-25% e raccolta differenziata di almeno il 70%, risulta poco realistico in quanto non suffragato da studi di settore in ambito regionale che individuino sia la produttività delle utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio pubblico, sia le azioni finalizzate al raggiungimento dei medesimi obiettivi e le relative ricadute economiche.

[...]

Lo scenario “no Piano” appare migliore dello scenario di Piano in quanto basato su una previsione di riduzione dei rifiuti in linea con le azioni contenute nel programma nazionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e obiettivi di raccolta più realistici, in grado quindi di tenere conto dell’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attualmente in essere e garantire un’intercettazione maggiore di rifiuti da avviare a recupero. Infatti il quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato nello scenario “no Piano” risulta superiore in termini assoluti e pro-capite a quello previsto nello scenario di Piano.

Si propone quindi che venga almeno previsto nel Piano di ambito dei rifiuti, quale strumento attuativo del PRGR così come stabilito all’art. 7 delle NTA, uno studio di fattibilità tecnico ed economico che tenga conto dell’attuale organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti in ambito provinciale e delle ricadute economiche su cittadini e imprese.

Parere istruttorio L’osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche ed economiche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 2/17

Osservazione avente contenuto

Discariche

Sintesi osservazione

L'art. 15 delle NTA stabilisce che le discariche funzionali alla gestione dei rifiuti urbani, al momento in cui cessano il conferimento in attuazione dello scenario di Piano (riportato al Capitolo 9 della Relazione Generale) devono essere chiuse con le modalità previste agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003, senza considerare che tali impianti possono essere dedicati anche alla gestione dei rifiuti speciali. Si osserva che il Piano dovrebbe dare indicazioni più precise in merito alla gestione delle discariche per rifiuti urbani in relazione al conferimento dei rifiuti speciali, anche allo scopo di garantire il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento degli scarti derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti presenti sul territorio regionale.

Parere istruttorio

La chiusura delle discariche di cui al Capitolo 9 è stata valutata considerando l'esaurimento della loro capacità residua a seguito del conferimento sia di RU che di RS e nel rispetto dell'obiettivo di autosufficienza allo smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale.

A parziale accoglimento dell'osservazione si precisa che il Piano approvato già prevede la definizione dei flussi di RU ed RS da inviare all'impiantistica di riferimento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 3/17

Osservazione avente contenuto

Gestione rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Nel Piano non è effettuata una ricognizione specifica sulla gestione dei rifiuti speciali al fine di individuare le criticità a livello territoriale, per cui non si è in grado di fare osservazioni particolari.

Si osserva in ogni modo che il Piano dovrebbe dare indicazioni più precise in merito al conferimento dei rifiuti speciali negli impianti funzionali alla gestione dei rifiuti urbani.

**Parere istruttorio**

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la definizione dei flussi di RU ed RS da inviare all'impiantistica di riferimento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 4/17

Osservazione avente contenuto

Rifiuti portuali

Sintesi osservazione

Nel PRGR non viene riportato il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, che costituisce lo strumento più adeguato a favorire la costituzione di un sistema di impianti efficace e che nel tempo aggiorni la sua capacità di protezione dell'ambiente marino secondo l'evoluzione e l'uso dei porti interessati.

Parere istruttorio

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003, i Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi non costituiscono parte integrante del PRGR ma sono integrati con esso. Nel rispetto del disposto normativo, sono stati inseriti nel Capitolo 13 della Relazione Generale dei nuovi paragrafi dedicati alla gestione dei rifiuti portuali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 5/17

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

È necessario che nel corpo normativo sia chiaramente esplicitato il livello di cogenza della singola norma (indirizzo, normativa o prescrizione), come peraltro previsto dall'art. 11 comma 3 della L.R. 20/2000. In via generale inoltre, al fine di una univoca e omogenea applicazione sul territorio regionale, SI RITIENE che nelle NTA debba essere esplicitato se vi siano contenuti della Relazione di Piano con carattere di cogenza, dal momento che numerosi artt. delle NTA fanno riferimento ad argomenti trattati nella Relazione.

**Parere istruttorio**

L'osservazione è parzialmente accolta e conseguentemente viene chiarito il testo.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 6/17

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si ritiene necessario che le NTA specifichino con maggior dettaglio se le disposizioni debbano essere applicate ai soli impianti di gestione dei rifiuti urbani, agli impianti di trattamento dei rifiuti speciali ovvero a tutti gli impianti di gestione di rifiuti.

Parere istruttorio

Nelle NTA sono evidenziate le parti che fanno riferimento ai rifiuti urbani, quelle per i rifiuti speciali ed anche le disposizioni comuni ad entrambi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 7/17

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

All'art. 11 comma 2 si ritiene necessario un chiarimento relativo alla dicitura "bacino ottimale di gestione".

Parere istruttorio

L'espressione richiamata dal Proponente fa riferimento al bacino di gestione di cui alla legge regionale n. 23/2011 e per un maggiore chiarimento si si modifica il testo come segue.

Testo modificato

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di seguito "ATERSIR" attua gli obiettivi di cui al comma 1 rispettando le percentuali fissate per le aree omogenee ancorché ricadenti nello stesso bacino di affidamento del servizio.



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (53) – 8/17

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione Zonizzazione aree idonee per trattamento preliminare, recupero e recupero inerti: apprezzato che la scelta di piano di localizzare gli impianti di gestione rifiuti nelle aree produttive o APEA si trova in linea con i principi di sostenibilità ambientale definiti dalla L.R. 20/2000, SI RITIENE necessario che le NTA di Piano specifichino quali interventi di modifica e/o ampliamento saranno ammessi per gli impianti esistenti e/o autorizzati alla data di adozione del Piano localizzati: a) in aree diverse da quelle indicate nell'art. 22 comma 4 gravate dai vincoli di cui al paragrafo 14.3; b) in aree diverse da quelle indicate nell'art. 22 comma 4 non gravate dai vincoli di cui al paragrafo 14.3

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta in quanto la disciplina urbanistica di riferimento già prevede le modalità e le condizioni di ampliamento all'art. A-14-bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (53) – 9/17

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione Zonizzazione aree idonee discariche: si ritiene necessaria una specificazione normativa relativa alla corretta localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali con particolare riferimento alla localizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali.

Parere istruttorio L'osservazione non attiene ai contenuti del Piano regionale come disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Testo modificato



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (53) – 10/17

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione Art. 22 comma 2 (e art. 15 comma 4) delle NTA: si ritiene necessaria una specificazione relativa alla possibilità di ampliamento e/o modifica delle discariche esistenti autorizzate alla gestione di rifiuti speciali, attualmente in esercizio e **non** riportate alla tabella 9.3 della Relazione di Piano; a tal fine si evidenzia che nelle valutazioni del fabbisogno regionale non paiono considerati i volumi disponibili presso le discariche della provincia di Ferrara.

Parere istruttorio Non è competenza del Piano disciplinare le modalità di ampliamento e/o modifica delle discariche esistenti autorizzate alla gestione di rifiuti speciali che sono invece regolate dalle normative vigenti. Si precisa inoltre che i volumi disponibili delle discariche dedicate allo smaltimento dei soli RS della provincia di Ferrara sono stati considerati e contribuiscono a garantire l'obiettivo dell'autosufficienza regionale.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (53) – 11/17

Osservazione avente contenuto NTA

Sintesi osservazione Art. 18: i contenuti del dispositivo pare facciano riferimento all'individuazione del sistema integrato per la gestione dei rifiuti urbani residuali alle raccolte differenziate nel rispetto del principio comunitario sull'autosufficienza e prossimità (art. 16 direttiva 2008/98/CE). Si ritengono quindi i titoli del Capo II (rifiuti speciali) e dell'art. 18 (disposizioni per i rifiuti speciali) fuorvianti rispetto al principio cui si ispirano. Si propone pertanto la modifica del titolo al capo II e all'art. 18 con quello previsto nel diritto comunitario, ossia "principio di autosufficienza e prossimità".

**Parere istruttorio**

L'art. 18 richiama al comma 3 il sistema impiantistico funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani per consentire allo stesso di gestire anche quote di rifiuti speciali al fine del soddisfacimento del fabbisogno del loro trattamento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 12/17

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Si ritiene che i criteri localizzativi previsti dalla pianificazione provinciale debbano essere salvaguardati per dare continuità alle scelte di governo del territorio locale. Fatti salvi i principi generali della L.R. 20/2000, SI RITIENE che le norme tecniche dovrebbero assorbire i criteri localizzativi previsti nei piani provinciali pre-esistenti, al fine di dare continuità alla gestione del governo del territorio e tenere conto delle specificità di particolari tipologie impiantistiche, o in alternativa prevedere la possibilità di comprendere nella pianificazione territoriale provinciale (PTCP) indicazioni localizzative specifiche in funzione delle tipologie impiantistiche.

Parere istruttorio

Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto il PRGR non modifica il quadro pianificatorio/normativo sulla base del quale procedimenti avviati antecedentemente alla data della sua adozione avevano ricevuto una "valutazione" di conformità urbanistica positiva.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 13/17

Osservazione avente contenuto

Rapporto Ambientale

**Sintesi osservazione**

Per una più semplice gestione del Piano in fase di attuazione, al fine di massimizzare la funzione di controllo da realizzarsi mediante il monitoraggio, si ritiene utile venga prodotto un quadro riassuntivo delle azioni del Piano (come riportate ai capp. 7-8 della Relazione di Piano) evidenziando gli indicatori più idonei al monitoraggio dell'attuazione delle misure definite.

Parere istruttorio

L'osservazione si intende accolta in quanto il PRGR già prevede il quadro riassuntivo richiamato dal Proponente sia nel rapporto ambientale che nel Capitolo 19 della Relazione Generale di piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(53) – 14/17

Osservazione avente contenuto

Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione

Gli esiti della valutazione multi criterio degli scenari di Piano (par. 4.3 del Rapporto Ambientale) risultano poco chiari. Rispetto al fattore "qualità dell'aria" si osserva peraltro che lo scenario con riduzione del 25% della produzione procapite è valutato a incidenza media, mentre lo scenario con riduzione della produzione procapite del 20%, probabilmente quello più realisticamente attuabile, è valutato il peggiore. SI RITIENE che tali esiti debbano portare a una più attenta valutazione delle scelte di piano al fine di una minimizzazione delle emissioni inquinanti in atmosfera, in accordo con gli obiettivi del redigendo PAIR 2020, dell'Accordo del Bacino Padano per la qualità dell'aria sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna, tenendo in considerazione anche che una riduzione delle emissioni dovute alla termovalorizzazione dei rifiuti urbani risulta compensato dall'aumento delle emissioni da termovalorizzazione dei rifiuti speciali (bruciati presso gli stessi impianti), pur nel rispetto dei quantitativi autorizzati ai singoli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano la valutazioni tecniche effettuate nel Rapporto Ambientale.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(53) – 15/17								
Osservazione avente contenuto	Rapporto Ambientale								
Sintesi osservazione	In generale si ritiene che la trattazione della valutazione degli effetti ambientali non metta chiaramente in evidenza gli esiti della valutazione ambientale, soprattutto in relazione alla valutazione della omogenea ripartizione dei carichi ambientali sul territorio regionale che si intende abbia determinato le scelte di piano relative alla progettazione dei flussi in ambito regionale. Si suggerisce pertanto di integrare il rapporto ambientale con un approfondimento in tal senso, al fine di porre in evidenza il valore ambientale delle scelte di piano assunte.								
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate nel Rapporto Ambientale.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(53) – 16/17
Osservazione avente contenuto	Rapporto Ambientale
Sintesi osservazione	Con specifico riferimento agli indicatori “estensione delle bonifiche dei siti contaminati bonificati” e “tasso di aggiornamento del monitoraggio ambientale degli impianti smaltimento rifiuti regionali” riportati a pag. 93 del rapporto ambientale e ai relativi valori obiettivo, si evidenzia una sostanziale incoerenza tra tali indicatori e i contenuti della relazione di Piano dal momento che il Piano Rifiuti non comprende il Piano Bonifiche siti inquinati. Si evidenzia la necessità di individuare indicatori ambientali efficaci e congruenti ai contenuti del Piano.
Parere istruttorio	Il monitoraggio degli obiettivi individuati nel Rapporto Ambientale del Piano per la matrice ambientale "siti contaminati", sono demandati alla emanazione del Piano Regionale di Bonifica delle aree contaminate, Piano settoriale e parte integrante del PRGR, così come riportato all'articolo 25 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR.
Testo modificato	



Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (53) – 17/17

Osservazione avente contenuto Bonifiche

Sintesi osservazione Si ribadisce la necessità di prevedere nel Piano misure atte a: a) limitare la produzione di rifiuti provenienti da siti contaminati, promuovendo l'applicazione e possibilmente lo sviluppo di tecnologie di bonifica in sito; b) controllare e limitare la lunghezza dei percorsi di trasporto dei rifiuti provenienti da siti contaminati verso impianti di discarica o di trattamento; c) identificare criteri e regole per l'individuazione di aree idonee per lo stoccaggio (temporaneo) o il trattamento di rifiuti provenienti da attività di bonifica; d) contabilizzare i flussi e le tipologie di rifiuti provenienti da siti contaminati sia nell'anagrafica che nel sistema integrato di gestione regionale.

Parere istruttorio In riferimento ai temi richiamati dal Proponente si rinvia al piano stralcio delle bonifiche come previsto dall'art. 25 comma 3.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**54. COMUNE DI BAGNACAVALLO**

Osservazione nr	54
Proponente	COMUNE DI BAGNACAVALLO
Sede	Piazza della Libertà 12 - Bagnacavallo (RA)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212960
PG Proponente	2918
Data di presentazione	17/05/2014

Riferimento osservazione nr (54) – 1/1

Osservazione avente contenuto amianto

Sintesi osservazione

Si propone di rimodulare le parti di interesse del PRGR affinché: 1) sia previsto di completare il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici e strutture pubblici o ad uso pubblico e si ponga l'obiettivo di individuare, con il concorso dei diversi livelli istituzionali, le risorse necessarie per finanziarne la bonifica secondo il principio che è nel pubblico l'esempio da seguire; 2) sia prevista un'azione di coordinamento verso i Comuni per il censimento della presenza di amianto anche sugli edifici privati, anche per costituire una banca dati regionale con modalità omogenee di rilevazione, schedatura e classificazione; 3) sia previsto di mettere in campo assieme ad AUSL e ARPA un'intensa campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le associazioni del lavoro e dell'impresa, i tecnici, gli operatori e i professionisti specializzati nei rispettivi ambiti; 4) sia previsto un sistema di sgravi e/o incentivi a termine verso i soggetti privati – con il concorso di tutti i livelli istituzionali – che in una prima fase favorisca la rimozione dei manufatti contenenti amianto (in seguito obbligatoria per tutti, anche al netto degli incentivi); 5) sia sancito il principio secondo il quale la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, stante le tecnologie attualmente disponibili, è di gran lunga la strada più efficace, più garantita e più sicura nel tempo ed è sempre da preferire rispetto ad ogni intervento di bonifica (e ciò a maggior ragione anche dopo l'esperienza drammatica del sisma che ha colpito la nostra regione); 6) al fine della raccolta in sicurezza di tutti i piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, sia ribadita e incentivata la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni con le imprese che si occupano di ritiro e smaltimento di questi materiali, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente; 7) sia previsto di istituire un bando regionale "Comuni e territori AMIANTOZERO" per incentivare con risorse dedicate quei Comuni, Unioni comunali e territori che intendano mettere in campo un



progetto organico di azioni per il raggiungimento in tempi certi dell'obiettivo di rimozione di tutto l'amianto presente nel proprio territorio di competenza. Siano previsti meccanismi premiali in base alla qualità delle azioni previste e ai tempi di raggiungimento dei risultati.

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**55. COMUNE DI SARMATO**

Osservazione nr	55
Proponente	COMUNE DI SARMATO
Sede	Viale Resistenza 2 - Sarmato (PC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0212961
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (55) – 1/5

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione Si ritiene opportuno che l'impianto di compostaggio della FORSU localizzato in questo Comune alla loc. Berlasco, già considerato strategico per soddisfare il fabbisogno territoriale dell'ambito dalla Provincia di Piacenza che lo aveva individuato quale impianto di Piano, sia riconosciuto alla stessa stregua nel PRGR.

Parere istruttorio Il PRGR, coerentemente con le disposizioni normative comunitarie e nazionali, non pianifica i flussi delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (55) – 2/5

Osservazione avente contenuto Impianti – indennità di disagio ambientale

Sintesi osservazione In forza di quanto detto all'osservazione precedente, si chiede che sia riconosciuta, come per altri impianti di trattamento rifiuti, una indennità di disagio ambientale proporzionata agli impatti generati dall'impianto.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia



riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(55) – 3/5

Osservazione avente contenuto

Costituzione osservatorio regionale

Sintesi osservazione

È auspicabile la costituzione di un Osservatorio Regionale ad hoc che gestisca tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'impianto di cui alle osservazioni precedenti, comprendendo analisi e valutazioni in situ per consentire una corretta e immediata informazione partecipata ai cittadini.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(55) – 4/5

Osservazione avente contenuto

Impianti – qualità dei rifiuti in ingresso

Sintesi osservazione

Si ritiene necessario che le NTA prevedano qualche "paletto" qualitativo (range) sulla qualità dei rifiuti da raccolta differenziata (es. percentuale max di plastiche nella FORSU e nel verde).

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(55) – 5/5								
Osservazione avente contenuto	Iniziative di informazione e comunicazione								
Sintesi osservazione	Si chiede di istituire, in modo particolare nei siti dove sono allocati impianti di trattamento rifiuti e nel relativo bacino di raccolta, campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla raccolta differenziata con corsi e materiale informativo a carico della Regione Emilia-Romagna.								
Parere istruttorio	Il PRGR già prevede al Capitolo 10 della Relazione Generale di Piano iniziative di informazione verso i cittadini sui temi evidenziati dal Proponente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

**56. ASSOCIAZIONE REGIONALE CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	56
Proponente	ASSOCIAZIONE REGIONALE CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA
Sede	Via di Saliceto 1/4/A - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0241446
PG Proponente	32/CB
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (56) – 1/10

Osservazione avente contenuto Contributo alla qualità dell'aria

Sintesi osservazione Dopo una lunga serie di considerazioni in merito all'impatto ambientale del comparto impiantistico di gestione dei rifiuti, si chiede che sia chiarito che la previsione del PRGR adottato di "razionalizzare" il sistema impiantistico sulla base dei fabbisogni pianificati ovvero di chiudere o limitare l'utilizzo del parco impiantistico esistente non comporta alcun contributo significativo alla qualità dell'aria, mentre sicuramente indebolisce il sistema infrastrutturale a servizio del territorio regionale.

Parere istruttorio L'osservazione non è pertinente in quanto si ritiene che non apporti contributi significativi al PRGR.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (56) – 2/10

Osservazione avente contenuto chiusura di impianti

Sintesi osservazione Si ritiene, a partire da considerazioni di natura giuridica, che il PRGR non abbia il potere di "chiudere" impianti e pertanto su questo punto ci si attende estrema chiarezza per dare certezza alle imprese di gestione, che hanno fatto importanti investimenti e occupano numerosi addetti.
[...]



Parimenti si attendono indicazioni chiare e comunque non limitative rispetto al mantenimento della continuità in esercizio degli impianti che vengono esclusi dal sistema pianificato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in quanto si precisa che, in coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art 199 del D.lgs 152/06, e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR relativamente agli impianti di termovalorizzazione già prevede la sola cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui alle date individuate nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 3/10

Osservazione avente contenuto

impatti economici delle previsioni del PRGR

Sintesi osservazione

Si evidenzia la necessità di una attenta valutazione degli impatti economici conseguenti all'attuazione delle previsioni del PRGR, non solo per le nuove iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi, che sicuramente comportano consistenti investimenti, ma anche per la dismissione di attività e impianti esistenti. Il cambiamento di un sistema di raccolta così come la "chiusura" di un impianto possono infatti comportare l'insorgere di rilevanti minusvalenze, che vanno a incidere sul complesso dei costi sulla base dei quali si vanno a determinare le tariffe all'utenza.

Si sottolinea che infatti per legge i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere coperti interamente dalla relativa tassa/tariffa; pertanto ogni incremento andrà a impattare sulle tariffe, con il rischio di renderle economicamente non sostenibili per le utenze.

In particolare per le modalità di attuazione previste, senza con ciò esprimere in questa sede valutazioni di merito sull'opportunità o meno di queste misure, si fa riferimento prioritariamente ai sistemi di raccolta e gestione della tariffazione puntuale, agli obiettivi di raccolta differenziata e grado di intercettazione per filiera e alla logistica.

Infatti per applicare la tariffa puntuale occorre sviluppare sistemi di raccolta con identificazione dell'utenza e quantificazione del rifiuto conferito. Questo richiede il sostenimento di importanti investimenti in dispositivi e sistemi informativi, oltre a rilevanti cambiamenti organizzativi da parte del gestore; entrambe queste condizioni producono inevitabilmente significativi impatti economici sul costo



del servizio e sulle relative tariffe.

Aumentare le percentuali di raccolta differenziata e raggiungere gradi di intercettazione per filiera dell'ordine dell'80 – 90 % richiede l'attivazione di sistemi di raccolta sempre più capillari che hanno una duplice conseguenza di oneri economici, uno sulla fase di raccolta, l'altro su quella di trattamento.

La riduzione degli impianti pianificati per lo smaltimento dei rifiuti urbani comporterà presumibilmente la necessità di effettuare trasporti di rifiuti su tratte più lunghe, con un aumento dei costi legati alla logistica

Parere istruttorio

Tutte le misure previste dal PRGR scaturiscono da attente valutazioni tecniche ed economiche. Nel merito delle specifiche richieste del Proponente si precisa che:

1. relativamente agli impianti di termovalorizzazione il PRGR prevede la sola cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui;
2. per quanto attiene all'introduzione della tariffazione puntuale il PRGR già prevede all'art. 20 delle NTA che la sua progressiva implementazione sarà valutata da ATERSIR in modo da conseguire gli obiettivi attesi negli scenari di Piano mantenendo livelli tariffari sostenibili.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 4/10

Osservazione avente contenuto

Unico ambito regionale

Sintesi osservazione

Si evidenzia che, sotto l'aspetto della coerenza con la norma e le strategie che ne derivano, il documento di Piano "tradisce" lo spirito e le intenzioni alla base della L.R. 23/2011 nonché le dichiarazioni di intenti con le quali la Regione aveva avviato il processo di pianificazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) ambito unico regionale non concretamente delineato in termini di flussi verso gli impianti;
- b) ottimizzazione degli impianti e pieno sfruttamento delle capacità disponibili;
- c) elevata rigidità nella pianificazione dei flussi e scarsa ottimizzazione logistica rispetto ai flussi attuali.

Rispetto agli scenari proposti, occorre sviluppare una valutazione approfondita sulla sostenibilità dei flussi per lo sfruttamento delle effettive capacità degli impianti (con particolare riguardo ai WTE) e al principio di prossimità. Nella quantificazione dei flussi di rifiuti urbani



indifferenziati non è accettabile una flessibilità limitata a solo + 10% nei termovalorizzatori.

Occorre in sostanza che venga valutata la sostenibilità economica delle scelte proposte sulla pianificazione dei flussi rispetto alle capacità degli impianti e alla ottimizzazione del sistema logistico, che dovrebbe basarsi sul riferimento di un unico ambito regionale in cui la flessibilità e la ottimizzazione dei flussi verso gli impianti esistenti dovrebbero garantire efficienza, efficacia ed economicità. Quanto proposto dal PRGR adottato finisce invece per sviluppare scenari estremamente rigidi che non garantiscono il pieno sfruttamento e la ottimizzazione delle capacità impiantistiche.

Parere istruttorio

Tutte le misure previste dal PRGR scaturiscono da attente valutazioni tecniche ed economiche. L'osservazione viene respinta ed in merito ai singoli punti richiamati si precisa che:

- a) in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23/2011 il PRGR considera l'intero territorio regionale come un unico ambito per la gestione dei rifiuti;
- b) il PRGR attua, attraverso la definizione dei flussi di cui al Capitolo 9, l'ottimizzazione della capacità di trattamento dell'impiantistica di riferimento.

Il PRGR, al fine di evitare un'eccessiva rigidità nella definizione dei flussi, introduce come importante elemento di flessibilità, all'art. 14 comma 2 delle NTA, la possibilità di conferire a diverso impianto quantitativi fino al 20% della capacità totale autorizzata e nei limiti della stessa.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 5/10

Osservazione avente contenuto

Stime di riduzione della produzione di rifiuti urbani

Sintesi osservazione

Si ritiene che le riduzioni del monte rifiuti urbani previste al 2020 siano eccessivamente ottimistiche, considerate le leve di riduzione dei rifiuti previste di cui la principale e quantitativamente più consistente è costituita dall'adozione della tariffazione puntuale per cui non risultano allo stato attuale definiti nemmeno i criteri e le modalità applicative.

Appare nel complesso una «scommessa» rischiosa per quanto riguarda la pianificazione del sistema dello smaltimento che, come



risulta anche dagli scenari di fabbisogno di smaltimento proposti, determina un forte sottodimensionamento impiantistico.

Non sono fra l'altro considerati fra i rifiuti "urbani" ovvero di origine urbana alcuni flussi di rifiuti gestiti secondo filiere separate dai rifiuti urbani indifferenziati (ingombranti non recuperabili, rifiuti da spazzamento almeno per un periodo transitorio, rifiuti da pulizia degli arenili non recuperabili, rifiuti cimiteriali) oltre agli scarti/sovvalli da pretrattamento e valorizzazione delle frazioni (in prevalenza secche) di rifiuti urbani da raccolta differenziata da gestire con i rifiuti urbani indifferenziati per un totale complessivo stimato di almeno 300.000 ton/anno da gestire a smaltimento.

I valori assunti a riferimento per il dimensionamento dei fabbisogni di smaltimento per rifiuti urbani indifferenziati e gli altri flussi di rifiuti urbani sopracitati e dei flussi verso gli impianti sono inferiori a quelli "reali" da gestire.

Al riguardo si ritiene oggettivamente più congrua, nel Capitolo 9, una assunzione più conservativa circa la riduzione della produzione pro-capite (non oltre il 10%) e la inclusione nei quantitativi di rifiuti di origine urbana da gestire a smaltimento anche di circa 300.000 ton/a per:

- ingombranti non recuperabili;
- rifiuti da spazzamento, almeno per un periodo transitorio;
- rifiuti da pulizia arenili non recuperabili;
- rifiuti cimiteriali;
- scarti/sovvalli da pretrattamento e valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata.

Si chiede che tali flussi vengano correttamente considerati nelle previsioni di Piano.

Parere istruttorio

Relativamente ai quantitativi di rifiuti urbani residui da smaltire si precisa che le valutazioni operate in sede di predisposizione del Piano già contemplano le tipologie di rifiuti evidenziate dal Proponente.

A tal riguardo si precisa inoltre che i trend degli scenari di Piano sviluppati con riferimento ai dati 2011 risultano confermati con l'aggiornamento degli stessi al 2013.

Tuttavia l'art. 23 delle NTA relativo al monitoraggio di Piano prevede espressamente la possibilità di individuare azioni correttive qualora si dovessero riscontrare discordanze tra quanto previsto e quanto rilevato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 6/10

**Osservazione avente contenuto**

impianti “promiscui” (rifiuti urbani e speciali)

Sintesi osservazione

In termini di campo di applicazione cui il Piano deve fare riferimento, è da rilevare che la pianificazione regionale, come previsto dalla norma vigente, è vincolante e impositiva per i flussi di RUR indifferenziati mentre ha carattere conoscitivo e di valutazione dei fabbisogni di smaltimento rispetto alle capacità impiantistiche disponibili per i rifiuti speciali.

Per i rifiuti speciali è altresì da assumere, oltre al criterio della prossimità, quello della libera circolazione senza vincoli di provenienza e/o destinazione rispetto agli impianti autorizzati al loro smaltimento, come previsto da norme europee e nazionali e confermato da consolidata giurisprudenza.

Per gli impianti “promiscui” – cioè dedicati sia a rifiuti urbani ovvero di origine urbana, sia a rifiuti speciali NP da terzi – nel rispetto della garanzia prioritaria delle volumetrie a disposizione per i flussi di rifiuti urbani pianificati, devono essere consentite contestualmente quote di rifiuti speciali NP da terzi nella misura delle capacità residue. La gestione dei rifiuti speciali è un servizio a libero mercato e non può essere oggetto di limitazioni una volta che attraverso gli impianti “promiscui” sia soddisfatto il fabbisogno pianificato e vincolante per i rifiuti urbani.

Parere istruttorio

L’osservazione si ritiene accolta come già prevede l’art.18 delle NTA di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 7/10

Osservazione avente contenuto

Classificazione dei rifiuti derivanti da TM e/o TMB

Sintesi osservazione

L’art. 16 delle NTA classifica i flussi (frazione secca e frazione umida) derivanti da TM e/o TMB come “rifiuti urbani” in palese e oggettivo contrasto con la norma nazionale e comunitaria. I flussi (secco e umido) derivanti da TM e/o TMB sono assimilati e di fatto regolamentati come i flussi di rifiuti urbani indifferenziati pur essendo in termini strettamente normativi dei rifiuti “speciali” in quanto derivanti da trattamento di rifiuti. Se l’obiettivo è quello di pianificare i flussi derivanti da pretrattamento di rifiuti urbani, occorre però garantire una maggiore elasticità ai flussi di frazioni



secca e umida da TM di rifiuti urbani.
Comunque è necessario che il Piano non introduca ulteriori elementi di incertezza e scriva con chiarezza che i flussi derivanti da TM e/o TMB sono classificati come rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.
In accordo con la disciplina vigente si chiarisce all'art. 16 che i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico sono regolati dal PRGR qualora destinati a smaltimento nonché a recupero energetico.

Testo modificato

2. Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati a smaltimento anche mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1).

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 8/10

Osservazione avente contenuto

Impianti di TM e TMB

Sintesi osservazione

Il PRGR appare confuso e contraddittorio rispetto al sistema degli impianti di trattamento meccanico e di trattamento meccanico-biologico, prevedendo la "chiusura" di molti impianti esistenti e la realizzazione di un impianto nuovo. Anche in questo caso si introducono rigidità elevate, non considerando che il sistema impiantistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai termovalorizzatori, è oggetto di eventi imprevedibili che possono comportare fermate non programmate e che tra le assunzioni del PRGR vi è il pieno rispetto della Circolare Orlando del 6 agosto 2013 e quindi la necessità di pretrattare tutti quei flussi che per una qualsiasi ragione dovessero essere smaltiti in discarica.
Si chiede che sia garantita maggiore flessibilità per il sistema impiantistico dei TM e dei TMB e che siano attentamente valutate le previsioni di "dismissioni" e di nuove realizzazioni, al fine di non provocare impatti negativi sui costi che vanno a determinare le tariffe all'utenza.

Parere istruttorio

Relativamente a quanto evidenziato dal Proponente, sulla base delle osservazioni pervenute nonché di valutazioni tecnico-economiche



sono state sviluppate ulteriori considerazioni che hanno portato ad una revisione delle scelte relative agli impianti TMB regionali necessari al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento preservando l'impiantistica esistente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(56) – 9/10

Osservazione avente contenuto

Modifica AIA esistenti

Sintesi osservazione

Come già detto in precedenza, si sottolinea la valenza vincolante e impositiva della pianificazione regionale per i rifiuti urbani, mentre per i rifiuti speciali la stessa pianificazione regionale assume un carattere conoscitivo in termini di produzione e un carattere di verifica/valutazione dei fabbisogni di smaltimento rispetto alle capacità impiantistiche disponibili e residue. Tale presupposto, declinato dal combinato disposto degli artt. 18 comma 2 e 18 comma 3 delle NTA, è da combinare con l'art. 6 in termini di adeguamento degli atti amministrativi autorizzativi in coerenza con i criteri indicati dal Piano.

Occorre pertanto declinare con maggiore chiarezza - soprattutto nelle NTA - come si debba procedere alla modifica delle AIA esistenti, consentendo il conferimento di RS NP negli impianti fino a saturazione della capacità tecnica. La proposta è quella per cui si deve affermare che le AIA dei termovalorizzatori devono essere modificate autorizzando le quantità di RSU indicate nei flussi di scenario a cui si aggiungono rifiuti speciali a saturazione del carico termico nominale, mentre per le discariche i volumi sono saturati prioritariamente con i flussi di rifiuti di origine urbana pianificati e poi con flussi di rifiuti speciali in quantità corrispondente alla capacità residua.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni eventualmente richieste da disciplina statale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(56) – 10/10

Osservazione avente contenuto

verifica e aggiornamento del PRGR nel 2017

Sintesi osservazione

Si ritiene opportuno evidenziare la mancata approvazione del PRGR entro il 12 dicembre 2013 come previsto dalla normativa nazionale di settore (D.Lgs. 152/2006) e in particolare si rileva che le azioni per conseguire gli obiettivi prefissati, articolate su una durata del Piano di 7 anni dal 2014 sino al 2020, non potranno realisticamente essere attuate nei tempi previsti determinando ancor prima della sua approvazione un Piano incoerente con gli scenari attesi. Occorre pertanto, per l'approvazione del PRGR, ridefinire gli scenari ipotizzati al fine di rendere effettiva l'attuazione da parte dei soggetti competenti e in ogni caso deve essere chiaramente ribadito l'impegno alla verifica e all'aggiornamento del Piano nel 2017.

Parere istruttorio

Si precisa che i trend degli scenari di Piano sviluppati con riferimento ai dati 2011 risultano confermati con l'aggiornamento degli stessi al 2013.

Inoltre l'art. 23 delle NTA relativo al monitoraggio di Piano già prevede espressamente la possibilità di individuare azioni correttive qualora si dovessero riscontrare discordanze tra quanto previsto e quanto rilevato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**57. COMUNE DI TREDOZIO**

Osservazione nr	57
Proponente	Comune di Tredozio
Sede	Via dei Martiri 1 - Tredozio (FC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213000
PG Proponente	1769
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (57) – 1/40

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti



nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolta;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.

Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del



riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all’utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l’indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i.. Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell’indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(57) – 3/40								
Osservazione avente contenuto	Indicatori e obiettivi di Piano								
Sintesi osservazione	<p>Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.</p> <p>[...]</p> <p>Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.</p>								
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(57) – 4/40
Osservazione avente contenuto	Sistemi di raccolta
Sintesi osservazione	<p>[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.</p> <p>Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.</p> <p>Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.</p> <p>Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire</p>



presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 5/40

Osservazione avente contenuto

costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.

Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.

Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]



Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sballate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

**Parere istruttorio**

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata rapportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

**Osservazione avente contenuto**

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?

Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale



piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.
Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.
E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]
Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.
La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che



frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).
La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" del 24 maggio 2012.
[...]
Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 12/40

**Osservazione avente contenuto**

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]
Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012 , che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 13/40

Osservazione avente contenuto

Piano regionale integrato per la qualità dell'aria

Sintesi osservazione

Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(57) – 14/40			
Osservazione avente contenuto	Piano energetico regionale			
Sintesi osservazione	<p>Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico.</p> <p>Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.</p>			
Parere istruttorio	L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(57) – 15/40		
Osservazione avente contenuto	criteri per le scelte del PRGR		
Sintesi osservazione	<p>1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.</p> <p>Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.</p> <p>Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.</p>		



Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 16/40

Osservazione avente contenuto

Varie – obiettivi di piano

**Sintesi osservazione**

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 17/40

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

**Sintesi osservazione**

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorifico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile



visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 18/40

Osservazione avente contenuto

obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 19/40

Osservazione avente contenuto

varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

[...]

Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 20/40

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree



omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 21/40

Osservazione avente contenuto

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica. In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 22/40

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:
1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta



delle diverse frazioni;

3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.

Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto



al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato



l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate



di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato. Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 23/40

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema



di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 24/40

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]



Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(57) – 26/40
Osservazione avente contenuto	Recupero di materia: calcolo del riciclaggio
Sintesi osservazione	<p>Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.</p> <p>Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.</p> <p>[...]</p> <p>Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.</p> <p>Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.</p> <p>Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.</p> <p>Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.</p> <p>Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.</p>
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le



elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 27/40

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 28/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

Sintesi osservazione

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo



alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.

Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;
5. costo di investimento per ton trattata;



6. costo di gestione per ton trattata;

7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi



non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile



visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi.

L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia



l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(57) – 32/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce.



Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva



al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 34/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi. Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in



senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 35/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.



Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.



Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore,) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano



quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.
Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;
- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.
Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera



gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente. La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola. In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio. Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione,



sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici,



ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riusabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.



Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che la gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.

Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA



Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.



Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per l'**individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(57) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**58. COMUNE DI RAVENNA – CAPO AREA ECONOMICA E TERRITORIO**

Osservazione nr	58
Proponente	Comune di Ravenna – Capo Area economia e territorio
Sede	Piazzale Farini 21 - Ravenna
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213008
PG Proponente	60081
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (58) – 1/1

Osservazione avente contenuto criteri localizzativi

Sintesi osservazione Si propone di modificare l'attuale testo dell'art. 25 comma 1 delle NTA come segue: "Agli impianti ~~funzionali al ciclo~~ di gestione dei rifiuti **urbani e speciali** già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora ~~siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione~~ **regolarmente autorizzati**".

Parere istruttorio L'osservazione viene accolta in parte e conseguentemente si modifica il testo dell'art. 25 delle NTA.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**59. SANDRA POPPI, CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MODENASALUTEAMBIENTE.IT**

Osservazione nr	59
Proponente	SANDRA POPPI, CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MODENASALUTEAMBIENTE.IT
Sede	-
Tipologia Proponente	Movimento/Partito Politico
PG Regione	PG.2014.0213023
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (59) – 1/40

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle



singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolte;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.



Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all'utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l'indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell'indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(59) – 3/40								
Osservazione avente contenuto	Indicatori e obiettivi di Piano								
Sintesi osservazione	<p>Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.</p> <p>[...]</p> <p>Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.</p>								
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(59) – 4/40
Osservazione avente contenuto	Sistemi di raccolta
Sintesi osservazione	<p>[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.</p> <p>Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.</p> <p>Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.</p> <p>Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati.</p>



Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 5/40

Osservazione avente contenuto

costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.
Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.
Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce



costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti



dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 7/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 8/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.
In particolare:



- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]
Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in



premesse, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.

La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).

La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" del 24 maggio 2012.

[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli



proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 12/40

Osservazione avente contenuto

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]
Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012 , che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 13/40

Osservazione avente contenuto

Piano regionale integrato per la qualità dell'aria

**Sintesi osservazione**

Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 14/40

Osservazione avente contenuto

Piano energetico regionale

Sintesi osservazione

Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico.
Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(59) – 15/40
Osservazione avente contenuto	criteri per le scelte del PRGR
Sintesi osservazione	<p>1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.</p> <p>Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.</p> <p>Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.</p> <p>Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.</p> <p>2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.</p> <p>Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.</p> <p>La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.</p>

**Parere istruttorio**

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6.

Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla



biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);

- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 17/40

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto



urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 18/40

Osservazione avente contenuto

obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:
- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati



a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.
Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 19/40

Osservazione avente contenuto

varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
[...]
Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

**Parere istruttorio**

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 20/40

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.
Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 21/40

Osservazione avente contenuto

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione.
Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge



regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica.

In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 22/40

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.

Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o



seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.



[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.



Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(59) – 23/40

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 24/40

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 26/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta



differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(59) – 27/40								
Osservazione avente contenuto	Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia								
Sintesi osservazione	<p>La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.</p>								
Parere istruttorio	<p>Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.</p>								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(59) – 28/40
Osservazione avente contenuto	Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano
Sintesi osservazione	<p>Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio. Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.</p>

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;
5. costo di investimento per ton trattata;
6. costo di gestione per ton trattata;
7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa



come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzere" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi



non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi.

L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia



l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(59) – 32/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.



Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle



aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 34/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

**Sintesi osservazione**

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi.

Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 35/40

**Osservazione avente contenuto**

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazione organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La



movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore,) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità,



temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;
- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il



compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.
Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente. La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.
In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio.
Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.
Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.
Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il



programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]



Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione espone al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si espone in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;



- la promozione di pannolini riutilizzabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che la gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.

Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla



base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In



particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per l'**individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(59) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che



possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**60. CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	60
Proponente	CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Sede	Via Barberia 13 - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0213031
PG Proponente	
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (60) – 1/17

Osservazione avente contenuto Oneri derivanti dalle scelte di Piano e sistema tariffario

Sintesi osservazione Il Proponente osserva che occorre riconsiderare i contenuti del Piano indicando gli oneri derivanti dalle scelte ivi indicate e assumendo la decisione politica di escludere dal sistema della tariffazione le superfici di lavorazione.

Parere istruttorio L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (60) – 2/17

Osservazione avente contenuto Sconti e agevolazioni tariffarie per imprese virtuose

Sintesi osservazione Per ridurre la produzione dei rifiuti a monte si potrebbero prevedere benefici per le Imprese che decidessero di rivedere i propri sistemi produttivi, di imballaggio e di riciclo in un'ottica di riduzione dell'impatto sul ciclo dei rifiuti. Alle Imprese che decidessero di riorganizzare le proprie attività secondo i criteri appena citati, si potrebbero garantire sconti ed agevolazioni, ad esempio, sulla TARI. Il Piano non dice nulla al riguardo e sarebbe opportuno prevederne un richiamo.



Si potrebbe, inoltre, addivenire a forme di defiscalizzazione della TARI per le Imprese certificate. Una simile possibilità fungerebbe da stimolo anche per quelle Aziende e Imprese che non hanno ancora richiesto e ottenuto una certificazione ambientale e sarebbe, senza dubbio, un argine alla tendenza al ribasso nelle domande di certificazione ambientale che si registra rispetto agli anni scorsi.

Si propone inoltre di prevedere una detassazione per le Imprese che dimostrino una capacità di riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso il ricorso alle forme previste, a tale scopo, dall'art. 206 del d.lgs. n. 152/2006, che prevede la possibilità di: "stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria".

Il Piano richiama questo tipo di approccio ma occorre che non resti una mera disposizione d'intenti ma si traduca in attività concrete ed operative promosse, coordinate e gestite direttamente dalla Regione.

Parere istruttorio

In merito a quanto evidenziato dal Proponente si conferma quanto già riportato nel Piano e si precisa altresì che talune richieste specifiche (sconti ed agevolazioni per le imprese) potranno trovare riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 3/17

Osservazione avente contenuto

Detassazione di imprese che gestiscono autonomamente i rifiuti speciali prodotti.

Sintesi osservazione

Altro possibile intervento di incentivazione ad una gestione dei rifiuti virtuosa potrebbe consistere nella previsione di misure di detassazione in favore delle imprese che gestiscono autonomamente i rifiuti speciali originati dalle proprie attività, affidandone lo smaltimento ad Imprese specializzate. In tal modo si stimolerebbero comportamenti virtuosi delle Imprese verso una riduzione quali/quantitativa dei rifiuti prodotti e, di converso, si alleggerirebbe l'onere di smaltimento in capo alle Amministrazioni pubbliche. Tale possibilità, inoltre, consentirebbe alle Imprese di scegliere direttamente gli operatori a cui rivolgersi incentivando anche la concorrenza nel settore, che potrebbe tradursi in un meccanismo



competitivo capace di portare, nel medio-lungo periodo, anche ad una possibile riduzione dei costi stessi di smaltimento.

Parere istruttorio

Rispetto alla richiesta del Proponente si rileva che non è chiaro se la stessa faccia riferimento ai rifiuti speciali prodotti dalle Imprese ovvero ai rifiuti assimilati.

Nel primo caso si osserva che ricade ovviamente sul produttore la responsabilità e l'onere di provvedere alla corretta gestione dei propri rifiuti.

Nel secondo caso invece la disciplina tariffaria già prevede sconti in favore dei produttori che provvedano autonomamente all'avvio a recupero dei propri rifiuti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 4/17

Osservazione avente contenuto

Incentivi e semplificazioni amministrative/burocratiche a vantaggio degli operatori che contribuiscono a ridurre la produzione di rifiuti.

Sintesi osservazione

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi enunciati ai cap 11, 12 e 13 sulla gestione dei RS, a fronte delle maggiori quantità di rifiuti speciali in ingresso (rispetto a quelli in uscita dalla Regione) dovranno necessariamente essere adottate politiche funzionali alla massima riduzione possibile dei rifiuti speciali “propri”, scelte che non potranno prescindere dal riconoscimento di forme di stimolo ed incentivo economico all'auto smaltimento della quota di rifiuti speciali prodotta dalle Imprese e dal mondo produttivo e manifatturiero della nostra Regione.

Sempre in tale ottica, qualora non fosse in alcun modo possibile riconoscere forme di incentivazione economica, si potrebbero ipotizzare anche altre modalità di sostegno alle Imprese, consistenti, ad esempio, in misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi/burocratici a vantaggio degli operatori che si impegnino a ridurre la produzione di rifiuti (in coerenza con l'art. 10 della L.R. n.18/2011 recante disposizioni in materia di “Semplificazioni per le Imprese certificate”).

Parere istruttorio

In merito a quanto evidenziato dal Proponente si conferma quanto già riportato nel Piano e si precisa altresì che talune richieste



specifiche (sconti ed agevolazioni per le imprese) potranno trovare riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 5/17

Osservazione avente contenuto

Elencazione sottoprodotti

Sintesi osservazione

Per eliminare le incertezze interpretative che spesso sono d'intralcio anche rispetto alle pratiche virtuose che le Imprese possono attuare, sarebbe utile addivenire ad una elencazione positiva di ciò che può rientrare nella categoria dei sottoprodotti. Se non come integrazione legislativa, trattandosi di competenza certamente non regionale, potrebbe, comunque, risultare di grande utilità, offrire una elencazione di ciò che può ritenersi sottoprodotto, sulla base della prassi interpretativa seguita dai competenti Uffici Regionali, al fine di creare, quantomeno, un elenco di riferimento che possa essere consultato dagli operatori del settore, allo scopo di superare le incertezze interpretative che si rilevano in materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede, relativamente ai sottoprodotti, la possibile attivazioni di tavoli di confronto specifici con i settori produttivi interessati.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 6/17

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di raccolta differenziata e valutazione dei costi

Sintesi osservazione

Gli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di recupero



che si prefigge la Regione, addirittura superiori rispetto a quelli minimi posti dalle Direttive UE in materia, appaiono molto ambiziosi e forse eccessivi. In particolare, per considerarli effettivamente raggiungibili e capaci di mantenere la loro efficacia nel tempo, occorrerebbe realizzare uno “studio di sostenibilità” che approfondisca ed investighi l’impatto delle scelte ipotizzate sui costi a carico degli utenti del servizio, siano essi privati cittadini o Imprese. Effettuata tale analisi, nel caso in cui la verifica di sostenibilità economica delle nuove misure ipotizzate non avesse un saldo positivo per gli utenti, si dovranno ipotizzare strategie alternative, rispetto a quelle sin qui emerse, egualmente idonee al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, ma con minori oneri a carico di cittadini ed Imprese.

Parere istruttorio

Per quanto concerne la sostenibilità economica delle scelte di Piano essa è stata trattata nel Capitolo 10 della relazione generale dove viene riportata una dettagliata analisi dei costi nei diversi scenari, anche in relazione al servizio di raccolta, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 199 comma 3 lettera i) del D.Lgs 152/06. L’analisi effettuata evidenzia per gli scenari di piano “-20%” e “-25%” una diminuzione dei costi complessivi del servizio rispetto allo scenario “No piano”.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 7/17

Osservazione avente contenuto

Incentivazione economica

Sintesi osservazione

Si ritiene che per una più efficace azione di prevenzione, oltre ai finanziamenti per la diffusione della tariffazione puntuale enunciati al par 7.5 debbano essere riconosciute forme di incentivazione economica anche ai soggetti che adottino misure idonee e funzionali alla minimizzazione della produzione stessa di rifiuti, attraverso l’utilizzo di materiali o sostanze biodegradabili, attraverso la massima limitazione possibile del packaging dei prodotti, nonché attraverso l’incentivazione alla costituzione delle filiere del recupero dei rifiuti.

Parere istruttorio

In merito a quanto evidenziato dal Proponente si conferma quanto già riportato nel Piano e si precisa altresì che tali richieste potranno



trovare riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 8/17

Osservazione avente contenuto

Filiere del recupero

Sintesi osservazione

Sul fronte, invece, delle c.d. “Filiere del recupero”, si potrebbe operare nell’ottica di favorire la realizzazione di distretti che avvicinino quanto più possibile i produttori di certe tipologie di beni, agli operatori che svolgono le attività di recupero degli stessi a fine ciclo, passando per quei soggetti che si occupano del servizio di recupero dei rifiuti di produzione, il tutto in ossequio ai principi comunitari di prossimità e qualità nella gestione dei rifiuti medesimi.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un’osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 9/17

Osservazione avente contenuto

Recupero dei rifiuti

Sintesi osservazione

Sempre in un’ottica di massimo recupero dei rifiuti, si potrebbero ipotizzare anche delle procedure per il controllo di qualità dei materiali suscettibili di riciclo e riutilizzo, allo scopo di verificarne gli usi potenziali, anche in relazione all’esistenza, o meno, di un mercato in grado di assorbire determinati prodotti, ma senza aggiungere



limitazioni che non sono previste dalla legislazione vigente che finirebbero per limitare lo sfruttamento potenziale dei prodotti capaci di trasformazione in MPS (materie prime secondarie).

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 10/17

Osservazione avente contenuto

Campagne di comunicazione

Sintesi osservazione

Sul tema del recupero di rifiuti, inoltre, si dovrebbero avviare delle campagne di comunicazione capaci di migliorare la percezione, in capo agli operatori professionali, ai consumatori e ai cittadini, delle potenzialità dei prodotti a fine ciclo, come oggetti suscettibili di recupero e riuso, al fine di avviare il percorso del recupero sin dalla fase della dismissione di un prodotto dal suo utilizzo originario, sia nelle case dei cittadini, che negli ambiti produttivi o commerciali.

Parere istruttorio

Si conferma quanto già previsto dal Piano in riferimento alle iniziative di educazione ed informazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 11/17

Osservazione avente contenuto

Smaltimento

**Sintesi osservazione**

Per quanto concerne il profilo legato al tema dello smaltimento, ciò che manca è l'analisi d'impatto delle modifiche prospettate dal documento preliminare sull'attuale modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti. Dai contenuti dell'elaborato in commento, infatti, non si evince quali saranno le conseguenze economiche del minore uso degli impianti di smaltimento, sia dal punto di vista dell'impossibilità di completare il loro ammortamento finanziario, sia in relazione alla riduzione occupazionale e di ore/lavoro, affermandosi, ma in misura acritica, l'intento di raggiungere una percentuale di riduzione della produzione di rifiuti del 25%, al 2020. Nessun accenno, inoltre, viene operato quanto a concrete politiche di riduzione dei rifiuti a monte, come sopra si accennava, attraverso la citata revisione dei sistemi di packaging e l'incentivazione sulla ricerca di nuovi materiali da utilizzare.

Parere istruttorio

Come già evidenziato, nel Capitolo 10 della relazione generale di Piano è riportata una dettagliata analisi dei costi complessivi di gestione dei rifiuti nei diversi scenari. Tale analisi evidenzia per gli scenari di piano "-20%" e "-25%" una diminuzione dei costi complessivi del servizio rispetto allo scenario "No piano".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 12/17

Osservazione avente contenuto

Meccanismi e sistemi concorrenziali nella gestione dei rifiuti

Sintesi osservazione

Quanto al tema della gestione, infine, si deve rilevare come nella Proposta di Piano manchi un approfondimento sulla possibilità di attivare meccanismi e sistemi concorrenziali nella gestione dei rifiuti, che consentano un sistema competitivo in grado di apportare un beneficio per gli utenti grazie alla maggiore economicità dei servizi finali. Inoltre, occorrerebbe implementare il Piano in esame evidenziando quali dovrebbero essere i ritorni per la collettività in termini di: migliore accesso ai servizi erogati, risparmi di spesa, qualità del servizio, infrastrutture territoriali tecnologicamente avanzate, qualora la scelta del gestore dovesse essere quella del meccanismo dell' "in-house providing".

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 13/17

Osservazione avente contenuto

Impianti di smaltimento

Sintesi osservazione

Allo scopo di evitare il rischio di dover fronteggiare delle emergenze nei prossimi anni, occorrerebbe studiare, sin da principio, un “piano B”. Ci si riferisce alla necessità di prefigurarsi delle linee di azione e di intervento, qualora le previsioni poste alla base del Piano di Gestione dei Rifiuti in corso di redazione, non si dovessero rivelare esatte. Sarebbe opportuno fissare, già all’interno del Piano, un meccanismo di verifica/monitoraggio delle previsioni in esso contenute, che funzioni da “spia” della corretta attuazione e applicazione nel tempo, così da poter porre in essere, in maniera tempestiva, dei correttivi funzionali ad evitare che si manifestino delle criticità non previste e di difficile gestione.

In via cautelativa, quindi, si dovrebbe considerare la possibilità di mantenere una dotazione di discariche/inceneritori idonea a fronteggiare delle emergenze, che potrebbe essere ridotta col tempo, una volta accertata la correttezza e la positiva attuazione delle previsioni di Piano.

Parere istruttorio

Il PRGR già prevede un adeguato “piano di monitoraggio” riportato al Capitolo 19 della relazione generale e richiamato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 23.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 14/17

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi

**Sintesi osservazione**

Al paragrafo 14.3.1 (criteri e vincoli contenuti nel PTPR), al 4° capoverso, nell'elencare gli articoli del PTPR che contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti, viene indicato l'art. 28. Tale articolo, in realtà, pone il divieto di realizzazione ed esercizio di nuove discariche per smaltimento rifiuti, nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, da non confondersi con impianti di smaltimento rifiuti e impianti di recupero rifiuti. Riteniamo opportuno segnalare tale circostanza per evitare che si creino equivoci ed interpretazioni non conformi. Pertanto si suggerisce di eliminare il riferimento alla categoria di "impianti di gestione rifiuti" e di fare riferimento eventualmente solo all'articolato.

Parere istruttorio

La richiesta di modifica viene accolta nei seguenti termini.
Al paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR":

- nell'elenco puntato delle norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti viene eliminato il richiamo all'art. 28 del PTPR e la nota relativa;
- nell'elenco puntato delle norme che consentono la realizzazione condizionata di alcune tipologie di impianti, con riferimento all'art. 28 del PTPR, viene eliminata la precisazione riportata tra parentesi.

Testo modificato

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

1. Viene eliminato il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A1);"

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

2. Il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I cat. e di II cat. A)."

viene sostituito con il seguente testo "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei."

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 15/17

Osservazione avente contenuto

Criteri localizzativi

**Sintesi osservazione**

La tabella riportata a pag. 11 al primo punto, richiama il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004): anche in questo caso, in realtà, non si tratta di “disposti che contengono esclusioni assolute circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione rifiuti”, come riportato, ma di previsioni che attengono all’instaurazione di procedimenti per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. Anche questo passaggio dovrebbe essere chiarito, eliminando del tutto, al fine di non creare equivoci, il riferimento a tali impianti.

Parere istruttorio

La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all’interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma è subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica. Tale precisazione viene espressamente indicata al par. 14.1 della Relazione Generale del PRGR e sulla base di quanto richiesto si provvederà inoltre a modificare coerentemente il suddetto richiamo di cui al par. 14.5.

Testo modificato

Nella tabella di cui al par. 14.5 è introdotta la seguente modifica al titolo della terza colonna:
Disposti normativi statali e regionali da cui derivano esclusioni o vincoli circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 16/17

Osservazione avente contenuto

Impatto attuativo del PRGR

Sintesi osservazione

Occorre assicurare che qualsiasi scelta contenuta nel nuovo Piano sia accompagnata da un’accurata valutazione d’impatto sia in termini amministrativi che economici sugli utenti e sui gestori del servizio, come peraltro previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Parere istruttorio

Si conferma quanto già previsto dal Piano in riferimento ai temi evidenziati dal Proponente.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(60) – 17/17

Osservazione avente contenuto

Sottoprodotto ed “end of waste”

Sintesi osservazione

Infine, si invita la Regione a puntare su un sistema che favorisca il recupero dei rifiuti, sia urbani che speciali, chiarendo definitivamente alcune fattispecie come quelle di sottoprodotto ed “end of waste”

Parere istruttorio

Per quanto di competenza regionale l'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede, relativamente ai sottoprodotti, la possibile attivazioni di tavoli di confronto specifici con i settori produttivi interessati.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**61. COMUNE DI FORLÌ**

Osservazione nr	61
Proponente	COMUNE DI FORLÌ
Sede	Piazza A. Saffi 8 - Forlì (FC)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213038
PG Proponente	0040093/14
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (61) – 1/2

Osservazione avente contenuto impianti

Sintesi osservazione Con riferimento all'impianto di termovalorizzazione di via Grigioni, si chiede: 1) una modifica all'art. 18 delle NTA per confermare il divieto di incenerimento dei rifiuti speciali; 2) una modifica del Capitolo 9 per ridurre a 80.000 t la quantità massima dei rifiuti autorizzati, in seguito all'aumento della raccolta differenziata della Provincia di Forlì-Cesena e quindi in seguito alla riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'ambito della Provincia di Forlì-Cesena.

Parere istruttorio Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale considerandolo come ambito unico e imponendo una pianificazione dei flussi che si sviluppa secondo una logica di area vasta, superando quindi i previgenti vincoli provinciali.
Il Piano prevede di utilizzare la capacità residua degli inceneritori, derivante dal trattamento dei RU, per il trattamento di una quota di RS destinati a smaltimento nel rispetto di quanto previsto dall'art 18 delle NTA (principio di prossimità, riduzione della movimentazione dei flussi, priorità di trattamento).

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (61) – 2/2

**Osservazione avente contenuto**

impianti

Sintesi osservazione

Si chiede che il PRGR pianifichi un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) da realizzare nel territorio forlivese per il trattamento di almeno 50.000 t di rifiuto urbano indifferenziato e di almeno 20.000 t di rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, al fine di realizzare un sistema alternativo all'incenerimento.

Parere istruttorio

La richiesta di realizzare un impianto TMB finalizzato al recupero di materia non è condivisibile né dal punto di vista tecnico né da quello economico.

Infatti, non si ritiene sostenibile la realizzazione di tali impianti visti gli ingenti costi connessi alla loro attuazione in considerazione degli elevati livelli di RD già raggiunti in Regione e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**62. COMUNE DI RUSSI**

Osservazione nr	62
Proponente	COMUNE DI RUSSI
Sede	Via E. Babini 1 - Russi (RA)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213052
PG Proponente	4706
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (62) – 1/1

Osservazione avente contenuto amianto

Sintesi osservazione

Si osserva nel PRGR l'assenza di una trattazione specifica relativa al trattamento dei rifiuti speciali contenenti amianto e, anche alla luce di quanto riportato nel Piano Nazionale Amianto del marzo 2013 nonché della drammaticità attuale del problema legato alla salute umana, si propone che per tale tipologia di rifiuto: 1) venga analizzata e stimata la "produzione" regionale in quanto si ritiene che, contrariamente ad altre tipologie di rifiuto, sia coerente ipotizzarne la crescita. Ad oggi sul nostro territorio risulta infatti ancora forte la presenza di grandi e diffuse quantità di materiali contenenti amianto in matrice friabile negli edifici civili e industriali, negli impianti e nei mezzi di trasporto, e di materiali contenenti amianto in matrice compatta il cui progressivo deterioramento, anche semplicemente dovuto alla vetustà del materiale, può essere causa di rilascio di fibre e di conseguente rischio per la salute umana; 2) venga analizzata e stimata la capacità dei territori provinciali di favorire le operazioni di conferimento del rifiuto contenente amianto in luoghi prossimi a quelli di "produzione"; 3) venga definito quale principio di prossimità il limite del territorio provinciale quale bacino d'utenza, così da ridurre la movimentazione dei rifiuti e i conseguenti impatti ambientali; 4) vengano precisati specifici criteri localizzativi per le discariche atte a contenere rifiuti speciali contenenti amianto provenienti da attività di costruzione e demolizione, sia in matrice compatta che friabile, che, oltre a tenere conto di tutti i vincoli territoriali stabiliti da normative e strumenti di pianificazione in un intorno di 2 km (come per le discariche di RU), applichino in primo luogo quale principio, sia per la scelta del luogo che per la taglia dell'impianto, quello di ottimizzare i flussi di rifiuti all'interno della Regione, considerando un sistema di trasporti razionale che minimizzi gli impatti ambientali connessi alla movimentazione dei rifiuti; 5) vengano dettati criteri di valutazione della taglia dell'impianto sulla base del fabbisogno stimato nel bacino di conferimento; 6) l'apertura di nuove discariche atte a ricevere



materiale contenente amianto, di evidente valenza sovracomunale, venga sottoposta a specifico Accordo di Programma tra Enti e Amministrazioni territorialmente interessate.

Inoltre si ritiene opportuno proporre, vista la delicatezza del tema amianto, che all'interno del PRGR: a) venga definito quale obiettivo la riduzione della presenza di manufatti contenenti amianto sul territorio regionale; b) vengano definite azioni specifiche da mettere in atto per il controllo della situazione reale della presenza dell'amianto nei manufatti edilizi, ad oggi presenti in notevole quantità, alcuni tenuti sotto monitoraggio dagli enti ma molti non individuati e che generalmente si avviano verso uno smaltimento illecito; c) vengano definite forme di incentivazione sia al monitoraggio che alla dismissione dei manufatti privati e pubblici contenenti amianto.

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**63. COMUNI DI CORIANO, FORLÌ E PARMA**

Osservazione nr	63
Proponente	COMUNI DI CORIANO (RN), FORLÌ (FC) E PARMA (PR)
Sede	-
Tipologia Proponente	Enti Locali
PG Regione	PG.2014.0213061
PG Proponente	0040122/14
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (63) – 1/1

Osservazione avente contenuto Documento ANCI

Sintesi osservazione

Poiché il Piano Regionale Gestione Rifiuti prevede di mantenere 7 impianti di incenerimento/termovalorizzazione al 2020, con capacità complessiva autorizzata superiore al doppio dei flussi di rifiuti urbani, riteniamo opportuna, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 199 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 "i piani regionali dei rifiuti prevedono inoltre [...] il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali", una valutazione economica comparativa tra lo scenario proposto dal Piano Regionale dei Rifiuti e scenari alternativi, evidenziando esplicitamente i dati relativi al ciclo di vita e ai costi di ammortamento degli impianti esistenti.

[...]

Si chiede che tali scenari siano inseriti all'interno del Piano e che le stime dei costi di smaltimento vengano verificate dalla amministrazione Regionale.

Viene proposto uno scenario basato su quattro impianti di incenerimento nel 2020 (Scenario "B"). Tale scenario assicura autosufficienza regionale per i rifiuti urbani poiché, con i flussi di rifiuti previsti dal Piano (Scenario "A"), gli impianti sono utilizzati solo al 60% della propria capacità.

Lo scenario "A" prevede di utilizzare la capacità residua degli inceneritori per trattare rifiuti speciali. Questa opzione contrasta con le autorizzazioni provinciali previgenti e rischia di determinare l'attribuzione di diritti di esclusiva a favore dei privati attuali proprietari di impianti di smaltimento, in assenza di un adeguato confronto competitivo (anche tra tecnologie alternative) che le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia rendono obbligatorio mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica. In altri termini, occorre affidare servizi di interesse



generale come lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo criteri obiettivi di quantificazione, inter alia, dei costi di gestione e di investimento.

In allegato sono riportate le stime dei costi di smaltimento basate su dati forniti dai gestori e ottenute con l'applicazione della DGR 135/2013 per lo scenario "B". I risultati mostrano che già nel 2025 il costo totale di smaltimento con 4 impianti sarà inferiore a quello con 7 impianti. Inoltre i costi di smaltimento si ridurrebbero ulteriormente se gli impianti di incenerimento non inclusi nella pianificazione fossero convertiti ad altre funzioni. In questo caso i costi di capitale non sarebbero interamente a carico del sistema tariffario e quindi i costi di smaltimento sarebbero ulteriormente ridotti. In sintesi, lo scenario a 4 inceneritori è preferibile sia dal punto di vista economico che ambientale, pur non considerando le esternalità ovvero i costi indiretti derivanti dall'impatto ambientale.

Si propone di inserire nel Capitolo 9 del piano lo scenario "B" previa adeguata verifica e con il vincolo di raggiungere gli obiettivi del Piano per la dismissione degli impianti.

Lo scenario del piano prevede che nel 2020 circa 83% dei rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo) venga trattato con inceneritori. In realtà, come confermato dalle stime di composizione merceologica dei rifiuti elaborate da ARPA, la quantità di materiale non riciclabile rappresenta circa il 5% del rifiuto. Quindi, anche raggiungendo un livello medio di raccolta differenziata pari al 70%, nel rifiuto urbano residuo è ancora presente almeno per due terzi rifiuto riciclabile.

Una adeguata rete di impianti di selezione e trattamento potrebbe ridurre la quota di rifiuto urbano residuo avviata a incenerimento. In particolare, i moderni impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) attraverso un processo di trattamento meccanico (TM) e un processo di trattamento biologico (TB) riescono a recuperare almeno il 30% di materia, e un ulteriore 20% del materiale in ingresso si traduce in perdite di processo e materiale organico recuperato (biostabilizzato o biogas).

Una adeguata rete di impianti di TMB potrebbe ridurre almeno al 50% la quantità di rifiuto urbano residuo avviata a incenerimento.

Si propone lo scenario "C" che prevede che 400.000 tonn di rifiuto residuo siano trattate con 8 impianti TMB, mentre 231.000 tonn siano avviate direttamente a incenerimento. Assumendo in maniera conservativa che solo il 50% del materiale trattato con TMB sia destinato a incenerimento, il rifiuto residuo complessivamente trattato con inceneritori si riduce a 431.000 tonn per anno. Tre inceneritori sono sufficienti per trattare questo rifiuto residuo, inoltre il numero di impianti di incenerimento può essere progressivamente ulteriormente ridotto per effetto dei seguenti fattori:

- ecodesign dei prodotti immessi a mercato e conseguente riduzione della frazione non riciclabile dei materiali;
- accordi di programma con le principali GDO alimentari per l'eliminazione degli imballi in materiale combinato;
- aumento dell'efficienza degli impianti TMB che potenzialmente possono ridurre fino al 15% la quantità di materiale avviata a incenerimento rispetto al materiale in ingresso;



- sviluppo di tecnologie per il trattamento del CDR (combustibile da rifiuto) prodotto dal TMB attraverso trattamento a freddo e conseguente recupero di materia;

- sviluppo di tecnologie per il recupero e riutilizzo delle plastiche miste (plasmix) come agente riducente secondario nelle acciaierie (il cosiddetto SRA, Secondary Reduce Agent), in completa sostituzione del coke metallurgico.

I costi di smaltimento dello scenario "C" sono più elevati di quelli degli altri scenari poiché includono sia i costi di investimento per i nuovi impianti sia gli ammortamenti degli impianti esistenti. Tuttavia in una prospettiva di medio termine è lo scenario preferibile perché aumenta il recupero di materia e consente di realizzare una rete di impianti alternativi e sostitutivi al recupero energetico (incenerimento).

Inoltre può favorire sviluppo economico e occupazionale.

Infatti un'attività di riciclaggio più intensa crea occupazione: il riciclaggio di 10.000 tonnellate di rifiuti richiede fino a 250 posti di lavoro rispetto ai 20-40 necessari per l'incenerimento e ai 10 per lo smaltimento in discarica. Anche tenendo conto dei posti di lavoro persi nel settore dell'estrazione e della produzione di materiali vergini, il saldo è comunque positivo (UE Strategia tematica del 21 dicembre 2005 "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", COM(2005) 0666). La riduzione di 200.000 tonnellate di materiale avviato a incenerimento si traduce quindi in oltre 4.000 unità di nuova occupazione.

Si propone di inserire lo scenario "C" nel piano regionale come strumento di medio termine, ovvero dopo il 2020, e di inserire nella programmazione gli impianti di TMB al fine di consentire ai territori di predisporre una rete adeguata di impianti di selezione e trattamento del rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo).

Tutti gli scenari prevedono la riduzione del numero di impianti attualmente in servizio.

La priorità per la dismissione degli impianti dovrà essere definita in base ad alcuni criteri quantitativi.

Si propongono i seguenti criteri quantitativi per ciascun impianto:

- Prossimità complessiva dello scenario formato da N impianti di incenerimento, che considera anche le quantità di rifiuti prodotti: ΔN
- Costo di capitale per il valore residuo dell'investimento al 2020: θ_i
- Efficienza energetica: η_i
- Coefficiente di riduzione rifiuto indifferenziato degli ambiti provinciali: γ_i

Si ritiene che si debba definire un elenco ordinato di priorità di dismissione degli impianti come combinazione dei tre parametri. Un elenco di priorità che dovrà essere verificato nel 2017, sia in base all'effettiva riduzione di rifiuto residuo rispetto alla previsione, sia in base ai risultati ottenuti dai singoli ambiti provinciali. Il coefficiente di riduzione rifiuto indifferenziato degli ambiti provinciali potrà incentivare la dismissione degli impianti negli ambiti provinciali con i migliori risultati in termini di riduzione di rifiuto residuo per abitante equivalente e può essere uno strumento per promuovere buone pratiche e un rapido ed efficace raggiungimento degli obiettivi del piano.



Inoltre si dovranno definire adeguati meccanismi di compensazione tariffaria per i territori sede di impianti cui sono destinati flussi di rifiuti extra-provinciali al fine di compensare gli investimenti realizzati a carico esclusivo di quei territori e i costi di trasporto. Il criterio di prossimità complessivo determina tre macro gruppi, collocati geograficamente nelle seguenti aree: Emilia Nord (Piacenza, Parma, Reggio Emilia), Emilia centro (Bologna, Modena), Romagna e Ferrara (Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini).

Parere istruttorio

Considerazioni di carattere generale

Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato "Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi" si rileva quanto segue:

1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.
2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest'ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle voci di costo.
3. Lo scenario "A" coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:
 - Parma o Piacenza
 - Bologna
 - Modena
 - Forlì o Rimini o Ferrara

Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell'ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l'opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:

- Parma (PR)
- Bologna (BO)
- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di



assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.

Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti (Parma, Bologna e Modena).

Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.

Il costo di smaltimento dello scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

**64. CONSIGLIERI COMUNI CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, RIMINI E RICCIONE**

Osservazione nr	64
Proponente	CONSIGLIERI COMUNALI DEI COMUNI DI CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, RIMINI E RICCIONE
Sede	-
Tipologia Proponente	Consiglieri Comunali
PG Regione	PG.2014.0213063; PG.2014.0215158;
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (64) – 1/5

Osservazione avente contenuto Impianti

Sintesi osservazione

Si chiede il rispetto delle prescrizioni impartite con le vigenti autorizzazioni provinciali che disciplinano il funzionamento degli inceneritori, con particolare riferimento alla VIA e all'AIA. Nello specifico, per l'impianto di incenerimento di Raibano a Coriano di Rimini si chiede di prevedere una ulteriore limitazione del quantitativo massimo autorizzato da incenerire a una soglia non superiore alle 100.000 t/anno, essendo previsti dallo stesso PRGR2020 produzioni per il 2017 da avviare al termovalorizzatore RI t 76.144 e RS t 25.225 (con un aumento ingiustificato del 100% rispetto al 2014 a fronte di una riduzione del rifiuto speciale prodotto) e per il 2020 RI t 57.676 e RS t 23387 (pagg. 593-595-604 PRGR2020).

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale.

A tal proposito si richiama la disposizione contenuta all'art. 18 comma 3 delle NTA la quale prevede che al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei RU e nel rispetto della loro priorità di trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali nei limiti della capacità autorizzata disponibile.

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione i flussi definiti dal Piano prevedono l'utilizzo dei singoli impianti per soddisfare il fabbisogno regionale di trattamento mentre le quantità di RU e RS richiamate dal Proponente si riferiscono alle sole quote di rifiuti prodotti nel territorio provinciale al 2020. Come è noto il PRGR invece opera su un ambito ottimale coincidente con l'intero territorio regionale.



Sulla base di tali indicazioni spetta poi alle Amministrazioni competenti prendere i provvedimenti autorizzativi e le decisioni conseguenti.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(64) – 2/5

Osservazione avente contenuto

NTA – impianti

Sintesi osservazione

Si chiede la modifica dell'art. 18 delle NTA fissando le quantità di Rifiuti Speciali inceneriti a non più del 20% delle quantità autorizzate e nello specifico per il termovalorizzatore di Raibano a Coriano di Rimini a non più di 20.000 t/anno.

Parere istruttorio

Si confermano le disposizioni dell'art. 18 delle NTA in merito alla possibilità di trattare quote di rifiuti speciali presso gli impianti funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani (nel rispetto del loro prioritario trattamento e nei limiti della capacità autorizzata disponibile) in quanto essenziali ai fini del rispetto del principio di prossimità di smaltimento dei rifiuti speciali nonché ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(64) – 3/5

Osservazione avente contenuto

Compensazione tariffaria

Sintesi osservazione

Si chiede l'inserimento nel PRGR e nella DGR 135/2013 di adeguati meccanismi di compensazione tariffaria per i territori sede di



impianti cui sono destinati flussi di rifiuti extra-provinciali, da destinarsi esclusivamente ai Comuni, al fine di compensare gli investimenti realizzati a carico esclusivo di quei territori, favorire le opere di compensazione ambientale e la riduzione tariffaria per i cittadini che in modo virtuoso operano sugli incrementi di Raccolta Differenziata e Riduzione dei Rifiuti lasciando spazi negli impianti di smaltimento ad altri territori meno virtuosi.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(64) – 4/5

Osservazione avente contenuto

Varie

Sintesi osservazione

Si richiede la previsione di un bollettario di identificazione per i rifiuti urbani e speciali provenienti da territori extra-provinciali.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(64) – 5/5

Osservazione avente contenuto

Varie

Sintesi osservazione

Si richiede l'organizzazione di forme di controllo delle attività svolte negli inceneritori e dei parametri ambientali circostanti, che



comprendano Enti Locali e cittadini, sul modello dei "RAB", con compiti anche di proposta per i controlli e le migliorie ambientali da apportarsi nelle aree confinanti.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**65. TAVOLO REGIONALE DELL'IMPRENDITORIA - TRI**

Osservazione nr	65
Proponente	TAVOLO REGIONALE DELL'IMPRENDITORIA - TRI
Sede	c/o Confcooperative Emilia-Romagna – Via Calzoni 1/3 - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0213065; PG.2014.0214681
PG Proponente	40
Data di presentazione	19/05/2014;

Riferimento osservazione nr (65) – 1/27

Osservazione avente contenuto Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione Si ritiene che i RU assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore vadano computati per determinare il quantitativo di RU raccolti in modo differenziato ma non vadano conteggiati al fine di determinare il quantitativo di rifiuti pro-capite prodotto.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si conferma l'impostazione del Piano relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (65) – 2/27

Osservazione avente contenuto Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione A pag. 29 si indica un contributo di 1205 tonnellate di rifiuti umidi prodotti per lo più dall'agroindustria di Ravenna che vanno nel computo della frazione organica totale. Ci si chiede da dove provengano questi dati (Orso/MUD?) poiché ci sembrano sottostimati.

Parere istruttorio In riferimento a quanto chiesto dal Proponente si conferma il dato,



ricavato dall'applicativo ORSO, che risulta validato anche dall'aggiornamento effettuato per l'anno 2013 (1550 t).

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 3/27

Osservazione avente contenuto

Sintesi osservazione

Pag. 102 “costi per tonnellata di rifiuti prodotti”: ci si chiede se nel calcolare questa incidenza si è tenuto conto per i rifiuti differenziati della vendita degli stessi a chi recupera.

Parere istruttorio

In risposta all'osservazione si segnala che i costi per tonnellata di rifiuti prodotti sono stati calcolati sulla base dei costi totali di gestione del servizio e sulle tonnellate totali di rifiuto raccolto. Le informazioni sui costi totali di gestione del servizio sono stati acquisiti sulla base delle voci e dei criteri definiti dal “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” previsto dal D.P.R. 158/99.

In particolare tali costi sono stati acquisiti e validati per singolo territorio comunale sia nelle realtà in cui era applicata la Tariffa sia in quelle in cui era vigente al 2011 la TARSU. Queste ultime hanno allocato i costi di gestione del servizio sulla base del Metodo Normalizzato stesso.

Si specifica quindi che in base a quanto previsto dall'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) non includono né i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI né i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori. Si specifica inoltre che i costi di trattamento e riciclo del rifiuto differenziato sono calcolati al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(65) – 4/27								
Osservazione avente contenuto	Quadro conoscitivo RU								
Sintesi osservazione	Pag. 113: la correlazione tra la bassa percentuale di raccolta differenziata nei Comuni a Tarsu rispetto ad un'alta percentuale di raccolta differenziata nei Comuni a TIA non ci sembra correlato al fatto che il sistema TIA sia più equo rispetto alla Tarsu quanto piuttosto al fatto che i Comuni TIA sono, per lo più, in pianura e i Comuni TARSU in montagna poiché i presupposti di entrambi questi prelievi sono più o meno identici e non commisurati all'effettiva produzione di rifiuti.								
Parere istruttorio	Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(65) – 5/27
Osservazione avente contenuto	Quadro conoscitivo RS
Sintesi osservazione	A pag. 2 viene descritto il sistema produttivo locale e i dati utilizzati provengono da uno studio di Confindustria: consigliamo di reperire i dati nel registro delle imprese delle Camere di Commercio e, per il settore agroalimentare, ricordiamo che ogni anno viene pubblicato il rapporto sul sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna che contiene i dati aggiornati di tale sistema produttivo. Per quanto riguarda il settore agricolo i dati aggiornati sono disponibili presso l'Assessorato competente.
Parere istruttorio	Si conferma quanto riportato nel Quadro Conoscitivo del PRGR in quanto l'inquadramento del sistema produttivo è stato utilizzato come macro riferimento a scala regionale per l'analisi dei rifiuti speciali e quindi si ritiene adeguato.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 6/27

Osservazione avente contenuto

Quadro conoscitivo RS

Sintesi osservazione

Il quadro conoscitivo dei rifiuti speciali inizia con l'affermare che questi ultimi sono tre volte quelli urbani. Nel preliminare si diceva il quadruplo quindi c'è stato un ridimensionamento del dato. Ci si auspica, in ogni caso, che nel calcolo complessivo dei rifiuti prodotti dalla nostra Regione (RU +RS) non vengano contati due volte i rifiuti speciali che nel quadro conoscitivo relativo ai rifiuti urbani sono stati sommati ai fini del calcolo della percentuale di rifiuti differenziati.

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene accolta in parte in quanto i dati sui rifiuti speciali contenuti nel quadro conoscitivo e nella relazione di Piano derivano dalla banca dati MUD e sono relativi ai rifiuti generati dalle attività produttive (agricole, industriali, commerciali, artigianali) e di servizio, ed escludono tutti i rifiuti di origine urbana.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 7/27

Osservazione avente contenuto

Quadro conoscitivo RS

**Sintesi osservazione**

Pag. 4: come già rilevato in sede di commento al preliminare riteniamo che per i rifiuti speciali sia errato proporre un'analisi basata sul "rifiuto pro – capite" (2.351 kg/ab) poiché sarebbe più corretto farlo sul numero di imprese.

Parere istruttorio

In riferimento a quanto osservato si confermano le valutazioni del Piano adottato in quanto la produzione pro-capite è un indicatore utilizzato anche nel campo dei rifiuti speciali nel rapporto di ISPRA e viene utilizzato solo allo scopo di confrontare la produzione pro capite dei rifiuti urbani rispetto a quelli speciali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 8/27

Osservazione avente contenuto

Quadro conoscitivo RS

Sintesi osservazione

Pag. 4: i dati MUD riferiti ai rifiuti da Costruzione e Demolizione (C & D) ci lasciano perplessi dal momento che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (sostanzialmente tutto il CER 17) non devono essere registrati nel Registro di Carico e Scarico rifiuti e non vanno nel MUD (combinato disposto artt.189 e 190 D.lgs. 152/06). Quindi dette stime non sono sicuramente corrette. Per quanto riguarda il codice "CER 17" che identifica i rifiuti del comparto edile si ritiene, inoltre, che ci sarà inevitabilmente un'inversione di tendenza vista la profonda crisi in cui versa il settore.

Oggi, tra l'altro, con l'introduzione dell'art. 41bis, comma 1, del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n° 69 che ha finalmente permesso di classificare attraverso un regime semplificato le terre e rocce da scavo come sottoprodotti ex art. 184 bis del D.lgs. 152/06 questi materiali sono più facilmente impiegabili in attività di ripascimento, riempimento etc. Quindi si dovrebbe avere un ridimensionamento anche del codice CER 17.05.04

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si ritiene che i dati di produzione relativi ai rifiuti da costruzione e demolizione riportati nel Capitolo 13.1 della Relazione generale del PRGR siano affidabili poiché il dato di produzione è stato stimato partendo dai quantitativi gestiti riportati nel MUD al netto dei flussi in ingresso in regione.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 9/27

Osservazione avente contenuto

Quadro conoscitivo RS

Sintesi osservazione

Incidenza degli RS sul Rifiuto Totale.

La maggior parte dei RS derivano dal trattamento dei rifiuti e non da attività manifatturiere. In altre parole il Proponente ritiene che la gran parte dei rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti non sia da imputare al sistema produttivo in senso stretto (industria, artigianato, manifatturiero) ma alle dotazioni impiantistiche del Servizio Pubblico Integrato (inceneritori/depuratori).

Se a questo si aggiunge (pag. 23 paragrafo 2.4.2) che il 6,9 % scaturisce dal codice CER 20.03.04 che sono le fosse settiche delle abitazioni e il 7,7 % dal codice CER 16 che sono le parti degli autoveicoli, allora possiamo dire che i rifiuti speciali prodotti in Regione lo sono giuridicamente ma nella pratica l'88.9% di questi rifiuti speciali deriva da attività umane dei cittadini e non dal manifatturiero in senso proprio.

Quindi i rifiuti speciali prodotti in Regione sono prodotti da quelle imprese che gestiscono i rifiuti urbani dei cittadini.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le valutazioni di Piano effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 10/27

**Osservazione avente contenuto**

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

Per attuare l'obiettivo primario delle politiche europee ovvero la "prevenzione" nella produzione dei rifiuti occorre dare una spinta a tutte quelle politiche atte a valorizzare i sottoprodotti poiché come dice la Corte di Giustizia Europea "non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alla normativa sui rifiuti, beni e materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti". Per fare questo occorre un cambiamento di mentalità oltre che delle norme certe.

Pertanto ci rendiamo disponibili a valutare percorsi di approfondimento e a siglare accordi di programma che rendano chiari e certi questi percorsi virtuosi

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 11/27

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

Per privilegiare il principio di prossimità ed autosufficienza si ritiene che prima di tutto si debbano far funzionare gli impianti a servizio dei cittadini e delle imprese emiliano-romagnole evitando i flussi di rifiuti soprattutto quelli importati

Parere istruttorio

Il PRGR, nel rispetto del principio comunitario di autosufficienza nello smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale assicura un'impianista commisurata a tale esigenza.
Relativamente ai RS si precisa inoltre che, come è noto, vige il principio del libero mercato e della libera circolazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(65) – 12/27								
Osservazione avente contenuto	Inquadramento generale								
Sintesi osservazione	Si suggerisce di richiamare l'impegno da parte della regione alla sottoscrizione di Accordi di Programma tra le Associazioni di categoria e la Pubblica Amministrazione per la regolamentazione di circuiti organizzati di raccolta per specifiche categorie di rifiuti (es rifiuti agricoli).								
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(65) – 13/27
Osservazione avente contenuto	Localizzazione impianti di recupero
Sintesi osservazione	<p>I nuovi impianti di recupero, fatti salvi i compostaggi e gli impianti di recupero dei materiali da costruzione demolizione, potranno essere localizzati solo in aree individuate dagli strumenti urbanistici come produttive.</p> <p>Riteniamo che un'eccezione vada prevista anche per gli impianti di messa in riserva di fanghi agroalimentari che vanno ad utilizzo agronomico allo scopo, tra l'altro, di avvicinare gli stoccaggi ai terreni agricoli dove avviene l'utilizzo. Stesso principio va utilizzato per i digestori anaerobici delle frazioni organiche che generano una MPS (materia prima secondaria), come il digestato di qualità (art. 183.c.1 lett. ff D.lgs. 152/06).</p>
Parere istruttorio	Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali



vincoli in essere nella normativa di settore vigente.
Si precisa inoltre che l'art. 22 delle NTA definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti e si evidenzia che il Piano già prevede il concetto di ammissibilità condizionata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 14/27

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

Anche sul corretto impiego del “digestato di qualità” la Regione potrebbe utilizzare lo strumento degli accordi di programma per organizzare correttamente la filiera anche in assenza di una dettagliata normativa nazionale in materia.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 15/27

Osservazione avente contenuto

Conferimenti impropri

Sintesi osservazione

Nel paragrafo 6.2.1. (pag. 5) si dice che la riduzione dei rifiuti pro capite del 5% avverrà attraverso “il controllo dei conferimenti impropri di rifiuti speciali negli circuito dei rifiuti urbani” e ci



auguriamo che questo non significhi la determinazione di parametri quali e quantitativi per de-assimilare i rifiuti speciali agli urbani, ma semplicemente attuare politiche di controllo affinché i rifiuti speciali non assimilati all'urbano non finiscano nel circuito dell'urbano.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già concepisce "il controllo dei conferimenti impropri di rifiuti speciali negli circuiti dei rifiuti urbani" nelle modalità evidenziate dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 16/27

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di Piano

Sintesi osservazione

Restano molto ambiziosi gli obiettivi fissati per quanto riguarda la raccolta differenziata (almeno il 70 % al 2020) e il 65% del riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico. Sarebbe forse più opportuno attestarsi, almeno nella fase attuale, sui valori imposti dalle norme europee (rispettivamente il 65% e 50%), ovvero prevedere una maggior gradualità nel perseguimento degli obiettivi previsti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 17/27

**Osservazione avente contenuto**

Raccolta differenziata

Sintesi osservazione

Più di un terzo del “verde” viene avviato fuori regione “perché il sistema impiantistico regionale non è in grado di soddisfare pienamente il fabbisogno interno di trattamento”. Questo è un punto di demerito vista l’insistenza con cui il sistema produttivo chiede, da anni, il sostegno della Regione affinché promuova una comunicazione atta a diffondere la buona prassi legata agli impianti di digestione anaerobica nonché metta in atto quelle semplificazioni che dovrebbero accompagnare la costruzione e l’esercizio di impianti che digeriscono le frazioni biodegradabili di rifiuti e non.

Parere istruttorio

Innanzitutto occorre premettere che la gestione dei rifiuti avviati a recupero è regolamentata dai principi del libero mercato e della libera circolazione.

Come evidenziato nel Capitolo 8, la disponibilità impiantistica regionale è in realtà sufficiente a coprire il fabbisogno di trattamento del “verde” in quanto gli impianti che producono ammendante misto possono trattare anche determinati quantitativi di tale frazione.

Si precisa altresì che il Piano intende promuovere la diffusione di sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico per il recupero della frazione organica (umido e verde).

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 18/27

Osservazione avente contenuto

Sfalci e potature

Sintesi osservazione

La biomassa costituita dalle potature (circa 130.00 tonnellate – pag. 8) potrebbe, attraverso una definizione concordata dell’impianto autorizzativo, essere portata fuori dalla filiera del rifiuto e del recupero per attuare il primo obiettivo della Direttiva europea che è la prevenzione della produzione del rifiuto.

Le potature possono essere classificate, infatti, sottoprodotto (art. 184 bis D.lgs. 152/06) e non essere gestite nella filiera del rifiuto con un conseguente semplificazione amministrativa e burocratica per chi le conferisce e per chi le lavora.

**Parere istruttorio**

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede relativamente ai sottoprodotti la possibile attivazioni di tavoli di confronto specifici con i settori produttivi interessati.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 19/27

Osservazione avente contenuto

Impiantistica

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la chiusura di determinati impianti al 2020 e la stima al 2020 di un decremento pro capite della produzione di rifiuti pari al 20% è più che opportuno che al 2017, come enunciato, venga fatto un monitoraggio intermedio di questi obiettivi. Come detto in premessa occorre valutare razionalmente i costi ed i benefici di queste operazioni sia in termini economici che sociali.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede il monitoraggio intermedio degli obiettivi come evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 20/27

Osservazione avente contenuto

Tariffazione puntuale

Sintesi osservazione

In riferimento alla tariffazione puntuale si chiede di definire una formula tariffaria che rispecchi il più possibile la reale produzione di rifiuti urbani prodotti dalle diverse categorie di imprese e di superare



i rigidi e ormai anacronistici coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999.

Si chiede inoltre che possano essere effettuate delle puntuali verifiche su di una serie diversificata di realtà comunali, al fine di poter pervenire ad un'applicazione di una tariffa costruita su dati corrispondenti ai reali conferimenti per tipologia produttiva.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 21/27

Osservazione avente contenuto

Fanghi di depurazione

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda i fanghi di depurazione che provengono per lo più dalla depurazione delle acque reflue urbane riteniamo che la disamina debba prevedere delle azioni di sensibilizzazione della popolazione sul fatto che per evitare che questi fanghi vadano sempre meno a smaltimento occorre iniziare ad educare la popolazione all'acquisto e all'uso di prodotti altamente biodegradabili (paragrafo 13.2.1.) che non lascino residui tossici e nocivi nelle acque.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si conferma quanto già previsto dal Piano in riferimento alle iniziative di educazione ed informazione dei cittadini.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(65) – 22/27								
Osservazione avente contenuto	Localizzazione di impianti di recupero								
Sintesi osservazione	<p>Paragrafo 14.4 pag.10: per quanto attiene la localizzazione di impianti di recupero si ritiene che la deroga prevista per le attività di compostaggio possa essere data anche ai digestori anaerobici che producono “digestato di qualità” e per gli stoccaggi di fanghi agroalimentari. Questo perché tutte queste attività di recupero rifiuti sono prodromiche all’utilizzo in agricoltura dei materiali (MPS) derivanti da queste attività e che, quindi, potrebbero essere utilmente collocate in zona agricola.</p> <p>Riteniamo dovrebbe essere utilizzata la stessa deroga anche per le operazioni di recupero effettuate sulle terre e rocce da scavo non pericolose le cui lavorazioni proprio per la tipologia di materiale lavorato (la terra) sono compatibili con l’ambiente circostante.</p>								
Parere istruttorio	Si confermano le scelte effettuate con riferimento a tali impianti che potranno quindi essere localizzati alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa richiamata dal Piano.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(65) – 23/27
Osservazione avente contenuto	Sottoprodotti
Sintesi osservazione	<p>Al paragrafo 17.6.1 è riportata una disamina giuridica sui sottoprodotti e a questo proposito occorre avere il coraggio di sostenere questa impostazione dando, anche tramite accordi regole certe ai produttori affinché sia sviluppata prima la filiera dei sottoprodotti poi quella del recupero.</p>
Parere istruttorio	L’Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede relativamente ai sottoprodotti la possibile attivazioni di tavoli di confronto specifici con i settori produttivi interessati.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 24/27

Osservazione avente contenuto

Rifiuti Speciali

Sintesi osservazione

Nel paragrafo 17.6.2 troviamo nuovamente il concetto che sia i rifiuti speciali pericolosi sia i rifiuti speciali non pericolosi sono generati dal “trattamento dei rifiuti” e dalla “depurazione delle acque di scarico”. Sarebbe importante spiegare la genesi di tali rifiuti e metterla nel quadro conoscitivo.

Parere istruttorio

Tale approfondimento è stato sviluppato nel Capitolo 2.3 (figura 2.3.1-1 e figura 2.3.1-2) del QC. L’osservazione viene pertanto respinta e si confermano le analisi e le valutazioni di Piano effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 25/27

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

All’art. 5 “modifiche” delle Norme Tecniche di Attuazione andrebbe prevista un ulteriore casistica di “modifica” ovvero per quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito del monitoraggio intermedio previsto al 2017 (vedi Capitolo9) e/o a seguito dei monitoraggi annuali in modo da coordinare ciò che poi è riportato all’art. 23 c.1 lett. b) e c.3 del medesimo Regolamento.

**Parere istruttorio**

L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto l'art. 5 comma 1 lettera b) già prevede quanto richiesto dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 26/27

Osservazione avente contenuto

Impianti digestione anaerobica

Sintesi osservazione

All'art. 22 del Regolamento, dopo il punto 6 riteniamo sia opportuno prevedere la stessa deroga prevista per gli impianti di compostaggio, per i biodigestori di rifiuti organici e per gli impianti di stoccaggio di fanghi agroalimentari poiché entrambi prodromici allo spandimento in agricoltura dei fanghi e del "digestato di qualità" (art. 183 c.1 lett. ff D.lgs. 152/06)

Parere istruttorio

Si confermano le scelte effettuate con riferimento a tali impianti che potranno quindi essere localizzati alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa richiamata dal Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(65) – 27/27

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per rendere più chiara e coerente la parte sesta delle Norme Tecniche di Attuazione e per evitare interpretazioni difformi sul territorio regionale, riteniamo sia opportuno modificare la formulazione del comma 1 dell'art. 25 del PRGR.
Nello specifico si richiede l'eliminazione della frase: "funzionali al



ciclo rifiuti” e l’inserimento di alcune altri elementi per cui la frase completa del c. 1 dell’art. 25 dovrebbe così risultare: “Agli impianti già in esercizio alla data di adozione del piano nonché agli ampliamenti dei medesimi per il miglioramento o completamento di attività esistenti, purché svolte all’interno della stessa area di pertinenza dello stabilimento, non sono applicabili le disposizioni conseguenti all’applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti di pianificazione urbanistici vigenti alla data dell’autorizzazione alla costruzione”.

Tale previsione si rende necessaria per evitare fraintendimenti ovvero che, a seguito di una revisione dei criteri localizzativi intervenuti successivamente, si possa inibire agli impianti esistenti di ampliare, completare, migliorare le attività di gestione rifiuti esistenti.

Parere istruttorio

L’osservazione viene accolta e conseguentemente si modifica come segue il comma 1 dell’art. 25 delle NTA.

Testo modificato

Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all’applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’autorizzazione alla costruzione.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**66. LEONARDO AMBIENTE S.R.L.**

Osservazione nr	66
Proponente	LEONARDO AMBIENTE S.R.L. PER CONTO DI ECORED S.R.L.
Sede	Via Pietro Giardini 378 - Modena
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0213067
PG Proponente	-
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (66) – 1/1

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione

Si ritiene troppo restrittivo il contenuto dell'art. 22 comma 4 delle NTA che coinvolge anche gli impianti di recupero di rifiuti speciali da Costruzione e Demolizione che dovrebbero essere localizzati esclusivamente all'interno degli Ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'art. A-13 della L.R. 20/2000. Considerate le caratteristiche intrinseche (necessità di ampi spazi, rumorosità, creazione di polveri) degli impianti per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da C&D, si ritiene infatti ottimale ciò che era indicato anche all'interno della pianificazione previgente il PRGR, che indicava tra le aree di ammissibilità condizionata per impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi anche il sistema delle aree agricole (art. 11 del Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Parere istruttorio

Si precisa che l'art. 22 delle NTA definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. Al contempo, con riferimento ai criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee, si evidenzia altresì che il Capitolo 14 (richiamato all'art. 21 delle NTA) della relazione generale del Piano già prevede il concetto di ammissibilità condizionata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**67. PROVINCIA DI PIACENZA**

Osservazione nr	67
Proponente	PROVINCIA DI PIACENZA
Sede	Corso Garibaldi 50 - 29121 Piacenza
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213070
PG Proponente	32891
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (67) – 1/13

Osservazione avente contenuto Varie

Sintesi osservazione La proposta di piano non contiene un elenco degli elaborati costitutivi come invece sarebbe opportuno per chiarire portata ed efficacia degli stessi.

Parere istruttorio Il PRGR già contiene un elenco degli elaborati in testa alla Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (67) – 2/13

Osservazione avente contenuto Cogenza dei diversi contenuti del PRGR

Sintesi osservazione Il piano non prevede un elaborato normativo comprensivo di tutte le disposizioni del Piano ed esplicativo del loro grado di efficacia. Si ritiene che, per evitare ambiguità e dubbi, le norme di attuazione dovrebbero raggruppare o indicare chiaramente tutti i contenuti normativi e la loro portata. Invece, nonostante l'art. 6 affermi che il piano detta "indirizzi e direttive e disposizioni prescrittive", non viene specificato in alcuna parte del piano il grado di efficacia dei diversi contenuti che rimane quindi indeterminato. La chiara esplicitazione dell'efficacia delle disposizioni è essenziale, oltre che



per rendere agevole e non equivocabile l'attuazione del Piano una volta vigente, anche ai fini della corretta applicazione delle misure di salvaguardia e per assicurare la certezza della disciplina transitoria di cui all'art. 24. Il comma 1 di quest'ultimo articola il regime di salvaguardia proprio in funzione del diverso grado di efficacia delle previsioni di piano (salvo poi non produrre alcun conseguente risultato nella normativa), mentre il comma 2 contiene disposizioni che rendono non attuabili le previsioni del PTCP e dei PPGR contrastanti con le previsioni del piano rifiuti regionale adottato.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta e conseguentemente viene chiarito il testo.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 3/13

Osservazione avente contenuto

varie

Sintesi osservazione

Poiché il Piano rifiuti contiene anche *azioni*, è opportuno che vengano identificate e che ne venga chiarita la natura (se sono riconducibili o meno alle definizioni dell'art. 11 della L.R. n. 20/2000).

Parere istruttorio

Le azioni di piano sono state già codificate opportunamente nelle NTA di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 4/13

Osservazione avente contenuto

Procedura di approvazione del PRGR

**Sintesi osservazione**

In ragione degli effetti territoriali del Piano rifiuti regionale, nel vuoto legislativo prodotto dalla sostituzione dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000 ad opera della L.R. n. 6/2009 in termini di disciplina procedurale per i piani settoriali regionali, si ritiene che avrebbe potuto più propriamente, e più opportunamente, essere seguita la procedura prevista dall'art. 40-quinquies della L.R. 20/2000, che disciplina l'approvazione del PTPR, esplicitando i passaggi procedurali da disapplicare nel caso specifico di uno strumento di pianificazione diverso da quello paesaggistico (es. coinvolgimento dell'Autorità preposta ai beni e alle attività culturali, commi 3 e 7 dell'art. 40-quinquies). Tale procedura avrebbe consentito un più pieno e adeguato coinvolgimento delle istituzioni e della società civile nell'elaborazione del Piano, attraverso la conferenza di pianificazione, nonché della stessa Assemblea legislativa regionale, attraverso la fase di adozione del Piano.

Parere istruttorio

Il PRGR non apporta vincoli sul territorio ed è stata correttamente seguita la procedura di cui all'articolo 25 della L.R. n. 20/2000 per la sua approvazione.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 5/13

Osservazione avente contenuto

Impianti

Sintesi osservazione

A pag 16 del paragrafo 9.3 viene indicato che: "al 31/12/2020 si prevede che, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui al termovalorizzatore di Piacenza (PC)." Si chiede che il Piano espliciti senza ambiguità se il termovalorizzatore di Piacenza, a partire da tale data, debba o meno essere considerato necessario a garantire l'obiettivo di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale. In caso di risposta affermativa si ritiene debba essere oggetto di puntuale valutazione ambientale la scelta di indirizzare fuori provincia il quantitativo residuo di rifiuti urbani destinati a smaltimento. La necessità di chiarire tale aspetto deriva anche dalle problematiche connesse con l'applicazione della deliberazione n. 135/2013 relativa alla determinazione delle tariffe di smaltimento, che include tra gli elementi rilevanti per il calcolo la quota di ammortamento degli impianti; per stabilire quest'ultima deve essere noto con ragionevole certezza il periodo di attività degli



impianti. Diversamente le tariffe di smaltimento determinate secondo il metodo regionale risentirebbero di un'alea di indeterminatezza.

Parere istruttorio

Premesso che il PRGR ha come orizzonte temporale il 31 dicembre 2020 e non è pertanto possibile inserire nel piano previsioni e/o valutazioni successive a tale data, si precisa che al termovalorizzatore di Piacenza non saranno più conferiti RUR a partire da tale data e che lo stesso impianto non è considerato funzionale a garantire l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 6/13

Osservazione avente contenuto

RD, riduzione della produzione dei rifiuti, costi

Sintesi osservazione

Sulla base dei risultati raggiunti dai nostri Comuni, si ritiene che l'impatto delle azioni ipotizzate dal PRGR sulla riduzione della quantità di rifiuti urbani e sulla percentuale di raccolta differenziata sia decisamente sovrastimato e quindi che gli obiettivi enunciati dal PRGR relativamente a questi due aspetti siano difficilmente raggiungibili. Inoltre, alla luce dell'esperienza dei nostri Comuni che evidenzia come la sostituzione della raccolta stradale con quella domiciliare determini un incremento tendenziale del costo del servizio, si ritengono non realistici i costi previsti dal PRGR, che ipotizza una riduzione del 4/8% rispetto al dato storico (Capitolo 10 della Relazione Generale).

Parere istruttorio

Si confermano le azioni dedicate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani e all'incremento della percentuale di raccolta differenziata. Si confermano altresì le stime dei costi di raccolta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(67) – 7/13								
Osservazione avente contenuto	Criteria localizzativi								
Sintesi osservazione	<p>Si rileva che al Capitolo 14 né la parte descrittiva né il prospetto 14.5 sembrano definire in modo univoco gli impianti per la gestione e trattamento dei rifiuti nonché le rispettive zone ed elementi escludenti: ad esempio a pagina 2 dello stesso Capitolo si legge che relativamente ai Beni di cui all'art 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 '...non vi è un esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.' mentre nel prospetto citato gli stessi sono riportati come 'Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti'. Si richiede una maggior chiarezza nella individuazione degli elementi escludenti per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti.</p>								
Parere istruttorio	<p>La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all'interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma è subordinata all'ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica. Tale precisazione viene espressamente indicata al par. 14.1 della Relazione Generale del PRGR e sulla base di quanto richiesto si provvederà inoltre a modificare coerentemente il suddetto richiamo di cui al par. 14.5.</p>								
Testo modificato	<p>Nella tabella di cui al par. 14.5 è introdotta la seguente modifica: "In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"</p>								
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(67) – 8/13
Osservazione avente contenuto	Rapporto Ambientale – Capitolo 2
Sintesi osservazione	<p>La definizione e l'analisi delle componenti ambientali risultano parziali; esse, infatti, devono risultare rappresentative dei contesti</p>



ambientale e territoriale regionale, come dichiarato nel paragrafo 1.1: “Si presuppone che nella Valsat l'applicazione del principio di sostenibilità non si debba limitare a valutare i sistemi ambientali, ma debba essere esteso ai sistemi insediativi e infrastrutturali del territorio”. In considerazione di quanto stabilito all'interno dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (che ripropone i contenuti dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE) e del fatto che tali componenti ambientali sono utilizzate per sviluppare le attività di verifica di coerenza interna ed esterna, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale considerando nelle citate fasi valutative tutte le matrici ambientali e territoriali che possano potenzialmente interferire/contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Piano (coerenza interna) ovvero all'attuazione delle azioni dello stesso (coerenza esterna).

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto le analisi/valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale del PRGR, considerando la scala regionale alla quale sono state compiute, forniscono sufficienti responsi sia per i sistemi ambientali che per i sistemi insediativi e infrastrutturali del territorio. In generale nel RA l'analisi delle possibili interferenze fra l'attuazione delle singole scelte del Piano e i sistemi insediativi/infrastrutturali regionali è stata effettuata partendo da un contesto ambientale definito nel Capitolo 2 che nei paragrafi 2.2 energia e ambiente, 2.4 qualità dell'aria, 2.8 ambiente e salute contribuisce a descrivere la relazione fra sistemi insediativi e infrastrutturali del territorio regionale con il sistema di gestione dei rifiuti regionale.

Nel particolare, un'analisi dei sistemi produttivi regionali è stata effettuata considerando come parametro di scenario evolutivo la produzione pro capite rappresentativa del grado di assimilazione strettamente legata al contesto produttivo di uno specifico territorio, relazionando la produzione di rifiuti urbani con specifici indicatori socio-economici quali spese delle famiglie, PIL, reddito e annoverando nella formulazione degli scenari dei rifiuti speciali anche le aliquote che attualmente vengono computate nei rifiuti urbani a causa dei conferimenti impropri nel circuito della raccolta urbana.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 9/13

Osservazione avente contenuto

Rapporto Ambientale – Capitolo 3

**Sintesi osservazione**

Preliminarmente si evidenzia che alcuni obiettivi indicati nella tab. 3-1 non risultano coerenti con quelli descritti riportati all'art. 8 delle Norme.

L'attività di verifica di coerenza interna è stata effettuata con l'ausilio di una matrice che riporta, nelle colonne, i "temi di diagnosi ambientale" (le componenti/matrici ambientali considerate) e, nelle righe, gli obiettivi/azioni del PRGR. Come accennato, l'integrazione dell'analisi del contesto di riferimento mediante le componenti ambientali non considerate e rappresentative dell'ambiente e del territorio regionale consentirebbe di evidenziarne le specifiche criticità/fragilità e di definire gli obiettivi di Piano necessari per superare o eliminare tali criticità, effettuando una valutazione corretta e maggiormente efficace degli stessi e migliorando le performances del Piano medesimo.

Nella fase successiva della valutazione (l'analisi di coerenza esterna) gli obiettivi/azioni di Piano sono stati confrontati con le "politiche europee, nazionali e regionali più significative in materia di ambiente e governo territoriale". Tali contenuti sono stati articolati in funzione delle componenti ambientali definite nelle precedenti fasi di valutazione. Si ritiene di evidenziare, ancora una volta, che la definizione di tutte le componenti rappresentative del contesto esaminato consente di definire, per ognuna delle scelte del PRGR, le eventuali misure volte ad annullare e/o minimizzare i relativi impatti indotti, svolgendo adeguatamente la loro funzione nell'ambito del processo valutativo.

Inoltre, anche in considerazione di quanto affermato relativamente alla modalità di svolgimento dell'attività di verifica di coerenza esterna (effettuata rispetto alle politiche più rilevanti in materia ambientale e di governo del territorio), si ribadisce che sarebbe maggiormente utile condurre tale verifica con riferimento a tutti i principali strumenti/politiche ambientali e territoriali che interessano il contesto regionale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in parte e sono state verificate le incoerenze fra gli obiettivi indicati nella tab. 3-1 e gli obiettivi riportati all'art. 8 delle Norme.

Le verifiche di coerenza interna e le verifiche di coerenza esterna effettuate nel Capitolo 3 del Rapporto Ambientale del PRGR, considerando la scala regionale alla quale sono state effettuate, forniscono sufficienti indicazioni necessarie alla comprensione delle corrispondenze tra obiettivi prefissati dal Piano rispetto a quelli ambientali e di sviluppo sostenibile stabiliti a livello regionale o sovra-ordinato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(67) – 10/13
Osservazione avente contenuto	Rapporto Ambientale – Capitolo 4
Sintesi osservazione	<p>L'integrazione dei contenuti operata con riferimento alla definizione e valutazione delle “ragionevoli alternative di Piano” risulta disomogenea; infatti nei paragrafi 4.1 e 4.2 sono stati definiti due scenari (lo scenario di Piano e la cosiddetta “alternativa 0”), mentre nel paragrafo 4.3 viene effettuata un'analisi multicriteriale di tre diversi scenari (lo scenario di Piano, l'“alternativa 0” e uno scenario di Piano intermedio). Si ritiene, in ogni caso, che tale attività avrebbe potuto essere di maggiore utilità se:</p> <ul style="list-style-type: none">- operata con riferimento alle linee d'azione del PRGR, non ai suoi obiettivi;- finalizzata a confrontare diverse linee d'azione con cui rispondere e contribuire al conseguimento degli obiettivi del PRGR, allo scopo di selezionare quella maggiormente sostenibile. <p>Le valutazioni proposte all'interno del paragrafo 4.5 non risultano esaustive: in quanto le componenti ambientali considerate non consentono di rappresentare in modo compiuto i contesti ambientale e territoriale regionale. Si rileva, infatti, che rispetto a quelle definite nei capitoli precedenti risultano mancanti le tematiche relative ad Aria, Energia, qualità e quantità delle acque, rischi antropogenici; inoltre, in ognuna delle fasi valutative illustrate, mancano anche gli aspetti relativi a: Rumore, Infrastrutture, Turismo, Patrimonio storico e culturale, ecc..</p> <p>Infine si evidenzia che l'attività proposta è condotta solamente con riferimento agli esistenti impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani considerati dal progetto “Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti” finanziato nell'ambito del Programma CCM 2010 (impianti con trattamento meccanico-biologico, discariche, termovalorizzatori, impianti di compostaggio), mentre occorrerebbe operare una specifica valutazione degli impianti per lo stoccaggio/trattamento dei rifiuti speciali e delle “opere e impianti potenziali” considerati al successivo paragrafo 4.6.</p> <p>A tale proposito, infine, si ritiene di evidenziare che le valutazioni svolte al paragrafo 4.6 non possano prescindere da una contestualizzazione ambientale e territoriale dei suddetti “opere e impianti potenziali”; appare piuttosto sterile, infatti, effettuare una valutazione sulle potenziali opere da realizzare senza tenere conto delle relative localizzazioni, delle criticità/fragilità dell'ambiente e del territorio, delle esigenze e delle necessità che emergono dai territori che dovranno ospitarli, delle relazioni con i territori limitrofi, ecc., smentendo in tal modo i principi di prevenzione della produzione dei rifiuti e di prossimità.</p>

**Parere istruttorio**

La valutazione delle “ragionevoli alternative di Piano” effettuata nel Capitolo 4 del RA è stata integrata nel Piano approvato con un apposito studio di valutazione e comparazione, mediante analisi del ciclo di vita (LCA) di scenari di gestione integrata di rifiuti urbani. Tale studio integra le analisi precedentemente effettuate e fornisce, sulla base di valutazioni di dettaglio degli impatti ambientali maggiormente significativi, criteri ed elementi di valutazione del rendimento ambientale di scenari alternativi di gestione rifiuti che permettono di valutare anche eventuali successive modifiche dello Scenario di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 11/13

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

All’art. 14 comma 1 è necessario precisare a quali tipologie di rifiuto è riferita la seguente affermazione “... le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti ivi previsti”.

Parere istruttorio

L’art. 14 comma 1 è contenuto nella sezione II delle NTA riferita a “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani” ed è pertanto riferito a tale tipologia di rifiuti. Per un maggiore chiarimento si modifica tuttavia il testo come sotto riportato.

Testo modificato

Articolo 14
Impianti di termovalorizzazione
1. Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani agli impianti ivi previsti.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(67) – 12/13



Osservazione avente contenuto	Criteri localizzativi								
Sintesi osservazione	All'art. 21 delle NTA dovrebbe essere precisato che oltre ai criteri riportati al Capitolo 14 della relazione non possono essere individuate ulteriori limitazioni da parte delle province ovvero quali limitazioni possono essere introdotte dalle Province in sede di adeguamento dei PTCP al Piano regionale.								
Parere istruttorio	I criteri di localizzazione individuati dal piano costituiscono direttive rivolte alla pianificazione provinciale e come tali devono essere attuate dalle Province.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(67) – 13/13
Osservazione avente contenuto	Criteri localizzativi
Sintesi osservazione	All'art. 22 comma 5 delle NTA sono indicate le aree utilizzabili per la localizzazione degli impianti di recupero dei materiali inerti C&D nel rispetto di alcuni criteri, tra cui il rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigenti. Rispetto a quest'ultima condizione è necessario specificare meglio i relativi effetti in considerazione di quanto indicato al successivo art. 25 c. 1. In quest'ultima disposizione dovrebbe essere chiarita la relativa portata. In particolare se la condizione imposta ("qualora siano conformi") debba essere riferita agli impianti ovvero ai criteri previsti dal Capitolo 14 della relazione.
Parere istruttorio	Si rileva che il richiamo al rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigenti riportato al comma 5 dell'art. 22 è già sufficientemente chiaro. Per quanto concerne invece il comma 1 dell'art. 25, si evidenzia che esso fa esplicito riferimento agli "impianti".
Testo modificato	



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**68. SOCIETÀ AGRICOLA GAVASSA S.S.**

Osservazione nr	68
Proponente	SOCIETÀ AGRICOLA GAVASSA S.S. DI BORSARI EMER & C.
Sede	Via Lenin 51 -Reggio Emilia
Tipologia Proponente	Privato
PG Regione	PG.2014.0213073
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (68) – 1/1

Osservazione avente contenuto impianti (TMB Reggio Emilia)

Sintesi osservazione

[...] Successivamente all'approvazione del Piano Particolareggiato, la Provincia di Reggio Emilia ha previsto l'inserimento di una struttura di trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti (TMB) al centro del suddetto polo e più precisamente a confine con i capannoni industriali che dovrebbero essere realizzati nel piano particolareggiato.

Riteniamo che tale scelta non sia coerente e che vi sia incompatibilità di fatto con lo sviluppo di una zona industriale e l'inserimento in essa della struttura del TMB, cosa fra l'altro già verificatasi in quanto anche la sola previsione dell'eventuale realizzazione ha di gatto bloccato qualsiasi iniziativa di sviluppo nonostante la particolare vocazione dell'area.

È evidente infatti che si limita fortemente la potenziale appetibilità dell'area, per fare un esempio concreto nuove aziende del settore agroalimentare interessate a collocarsi nell'area non si possono insediare nelle vicinanze di un impianto di trattamento rifiuti solidi urbani per la mancanza di requisiti fondamentali a ottenere le necessarie certificazioni per la commercializzazione e l'esportazione di prodotti per consumo umano.

Come è altrettanto evidente che un luogo di lavoro, realizzato al confine di un impianto di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani, faccia emergere qualche criticità per la salubrità del posto di lavoro delle aziende circostanti come la recente vicenda del termovalorizzatore di Modena evidenzia.

[...] Pensiamo che forse il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non necessitino di tanta pubblicità e che non contribuiscano certamente alla qualificazione del polo industriale Gavassa-Prato e neppure all'immagine delle aziende ivi insediate.

[...] Che vantaggio strategico ha per questo indirizzo la realizzazione di un nuovo impianto che deve consentire la stabilizzazione del rifiuto indifferenziato prima di avviarlo allo smaltimento finale?

Peraltra la non adiacenza del TMB ad alcun impianto di smaltimento



finale dei rifiuti, oltre ad aumentare i costi di gestione, aumenta anche sensibilmente il traffico con conseguente maggior impatto ambientale sulla zona stessa.

Sarebbe sicuramente più coerente col piano regionale dei rifiuti una verifica dell'adeguatezza degli attuali impianti di smaltimento esistenti nell'ambito regionale a smaltire anche la quota prodotta nel territorio reggiano evitando di costruire nuova impiantistica visto che lo scenario previsto è quello di una forte riduzione di rifiuti indifferenziati.

La crescita della raccolta differenziata infatti farà sì che la quantità del rifiuto indifferenziato da trattare sia sempre minore, con la logica conseguenza dell'inutilità di un impianto sovradimensionato che, oltre a danneggiare la zona industriale, avrà un'abbondante ricaduta sui costi di gestione e di conseguenza sui bilanci dei Comuni, dei cittadini e delle imprese dell'intera area interessata.

Per questi motivi e riservandoci naturalmente di tutelare al meglio e nelle forme più adeguate gli interessi della società che rappresento, si chiede che la previsione del TMB venga stralciata dal Piano Regionale.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.



Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**69. CIRCOLO LEGAMBIENTE ALTO FERRARESE**

Osservazione nr	69
Proponente	CIRCOLO LEGAMBIENTE ALTO FERRARESE
Sede	c/o Massimo Gilli Via Lamborghini 10/1 - Renazzo (FE)
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0213077
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (69) – 1/6

Osservazione avente contenuto Pianificazione provinciale

Sintesi osservazione Il Proponente osserva che “il PRGR non ha recepito la programmazione fatta dalle Provincie in tema di Rifiuti”.

Parere istruttorio In fase di elaborazione del PRGR, sono stati valutati i contenuti dei Piani provinciali di Gestione dei rifiuti e gli stessi, qualora coerenti con le strategie di Piano che come è noto opera su un bacino unico regionale, sono stati opportunamente presi in considerazione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (69) – 2/6

Osservazione avente contenuto Raccolta differenziata

Sintesi osservazione Il Proponente osserva che “l’incenerimento o la termovalorizzazione dei rifiuti dovrebbero essere utilizzati solamente dopo avere favorito, sviluppato, diffuso e organizzato la Raccolta Differenziata in Emilia-Romagna ai massimi livelli possibili e non fermandosi ad un modesto 70%”

**Parere istruttorio**

Si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.
Si osserva altresì che l'obiettivo di RD è stato innalzato al 73% in luogo del 70% del documento di Piano adottato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(69) – 3/6

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata - Gestione dei rifiuti

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che “l'obiettivo del PRGR di portare, entro il 2020, la Raccolta Differenziata soltanto al 70% è inadeguato alla gravità della situazione ambientale dell'Emilia-Romagna, poco lungimirante e poco coraggioso, senza progettualità per il trattamento e la gestione dei tanti “nuovi materiali” che finiscono nell'indifferenziato e quindi negli inceneritori, nell'atmosfera e nell'ambiente”

Parere istruttorio

Si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.
Si osserva altresì che l'obiettivo di RD è stato innalzato al 73% in luogo del 70% del documento di Piano adottato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(69) – 4/6

Osservazione avente contenuto

Riduzione della produzione dei rifiuti e aumento RD

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che “nel PRGR non viene dichiarato in quale



modo, a fronte di un aumento stimato della popolazione regionale del 5,4%, si ottenga un decremento nella produzione individuale di rifiuti tra il 20 e il 25% e un incremento della Raccolta Differenziata dal 53 al 70%”

Parere istruttorio

Il PRGR al Capitolo 6 descrive ampiamente quali saranno gli scenari di produzione dei rifiuti urbani nel periodo di pianificazione e come gli stessi sono stati elaborati.

Si rimanda alla lettura dei capitoli 7 e 17 del PRGR per avere maggiori dettagli sulle azioni promosse nel PRGR ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della produzione procapite di rifiuti e dell’incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(69) – 5/6

Osservazione avente contenuto

PRGR e attuazione delle iniziative improntate al riuso, riciclaggio.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che “nel PRGR non vengono individuate azioni, programmazioni e promozioni di iniziative, pubbliche e private, rivolte in modo specifico alla scuola e alla formazione e mantenimento di una coscienza civile e culturale improntata al risparmio, al riuso, al riciclaggio completo dei rifiuti, alla tutela ed al rispetto dell’ambiente che ci ospita”

Parere istruttorio

Il PRGR, relativamente alla prevenzione alla produzione dei rifiuti e al risparmio di risorse, al riuso e riciclaggio, individua in più punti (Capitolo 15, 10 e 17 della relazione generale di piano) le azioni di comunicazione e informazione da rivolgere ai cittadini.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(69) – 6/6

Osservazione avente contenuto

PRGR e bonifiche delle discariche e dei siti inquinati

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che “nel PRGR non vengono individuate azioni e provvedimenti specifici per la bonifica delle discariche chiuse e dei siti inquinati, come ad esempio la Discarica di Molino Boschetti, nel territorio del Comune di Sant’Agostino (FE)”

Parere istruttorio

Si rimanda alla emanazione del Piano Regionale di Bonifica delle aree contaminate, Piano settoriale e parte integrante del PRGR, così come riportato all’articolo 25 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**70. COMUNE DI RIMINI**

Osservazione nr	70
Proponente	COMUNE DI RIMINI
Sede	Via Rosaspina 7 - Rimini
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213079
PG Proponente	90873
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (70) – 1/15

Osservazione avente contenuto **Quadro Conoscitivo (QC) del PRGR - Dati di produzione rifiuti**

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di aggiornare il QC relativamente ai dati di produzione più recenti, anni 2012 e 2013, in quanto le strategie del PRGR sono correlate all'andamento della produzione dei rifiuti che negli ultimi anni risulta in diminuzione.

Parere istruttorio L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede che il QC venga corredato di un'appendice contenente l'aggiornamento dei dati RU al 2013 ed RS al 2012.
Si precisa inoltre che anche considerando tale aggiornamento gli scenari di Piano sono allineati con i trend previsionali riportati nel documento del PRGR adottato. Pertanto si possono confermare gli obiettivi e gli scenari elaborati con riferimento all'annualità 2011.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (70) – 2/15

Osservazione avente contenuto **Obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani (RU)**

Sintesi osservazione Il Proponente propone che il PRGR ridimensioni gli obiettivi di



riduzione della produzione dei rifiuti previsti per il 2020, ritenuti troppo ambiziosi, anche alla luce della nuova impostazione del PRGR di non operare più sull'assimilazione.

Il Proponente "osserva inoltre la necessità di indicare ed elencare" nel PRGR "le azioni positive che permettano il raggiungimento di tali obiettivi con il dettaglio per i relativi enti o aziende responsabili del raggiungimento".

Parere istruttorio

Con riferimento alla riduzione della produzione di RU pro capite (20 - 25% al 2020) si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base dell'individuazione degli obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento, precisando che nella **tabella 17.5.1-2** il PRGR riporta l'articolazione delle misure in azioni, con l'individuazione dei soggetti interessati per ciascuna di esse.

L'osservazione viene pertanto accolta in parte.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 3/15

Osservazione avente contenuto

Produzione dei rifiuti urbani in centri ad alta densità turistica
Criterio degli abitanti equivalenti

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di inserire, nelle analisi del PRGR, il flusso turistico nelle previsioni demografiche regionali utilizzate come base per il calcolo dell'indicatore – obiettivo di Piano – dei kg/procapite di rifiuto totale e anche dei kg/procapite di rifiuto indifferenziato, per arrivare al criterio degli abitanti equivalenti, in particolare per le zone ad alta affluenza turistica.

Con questo nuovo criterio consentirà di applicare meccanismi premiali e progetti ad hoc per ridurre il rifiuto e recuperare materia oltre che favorire meccanismi di tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Il PRGR opera in coerenza con le indicazioni e le modalità di calcolo adottate da ISPRA a livello nazionale.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

--



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 4/15

Osservazione avente contenuto

Produzione dei rifiuti urbani in centri ad alta densità turistica
Criterio della quantità in kg/procapite di rifiuto indifferenziato

Sintesi osservazione

Il Proponente non ritiene corretto considerare tra gli obiettivi del PRGR la riduzione del valore kg/procapite di rifiuto totale, escludendo invece l'obbligo di ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento.

Fermo restando l'obiettivo del 70% di RD, viene chiesto di prevedere che il valore obiettivo di rifiuti totali prodotti procapite (539 o 504 kg derivante dall'ipotesi di una riduzione 20 o 25% del rifiuto prodotto totale/procapite) possa non essere rispettato qualora il valore di rifiuto residuo indifferenziato destinato allo smaltimento risulti comunque inferiore a un valore massimo di 160 o 180 kg/procapite.

In caso di recepimento della presente osservazione andrebbero modificati/integrati diversi punti che sono stati allegati come emendamento nell'Allegato 1 alle medesime osservazioni.

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al capitolo dedicato della Relazione generale di piano. La proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 5/15

Osservazione avente contenuto

Impianti strategici - Capitolo 9 della Relazione di Piano

**Sintesi osservazione**

Il Proponente “chiede di ricomprendere tra gli impianti strategici di gestione dei rifiuti urbani (Capitolo 9 della Relazione di Piano) le strutture di selezione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata incentivando progetti di ricerca per migliorare il recuperabile della raccolta differenziata e del rifiuto indifferenziato”.

Parere istruttorio

Le strutture di selezione dei RU non rientrano tra gli impianti costituenti il Sistema impiantistico regionale funzionale alla gestione dei RU in quanto si tratta di impianti finalizzati alle frazioni differenziate.

Si precisa inoltre che l'impiantistica destinata al recupero di rifiuti non può essere pianificata né in termini di realizzazione né di flussi ad essa destinati secondo i principi del libero mercato e della concorrenza.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 6/15

Osservazione avente contenuto

Durata del Piano

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di motivare la scelta del Piano di adottare un orizzonte temporale di circa 5-6 anni (2020) mentre nel Documento Preliminare si faceva riferimento ad un Piano di durata pari a 12 anni, da aggiornare ogni 6 anni.

Parere istruttorio

Si conferma l'orizzonte temporale del PRGR al 31/12/2020 in conformità con quanto previsto dall'articolo 199, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(70) – 7/15

Osservazione avente contenuto

Termovalorizzatore di Coriano

Sintesi osservazione

Il Proponente, in merito all'impianto di termovalorizzazione di Coriano, "richiede di chiarire la differenza di quantitativi di conferimento che devono essere li destinati. Il tema riveste particolare importanza anche per la successiva definizione degli atti che dovranno essere rilasciati dalle Autorità competenti in tema di autorizzazioni. Nelle figure 9.15 e 9.24 del Capitolo 9 si indicano a scenario 2020 di Piano il conferimento di 57.676 tonnellate di RSU e 23.387 tonnellate di speciale per un totale di 81.063 tonnellate. Nella parte autorizzativa si indica invece che l'impianto di Coriano debba essere autorizzato fino a 125.000 tonnellate, in maniera totalmente disgiunta dalla pianificazione dei flussi, che come viene esplicitamente indicato riguardano sia i rifiuti urbani che quelli speciali".

Viene chiesto:

- che i quantitativi autorizzati siano quelli previsti nello scenario al 2020 pari a 81.063 tonnellate, fatto salvo gli occasionali motivati aumenti di produzione in supporto ad altre impiantistiche in manutenzione e per i quantitativi e i periodi strettamente necessari.
- al riguardo, di voler inserire tale norma nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano all'art. 14, comma 2, inserendo alla quinta riga, il seguente testo: "per i quantitativi e i periodi strettamente necessari";
- la necessità della previsione dell'eliminazione della "Terza linea" dell'impianto poiché non più necessaria oltre che la riduzione della potenzialità della Quarta.

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale.

A tal proposito si richiama la disposizione contenuta all'art. 18 comma 3 delle NTA la quale prevede che al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei RU e nel rispetto della loro priorità di trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali nei limiti della capacità autorizzata disponibile.

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione i flussi definiti dal Piano prevedono l'utilizzo dei singoli impianti sulla base del fabbisogno individuato dal Piano su un ambito ottimale coincidente con l'intero territorio regionale mentre le quantità di RU e RS richiamati dal Proponente si riferiscono alle sole quote di rifiuti prodotti nel territorio provinciale previste al 2020.



Sulla base di tali indicazioni spetta poi alle Amministrazioni competenti prendere i provvedimenti autorizzativi e le decisioni conseguenti.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 8/15

Osservazione avente contenuto

Controlli permanenti sugli impianti di gestione dei rifiuti e in particolare sui termovalorizzatore.

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di rendere permanenti studi e indagini ambientali e sanitari del territorio regionale, come il Progetto Monitor e Supersito, al fine di garantire la miglior conoscenza scientifica possibile alle popolazioni e alle amministrazioni.

Viene osservato e proposto che “tra le azioni di monitoraggio vi siano quelle di carattere ambientale e sanitario più adeguate, ivi compreso l’effettuazione di indagini epidemiologiche e la tenuta di registri, e che i relativi report vengano resi pubblici e presentati pubblicamente con scadenze almeno triennali.”

Parere istruttorio

L’osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 9/15

Osservazione avente contenuto

Costi servizi, tariffazione e incentivi

**Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede che il PRGR tuteli maggiormente il contenimento dei costi e delle tariffe all'utenza e pertanto promuova la concorrenza nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e indichi sistemi che rendano possibile che tale tutela possa essere declinata nel Piano d'Ambito ex LR. 23/2011, evidenziandolo anch'esso come obiettivo di Piano.

Viene chiesto che il PRGR favorisca la tariffazione puntuale e preveda incentivi anche attraverso i fondi europei per premiare gli enti che raggiungono gli obiettivi di piano.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 10/15

Osservazione avente contenuto

Promozione, localizzazione degli impianti di pretrattamento (TMB)

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che il Piano "dettagli le attività finalizzate a sostenere, promuovere e localizzare gli impianti di pretrattamento, quali il TMB, favorendo la ricerca e la competitività per individuare quegli impianti a più basso impatto ambientale e sanitario finalizzati al recupero di materia e/o di prodotti dai rifiuti e agli obiettivi da raggiungere".

Parere istruttorio

La realizzazione di impianti TMB finalizzati al recupero di materia non si ritiene allo stato sostenibile visti gli elevati livelli di RD che il PRGR prefigura al 2020 e anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(70) – 11/15								
Osservazione avente contenuto	Criteria per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.								
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente chiede che il PRGR preveda Criteri adatti a individuare zone idonee alla realizzazione di nuovi impianti, oltre alle zone stabilite dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 22 delle NTA.</p> <p>Il PRGR, nella parte I, al Capitolo 14, detta i criteri per l'individuazione delle aree affinché le Province li declinino in maniera fra loro coordinata, omogenea e organica. A parte il quadro di incertezza istituzionale che coinvolge al momento le Province e le conseguenti difficoltà operative che ne possono scaturire, non è condivisibile l'indicazione di localizzare gli impianti negli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive e (per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero) nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) - sia di rango comunale che sovra comunale.</p> <p>Tale convincimento nasce dalla esperienza che per loro natura, alquanto diversificata, sia in termini di impatti ambientali generati, sia per le tipologie di rifiuti gestiti che, al netto dei vincoli di tipo pianificatorio, gli impianti non possono essere sempre localizzati nelle sole aree produttive.</p>								
Parere istruttorio	<p>Il vincolo citato di cui all'art. 22 delle NTA discende direttamente dalla L.R. 20/2000.</p> <p>Si precisa che l'art. 22 delle NTA definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. Al contempo con riferimento ai criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee, si evidenzia altresì che il Capitolo 14 (richiamato all'art. 21 delle NTA) della relazione generale del Piano già prevede il concetto di ammissibilità condizionata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.</p> <p>L'osservazione viene pertanto respinta.</p>								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						



Riferimento osservazione nr	(70) – 12/15			
Osservazione avente contenuto	Istituzionalizzazione di momenti periodici di confronto formale nella gestione dei rifiuti			
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede “che vengano istituzionalizzati dei momenti periodici di confronto formale finalizzati non solo al confronto e allo scambio di informazioni ma anche per arrivare ad una chiara rappresentazione del quadro reale della gestione dei rifiuti per mettere in campo le scelte più opportune”.			
Parere istruttorio	La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, al punto 7 del dispositivo già sono previste azioni finalizzate a garantire il coinvolgimento degli Enti locali.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(70) – 13/15		
Osservazione avente contenuto	Costituzione banca dati unica sulla gestione dei rifiuti.		
Sintesi osservazione	Il Proponente chiede “di costituire una banca dati unica utilizzando il sistema informativo regionale sui rifiuti (O.R.So. e MUD), altre fonti rappresentate da ISTAT, ISPRA, Consorzio italiano compostatori, ANIE, Gestori dei servizi e Gestori degli impianti, ATERSIR , Camere di Commercio e per quanto riguarda, invece, il quadro relativo alla produzione dei rifiuti di imballaggio, alla loro gestione e ai flussi in ingresso ed in uscita dal territorio regionale, i dati forniti dal CONAI”.		
Parere istruttorio	La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, il punto 8 del dispositivo già prevede l’integrazione tra le due banche dati richiamate dal Proponente.		
Testo modificato			

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 14/15

Osservazione avente contenuto

Politiche ambientali

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede “di prevedere il cambiamento di stili di produzione e di consumo che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente degli stili di vita contemporanei e di contribuire a raggiungere i risultati di RD contenuti nel PRGR”.

Parere istruttorio

L'osservazione è non pertinente in quanto non attiene ai contenuti del PRGR disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(70) – 15/15

Osservazione avente contenuto

Campagne di informazione e sensibilizzazione

Sintesi osservazione

Il Comune di Rimini chiede “di prevedere dei Fondi di Educazione Ambientale per sostenere un confronto continuo con i cittadini e le imprese sul piano del raggiungimento di obiettivi di RD. E' importante svolgere campagne capillari (anche di ritorno) di comunicazione e di educazione in base ai risultati e alle vicende dei singoli territori, in grado di coinvolgere attivamente i cittadini, le imprese e le scuole”.

Parere istruttorio

Il PRGR prevede campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. (art. 199, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006).
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**71. COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

Osservazione nr	71
Proponente	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Sede	Piazza Gadani 2 – Castello d'Argile (BO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213084
PG Proponente	4705
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (71) - 1/40

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti



nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolte;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per



singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio. Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all’utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l’indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell’indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (71) - 3/40

Osservazione avente contenuto Indicatori e obiettivi di Piano

Sintesi osservazione
Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.
[...]
Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.

Parere istruttorio
L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (71) - 4/40

Osservazione avente contenuto Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione
[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.
Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.
Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.



Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 5/40

Osservazione avente contenuto

costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.
Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.
Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono



inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto



si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 7/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni



considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 8/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in



gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]

Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della



frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.

La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).

La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" del 24 maggio 2012.



[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 12/40

Osservazione avente contenuto

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]

Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012, che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(71) - 13/40								
Osservazione avente contenuto	Piano regionale integrato per la qualità dell'aria								
Sintesi osservazione	Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.								
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(71) - 14/40
Osservazione avente contenuto	Piano energetico regionale
Sintesi osservazione	Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico. Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.
Parere istruttorio	L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 15/40

Osservazione avente contenuto

criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.

Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai



processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 16/40

Osservazione avente contenuto

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione



qualitativa e quantitativa);

- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 17/40

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima



economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 18/40

**Osservazione avente contenuto**

obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 19/40

Osservazione avente contenuto

varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
[...]



Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 20/40

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 21/40

**Osservazione avente contenuto**

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica. In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 22/40

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.

Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della



gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuo, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuo solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura,



il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non



corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 23/40

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il



territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 24/40

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 26/40

**Osservazione avente contenuto**

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 27/40

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 28/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

Sintesi osservazione

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si



confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.
Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;



5. costo di investimento per ton trattata;
6. costo di gestione per ton trattata;
7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al



2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

**Parere istruttorio**

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una



pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi. L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 32/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla



raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.



Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 34/40

**Osservazione avente contenuto**

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi.

Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(71) - 35/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli



impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore,) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano



criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo



la produzione di rifiuti organici;

- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio.

Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti



oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il



sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:



- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riutilizzabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che la gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti



riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.
Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.



Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) - 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi



temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per l'**individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(71) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare



modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**72. UNIONE TERRE D'ACQUA**

Osservazione nr	72
Proponente	UNIONE TERRE D'ACQUA
Sede	c/o Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia 74
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213088
PG Proponente	3752
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (72) – 1/6

Osservazione avente contenuto Previsione chiusura della discarica di Sant'Agata Bolognese gestita da Nuova Geovis spa al 2018

Sintesi osservazione

I Proponenti chiedono:

- di recepire nel PRGR quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Bologna, i Comuni aderenti all'Unione Terre d'Acqua e Nuova Geovis Spa per il trattamento e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2013-2027" con il quale, a fronte dell'ampliamento della discarica di S. Agata Bolognese (300.000 t), veniva garantita ai comuni sottoscrittori la possibilità di conferire i propri rifiuti a tale impianto fino al 2027 ai costi attuali oltre all'adeguamento inflattivo.

La richiesta avanzata nasce dalla previsione del PRGR della chiusura della discarica di Sant'Agata Bolognese (2018) e l'avvio dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio dei Comuni sottoscrittori del "Protocollo d'intesa" sopra richiamato all'inceneritore di Bologna con conseguenti ripercussioni sui costi di trasporto e smaltimento dei medesimi rifiuti.

- di indicare nel PRGR quale sarà la destinazione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti dello spazzamento stradale. Le Amministrazioni sostengono che nel PRGR non è stato chiarito quale sarà, al 2018, la destinazione di tali rifiuti che attualmente vengono conferiti in discarica.

Parere istruttorio

Si conferma quanto previsto nei flussi di cui al Capitolo 9 del PRGR, dove si considera l'utilizzo della discarica di S. Agata Bolognese sino all'esaurimento della sua capacità residua autorizzata precedentemente all'ampliamento citato.

Relativamente al secondo punto il PRGR già indica quanto richiesto dal proponente al capitolo 9 della Relazione Generale di piano.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(72) – 2/6

Osservazione avente contenuto

Presenza nel territorio bolognese del solo impianto Nuova Geovis di Sant'Agata Bolognese per il trattamento anaerobico/compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata.

Sintesi osservazione

I Proponenti osservano che “Il Piano evidenzia la dislocazione non omogenea sul territorio regionale degli impianti di trattamento della frazione organica (Capitolo 8 – figura 8.1) e non chiarisce dove e se verranno realizzati nuovi impianti. In previsione di un incremento del 20% del quantitativo di organico da raccolta differenziata al 2020” le Amministrazioni dell’Unione Terred’Acqua ritengono “eccessivo al principio di prossimità il carico derivante dal conferimento all’impianto di Sant’Agata Bolognese di quantitativi provenienti da un bacino di utenza uguale o superiore a quello provinciale.”

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta in quanto la gestione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è regolamentata dai principi del libero mercato e della libera circolazione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(72) – 3/6

Osservazione avente contenuto**Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti****Sintesi osservazione**

I Proponenti chiedono di inserire fra le azioni per la riduzione dei rifiuti i seguenti punti:

- compostaggio domestico



Le Amministrazioni evidenziano che, contrariamente a quanto promosso dal piano provinciale (supportato da finanziamenti attraverso il piano di Azione Ambientale), il Piano non fa nessun accenno alla pratica del compostaggio domestico quale azione che consentirebbe di ridurre significativamente la produzione dei rifiuti.

- riduzione della produzione di rifiuti di potatura

Le Amministrazioni ritengono che il Piano non riporta nessuna azione o ipotesi di accordo di programma volto a individuare interventi per la riduzione a monte della produzione del rifiuto da potature da parte dei vivaisti o dei singoli cittadini.

- incentivazione all'uso dei pannolini lavabili

Le Amministrazioni evidenziano che il Piano fa solamente un riferimento generico all'opportunità di favorire l'utilizzo di pannolini lavabili ma non inserisce tale opzione in nessuna azione o accordo di programma mirati alla riduzione della produzione dei rifiuti da pannolini usa e getta.

Parere istruttorio

Il PRGR, in coerenza con quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente, considera il compostaggio domestico tra le azioni che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio e non tra le misure di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Per quanto concerne le azioni relative alla riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare agli Accordi di settore specifici si conferma quanto già previsto nel PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(72) – 4/6

Osservazione avente contenuto

Analisi dei costi

Sintesi osservazione

I Proponenti, al fine di avere dei parametri di valutazione completi, suggeriscono di introdurre nell'analisi dei costi anche il costo per abitante, così come è stato fatto dall'ISPRA nei propri rapporti annuali.

Attualmente nelle simulazioni dei costi che sono state elaborate si prende in considerazione il costo a tonnellata per l'intera gestione dei rifiuti.

**Parere istruttorio**

Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Al contempo, nel Capitolo 10 sono state utilizzate le stime previsionali demografiche per riportare il dato alla popolazione attesa al 2020 per definire il costo complessivo degli scenari di Piano, andando a stimare un valore in €/abitante per quanto attiene alle voci di costo dei Costi legati allo Spazzamento e Lavaggio Strade, ai Costi Comuni e dei Costi d'Uso del Capitale.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(72) – 5/6

Osservazione avente contenuto

Aumento degli scarti nelle raccolte differenziate

Sintesi osservazione

I Proponenti suggeriscono di prevedere nel Piano azioni di incentivazione e stimolo, al sistema di raccolta e controllo, che portino ad una diminuzione degli scarti derivanti dalle raccolte differenziate al di sotto del 10%.

Il Piano prevede un aumento complessivo degli scarti derivanti dalle raccolte differenziate dal 10% al 12%.

Parere istruttorio

Relativamente alla richiesta formulata si confermano le elaborazioni e le valutazioni di Piano in quanto è noto che all'aumentare delle percentuali di RD si determina un conseguente incremento degli scarti.

Testo modificato

--

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(72) – 6/6

Osservazione avente contenuto

Riciclo del vetro

Sintesi osservazione

I Proponenti suggeriscono di prevedere un sistema di incentivazione per separare il vetro per colore, in particolare partendo dalla raccolta differenziata del vetro bianco dal vetro scuro, almeno all'interno delle stazioni ecologiche o in altri punti ad elevata produzione di tale rifiuto.

Parere istruttorio

Le misure operative quali quelle suggerite dal Proponente, peraltro perfettamente coerenti con gli obiettivi e le strategie di Piano, trovano tuttavia collocazione nei Piani d'Ambito.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**73. PROVINCIA DI MODENA**

Osservazione nr	73
Proponente	Provincia di Modena
Sede	Viale Martiri della Libertà 34 - Modena
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213092
PG Proponente	53679
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (73) – 1/ 87

Osservazione avente contenuto **Documento Preliminare (DP) ed elaborazione del Piano.**

Sintesi osservazione Il Proponente chiede di inserire, nei documenti di Piano, la descrizione di come il Piano ha tenuto conto delle proposte e valutazioni al DP prodotte dai territori e dagli enti locali, nonché di eventuali ulteriori soggetti, durante il percorso previsto dalla LR 20/2000.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (73) – 2/ 87

Osservazione avente contenuto **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)**
Ruolo ATERSIR nell'attuazione del Piano

Sintesi osservazione Il Proponente osserva che il PRGR demanda buona parte della fase attuativa alle attività incardinate su ATERSIR (artt. 11, 12, 20 e 24 delle NTA), con possibile rischio di deresponsabilizzare i territori e gli



Enti Locali nelle fasi vere e proprie di messa in campo delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di PRGR e conseguenti possibili rallentamenti.

Ad ATERSIR (anche attraverso il proprio Piano d'Ambito) è affidato infatti il compito, fra l'altro, di attuare i sistemi di RD, di introdurre il sistema di tariffazione puntuale, eventualmente di pianificare impianti per la gestione della frazione organica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta poiché ATERSIR in quanto Agenzia degli Enti Locali li rappresenta compiutamente e dunque non si ravvede un rischio di deresponsabilizzazione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 3/ 87

Osservazione avente contenuto**Dati di base per la pianificazione.**

Mancanza di definizione dei flussi e degli scenari anno per anno.

Sintesi osservazione

Il Proponente suggerisce di integrare almeno i dati base per la pianificazione per quanto riguarda la definizione degli scenari e dei flussi.

Viene segnalato che il PRGR riporta con estrema sintesi la descrizione delle metodologie utilizzate per l'individuazione dei dati di base per la pianificazione (solo valori totali riferiti al 2020 non dettagliati per singole variabili anno per anno) rendendo difficile fare valutazioni anche per singoli ambiti e complesso monitorare, anno per anno, l'andamento della situazione reale in relazione a quanto pianificato.

La mancanza della definizione dei flussi, anno per anno, potrebbe non consentire ai diversi soggetti chiamati a dare attuazione al PRGR di disporre di tutti gli strumenti necessari allo scopo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Testo modificato

--

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 4/ 87

Osservazione avente contenuto

Tariffazione puntuale - Riduzione della produzione dei rifiuti

Sintesi osservazione

Il PRGR prevede l'applicazione della tariffa puntuale sull'intero territorio regionale, con effetti sulla riduzione della produzione pro-capite (10-15%) a partire dal 2016.

Il Proponente osserva che occorrerebbe usare maggior cautela nell'ipotizzare l'effettiva introduzione della tariffa puntuale in così breve tempo su tutto il territorio regionale, soprattutto avendo scelto di associare a questa misura una importante quota della riduzione della produzione stimata.

L'introduzione della tariffazione puntuale dovrebbe inoltre essere accompagnata da concrete e strutturate azioni per la riduzione - a monte - della produzione agendo ad esempio sul packaging, anche attraverso accordi di filiera, per non gravare solamente sugli utenti finali chiamati ad adottare buone pratiche e a pagare tariffe legate ai conferimenti.

Il Proponente osserva infine che il PRGR potrebbe indicare, seppur in linea generale, i criteri e le modalità operative per l'adozione della tariffazione puntuale, viste le tempistiche stringenti, e non demandare solo ad ATERSIR la fase attuativa.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il piano già prevede specifici accordi per la prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

Si precisa inoltre che l'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale sarà avviata a partire dal 2016 e che la sua implementazione non può che essere demandata all'Agenzia Territoriale degli Enti Locali ATERSIR .

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 5/ 87

**Osservazione avente contenuto****Rifiuti urbani (RU) prodotti a seguito di eventi emergenziali**

Terremoto, alluvione, trombe d'aria.

Sintesi osservazione

Il Proponente suggerisce di valutare l'inserimento nel computo del fabbisogno impiantistico (in particolare per le discariche) di una quota di sicurezza utile a fronteggiare eventuali necessità connesse a emergenze quali terremoto, alluvione, trombe d'aria ecc.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto le Norme Tecniche di Attuazione di piano già prevedono la priorità di trattamento per i RU (fattispecie alla quale si riconducono i rifiuti richiamati nell'osservazione in oggetto) negli impianti di riferimento.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 6/ 87

Osservazione avente contenuto**Rifiuti speciali (RS) – Concetto di autosufficienza****Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede che venga chiarito il rapporto tra il PRGR e i RS ai quali non possono essere apposte limitazioni territoriali in ingresso e in uscita da territori soggetti a pianificazione.

L'indicazione nel PRGR dell'autosufficienza per lo smaltimento dei RS è di dubbia interpretazione: vengono citati quali esempi i rifiuti contenenti PCB e i rifiuti contenenti amianto attualmente destinati a territori extra regionali.

Il Proponente si interroga se l'indicazione dell'autosufficienza per i RS nel PRGR si traduce nella volontà di attivare impianti per lo smaltimento di tali rifiuti sul territorio regionale. Come? Secondo quali modalità?

Pur condividendo la volontà di dare risposte ai propri RS attraverso il sistema impiantistico regionale, il Proponente ritiene illegittimo prevedere che sia il PRGR a imporre l'autosufficienza per la gestione dei RS.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta.

In riferimento all'autosufficienza nello smaltimento dei RS, il PRGR



non la impone bensì la prevede come obiettivo (per i RS non pericolosi) nel rispetto di quanto indicato dalle Norme ambientali comunitarie ed in coerenza del principio della loro libera circolazione.

Si ritiene a riguardo utile integrare l'art 8 commi 1 e 2 delle NTA ed il cap 6 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 7/ 87

Osservazione avente contenuto

Definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti. Effetti sugli impianti esistenti

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva non chiarezza normativa rispetto al rapporto tra PRGR e vigenza dei PTCP in termini di definizione di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti: non è chiaro se dal momento dell'entrata in vigore del PRGR cessino di valere le disposizioni contenute negli attuali PTCP che non trovano corrispondenza con i criteri generali definiti dal PRGR stesso.

Viene segnalata la seguente perplessità:

Art. 21 delle NTA: cosa si intende con l'espressione "devono essere rispettati"? Assunti a riferimento come criteri generali che la Provincia può declinare sul proprio territorio? I PTCP possono inserire vincoli e tutele ulteriori nel rispetto dei criteri generali individuati dal PRGR al **Capitolo 14**?

Il Proponente, pertanto, suggerisce di declinare meglio la scrittura delle NTA relativamente a tali aspetti nonché, in considerazione dell'importanza per le Province di disporre di un documento chiaro di riferimento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, di riportarli espressamente nel disposto normativo e non solo nella Relazione Generale.

Viene segnalata inoltre la seguente perplessità.

Cosa succede se i PTCP vigenti contengono aree classificate idonee o non idonee non allineate ai criteri generali del PRGR, sia in senso maggiormente restrittivo che permissivo: ad esempio un'area che nel PRGR è classificata idonea e nel PTCP è classificata non idonea (caso 1) o viceversa (caso 2), come deve essere considerata?

Si configurano come "disposizioni incompatibili" ai sensi dell'**art 6 delle NTA** e quindi cessano di avere efficacia entro 180 gg



dall'approvazione del PRGR? In entrambi i casi o solo nel caso 2? Nel caso 1 teoricamente il PTCP conterrebbe condizioni più restrittive e tutele maggiori rispetto al PRGR.

Parere istruttorio

I rapporti tra il PRGR ed i PTCP sono chiariti dalla Legge.
In riferimento a quanto osservato, i PTCP provvedono all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri regionali che hanno quindi valore di direttiva e come tali devono essere attuati.
Come disposto dall'art. 24 comma 4 delle NTA "entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al Capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti."
Si precisa altresì che non si ritiene opportuno riportare nelle NTA il dettaglio dei criteri localizzativi compiutamente riportati al Capitolo 14 della relazione generale di Piano a cui si rimanda.
Per chiarire maggiormente i rapporti tra PRGR e PTCP l'art. 21 comma 1 viene modificato come segue.

Testo modificato

I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al Capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 8/ 87

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione
Definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione rifiuti
Effetti sugli impianti esistenti

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva non chiarezza normativa rispetto al rapporto tra PRGR e vigenza dei PTCP in termini di definizione di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti: non è chiaro se dal momento dell'entrata in vigore del PRGR cessino di valere le disposizioni contenute negli attuali PTCP che non trovano corrispondenza con i criteri generali definiti dal PRGR stesso.
Viene segnalata la seguente perplessità.



Le NTA non specificano come devono essere trattati gli impianti esistenti in aree non idonee in caso di richiesta di ampliamenti o modifiche impiantistiche: sono ammessi ampliamenti e/o adeguamenti strutturali o normativi? Sono ammessi aumenti di potenzialità?

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta, e nello specifico si precisa che la disciplina urbanistica di riferimento già prevede le modalità e le condizioni di ampliamento all'art. A-14-bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000.

Infine, si rileva che l'eventuale incremento della potenzialità impiantistica, connesso all'ampliamento, andrà valutato all'interno della procedura individuata dal citato articolo.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 9/87

Osservazione avente contenuto

Definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione rifiuti. Effetti sugli impianti esistenti.

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva non chiarezza normativa rispetto al rapporto tra PRGR e vigenza dei PTCP in termini di definizione di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti: non è chiaro se dal momento dell'entrata in vigore del PRGR cessino di valere le disposizioni contenute negli attuali PTCP che non trovano corrispondenza con i criteri generali definiti dal PRGR stesso.

Viene segnalata la seguente perplessità.

La classificazione delle aree idonee e non idonee si applica a tutte le tipologie di impianti (AIA, 208, 216, AUA)?

Parere istruttorio

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 199 comma I) del D.Lgs 152/06, il PRGR definisce i criteri per la successiva individuazione da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti indipendentemente dalla relativa procedura autorizzativa.

Testo modificato

--



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 10/87

Osservazione avente contenuto

Definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione rifiuti. Effetti sugli impianti esistenti.

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva non chiarezza normativa rispetto al rapporto tra PRGR e vigenza dei PTCP in termini di definizione di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti: non è chiaro se dal momento dell'entrata in vigore del PRGR cessino di valere le disposizioni contenute negli attuali PTCP che non trovano corrispondenza con i criteri generali definiti dal PRGR stesso.

Viene segnalata la seguente perplessità:

L'art 25 delle NTA dispone che agli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del PRGR non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al **Capitolo 14** qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione. Non è chiaro quali siano gli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti che la norma intende disciplinare (Quali impianti? Di gestione di quali rifiuti?). E anche in questo caso come sono da considerarsi le eventuali richieste di modifica?

Il Proponente, pertanto, suggerisce di declinare meglio la scrittura delle NTA relativamente a tali aspetti nonché, in considerazione dell'importanza per le Province di disporre di un documento chiaro di riferimento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, di riportarli espressamente nel disposto normativo e non solo nella Relazione Generale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta.

Testo modificato

Articolo 25**Norme finali**

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE



RESPINTA



Riferimento osservazione nr

(73) – 11/87

Osservazione avente contenuto

Quadro conoscitivo (QC) del PRGR

Segnalazioni di errori e dimenticanze sull'impiantistica provinciale.

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di aggiornare i dati di base rettificando gli errori almeno relativamente agli elementi che risultano strategici nella fase di supporto alle decisioni.

Allegato I al QC - schede impianti RU. Viene segnalato che le schede degli impianti modenesi contengono errori o dati che non sono coerenti con quelli raccolti dall'Osservatorio provinciale Rifiuti (OPR), ad esempio per le volumetrie autorizzate delle discariche, volumetrie residue (lorde o nette?) vincoli autorizzativi (% RU-RS riportata solo per alcuni impianti, altri sembrano autorizzati solo per macerie terremoto...):

- **TMB di Carpi:** i dati relativi al funzionamento sono imprecisi. Sono stati interpretati in modo errato i flussi in ingresso/uscita dalle due sezioni dell'impianto probabilmente a causa del flusso di frazione umida già selezionata presso altri impianti che viene inserita non in testa all'impianto ma direttamente alla fase di biostabilizzazione: questa interpretazione dei dati genera errori anche nella Relazione Generale, in particolare nel calcolo dei flussi da gestire e in alcune affermazioni che possono concorrere al supporto alle decisioni (es. al Capitolo 9 della Relazione Generale, pag. 38: *"il TMB di Carpi avvia a biostabilizzazione una elevata percentuale di frazione umida, circa il 65% del rifiuto in ingresso all'impianto, poiché risulta integrato nella locale discarica"*);

- **impianti di compostaggio di Finale e Nonantola:** l'ubicazione degli impianti non è esatta.

Si segnalano come riferimenti da consultare le monografie, allegato 6 al "PPGR approfondimenti 2011" che contengono l'esatta ubicazione di questi impianti sia su CTR che su ortofoto. Non è pertanto corretta l'individuazione di aree vincolate nel buffer costruito interno all'impianto.

Per l'impianto di compostaggio di Finale ad esempio l'ubicazione errata probabilmente comporta la mancata individuazione della SIC-ZPS all'interno della quale si trova l'impianto e pertanto potrebbe risultare incompleto anche lo studio di incidenza.

- **Discarica di Feronia:** nella relativa scheda sono indicati 610.000 m³ come quantità autorizzata. Tale dato non risulta corrispondente al volume inserito nell'attuale autorizzazione pari a 416.000 m³ (peraltro correttamente riportato nella Tabella a pag. 59 del QC Rifiuti Urbani).



- **Discarica di Pievepelago:** nella tabella a pag. 59 del QC è citata e indicata come inattiva e con 42.000 m³ residui, ma l'allegato I non contiene la scheda descrittiva della discarica.

Altre discariche indicate come inattive sono state comunque inserite nell'allegato I con la relativa monografia, viene suggerito di valutare l'opportunità di inserire anche la monografia della discarica di Pievepelago (eventualmente verificando il dato della volumetria residua).

Termovalorizzatore di Modena - paragrafo 1.6 – Sistema impiantistico – tabella 1.6.1.1-1: viene segnalato che la capacità "effettiva" indicata nella nota dell'impianto di Modena (oggi costituito dalla c.d. "quarta linea") non è pari a 180.000 t/a ma dipende dalla tipologia di rifiuti inceneriti e l'AIA vigente non assegna alla quarta linea un limite annuo di rifiuti trattabili.

È invece presente un limite assegnato all'insieme delle linee autorizzate (quarta linea e terza linea). I lavori di ristrutturazione della terza linea non sono ancora stati completati (il gestore ha demolito la vecchia struttura ed è già stato autorizzato a ricostruire la citata linea).

Nella scheda monografica del termovalorizzatore di Modena (Allegato I) viene segnalato che:

- la potenzialità dell'impianto attualmente funzionante (quarta linea) è indicata in 206.600 t/a;
- si ritiene necessario preliminarmente identificare la configurazione impiantistica che si vuole descrivere (i dati presenti nella scheda "anagrafica e provvedimenti autorizzativi" si riferiscono a una configurazione differente rispetto alla scheda "caratteristiche tecniche impianto"). La configurazione autorizzata presenta 2 linee con una capacità effettiva indicativamente pari a 260.000/270.000 t/a (la capacità massima dipende dalle tipologie di rifiuti in alimentazione del forno) e una capacità autorizzata massima pari a 240.000 t/a. La configurazione oggi funzionante vede una sola linea presente (quarta) con una capacità massima autorizzata pari a 240.000 t/a e una capacità effettiva indicativa pari a 206.600 t/a.
- Provvedimenti autorizzativi: viene chiesto di sostituire "AIA det. 311 del 30/06/2009 (...)" con "determinazione n. 408 del 07/10/2011 con validità sino al 06/10/2017 qualora il gestore mantenga la certificazione UNI EN ISO 14001. Diversamente scadrà il 06/10/2016 (fatto salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 46/14)".
- Viene chiesto di modificare la dicitura "Autorizzazione ai sensi dell'allegato C, DL. 152/2006" in "Autorizzazione ai sensi degli allegati B e C, D.Lgs. 152/2006" e specificare che da Agosto 2013 l'impianto è autorizzato "R1".

Discariche di Mirandola A.C.R. S.P.A. e R.I.ECO S.r.l.: non sono mai citate, né nella tabella al paragrafo 1.6 del QC descrittiva degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, né nelle monografie allegare al QC (allegati I e II), né nel paragrafo 2.5.2, dove nella tabella 2.5.2-1 è riportato l'elenco dei soggetti che hanno dichiarato attività di operazioni di smaltimento di RS in discarica nel 2010 (non



sono neanche nelle relative elaborazioni cartografiche).

Il Proponente ha fornito alcune informazioni in merito a tali discariche, chiedendo al contempo di valutare l'opportunità di inserire tali dati conoscitivi, anche in relazione alle considerazioni relative ai flussi di RS:

- **Discarica per RS non pericolosi ubicata nel Comune di Mirandola, via Belvedere n. 5**, gestita da R.I.ECO S.r.l., con sede legale in via Strada Statale n. 162, Mirandola: in tale discarica è presente un lotto dedicato allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto, con capacità (autorizzata) pari a 29.230 m³.
- **Discarica per RS pericolosi e RS non pericolosi ubicata nel Comune di Mirandola, via Belvedere**, gestita da A.C.R. S.P.A.: per completezza viene precisato che nell'area impiantistica di cui fa parte la discarica è presente anche una piattaforma di trattamento rifiuti, esclusiva per fanghi di perforazione.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in parte e nello specifico dei singoli punti evidenziati si precisa quanto segue.

- **TMB Carpi**: la richiesta viene respinta e si confermano i flussi di Piano in quanto gli stessi rispecchiano l'effettiva gestione dell'impianto TMB. I rifiuti selezionati presso altri impianti sono inviati direttamente alla linea di biostabilizzazione senza subire alcun trattamento intermedio, così come evidenziato dal Proponente, e l'elaborazione effettuata sui flussi dell'impianto considera pertanto questi rifiuti ingressati in testa all'impianto TMB ma integralmente avviati a biostabilizzazione.
- **Impianti di Compostaggio Finale Emilia e Nonantola**: la richiesta viene accolta e conseguentemente si è provveduto a modificare i contenuti delle relative schede.
- **Discarica di Finale Emilia**: la richiesta viene accolta e conseguentemente si è provveduto a modificare i contenuti della relativa scheda.
- **Discarica di Pievepelago**: la richiesta viene accolta e conseguentemente si è provveduto ad inserire la relativa scheda.
- **Termovalorizzatore di Modena**: la richiesta viene accolta e conseguentemente si è provveduto a modificare il dato all'interno del quadro conoscitivo adottato.
- **Discarica di Mirandola ACR SPA e RIECO**: la richiesta viene accolta e conseguentemente si è provveduto a modificare i contenuti della relativa scheda.

In riferimento alla mancanza dell'impianto di discarica nella tabella 2.5.2-1 a pag 36 si precisa che per gli anni 2010 e 2011 il dato relativo allo smaltimento in discarica contenuto nelle dichiarazioni MUD della ditta Rieco e ACR di Reggiani Albertino era stato erroneamente attribuito, dagli stessi gestori, all'operazione D15 anziché D1. Arpa, in qualità di Sezione regionale del catasto rifiuti nel corso del 2013 ha segnalato ai soggetti scriventi tale errore.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 12/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.1 “Obiettivi di Piano”
Obiettivi di RD

Sintesi osservazione

Il Proponente ritiene che nel PRGR non sia stata utilizzata con chiarezza e precisione la terminologia e non siano stati declinati e descritti sufficientemente i concetti inerenti la pianificazione dei rifiuti.

Viene chiesto che il PRGR approfondisca e specifichi meglio:

Obiettivo di raccolta differenziata al 2020

Il Piano non specifica quando si prevede che il territorio regionale (ATO) debba allinearsi agli obiettivi normativi (65% al 31/12/2012).

Il Proponente chiede che tale previsione venga specificata nel Piano, anche alla luce delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 (tributo speciale).

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in quanto la data presunta di raggiungimento dell'obiettivo di RD fissato dalla normativa nazionale, è facilmente deducibile dalla lettura della Figura 6-7 della Relazione Generale di piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 13/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.1 “Obiettivi di Piano”
Autosufficienza allo smaltimento RU/RS



Sintesi osservazione

Viene chiesto che il PRGR approfondisca e specifichi meglio:

Autosufficienza per lo smaltimento dei RU e RS

Il Proponente chiede che il principio di autosufficienza venga chiarito e disciplinato meglio nel PRGR in quanto il principio di autosufficienza per lo smaltimento dei RU sembra posto sullo stesso livello del principio di autosufficienza per lo smaltimento dei RS.

- **Rifiuti Urbani**: viene chiesto di chiarire cosa intende il PRGR per autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale.

Tale principio si riferisce solo ai RU indifferenziati (smaltimento) ovvero si intende esteso anche ai rifiuti derivanti dal loro trattamento come declinato dall'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006?

- **RU indifferenziati avviati a termovalorizzazione (R1)**: viene chiesto di chiarire come il PRGR intende considerare i RU indifferenziati avviati ai termovalorizzatori (R1) in relazione al principio di autosufficienza.

Tale principio si applica in ogni caso in relazione alla natura di RU indifferenziato (anche se avviato a recupero) ovvero si esce dal campo di applicazione del principio di autosufficienza poiché prevale il tipo di attività (recupero R1) ai quali sono sottoposti i RU indifferenziati (anche fuori dal territorio regionale)?

La stessa considerazione può essere estesa anche ai rifiuti dello spazzamento stradale che il Piano considera avviati a impianti di recupero.

L'art. 9 delle NTA "il Piano assume il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei RU nell'ambito ottimale regionale", non aiuta a chiarire tali dubbi.

- **Rifiuti Speciali**: il Proponente non condivide, stante l'attuale quadro normativo vigente, assumere come obiettivo l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il PRGR dovrebbe solo stimare le esigenze in termini di smaltimento di RS prodotti nell'ambito regionale e confrontarle con le disponibilità impiantistiche per valutare se il sistema impiantistico è in grado di offrire una risposta adeguata anche per lo smaltimento dei RS; lo stesso PRGR non dovrebbe invece imporre la gestione dei RS all'interno del territorio regionale così come non dovrebbe vietare a impianti esistenti sul territorio regionale di smaltire RS di provenienza extra regionale (RS sono in regime di libero mercato).

Parere istruttorio

Relativamente all'osservazione in oggetto si precisa che:

- **Rifiuti Urbani**: E' del tutto evidente che il principio di autosufficienza stabilito dal PRGR relativamente ai RU attiene anche ai rifiuti derivanti dal loro trattamento come previsto dall'art. 182-bis comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006;
- **RU indifferenziati avviati a termovalorizzazione (R1)**: il Piano



regola i flussi dei RU non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, tra l'altro, verso i termovalorizzatori autorizzati ad effettuare operazioni di recupero energetico (R1) che sono quindi soggetti alle disposizioni del Piano.

- **Rifiuti Speciali:** In riferimento all'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali, il PRGR non la impone bensì la prevede come obiettivo (per i RS non pericolosi) nel rispetto di quanto indicato dalle Norme ambientali comunitarie ed in coerenza del principio della loro libera circolazione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 14/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.1 “Obiettivi di Piano”

Inserimento di altri obiettivi/divieti

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva che nel Piano potrebbero essere specificati e assunti a riferimento ulteriori obiettivi o disposizioni normative:

- **Obiettivi di raccolta di pile a accumulatori (D.Lgs. 188/2008)** analogamente agli obiettivi stabiliti per i RAEE che invece sono citati nel PRGR.
- **Divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg** da tenere a riferimento nella definizione dei flussi ad esempio in relazione alla destinazione dei sovralli in uscita dagli impianti di selezione. Non si trova nessun riferimento a questo aspetto nemmeno nella definizione dei flussi agli impianti al Capitolo 9.
- **Divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale** che invece è citato fra gli obiettivi previsti a livello normativo nell'arco di validità del PRGR.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta precisando che gli obiettivi normativi non discendono dal PRGR e pertanto qualora cogenti devono essere comunque rispettati.

Il PRGR a livello ricognitorio ne individua i principali che in taluni casi lo stesso Piano si propone di superare.

Infine si precisa che ovviamente il divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale è previsto nelle NTA all'art. 8 comma 1



lettera h).

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 15/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Scenario No Piano utilizzato

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che lo scenario “No Piano”, che corrisponde al raggiungimento degli obiettivi di legge, appare più come un ulteriore scenario di Piano elaborato che non un vero e proprio scenario No Piano.

Viene suggerito di valutare l’opportunità di modificare o inserire un nuovo scenario No Piano basato sul mantenimento delle attuali condizioni di gestione dei rifiuti in Emilia Romagna per disporre di elementi di confronto utili alle valutazioni complessive anche sulle scelte impiantistiche.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano la valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 16/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Costruzione degli scenari di Piano – Evoluzione degli indicatori di Piano – Modalità di rappresentazione delle simulazioni

**Sintesi osservazione**

Il Proponente osserva che gli scenari dovrebbero essere costruiti non solo valutando gli indicatori di Piano al 2020, ma simulando l'evoluzione:

- della popolazione;
- della produzione dei rifiuti prodotti e raccolti in modo differenziato ovvero indifferenziato;
- dell'organizzazione dei flussi di tali rifiuti agli impianti di riferimento in ciascuna delle annualità del periodo considerato;

anche al fine di evidenziare come il territorio dovrà giungere, dalla situazione attuale, alla situazione tendenziale fissata per l'orizzonte temporale considerato nonché di valutare il fabbisogno impiantistico relativo alle singole annualità.

Viene suggerito:

- di inserire, oltre ai grafici, anche tabelle descrittive dei valori numerici degli indicatori simulati in ciascuno degli anni oggetto di pianificazione e derivanti dall'applicazione delle ipotesi considerate;
- di argomentare le ipotesi considerate per simulare l'evoluzione degli indicatori nel tempo e non solo indicarne la variazione stimata fra inizio e fine periodo;
- di fornire la quantificazione annuale complessiva dei rifiuti da gestire nel periodo 2014-2020 (es. totale RU prodotti, totale RU raccolti in modo differenziato, totale RU indifferenziato da gestire negli impianti).

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 17/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Costruzione degli scenari di Piano - Calcolo degli indicatori di Piano a livello provinciale

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che potrebbe essere opportuno prevedere tabelle descrittive dell'evoluzione degli indicatori anche per singolo territorio, o quantomeno descrivere le ipotesi considerate e i criteri



alla base delle simulazioni condotte a scala provinciale.

La proposta di Piano non contiene nessuna descrizione di come i 9 territori provinciali contribuiscano a raggiungere gli obiettivi di Piano, sia in termini di riduzione della produzione che di risultati di RD (70% al 2020).

Viene chiesto come sono stati calcolati, per ciascuna provincia, i valori di popolazione, produzione RU, RD e RU indifferenziato residuo a valle della raccolta differenziata utilizzati per la costruzione dei flussi agli impianti descritti al Capitolo 9.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano effettuate con riferimento all'ambito territoriale unico corrispondente con l'intero territorio regionale.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 18/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Stima della produzione dei RU in relazione agli scenari di Piano utilizzati

Sintesi osservazione

Il Proponente ribadisce l'opportunità di modificare o inserire un nuovo scenario che tenga a riferimento andamenti della produzione dei RU per periodi più lunghi, proprio per valutarne l'effetto anche sul sistema impiantistico.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(73) – 19/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Stima della produzione dei RU in relazione all’assimilazione

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che gli unici riferimenti al tema assimilazione - deassimilazione sembrano essere quelli riconducibili al “controllo dei conferimenti impropri dei RS nel circuito dei RU”, azione che contribuisce alla riduzione della produzione per un valore stimato in un 5%.

Viene suggerito di specificare quali siano state le considerazioni effettuate in merito al tema dell’assimilazione e se si confermi che non siano attese modifiche ai dati di produzione conseguenti a diversi possibili criteri di assimilazione.

Parere istruttorio

L’osservazione viene accolta in quanto il PRGR già prevede quanto osservato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 20/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 6 “Obiettivi e scenari di Piano” – Paragrafo 6.2 “Definizione degli scenari di produzione e raccolta”
Stima della produzione dei RU in relazione all’assimilazione.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Piano gli scarti della RD sono ipotizzati in aumento dal 10,7% del 2011 al 12,9% al 2020 (percentuale espressa rispetto ai quantitativi raccolti).

Viene chiesto che venga spiegato come mai si ipotizza tale aumento visto che uno degli obiettivi del Piano è quello di migliorare la qualità della RD (per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio).

Il Proponente osserva inoltre che il Piano prevede che “Il fabbisogno impiantistico terrà in considerazione anche questi quantitativi che saranno destinati a smaltimento”.

Viene chiesto di esplicitare meglio se:



- il termine “smaltimento” sia da intendersi in senso stretto, quindi come smaltimento finale in discarica;
- sia stata valutata o meno l’ipotesi di avvio a valorizzazione e recupero energetico di tali rifiuti.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta precisando che a seguito della revisione degli obiettivi di Piano in termini di recupero e raccolta differenziata, le percentuali degli scarti richiamate sono state conseguentemente riviste.

Relativamente alla definizione di smaltimento si rimanda ovviamente all’art. 183 comma 1 lettera z) del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 21/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”
Obiettivi di RD dell’area di Montagna - Art. 11 delle NTA

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il Capitolo 7 della Relazione Generale e le NTA prevedono obiettivi di RD specifici diversi per la montagna, rispettivamente del 60% e del 59%.

Viene chiesto che i Documenti di Piano vengano uniformati e resi coerenti, eventualmente verificando se le simulazioni del Capitolo 7, basate sull’area montagna al 60%, debbano essere riviste (e le altre aree omogenee), visto che prevalgono le disposizioni normative delle NTA e quindi l’obiettivo specifico del 59%.

Parere istruttorio

L’osservazione è accolta precisando tuttavia che a seguito della revisione degli obiettivi di Piano in termini di recupero e raccolta differenziata, dette percentuali sono state modificate.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(73) – 22/87								
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta” Obiettivi di RD per aree omogenee – Art. 11 delle NTA – Art. 205 del DLgs 152/2006 “addizionale al tributo speciale”								
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente osserva che il tipo di elaborazione condotta nel Piano è analoga alla simulazione dei risultati di RD diversificati per fascia territoriale inserita nei documenti del “PPGR approfondimenti 2011”.</p> <p>Una differenza sostanziale è però connessa al significato dato alla simulazione. Nel “PPGR approfondimenti 2011” non sono da intendersi come obiettivi ma come dato di simulazione di previsione fatte su un quadro reale registrato nel QC.</p> <p>In relazione all’art. 205 del DLgs 152/2006, e quindi all’addizionale ivi previste per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di legge (65%), il fatto che le NTA prevedano un obiettivo del 59%, per il Proponente, è un elemento di non secondaria importanza:</p> <ul style="list-style-type: none">- può un Piano prevedere obiettivi inferiori a quelli normativi anche solo per una porzione del proprio territorio?- in caso di mancato raggiungimento a livello di ATO degli obiettivi fissati dalla normativa, cosa succede ai comuni montani che, pur raggiungendo l’obiettivo specifico fissato per l’area dal Piano, non raggiungono l’obiettivo normativo fissato dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 (65%)?- sarebbero in linea teorica passibili di sanzione i comuni pur avendo raggiunto l’obiettivo fissato dal Piano? <p>Viene chiesto di valutare l’opportunità di considerare tali numeri come obiettivi e, se si conferma tale scelta, si suggerisce di inserire un elenco puntuale dei Comuni appartenenti a ciascuna area omogenea individuata per maggior chiarezza.</p>								
Parere istruttorio	L’osservazione è accolta precisando tuttavia che a seguito della revisione degli obiettivi di Piano in termini di recupero e raccolta differenziata, dette percentuali sono state modificate e per l’area omogenea di montagna è stato previsto un obiettivo del 65% di raccolta differenziata.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						



Riferimento osservazione nr	(73) – 23/87								
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta” Simulazioni ed elaborazioni dati								
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente rileva estrema sintesi utilizzata nella descrizione delle simulazioni e delle elaborazioni condotte al Capitolo 7, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- stima della composizione dei RU totale prodotto in relazione alle misure di prevenzione (senza dire quali);- stima al 2020 della resa di intercettazione delle singole frazioni merceologiche e delle percentuali di ogni frazione che dovranno essere intercettate con la RD per raggiungere gli obiettivi di Piano. <p>Viene chiesto di specificare se tali stime siano da intendersi come sole simulazioni al 2020 a fini conoscitivi o siano elementi da assumere a riferimento anche nella scelta dei sistemi di raccolta per orientare maggiormente l’implementazione di alcune raccolte rispetto ad altre.</p>								
Parere istruttorio	L’osservazione viene respinta in quanto il PRGR già specifica quanto richiesto dal Proponente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(73) – 24/87
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta” Sistemi di raccolta e analisi dei costi
Sintesi osservazione	Paragrafo 7.3 – Sistemi di raccolta Il Proponente osserva che alcune delle modalità con cui sono state condotte le elaborazioni sul sistema di raccolta non sono del tutto condivisibili: - I comuni utilizzati come riferimento per il confronto sono scelti

**esclusivamente in base alla % di RD.**

Viene ritenuto non corretto considerare la percentuale di RD come unico indicatore descrittivo delle performance raggiunte dal sistema di gestione dei RU (la stessa percentuale di RD può essere raggiunta in situazioni in cui i valori di produzione pro-capite e rifiuto indifferenziato sono molto differenti tra loro).

- Tutti i confronti fra l'area omogenea e i comuni più virtuosi, utilizzati come riferimento, sono elaborati esclusivamente in termini di incidenza percentuale di ciascun sistema di raccolta sul totale raccolto.

Viene suggerito che potrebbe essere opportuno effettuare tali confronti anche in termini di kg/abitante di rifiuti intercettati da ciascuna modalità di raccolta per completare il quadro delle analisi condotte e utilizzate ai fini della definizione delle strategie e azioni da adottare in materia di sistemi di raccolta.

La stessa incidenza percentuale di una modalità di raccolta può in realtà corrispondere a quantitativi intercettati, ad esempio procapite, significativamente diversi, ovvero l'incidenza percentuale media dell'area omogenea di una data modalità di raccolta può essere inferiore rispetto al valore caratteristico dei comuni presi a riferimento ma corrispondere in realtà a kg/abitanti intercettati superiori.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto nel Piano approvato le indicazioni relative ai sistemi di raccolta più idonei al raggiungimento degli obiettivi di Piano prescindono dal confronto con i sistemi attuati nei cosiddetti comuni virtuosi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 25/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”

Sistemi di raccolta e analisi dei costi

Sintesi osservazione**Paragrafo 7.3 – Sistemi di raccolta**

Il confronto dei sistemi di raccolta è effettuato considerando i RU complessivi cioè comprensivi dei rifiuti “gestiti in proprio”.

Viene evidenziato che la quota di rifiuti gestiti in proprio può alterare



l'analisi dell'incidenza percentuale delle singole modalità di raccolta, soprattutto nelle realtà dove tale flusso assume un peso non trascurabile.

Tali rifiuti dovrebbero quantomeno essere rappresentati a parte nelle elaborazioni connesse alla valutazione dei sistemi di raccolta, per non alterare l'interpretazione dei risultati.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto le valutazioni e le analisi di cui al Capitolo 7 sono state condotte utilizzando i criteri contenuti in previgenti disposizioni regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 26/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”
Sistemi di raccolta e analisi dei costi

Sintesi osservazione**Paragrafo 7.4 - analisi dei costi operativi dei sistemi di raccolta**

Il Proponente, pur osservando che l'analisi fornisce spunti interessanti, evidenzia che:

rimangono tuttavia valide le considerazioni già espresse in merito all'analisi dei sistemi di raccolta (paragrafo 7.3), in particolare in merito ai limiti di un'analisi basata sull'incidenza dei quantitativi che in ORSO risultano raccolti con le diverse modalità, influenzati in alcuni casi anche dalla presenza dei rifiuti “gestiti in proprio” che potrebbero alterare il peso relativo delle altre raccolte e quindi anche delle restanti modalità, e non su indicatori specifici descrittivi dei sistemi di raccolta adottati e delle relative possibilità di ottimizzazione.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto le valutazioni e le analisi di cui al Capitolo 7 sono state condotte utilizzando i criteri contenuti in previgenti disposizioni regionali.

Testo modificato

--



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 27/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”

Sistemi di raccolta e analisi dei costi

Sintesi osservazione

Paragrafo 7.4 - analisi dei costi operativi dei sistemi di raccolta

Il Proponente, pur osservando che l'analisi fornisce spunti interessanti, evidenzia che:

non ritiene del tutto corretta la metodologia adottata per il calcolo dell'indicatore €/t attraverso i quantitativi desunti da ORSO per l'anno 2011 e i piani economico-finanziari approvati da ATERSIR per il 2013.

I costi dei servizi previsti nei piani finanziari per il 2013 non sono i medesimi che hanno generato i quantitativi raccolti nel 2011 e i risultati di RD 2011, e possono comprendere servizi attivati dopo il 2011 e quindi non essere rapportabili alle quantità di rifiuti raccolti, nel 2011, in modo differenziato e in modo indifferenziato.

Parere istruttorio

L'osservazione è accolta in parte in quanto si precisa che alla data di adozione del PRGR sono stati evidentemente utilizzati i dati allora disponibili.

Il PRGR approvato allinea i dati con riferimento all'annualità 2013.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 28/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”

Sistemi di raccolta e analisi dei costi

**Sintesi osservazione****Paragrafo 7.4 - analisi dei costi operativi dei sistemi di raccolta**

Il Proponente, pur osservando che l'analisi fornisce spunti interessanti, evidenzia che:

non è specificato se il costo unitario €/t, utilizzato per il confronto, è calcolato comprendendo anche le quantità dei rifiuti "gestiti in proprio".

Questi flussi di rifiuti non generano costi di raccolta, trasporto o trattamento nei piani finanziari e pertanto non dovrebbero essere compresi nelle quantità di rifiuti da computare nel calcolo del costo unitario.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e si specifica che i dati utilizzati sono al netto delle quantità dei rifiuti "gestiti in proprio" dai produttori dei rifiuti e da essi avviati direttamente a recupero. Le analisi che discendono quindi da tali dati non sono affette dall'errore che queste quantità avrebbero comportato sulla valutazione di costi unitari.

Si segnala quindi che a maggior chiarezza si modifica il testo del PRGR all'interno della introduzione del Par 7.4 "Stima dei costi operativi dei sistemi di raccolta" (Capitolo 7) dove verrà inserita la seguente nota: "Si specifica che le quantità di rifiuti alla base delle analisi riportate nel presente paragrafo sono al netto delle quote di rifiuti avviati direttamente al recupero dal produttore (cfr. Art.238 del D.Lgs 152/2006), in quanto tali quantitativi non generano costi operativi diretti sul sistema pubblico".

Testo modificato

"Stima dei costi operativi dei sistemi di raccolta"

"Si specifica che le quantità di rifiuti alla base delle analisi riportate nel presente paragrafo sono al netto delle quote di rifiuti avviati direttamente al recupero dal produttore (cfr. Art. 238 del D.Lgs 152/2006), in quanto tali quantitativi non generano costi operativi diretti sul sistema pubblico".

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 29/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 7 “Organizzazione dei servizi di raccolta”

Sistemi di raccolta e analisi dei costi

Sintesi osservazione

Paragrafo 7.4 - analisi dei costi operativi dei sistemi di raccolta



Il Proponente, pur osservando che l'analisi fornisce spunti interessanti, evidenzia che:

il costo unitario medio per ciascuna classe di percentuale di RD andrebbe correlato non solo all'incidenza percentuale delle singole modalità di raccolta ma anche ad indicatori che consentano di descrivere se quelle modalità di raccolta sono adottate in maniera ottimale o presentano ancora margini di miglioramento.

Una bassa percentuale di RD ad esempio può essere associata ad una elevata incidenza della raccolta stradale, ma perché la raccolta stradale non consente di ottenere elevati risultati o perché la raccolta stradale non è organizzata in modo ottimale sul territorio ad esempio con un elevato numero di cassonetti di indifferenziato isolati e poche isole di base complete?

L'analisi come riportata nei paragrafi 7.3 e 7.4 non fornisce gli elementi utili per rispondere alla domanda.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le elaborazioni contenute nel Capitolo 7 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 30/87

Osservazione avente contenuto**Relazione Generale – Capitolo 8 “Recupero di Materia”**

Estensione a tutto il territorio regionale della RD della frazione organica

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il Piano prevede che la RD della frazione organica dovrà essere estesa alla totalità del territorio regionale; la medesima previsione non è tradotta in modo esplicito nelle NTA.

- Come è da intendersi questa affermazione?
- Sarà ATERSIR a doverne tenere conto nella organizzazione delle modalità di raccolta sulla base dei modelli indicati al Capitolo 7?
- È stata valutata l'opportunità di puntare sul compostaggio domestico e non sulla raccolta differenziata in alcuni territori (es. aree rurali o montagna)?

Viene chiesto di chiarire tali aspetti.

Parere istruttorio

Le NTA già prevedono che sia ATERSIR attraverso i piani d'ambito a



garantire il raggiungimento degli obiettivi di RD di Piano sulla base dei modelli indicati al Capitolo 7 del PRGR.
L'osservazione si intende quindi già accolta.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 31/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 8 “Recupero di Materia”
Metodologie e procedure di calcolo

Sintesi osservazione

Il Proponente rileva estrema sintesi e poco dettaglio nella descrizione delle metodologie e procedure di calcolo utilizzate per la stima dei dati di base per la pianificazione in relazione alle analisi che il PRGR intende condurre per le singole frazioni intercettate mediante RD, per esempio:

- i valori sono riferiti solo al 2020;
- per i vari indicatori (totale prodotto, totale raccolto, tasso di riciclo...) e per le singole frazioni di RD al 2020, non sono riportati sufficienti elementi che descrivano le ipotesi considerate e come sono stati ottenuti;
- i dati indicati come riferiti al 2011 e ripresi dal QC, in alcuni casi non corrispondono a quanto si ritrova nell'elaborato dedicato ai dati conoscitivi.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni e le analisi di cui al Capitolo 8 di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 32/87

**Osservazione avente contenuto****Relazione Generale – Capitolo 8 “Recupero di Materia”**
Rifiuti organici**Sintesi osservazione**

In merito ai rifiuti organici, in particolare, i grafici confrontano per il periodo 2013-2020 le stime dei quantitativi da trattare, suddivisi fra rifiuti vegetali e frazione umida, e l'attuale disponibilità impiantistica autorizzata, senza però descrivere:

- le singole annualità;
- come sono stati ottenuti i quantitativi da trattare;
- quali impianti siano stati considerati nella valutazione delle disponibilità impiantistiche.

Per la frazione costituita da sfalci e potature viene segnalato, ad esempio, che gli impianti di compostaggio non costituiscono l'unica tipologia impiantistica a cui tali rifiuti possono essere destinati.

Il Proponente osserva che gli elementi di analisi contenuti nel Capitolo 8 non forniscono sufficienti elementi utili a comprendere se tali impianti siano stati valutati nelle elaborazioni condotte.

Viene suggerito di valutare l'opportunità di integrare i documenti con tali elementi.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni e le analisi di cui al Capitolo 8 di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 33/87

Osservazione avente contenuto**Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico**

Principio di autosufficienza – Flussi di rifiuti esterni all'ATO – Art. 14 delle NTA – Termovalorizzatori (R1)

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che venga indicato nel PRGR cosa si intende per principio di autosufficienza e a quali tipologie di rifiuti e relativa destinazione impiantistica lo stesso principio sia da riferirsi.

Relativamente ai termovalorizzatori autorizzati come R1 in base alle norme vigenti viene chiesto:



- di specificare come sia da intendersi l'autosufficienza per i flussi di RU in entrata e in uscita dall'ATO;
- come è disciplinato l'eventuale ingresso di RU da fuori Regione.

Il Proponente osserva che il PRGR disciplina i flussi di RU entro l'ATO ma nulla disciplina sui flussi esterni; tali flussi sono da intendersi impossibili in virtù di quanto stabilito dall'art. 14 delle NTA? In tal senso vengono segnalate nel Capitolo 9 varie frasi di dubbia interpretazione.

Viene chiesto di disciplinare con chiarezza tali aspetti.

Parere istruttorio

Si ribadisce che il Piano regola i flussi dei RU non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, tra l'altro, verso i termovalorizzatori autorizzati ad effettuare operazioni di recupero energetico (R1) che sono quindi soggetti alle disposizioni del Piano.

Si ribadisce altresì che coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria, il PRGR indica tra i suoi obiettivi l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale e pertanto la capacità dell'impiantistica è strettamente commisurata a tale esigenza. Conseguentemente allo stato attuale non vi è disponibilità negli impianti di Piano per il trattamento di RU extra-regionali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 34/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Criteria adottati dal Piano per la definizione dell'impiantistica regionale

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nella Relazione generale manca una definizione dettagliata e chiara del sistema impiantistico regionale assunto a riferimento come “base di partenza” per il periodo di pianificazione e delle relative potenzialità impiantistiche o volumetrie residue disponibili per il periodo 2014-2020 (per singolo impianto e/o per tipologia impiantistica), da cui il PRGR parte per definire i flussi agli impianti e valutare eventuali impianti non più necessari alla gestione dei rifiuti da pianificare.

Il QC al Capitolo 1.6 (sistema impiantistico) contiene infatti alcuni



dati, riferiti al 2011, considerati tutti gli impianti esistenti sul territorio regionale, quali il PRGR assume come riferimento per valutare potenzialità, capacità di trattamento ed eventuali ulteriori esigenze o surplus in relazione alle esigenze stimate per il periodo di pianificazione.

Nella Relazione Generale la prima tabella che al Capitolo 9 descrive il sistema impiantistico è quella che contiene il sistema impiantistico previsto al 2014, che nasce già da considerazioni in merito alla chiusura o esaurimento di alcuni impianti o all'attivazione di nuovi impianti, ed esclude senza inserire spiegazioni alcune discariche descritte nel QC, e comunque non riporta una sintesi di potenzialità residue o capacità autorizzate.

Le NTA stabiliscono che gli impianti di termovalorizzazione, discariche e TMB funzionali alla gestione integrata dei RU sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9, senza indicare precisamente a quale parte del Capitolo 9 intenda riferirsi:

- ai grafici di confronto degli indicatori?
- alle tabelle con il sistema impiantistico al 2014-2017-2020?
- ai grafici con i flussi agli impianti?

Se le NTA intendono riferirsi agli impianti inseriti nelle tabelle 9-1, 9-2, 9-3, gli altri impianti citati e descritti solo nel QC e relativi allegati e nei grafici di confronto degli indicatori (es. discariche di Pievepelago, Medolla, Zocca per il territorio modenese) sembrano escluse dal sistema impiantistico di riferimento per i RU.

Viene suggerito di integrare gli elaborati di Piano alla luce delle considerazioni esposte, almeno relativamente agli elementi che risultano strategici nella fase di supporto alle decisioni, anche al fine di meglio chiarire il rapporto tra PRGR e sistema impiantistico per la gestione dei RU e dei RS che genera dubbie interpretazione (segnalate in varie osservazioni).

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista un'integrazione del paragrafo 9.3 con le tabelle descrittive del sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati al 2013 (ultima annualità per la quale sono disponibili informazioni consolidate) ed una dettagliata descrizione di tutte le variazioni che ne hanno modificato la struttura al 2015.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 35/87

**Osservazione avente contenuto****Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico**

Criteri adottati dal Piano per la definizione dell'impiantistica regionale

Sintesi osservazione

Il Proponente ha riportato, sinteticamente, alcuni degli elementi di maggior rilievo che suggerisce di rivedere ed integrare:

Impianti di TMB:

- il PRGR identifica genericamente un surplus di potenzialità rispetto al fabbisogno impiantistico previsto al 2020, senza però supportare con valori numerici tale affermazione, visto che non è specificato quale è la potenzialità complessiva degli impianti di TMB di riferimento (né in linea generale né per le singole annualità in relazione all'attivazione o dismissione di alcuni impianti);
- la capacità impiantistica riportata nel QC, poiché riferita al 2011:
 - comprende il vecchio impianto di Parma;
 - non comprende il nuovo impianto di Parma, citato come attivazione 2013;
 - non comprende il nuovo impianto di Reggio Emilia;
- la Relazione generale non contiene inoltre sufficiente chiarezza per i nuovi impianti previsti, solo temporaneamente, a Carpineti, Novellara e Gaggio Montano.

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si confermano le valutazioni e le analisi di cui al Capitolo 9 di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 36/87

Osservazione avente contenuto**Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico**

Criteri adottati dal Piano per la definizione dell'impiantistica regionale

**Sintesi osservazione****Termovalorizzatori:**

- nel QC la capacità autorizzata complessiva al 2011 (Capitolo 1.6, pag. 58), pari a 1.104.500 t/a, riferita al 2011, comprende le 70.000 t/a dell'inceneritore di Reggio Emilia chiuso dal 2012 (quindi di non di riferimento per il periodo 2014-2020) e non comprende le 130.000 t/a del nuovo impianto di Parma attivato nel 2013 (e quindi di riferimento per il periodo 2014-2020);
- nei grafici di confronto degli indicatori di efficacia ed efficienza non è riportato il nuovo impianto di Parma attivato nel 2013, che invece potrebbe essere utile inserire per utilizzare nel confronto anche l'efficienza dell'impianto più recente;
- il grafico riportato nelle Relazione Generale (Capitolo 9, pag 34) rappresenta, solo graficamente, le potenzialità autorizzate in impianti per RU e RS senza il supporto di dati e spiegazioni puntuali che descrivono quali impianti concorrono a definire quella potenzialità e come cambia negli anni (in calo tra 2015 e 2016 e tra il 2017 e il 2018).

Parere istruttorio

L'osservazione è respinta in quanto si precisa che alla data di adozione del PRGR sono stati evidentemente utilizzati i dati allora disponibili.

Il PRGR approvato aggiorna i dati con riferimento all'annualità 2013.

Relativamente al terzo alinea, l'osservazione viene parzialmente accolta in quanto è già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano. Il Capitolo 9 è integrato con una tabella che riporta le potenzialità di ogni impianto negli anni.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 37/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Criteria adottati dal Piano per la definizione dell'impiantistica regionale

Sintesi osservazione**Discariche:**

- Non è chiaro quali siano le discariche che costituiscono il sistema impiantistico di riferimento per la gestione dei RU e quali siano le



relative volumetrie disponibili (lorde o nette) per il periodo 2014-2020. Nella trattazione sembra che alcune discariche descritte nel QC e nelle monografie siano adibite prevalentemente a RU e altre prevalentemente a RS:

- le volumetrie che per alcune discariche sono indicate nelle monografie come pianificate, ma non ancora autorizzate al 31/12/2011, come sono da considerare?;
- il PRGR ne prende atto e le considera come volumetrie disponibili o andando al superamento dei PPGR previgenti le volumetrie non autorizzate sono da considerare non più valide?;
- il Piano “annulla” i volumi pianificati ma non autorizzati?

- Non è chiaro come siano selezionate le discariche inserite o escluse dai grafici di confronto degli indicatori che dovrebbero guidare la scelta degli impianti strategici o da dismettere.

Per la provincia di Modena, a parte discarica di Pievepelago, manca anche la discarica di Finale Emilia, l’unica che poi viene mantenuta di riferimento per il territorio modenese al 2020 e che quindi sarebbe opportuno inserire (è vero che nel 2011 non era ancora stata attivata, ma dovrebbe comunque essere inserita e con tutta la volumetria di progetto considerata come residua, visto che la stessa cosa è stata fatta nella tabella del QC che contiene i dati riassuntivi al 2011).

Parere istruttorio

L’osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR approvato già prevede una specifica integrazione del paragrafo 9.4 con tabelle che riporteranno, per ciascun impianto e per ogni anno di pianificazione, i quantitativi di rifiuti urbani e rifiuti speciali avviati a smaltimento e la loro capacità residua.

Tale ultima valutazione terrà conto anche degli ampliamenti volumetrici non ancora autorizzati al 31/12/2011.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 38/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Analisi comparativa degli indicatori di efficacia ed efficienza degli impianti

**Sintesi osservazione**

Il Proponente rileva criticità nell'analisi comparativa degli indicatori di efficacia ed efficienza degli impianti. Viene segnalato che:

- alcuni dati del QC sono errati:
 - TMB e flussi in-out fra linee di selezione e biostabilizzazione;
 - scorie termovalorizzatore indicate tutte destinate a discarica;
- identificare la percentuale di superficie vincolata all'interno di un buffer costruito intorno all'impianto non equivale a valutare lo stato di fatto delle matrici ambientali a cui gli impianti potrebbero generare interferenze né a evidenziare situazioni di criticità eventualmente in atto;
- l'analisi comparativa degli indicatori considerati è riportata solo graficamente e il PRGR non arriva a spiegare concretamente i numeri su cui si basa la selezione degli impianti di riferimento e quali valutazioni e considerazioni di dettaglio hanno condotto alla scelta di mantenere attivi al 2020 certi impianti e non altri.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta in parte.

I flussi degli impianti TMB sono stati modificati in sede di aggiornamento delle elaborazioni riportate nel Capitolo 9.

La richiesta relativa alle scorie degli inceneritori viene respinta in quanto il Piano ha ipotizzato, in via cautelativa, un avvio in discarica di tali rifiuti non escludendo tuttavia un possibile avvio a recupero.

Relativamente alla metodologia di valutazione delle interferenze ambientali degli impianti, l'osservazione viene respinta in quanto l'analisi a scala regionale delle possibili/probabili interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio, effettuata nel Capitolo 4.4 del Rapporto Ambientale del Piano è stata propedeutica all'individuazione di classi di indicatori ambientali, suddivisi per tipologia di impianto, a supporto del piano di monitoraggio e controllo del PRGR (Capitolo 5 del RA).

Relativamente all'analisi comparativa degli indicatori l'osservazione viene respinta in quanto le scelte impiantistiche condotte dal Piano sono basate sia sull'analisi degli indicatori di efficacia ed efficienza elaborate, sia su valutazioni economiche, sia infine tenendo conto dei principi di prossimità e di tutela dell'ambiente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(73) – 39/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Autorizzazioni

Sintesi osservazione

Il Proponente suggerisce anche in questo Capitolo maggiore attenzione e chiarezza nell'utilizzo della terminologia utilizzata.

- dalla didascalia delle tabelle 9-1, 9-2 e 9-3 si legge che le tabelle descrivono il sistema impiantistico previsto al 2014, 2017 e 2020 per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati: sono volutamente citati solo i rifiuti indifferenziati e pertanto i rifiuti derivanti dal trattamento dell'indifferenziato potranno essere gestiti anche in altri impianti o si tratta di una imprecisione nell'uso dei termini?
- Nel testo si legge anche la dicitura “rifiuti urbani residui RUR”: che cosa si intende? Rifiuti urbani indifferenziati? Rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti derivanti dal loro trattamento?

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano al quale semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 40/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Autorizzazioni

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, come già evidenziato in precedenza per le altre tematiche, anche per quanto attiene alla definizione dei flussi agli impianti il PRGR è caratterizzato da estrema sintesi nella descrizione delle ipotesi e metodologie di calcolo utilizzate per la



quantificazione numerica dei flussi e per l'individuazione del destino agli impianti delle diverse tipologie di rifiuti; il PRGR non contiene ulteriori dettagli a parte l'enunciazione dei criteri e obiettivi generali che hanno guidato la costruzione dei flussi e non è descritto come tali criteri siano stati concretamente e operativamente tradotti nei numeri.

Il PRGR non contiene la descrizione dei flussi annuali, ma solo per 3 annualità 2014-2017-2020 (inizio – metà fine periodo). Ad integrazione di quanto indicato in linea generale nell'osservazione n. 3 e come già evidenziato per il Capitolo 6, sarebbe opportuno simulare tutti gli indicatori (popolazione, produzione, RD, RU indifferenziato totale, e ora anche RU indifferenziato destinato ai vari impianti e RS derivanti dal trattamento di RU indifferenziato) per tutte le annualità che costituiscono il periodo di pianificazione, per fornire ai vari soggetti chiamati a dare attuazione al Piano tutti gli strumenti necessari e garantire il governo della gestione dei RU in tutto l'arco di validità del PRGR. Come dovranno essere concretamente gestiti i rifiuti nelle annualità non espressamente analizzate nel PRGR?

Dal PRGR non è possibile quindi capire in totale nel periodo di pianificazione, oltre a quanti RU si prevede che saranno complessivamente prodotti, raccolti in modo differenziato o indifferenziato, quale si prevede sarà l'ammontare totale dei rifiuti smaltiti in discarica, avviati a TMB o a termovalorizzazione, né come totale regionale, né a scala provinciale, sulla base dei flussi simulati.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 41/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico
Autorizzazioni

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, oltre a non essere descritto (nei capitoli



precedenti) come sono calcolati i dati di RU indifferenziato da gestire per ciascuna annualità e per ciascuna provincia (che sono invece riportati nelle rappresentazioni grafiche di figura da 9-10 a 9-24), nel Capitolo 9 manca la descrizione delle ipotesi considerate per simulare i flussi di RU indifferenziato agli impianti e di come operativamente sono calcolati (c'è solo l'enunciazione di obiettivi e criteri generali). Ad esempio per Modena:

- come nascono le due quantità da destinare rispettivamente al TMB di Carpi e al termovalorizzatore nel 2014?
- Da quali stime?
- Quale è il bacino che deve conferire al termovalorizzatore e quello che deve conferire al TMB?

Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza anche alla luce delle modifiche da apportare alle autorizzazioni degli impianti a valle dell'approvazione definitiva del PRGR: quale bacino di provenienza dei rifiuti urbani indifferenziati dovrà essere specificato nelle autorizzazioni di TMB e termovalorizzatore per poter dare concreta attuazione ai flussi simulati dal PRGR? Anche per gli altri territori, non sono spiegati i criteri con cui sono definiti i flussi agli impianti.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali e dei bacini/comuni conferenti agli impianti in sede di approvazione di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 42/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, oltre a non essere descritto chiaramente nei capitoli precedenti quali sono i rifiuti che il PRGR intende pianificare e per cui intende garantire ed applicare il principio dell'autosufficienza e a non essere utilizzata in modo preciso la distinzione tra RU indifferenziato, RS derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati e altri RS, nel Capitolo 9 manca la spiegazione di come sono calcolati i flussi in uscita dagli impianti di trattamento cui



sono destinati i RU indifferenziati;

- come sono ad esempio ottenute le quantità di sovralli, frazione umida a bio stabilizzazione, FOS in uscita dai TMB?
- come sono ottenute le quantità di scorie e polverino in uscita dai termovalorizzatori?

Probabilmente in base a indicatori descrittivi del funzionamento degli impianti, ma nella Relazione Generale sarebbe opportuno specificare per ogni flusso come è stato calcolato e stimato, anche per poter verificare in fase di monitoraggio se le ipotesi considerate si riveleranno corrette.

I flussi IN-OUT che è possibile ricavare ad esempio dalle rappresentazioni grafiche per il TMB di Carpi appaiono non corretti in base alla nostra esperienza di analisi dei dati relativi all'impianto e alle stime condotte e condivise con il Gestore dell'impianto in occasione della redazione del "PPGR approfondimenti 2011".

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 43/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Capitolo 9, analogamente, manca la spiegazione delle ipotesi considerate per avviare alla successiva destinazione impiantistica i rifiuti in uscita dagli impianti di prima destinazione dei RU indifferenziati: supponendo che il PRGR intenda dare attuazione al principio dell'autosufficienza come definito dal 152 e quindi inteso esteso anche ai rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati, quali valutazioni e quali ipotesi il PRGR ha valutato ad esempio per destinare i flussi di sovralli in uscita dal TMB e delle scorie prodotte dal termovalorizzatore? In particolare:



- perché, se fra gli obiettivi il PRGR prevede l'utilizzo delle discariche solo per scarti non valorizzabili dal punto di vista energetico, i sovvalli in uscita dai TMB sono in alcuni casi destinati a discarica e non a termovalorizzazione?
- non è stata valutata come alternativa oppure il PRGR l'ha valutata e ritenuta non percorribile senza però spiegarne le motivazioni?

Ad esempio per Modena al 2014 i sovvalli in uscita dal TMB di Carpi sono destinati a discarica e non al termovalorizzatore, che potrebbe riceverne una quota parte almeno fino a saturazione della capacità impiantistica.

Tale considerazione assume importanza anche in relazione all'eventuale entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che non sembra però essere stato considerato nella definizione dei flussi (o almeno non è spiegato). Solo nello scenario al 2020 tutti i sovvalli in uscita dagli impianti di selezione risultano avviati a termovalorizzazione (rimangono a discarica gli scarti in uscita dagli impianti di bio stabilizzazione).

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 44/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Capitolo 9, analogamente, i flussi con dettaglio dell'impiantistica per singola provincia non chiariscono in quali discariche il PRGR intende avviare le scorie in uscita da ciascun impianto di termovalorizzazione, mentre nella rappresentazione grafica su scala regionale sembrano tutte avviate in discariche per rifiuti non pericolosi. Il PRGR:



- intende garantire l'autosufficienza regionale per il trattamento/smaltimento delle scorie?;
- sono state valutate eventuali possibilità di recupero delle scorie prodotte, anche alla luce delle esperienze già in essere?;
- in quali delle discariche che costituiscono il sistema impiantistico di riferimento al 2014, 2017 e 2020 il PRGR prevede che saranno smaltite le scorie prodotte dai singoli impianti (totale scorie o eventualmente la quota non destinabile a operazioni di recupero)?

Ad esempio in quali discariche saranno smaltite le scorie prodotte da termovalorizzatori presenti in territori che non hanno discariche attive a supporto (es. Parma, Piacenza, Rimini e Forlì già dal 2014) per garantire l'autosufficienza nello smaltimento delle scorie in quanto RS non pericolosi derivanti dal trattamento di RU?

Dalla rappresentazione grafica su scala regionale sembra inoltre che per il polverino in uscita dai termovalorizzatori sia considerato un ciclo chiuso in discariche per rifiuti pericolosi: è da intendersi come indicazione generale o il PRGR intende garantire ed applicare il concetto di autosufficienza nello smaltimento nell'ambito ottimale anche per questo rifiuto (anche se non sarebbe coerente con la normativa vigente che lo impone per i rifiuti non pericolosi)?

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 45/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Capitolo 9, analogamente, non c'è una tabella complessiva a scala regionale con il riepilogo dei flussi delle diverse tipologie per le singole annualità dal 2014 al 2020, il totale



avviato a TMB, termovalorizzatore e discarica per ogni annualità e complessivamente nel periodo, da poter confrontare con le potenzialità del sistema impiantistico regionale. La rappresentazione grafica dei flussi a scala regionale comprende inoltre solo RU indifferenziato e rifiuti derivanti dal trattamento di RU indifferenziato, manca una eventuale ed esaustiva quantificazione di altri RS prodotti sul territorio regionale che, seppur soggetti al libero mercato, il PRGR intende comunque valutare nell'ottica dell'autosufficienza enunciata quale obiettivo di riferimento. Non è quindi sufficientemente chiaro quale sia complessivamente l'esigenza di trattamento/smaltimento stimata dal PRGR a scala regionale per ciascuna tipologia impiantistica: qualche valutazione è riportata al paragrafo 9.3, ma senza il supporto di valori numerici chiari e al massimo solo attraverso rappresentazioni grafiche.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Il Capitolo 9 è integrato con una tabella complessiva a scala regionale con il riepilogo dei flussi delle diverse tipologie di rifiuti (RU/RS) per le singole annualità.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 46/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che qualche elemento in più è riportato nel Capitolo 9 per i singoli territori provinciali: nel riprendere la rappresentazione grafica dello scenario al 2020 per singola provincia è inserita anche una tabella in cui sono affiancati alcuni numeri simulati al 2014-2017-2020 e sono riportati inoltre stime di produzione di RS ed anche quantità di RS associate a termovalorizzazione e discarica per rifiuti non pericolosi, indipendentemente dall'impiantistica locale (es: sono indicati RS a termovalorizzazione anche per RE che non ha termovalorizzatore o RS a discarica per PC che non ha discariche attive).



Non è chiaro però da dove nascono questi numeri e quale significato hanno: sono valutati sulla base di come sono stati gestiti negli ultimi anni di QC? Sono solo da intendersi come stime di carattere generale o il Piano li ha considerati come destinati a termovalizzatore o discarica nel confronto fra esigenze e potenzialità degli impianti (genericamente o anche ipotizzati in impianti specifici)?

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 47/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che non è poi specificato per i RU, ad esempio, come dalle elaborazioni condotte il 100% dei rifiuti urbani prodotti a scala regionale (ambito ottimale) o provinciale risulta suddiviso, almeno per le annualità simulate, fra RD, RU indifferenziato a selezione/bio stabilizzazione, RU indifferenziato a termovalorizzazione, RU indifferenziato a discarica; per averne un'idea è necessario calcolarlo a partire dalle rappresentazioni grafiche dei flussi (ad esempio emerge che il 100% di RU stimato a scala regionale al 2014 risulta suddiviso in 57% RD, 19,7% avviato a termovalorizzazione e il 21,3% a selezione/bio stabilizzazione, 2% spazzamento e 0% discarica).

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 48/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che c'è un ulteriore elemento di criticità: i flussi agli impianti e il conseguente fabbisogno impiantistico sono elaborati esclusivamente per lo scenario di Piano –20%, indicata come ipotesi più cautelativa poiché corrispondente alla produzione massima. E cosa succede nello scenario No Piano? Non è chiaro se il PRGR ha valutato cosa potrebbe accadere se gli ambiziosi obiettivi fissati non saranno raggiunti o saranno raggiunti in ritardo rispetto alla tempistica fissata e quali conseguenze si potrebbero ripercuotere sul sistema impiantistico regionale: il sistema impiantistico regionale, considerata la progressiva chiusura di impianti ad oggi attivi, sarebbe in grado di soddisfare le esigenze di trattamento/smaltimento e garantire l'autosufficienza d'ambito per RU e rifiuti derivanti dal trattamento dei RU? Sembrano invece condotte analisi contrarie: iniziative virtuose potrebbero determinare il raggiungimento degli obiettivi in anticipo rispetto a quanto programmato e verrà valutata la possibilità di individuare un coerente Piano di riduzione dei termovalorizzatori e delle capacità di trattamento.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(73) – 49/87
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico Rifiuti dello spazzamento stradale
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente osserva che, in generale, nella definizione dei flussi la produzione dei rifiuti dello spazzamento stradale è considerata costante, la produzione dei rifiuti e dei rifiuti urbani indifferenziati diminuisce con un conseguente aumento dell'incidenza percentuale di tali rifiuti sul totale dei RU indifferenziati.</p> <p>Al Capitolo 8 il Piano, per i rifiuti dello spazzamento stradale,:</p> <ul style="list-style-type: none">- prevede di promuoverne il recupero attraverso la localizzazione sul territorio regionale di impianti idonei;- cita un impianto a Piacenza, in fase di realizzazione, per il recupero di tali rifiuti con potenzialità pari a 30.000 t/a;- afferma che per coprire il fabbisogno complessivo al 2020 sarà necessaria la realizzazione di un ulteriore impianto da localizzarsi preferibilmente nella porzione più orientale della regione. <p>Al Capitolo 9 il PRGR, per i rifiuti dello spazzamento stradale:</p> <ul style="list-style-type: none">- non specifica, nei flussi a scala regionale, il loro destino ma, genericamente, li indica nei grafici come quota parte del RU indifferenziato da gestire con la dicitura generica “recupero/smaltimento spazzamento stradale”;- solo lo spazzamento di RE-PC-PR nella rappresentazione grafica dei flussi a scala provinciale è indicato in ingresso ad un impianto codificato come “<i>trattamento dello spazzamento stradale Piacenza</i>”;- lo spazzamento di tutti gli altri territori provinciali è indicato con la dicitura generica. <p>Il Proponente chiede:</p> <ul style="list-style-type: none">- se i rifiuti dello spazzamento stradale fanno parte del RU indifferenziato che il Piano intende pianificare;- se i rifiuti dello spazzamento stradale fanno parte del RU indifferenziato, anche se avviati a recupero (analogamente al RU indifferenziato avviato a termovalorizzatori R1), il Piano ne deve indirizzare i flussi individuando l'impiantistica necessaria qualora non presente sul territorio regionale? <p>Al Capitolo 8 in effetti il PRGR individua la necessità di un impianto da collocarsi nel territorio orientale della Regione, ma senza ulteriori indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• chi lo deve realizzare?• per trattare lo spazzamento da quali territori?



- con quale tempistica?
- con quale potenzialità?

Tale indicazione non risulta però tradotta nelle NTA, che definiscono poi all'art. 13 il sistema impiantistico regionale per i RU come costituito da impianti di termovalorizzazione, discariche, impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, impianti di stoccaggio e di trasferimento, ma non sono compresi impianti specifici per il trattamento dello spazzamento stradale.

Viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare i documenti chiarendo quanto sopra esposto.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche alla base della determinazione dei fabbisogni impiantistici.

Si precisa inoltre che l'impiantistica finalizzata al recupero di rifiuti non può essere pianificata né in termini di realizzazione né di flussi ad essa destinati.

A riguardo si precisa che il Piano ha ipotizzato, in via cautelativa, un avvio a smaltimento dei rifiuti da spazzamento rispettando sempre il principio di prossimità, non escludendo tuttavia un possibile avvio a recupero nel caso in cui si creino le condizioni per la realizzazione di un impianto dedicato al recupero di tale tipologia di rifiuto.

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto a maggiore chiarezza, nel Capitolo 9 i flussi dei rifiuti indifferenziati sono stati integrati con il dettaglio delle discariche dove si ipotizza di inviare i rifiuti da spazzamento stradale e i relativi quantitativi conferiti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 50/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico
Discarica di Medolla e discarica di Zocca

Sintesi osservazione

Il Proponente precisa che la:

Discarica di Medolla: ha terminato i conferimenti nel 2013 e sta provvedendo alla copertura definitiva, ma non risulta corretta la dicitura che riferisce alla pianificazione locale la chiusura definitiva



(per qualunque tipologia di rifiuto) dell'impianto.

Discarica di Zocca: non è corretto indicare l'esaurimento dell'impianto al 2013, essendo ancora autorizzato ed avendo ancora volumetrie disponibili.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente si è provveduto ad aggiornare i riferimenti specifici nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 51/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Termovalorizzatore di Modena (capacità, autorizzazioni, tipologia rifiuti)

Sintesi osservazione**Termovalorizzatore di Modena**

a) Il PRGR individua per la provincia di Modena un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante determinando una riduzione della capacità autorizzata a 180.000 t/a.

Il Proponente:

- chiede se tale capacità è da intendersi come sommatoria dei RU e dei RS;
- chiede se in tale determinazione è da intendersi anche espressa l'impossibilità di realizzare l'ulteriore linea già autorizzata?
- osserva che non è specificato da quando il PRGR prevede che debba essere resa effettiva la riduzione della capacità autorizzata tra il 2014 (nel grafico con i flussi c'è 240.000 t/a) e il 2017 (nel grafico con i flussi c'è 180.000 t/a);
- osserva che non è chiaro quando deve diventare effettiva la modifica della AIA vigente (2015? 2016? 2017?);
- chiede quale dovrà essere il rapporto tra RU ed RS nei vari anni?

Parere istruttorio

Il PRGR come evidenziato dal Proponente, precisa che il fabbisogno di trattamento nel territorio di Modena è soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante.



Relativamente alla richiesta circa l'ulteriore linea già autorizzata, se l'autorizzazione vigente era stata rilasciata in conseguenza della pianificazione provinciale di un fabbisogno maggiore rispetto a quello individuato nel Piano spetta alle Amministrazioni competenti conformarsi alle previsioni di Piano.

Relativamente alla richiesta di indicare il rapporto RU/RS si precisa che sono stati integrati i flussi RUR con riferimento a tutte le annualità dell'arco temporale di validità del Piano e pertanto tale rapporto è facilmente ricavabile.

Testo modificato

A tal proposito occorre evidenziare che il Piano individua per le Province di Modena e Rimini, un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalle sole linee attualmente funzionanti.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 52/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico - Art. 14, comma 2 delle NTA
Termovalorizzatore di Modena (capacità, autorizzazioni, tipologia rifiuti)

Sintesi osservazione**Termovalorizzatore di Modena**

b) Il PRGR associa, nel rispetto del principio di prossimità, i termovalorizzatori di Modena e Bologna con la finalità di creare sinergie in caso di fermi impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Il Proponente chiede:

- di chiarire cosa significa la frase “*ulteriori quantitativi di RU definiti dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto*” (Paragrafo 9.4 - pag. 35);
- di chiarire “*ulteriori*” rispetto a cosa? A quelli considerati nei flussi? A quelli stabiliti dalle autorizzazioni (stabiliscono limiti massimi di RU?).

Per il Proponente, ancora più complessa è l'applicazione della norma relativa all'art. 14, comma 2 delle NTA:

- fa riferimento a quantitativi massimi di RU da conferire a diverso impianto ma non se ne trova la specifica nel paragrafo 9.3;
- a cosa si riferisce, inoltre, il limite del 10%.

**Parere istruttorio**

Il PRGR in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2011 considera l'intero territorio regionale come un unico ambito per la gestione dei rifiuti.

In relazione all'indicazione di cui al par. 9.3 della Relazione generale, si conferma quanto già riportato ovvero che le forme di flessibilità tra gli impianti di termovalorizzazione sono state individuate nel rispetto del principio di prossimità.

Infine, in merito ai quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto nel caso di manutenzione straordinaria, esigenze gestionali e fermi impianto, si precisa che il limite del 20% è da calcolarsi sulla capacità totale autorizzata e nei limiti della stessa di cui all'art. 14 comma 2 delle NTA di Piano.

E comunque sulla base di tale indicazione spetta alle Amministrazioni competenti conformarsi alle previsioni di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 53/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

TMB di Carpi (anche in relazione al TMB previsto per RE)

Sintesi osservazione**Impianto TMB di Carpi**

Il Proponente ritiene:

- che il PRGR non stima correttamente i flussi in uscita dall'impianto di TMB di Carpi: nel “PPGR approfondimenti 2011” erano stati considerati, rispetto al 100% di RU indifferenziato in ingresso all'impianto (TM + TB) flussi in uscita costituiti da 70% di sovvalli e 24% di FOS (stime condivise con il Gestore).

Di conseguenza è stimato in modo errato anche il fabbisogno impiantistico per la gestione di questi flussi.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente si è provveduto ad aggiornare il Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 54/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

TMB di Carpi (anche in relazione al TMB previsto per RE)

Sintesi osservazione

Impianto TMB di Carpi

Il Proponente ritiene:

- che il PRGR non prescrive la chiusura, bensì la cessazione dei conferimenti di RU al 2017, con eventuale ipotesi di riconversione.

Non è chiaro quindi come debba essere disciplinata la relativa autorizzazione. Chi ne dovrà valutare la riconversione? Sulla base di quali elementi, essendo che comunque andrà destinato presumibilmente a RS?

Parere istruttorio

A seguito delle valutazioni tecniche ed economiche inerenti la realizzazione di un nuovo impianto TM in Provincia di Reggio Emilia, si precisa che il PRGR approvato considera il TMB di Carpi tra gli impianti di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 55/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

TMB di Carpi (anche in relazione al TMB previsto per RE)

**Sintesi osservazione****Impianto TMB di Carpi**

Il Proponente ritiene:

- non condivisibile la scelta di realizzare un nuovo impianto in provincia di Reggio Emilia con investimenti importanti, che potranno ricadere almeno in parte sui cittadini, quando è già attivo e funzionante un impianto analogo poco lontano per cui invece il PRGR prevede la chiusura/riconversione.

Tale scelta:

- non va nella direzione impostata dalla Regione di definire un ambito regionale con la logica di una gestione “a rete” degli impianti esistenti;
- non risulta supportata dall’analisi degli indicatori di efficienza degli impianti, da cui pare non essere derivata;
- non risulta supportata da elementi descrittivi del nuovo impianto previsto, atti a supportare la decisione assunta.

Parere istruttorio

A seguito delle valutazioni tecniche ed economiche inerenti alla realizzazione di un nuovo impianto TM in Provincia di Reggio Emilia, si precisa che il Piano approvato considera il TMB di Carpi tra gli impianti di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 56/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Discarica di Zocca (autorizzazioni, prescrizioni)

Sintesi osservazione**Discarica di Zocca:**

il Proponente osserva che tale impianto non è citata tra gli impianti analizzati nel Capitolo 9 e pertanto chiede come ci si deve comportare a livello autorizzativo.

Per la discarica di Zocca:

- si potrà determinare la prosecuzione dei conferimenti dei RS?;
- si dovrà vietare il conferimento dei RU?;
- analogamente alle altre, non potendo più conferire RU, si dovrà



determinarne la chiusura? Quando?

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto l'impianto in oggetto ha esaurito la sua capacità residua a fine 2014 e pertanto non verrà considerato negli scenari di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 57/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Discarica di Pievepelago (autorizzazioni, prescrizioni)

Sintesi osservazione

Discarica di Pievepelago: il Proponente osserva che tale discarica non è inserita in nessuna tabella o grafico di confronto nella relazione generale. Inoltre la relazione generale non dice nulla sul destino di questo impianto.

Viene evidenziato che il PRGR:

- dovrebbe almeno dichiarare come intende considerare la discarica di Pievepelago;
- dovrebbe chiarire se tale impianto:
 - è da considerare o meno una discarica di riferimento?
 - deve essere chiuso?
 - può o meno essere riattivato?
 - se riattivabile, sono da escludere i RU?

Parere istruttorio

L'osservazione risulta parzialmente accolta in quanto la discarica di Pievepelago verrà inserita nell'allegato 1 del Quadro Conoscitivo di Piano come discarica inattiva ed oggetto di chiusura finale come da progetto presentato dal Comune di Pievepelago in data 17/03/2015. L'impianto non è considerato negli scenari gestionali di Piano.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 58/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Discarica di Finale Emilia (autorizzazioni, prescrizioni)

Sintesi osservazione

Discarica di Finale Emilia: il Proponente evidenzia che il PRGR non indica per tale impianto (l'unico previsto mantenuto attivo dal 2017) i flussi in termini quantitativi fino al 2020.

Viene chiesto che vengano integrati gli elaborati con elementi sufficienti a formulare le conseguenti modifiche autorizzative.

Devono essere previste in AIA prescrizioni o condizioni particolari? Volumi da riservare per RU e/o quelli che consideriamo rifiuti da pianificare (RS derivanti dal trattamento dei RU), deve garantire una potenzialità (con certi volumi disponibili) per tutta la durata del Piano (2014-2020) o fino a una certa data per garantire attuazione del PRGR?

Viene infine osservato che la discarica di Finale Emilia, pur essendo stata scelta quale unica discarica da mantenere attiva per il territorio modenese, non risulta essere stata oggetto dell'analisi degli indicatori a supporto delle scelte in merito al destino dei singoli impianti (Capitolo 9): viene chiesto di integrare i Documenti di Piano con tali analisi.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente si è provveduto ad aggiornare il capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 59/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e



smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Discariche (autorizzazioni, prescrizioni)

Sintesi osservazione

Discariche – Bacino di provenienza dei RU:

Il Proponente, visto il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale indicato tra gli obiettivi all’art. 8 delle NTA, chiede se nelle AIA deve essere tolto qualsiasi riferimento al bacino di provenienza dei RU nonché se deve essere specificato che non possono essere smaltiti RU tal quali indipendentemente dalla provenienza.

Ciò comporta che nessun codice CER 20 può quindi essere contemplato nelle AIA dei suddetti impianti di discarica?

Neanche i rifiuti dello spazzamento stradale e i rifiuti cimiteriali possono essere avviati in discarica ovvero solo a TMB o termovalorizzatore?

In situazioni emergenziali tipo alluvione o tromba d’aria come ci si deve comportare?

Si può impostare un meccanismo tipo nulla osta?

Parere istruttorio

Come è noto il divieto di conferimento di rifiuti indifferenziati tal quali in discarica non discende da una previsione del PRGR bensì deriva dall’applicazione di norme statali e comunitarie. Pertanto ad esse ci si dovrà attenere.

E comunque spetta alle Amministrazioni competenti conformarsi alle Norme in materia.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 60/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Chiusura e destino di impianti di discarica – NTA

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che nel Capitolo 9 sono usate diciture diverse per gli impianti; in alcuni casi è disciplinata la chiusura, in altri è indicato “non saranno più inviati rifiuti a”; si tratta di una differenza



sostanziale con ripercussioni diverse sul destino degli impianti.

Relativamente alle discariche viene chiesto se la loro chiusura è disciplinata in quanto:

- si stimano esaurite le relative volumetrie residue?;
- ovvero, non essendo previsto il conferimento di RU le discariche devono comunque chiudere a tutti i conferimenti?

Anche per la categoria dei termovalorizzatori risultano impianti dedicati ai soli RS su cui il PRGR, correttamente, non contiene limitazioni o indicazioni di quantità da trattare o date di chiusura. Analogamente in effetti sembra valere per le discariche dedicate a soli RS presenti in QC, che il PRGR non cita nella definizione dei flussi e nelle modifiche al sistema impiantistico. Ma allora anche una discarica che oggi riceve RU può chiedere un'autorizzazione per soli RS e cosa deve fare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione?

E' possibile prevedere la chiusura, che sembra volere essere tassativa, di discariche che hanno volumetrie disponibili da destinare a RS per i cui codici sono già stati autorizzati?

Perché dunque non sono stati disciplinati all'interno del PRGR altri impianti (discariche) oggi analogamente autorizzati come impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ma ove non vengono conferiti RU?

Parere istruttorio

Si ribadisce che il sistema impiantistico regionale considerato dal PRGR è quello funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 13 NTA).

Per quanto concerne gli impianti di discarica, si conferma quanto chiaramente già riportato nel piano ovvero la chiusura delle stesse alle date in cui si prevede l'esaurimento della loro capacità residua già autorizzata individuata al Capitolo 9.

Si precisa inoltre che tra le discariche destinate allo smaltimento di rifiuti urbani è ammissibile il solo ampliamento di quelle indicate nel paragrafo 9.3 tabella 9.3 come riportato nelle NTA agli artt. 15 comma 4 e 22 comma 2.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 61/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno

**impiantistico**

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento - Confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Scarti della RD

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, nella stima del fabbisogno impiantistico, non sono citati esplicitamente gli scarti da RD che, al Capitolo 6, il PRGR valuta come il 12,9% del quantitativo raccolto e per i quali indica che “Il fabbisogno impiantistico terrà in considerazione anche questi quantitativi che saranno destinati a smaltimento”:

- sono stati considerati?
- sono a tutti gli effetti RS?;
- sono forse ricompresi nella quota stimata come esigenza di trattamento/smaltimento per i RS?

Anche nei capitoli della Relazione Generale dedicati ai RS non sembra ci sia un paragrafo dedicato alla descrizione e quantificazione dei sovralli da RD.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche adottata per la definizione dei flussi individuati al Capitolo 9 precisando che come chiaramente riportato al par. 9.3 della Relazione generale di Piano (primo alinea elenco puntato pag 13) i flussi sono stati definiti assumendo la quantificazione della produzione di rifiuti urbani residui di cui al Capitolo 6 comprendente anche gli scarti della raccolta differenziata.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 62/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (TMB)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

**Impianti di TMB**

Il PRGR identifica genericamente un surplus di potenzialità rispetto al fabbisogno impiantistico previsto al 2020, senza però supportare con valori numerici tale affermazione, visto che non è specificato quale è la potenzialità complessiva degli impianti di TMB di riferimento (né in linea generale né per le singole annualità in relazione all'attivazione o dismissione di alcuni impianti).

Viene riportato, genericamente, solo la considerazione che la capacità complessivamente autorizzata per TM e TMB è superiore al quantitativo dei rifiuti trattati nel 2011 e che tale quantità è destinata a diminuire per effetto delle azioni di Piano.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 63/87

Osservazione avente contenuto**Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico**

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Termovalorizzatori)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Termovalorizzatori:

Il PRGR afferma che parte della capacità autorizzata residua degli impianti di termovalorizzazione per RU, potrà essere disponibile per coprire il fabbisogno di trattamento dei RS prodotti in regione; detto fabbisogno è stato stimato in circa 370.000 t/a. Viene chiesto se:

- questa stima è tradotta in numeri anche a scala provinciale?
- sono state valutate alcune tipologie di RS che si prevede



debbano comunque trovare risposta di gestione nell'ATO, perché in qualche modo connessi alla gestione dei servizi pubblici locali (ad es. fanghi di depurazione, sovralli RD)?

- il PRGR intende prevedere o stimare una quota di RS potenzialmente associabile a ciascun impianto di termovalorizzazione per garantire una risposta di trattamento complessiva per i RS pari a quella stimata a scala regionale, nella logica del principio di prossimità?
- il termovalorizzatore di Modena ad esempio, per cui il PRGR prevede una potenzialità autorizzata al 2017 di 180.000 t/a, deve in parte continuare a dare risposta ai RS e in quale misura?

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano, la figura 9.25 viene corredata di una tabella che riporta le potenzialità di ogni impianto negli anni e un dettaglio della quota dei RS derivanti dal trattamento dei RU.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 64/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Termovalorizzatori)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Termovalorizzatori:



Il grafico di pagina 34 confronta (per gli anni 2013-2020) solo graficamente (senza il supporto di dati e spiegazioni) la potenzialità autorizzata per i soli RU e la potenzialità autorizzata per i RU+RS, con i conferimenti previsti di RU ed RS senza descrivere:

- quali impianti concorrono a definire tali potenzialità;
- come cambiano negli anni tali potenzialità (in calo tra 2015 e 2016 e tra il 2017 e il 2018);
- le stime dei RU e dei RS;
- cosa concorre alla quota di RU e cosa concorre alla quota di RS come fabbisogno di trattamento;
- in quale quota sono computati i RS derivanti dal trattamento dei RU.

Dai numeri riportati nei flussi, sembra considerata come quota RU la somma fra RU indifferenziato e sovvalli in uscita dai TMB; per maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno rappresentare separatamente la quota dei RS derivanti dal trattamento dei RU.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Il Capitolo 9 viene integrato con tabelle che in maniera dettagliata riportano i quantitativi di rifiuti urbani e rifiuti speciali avviati a incenerimento a scala di singolo impianto per ogni anno oggetto di pianificazione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 65/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Termovalorizzatori)

**Sintesi osservazione**

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Termovalorizzatori:

Il PRGR non valuta le ripercussioni sul sistema impiantistico di un eventuale ritardo nel raggiungimento degli obiettivi fissati, anzi afferma che iniziative virtuose in termini gestionali e l'evoluzione impiantistica potrebbero determinare il raggiungimento degli obiettivi in anticipo rispetto a quanto programmato e verrà valutata nel caso d'intesa con gli Enti Locali la possibilità di individuare un coerente Piano di riduzione dei termovalorizzatori con conseguente calo delle loro capacità di trattamento nel tempo.

Parere istruttorio

La presente osservazione risulta non pertinente in quanto non apporta espliciti contributi al PRGR adottato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 66/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Discariche:

Il PRGR afferma che le discariche dovranno garantire, per quanto riguarda i rifiuti di origine urbana, lo smaltimento:

- fino al 2018 della quota di frazione secca in uscita dagli impianti di TM, a servizio delle discariche ad essi collegate.

Viene segnalato che potrebbe esserne valutata anche la destinazione a termovalorizzazione per il recupero energetico;



- degli scarti in uscita dalle linee di trattamento biologico di stabilizzazione.
Viene segnalato che potrebbe esserne valutata anche la destinazione a termovalorizzazione per il recupero energetico;
- della frazione bio stabilizzata che, in via cautelativa, si considera totalmente nelle quote a smaltimento;
- dei rifiuti dello spazzamento stradale che, per le aree non servite da impianto di recupero, in via cautelativa, si considera totalmente nelle quote a smaltimento.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 67/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Discariche:

Il Proponente fa osservare che nel fabbisogno di discarica non sembrano essere state considerate le scorie prodotte dai termovalorizzatori che, in quanto rifiuti derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati, sono invece da assoggettare al principio dell'autosufficienza d'ambito se avviate a smaltimento. Il tema della gestione delle scorie prodotte dai termovalorizzatori non è affrontato in modo chiaro all'interno del Capitolo 9:

- nei flussi a scala regionale le scorie sembrano tutte avviate in discarica, senza nessuna valutazione in merito ad eventuali



	<p>possibilità e opportunità di recupero ad oggi disponibili;</p> <ul style="list-style-type: none">- nei flussi a scala provinciale le scorie sono solo quantificate ma non destinate concretamente alle singole discariche;- le scorie sembrano non considerate nel calcolo del fabbisogno di discarica per i rifiuti di origine urbana. <p>Le scorie prodotte dal trattamento dei RU indifferenziati, se avviate a smaltimento, devono essere pianificate e destinate a impianti di smaltimento all'interno dell'ambito territoriale ottimale.</p>								
Parere istruttorio	<p>Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.</p>								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						
Riferimento osservazione nr	<p>(73) – 68/87</p>								
Osservazione avente contenuto	<p>Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico</p> <p>Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)</p>								
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.</p> <p>Discariche:</p> <p>Il Proponente fa osservare che per i RS non pericolosi il PRGR considera una domanda di smaltimento pari a circa 340.000 t al 2020; nel Capitolo 12 si legge 380.000 t/a fra RS pericolosi e non pericolosi al 2020. Viene chiesto se:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono state valutate alcune tipologie di RS che si prevede debbano comunque trovare risposta di gestione nell'ATO, perché in qualche modo connessi alla gestione dei servizi pubblici locali (ad es. fanghi di depurazione, sovralli RD);- il PRGR intende prevedere o stimare una quota di RS								



potenzialmente associabile a ciascuna discarica o territorio provinciale per garantire una risposta complessiva per i RS pari a quella stimata a scala regionale, nella logica del principio di prossimità;

- le valutazioni condotte dal PRGR sulle esigenze di smaltimento in discarica per RU (eventualmente estesi a RS derivanti dal trattamento dei RU) e RS si traducono in volumi da riservare allo smaltimento dei RU negli impianti di riferimento?

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 69/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Discariche:

Il Proponente fa osservare che il PRGR, come per i termovalorizzatori, confronta anche per le discariche per gli anni 2013-2020 la “*disponibilità residua RU+RS autorizzate*” e la “*disponibilità residua RU*” con i conferimenti previsti di RU ed RS, ma solo graficamente senza il supporto di dati e spiegazioni che descrivano quali impianti concorrono a definire quella potenzialità e le stime di RU ed RS. Vengono segnalate alcune perplessità:

- cosa concorre alla quota di RU e cosa concorre alla quota di RS nella valutazione del fabbisogno di smaltimento?
- i RS derivanti dal trattamento di RU in quale quota sono



computati?

Per maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno rappresentare separatamente la quota dei RS derivanti dal trattamento dei RU.

- come è valutata la disponibilità residua di partenza al 2013?
- quali discariche concorrono a definire la disponibilità residua rappresentata graficamente?

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 70/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Discariche:

Il PRGR, oltre alle discariche adibite prevalentemente alla gestione dei RU, sono considerate, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale, anche le altre discariche presenti in regione classificate per rifiuti non pericolosi ma dedicate prevalentemente allo smaltimento dei rifiuti speciali (Argenta, Jolanda di Savoia, Sant'Agostino e Sogliano), mentre non è stata considerata la discarica di Baricella già inattiva dal 2011 anche se autorizzata ad un ampliamento di 600.000 m³ (nella monografia sono t).

Il Proponente fa osservare che non ritiene precisa e corretta la



terminologia “discariche prevalentemente dedicate a RU o RS” ma sarebbe più appropriato identificare, già all’inizio nella definizione del sistema impiantistico, gli impianti come di riferimento o non di riferimento per la gestione dei RU (anche discariche di riferimento per la gestione di RU possono ricevere in prevalenza RS (>50% del totale).

Parere istruttorio

L’osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente, per maggiore chiarezza, è stato modificato il Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano, dove si sottolinea che oltre alle discariche di riferimento riportate al paragrafo 9.3 tabella 9.1-9.2-9.3 sono state considerate, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti, anche le discariche presenti sul territorio regionale classificate come discariche per rifiuti non pericolosi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 71/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale – Capitolo 9 “Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico

Stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue – Stime dei rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità (Discariche)

Sintesi osservazione

Il Proponente fa osservare che il PRGR riporta solo i risultati finali della stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a tali risultati.

Discariche:

Senza fornire sufficienti descrizioni e dati a supporto, il PRGR prevede che le disponibilità residue autorizzate si azzerino al 2017 e che, previa verifica condotta attraverso il monitoraggio annuale, si valuteranno gli ampliamenti da autorizzare, anche in linea con quanto contenuto negli strumenti di pianificazione provinciale previgenti, per le discariche di Ravenna, Imola e Carpineti: come è da intendersi tale affermazione in relazione alle NTA che indicano (art 15 e 22) come possibile il solo ampliamento delle discariche



individuata al Capitolo 9 alla tabella 9-3 o 9-4 (la 9-4 non esiste, probabilmente è un refuso), e quindi teoricamente anche per la discarica di Finale Emilia? (unica che è in tabella 9-3 ma che non è citata nel testo del paragrafo 9.4). il termine “ampliamento” è da intendersi in generale o solo ampliamenti per RU? Se una discarica chiede un ampliamento per soli RS? può il PRGR affermare che non è consentito?

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche utilizzate per le elaborazioni contenute al Capitolo 9 della relazione di Piano e le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Si precisa altresì che il richiamo alla tabella 9.4 all’art. 15 comma 4 è ovviamente un refuso.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 72/87

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 8 - Obiettivi e Art. 9 - Disposizioni generali - Obiettivi RU e concetto dell’autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale, mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti.

Il Proponente, vista la delicatezza del tema, suggerisce di esplicitare con maggior precisione la terminologia utilizzata.

Obiettivi e autosufficienza, chiarire per quali Rifiuti Urbani:

- tutti?;
- solo RU indifferenziati?;
- solo RU a smaltimento?;
- ovvero anche RU indifferenziati a impianti di recupero (es. termovalorizzatori “R1”)?;
- ovvero anche RS non pericolosi derivanti dal trattamento di RU indifferenziato?.

Parere istruttorio

Si conferma l’impostazione delle NTA e si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 73/87

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 8 - Obiettivi - Obiettivi RS e autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale.

Il Proponente chiede di chiarire:

- se l'autosufficienza è da intendere come vincolo: in tal caso viene ribadito il fatto che il PRGR non prende in esame tutti i RS per garantire l'autosufficienza, fra i quali i rifiuti di amianto, fanghi industriali...;
- se il PRGR intende effettuare per i RS una valutazione fra "domanda-offerta": in tale caso viene suggerito di modificare la dicitura inserita quale obiettivo.

Parere istruttorio

Si conferma l'impostazione delle NTA e si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 74/87

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 11 - Sistema di raccolta - Obiettivi specifici di RD associati a ciascuna zona omogenea.

Il Proponente osserva che alla montagna è associato l'obiettivo specifico del 59% mentre al Capitolo 7, dedicato ai sistemi di raccolta, per la montagna è previsto l'obiettivo del 60%; inoltre tutte



le simulazioni sono condotte considerando che la montagna raggiunga il 60% di RD.

Viene chiesto che i Documenti di Piano vengano uniformati e resi coerenti, eventualmente verificando se le simulazioni del Capitolo 7, basate sull'area montagna al 60%, debbano essere riviste (e le altre aree omogenee), visto che prevalgono le disposizioni normative delle NTA e quindi l'obiettivo specifico del 59%.

Parere istruttorio

Si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 75/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 13, comma 1 - Definizione e gestione degli impianti per i rifiuti urbani - Sistema impiantistico regionale per i RU.

Il Proponente osserva che per il PRGR il sistema impiantistico regionale per i RU è costituito da impianti di termovalorizzazione, di discarica, di TM e TMB nonché di stoccaggio e trasferimento.

Viene chiesto di chiarire i seguenti elementi:

- per quali RU? Tutti i RU? I RU indifferenziati? Anche i RS derivanti dal trattamento di RU indifferenziato?
- cosa si intende per impianti di stoccaggio e trasferimento? Stoccaggio di quali rifiuti? Tutti gli impianti autorizzati in R13 o D15? Stazioni di trasfereza di RU indifferenziati?

Parere istruttorio

Si conferma l'impostazione delle NTA e si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(73) – 76/87								
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione								
Sintesi osservazione	<p>Art. 13, comma 3 – Definizione e gestione degli impianti per i rifiuti urbani - Impianti di termovalorizzazione</p> <p>Il Proponente osserva che gli impianti di termovalorizzazione individuati dal PRGR come funzionali alla gestione integrata dei RU, anche se autorizzati a smaltire una quota di RS mediante operazioni di incenerimento - coincenerimento (D10 - R1), sono soggetti alle disposizioni del presente PRGR e le loro autorizzazioni sono al medesimo conformate.</p> <p>Viene chiesto di chiarire il significato di tale affermazione con specifico riferimento a come dovranno essere modificate le autorizzazioni, anche in relazione alle considerazioni già esposte circa il rapporto tra PRGR e RS.</p>								
Parere istruttorio	Si conferma l'impostazione delle NTA e si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(73) – 77/87
Osservazione avente contenuto	Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione
Sintesi osservazione	<p>Art. 14 – Impianti di termovalorizzazione.</p> <p>Il Proponente osserva che le formulazioni dei commi possono generare vari dubbi interpretativi, soprattutto alla luce delle considerazioni già esposte relativamente al Capitolo 9 cui tale articolo genericamente rimanda.</p> <p>In particolare, viene:</p> <ul style="list-style-type: none">- evidenziato che nella dicitura <i>“indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti”</i> è stato utilizzato



- genericamente il termine “rifiuti” senza specificare a quali tipologie si faccia riferimento;
- chiesto di chiarire il concetto dei limiti del 10% riportato al comma 2;
 - chiesto di chiarire come sia da tradurre in autorizzazione il comma 3;
 - rilevato che risulta impropria la citazione dell’art. 8 comma 1 lett. c) riferita agli obiettivi relativi ai RAEE.

Parere istruttorio

Relativamente al primo punto si conferma che il riferimento alla data di cessazione dei conferimenti è relativo ai rifiuti urbani e per maggiore chiarezza si modifica il testo dell’art. 14 comma 1 delle NTA.

Relativamente alla seconda e terza alinea si conferma l’impostazione delle NTA e si ribadiscono le precedenti risposte ad analoghe osservazioni alle quali semplicemente si rimanda.

Il riferimento al contenuto dell’art. 8 comma 1 lettera c) è stato aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 successiva all’adozione del PRGR.

Testo modificato**Articolo 14**

1. Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani agli impianti ivi previsti.”

Articolo 8, comma 1

c) incremento della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D.Lgs. nr 49/2014 di attuazione della direttiva 2012/19/UE.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 78/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione**Art. 15 – Discariche per rifiuti non pericolosi.**

Il Proponente osserva che le formulazioni dei commi possono generare vari dubbi interpretativi, soprattutto alla luce delle



considerazioni già esposte relativamente al Capitolo 9 cui tale articolo genericamente rimanda.

In particolare, viene:

- evidenziato che nella dicitura *“indicati i quantitativi di rifiuti gestiti dagli impianti e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti”* è stato utilizzato genericamente il termine *“rifiuti”* senza specificare a quali tipologie di rifiuti si faccia riferimento;
- chiesto se il comma 4 intende riferirsi ad ampliamenti finalizzati allo smaltimento di qualunque tipologia di rifiuti, genericamente a RU e RS ovvero solo a RU?;
- rilevato inoltre che nel Capitolo 9 non è presente la tabella 9.4.

Parere istruttorio

Quanto ai primi due quesiti si ribadisce che la cessazione dei conferimenti e la possibilità di ampliamento delle discariche di cui al par. 9.3 attiene ai rifiuti urbani e speciali.

Relativamente invece all'ultimo quesito si tratta di un refuso: il riferimento è alla tabella 9.3.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 79/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 16, comma 1 – Impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico

Il PRGR classifica i rifiuti in uscita dai processi di TM come rifiuti urbani.

Il Proponente chiede di modificare la dicitura utilizzata sostituendo il termine *“classificati”* con un altro più idoneo per i seguenti motivi:

- può il PRGR intervenire sulla classificazione dei rifiuti? Il comma 3 lettera g), dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce infatti che sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- è da intendersi anche in termini di associazione di codice?;
- più che intervenire sulla classificazione dei rifiuti il PRGR dovrebbe stabilire, anche nelle NTA, che intende garantire



l'autosufficienza nella gestione (o solo smaltimento?) dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (selezione, biostabilizzazione, termovalorizzazione) indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano classificati RS dalla normativa vigente.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.

In accordo con la disciplina vigente si chiarisce all'art. 16 che i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico sono regolati dal PRGR qualora destinati a smaltimento nonché a recupero energetico.

Testo modificato

3. Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati a smaltimento anche mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1).

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 80/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 16, comma 2 – Impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico.

Il PRGR prevede la cessazione del conferimento dei RU agli impianti di TM e TMB indicati al Capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al Capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto.

Il Proponente chiede:

- chi dovrà valutare l'opportunità della riconversione (in cosa?), alienazione o chiusura?;
- chi si farà carico del riconoscimento degli eventuali costi di investimento non ancora ammortizzati?.

Chiudere un impianto ha anche conseguenze in termini economici con possibili impatti anche sugli aspetti tariffari (costi per i comuni e tariffe per i cittadini).

**Parere istruttorio**

Il PRGR considera i TM/TMB impianti funzionali al pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto, coerentemente alla gerarchia di gestione comunitaria e all'obiettivo di ridurre il numero di discariche in regione, il PRGR prevede la cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani residui a detti impianti.

Si ribadisce inoltre che, come espressamente indicato al par. 9.2.1., tali scelte tengono conto anche degli aspetti economici connessi al fine di minimizzare eventuali ricadute tariffarie.

Infine si precisa che le decisioni conseguenti a tali determinazioni spettano ai Soggetti proprietari di detta impiantistica nonché alle Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 81/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione**Art. 17, comma 2 – Autorizzazione agli impianti:**

Il PRGR stabilisce che le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del PRGR e non possono essere autorizzati ulteriori quantitativi totali di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel PRGR.

Il Proponente:

- chiede di chiarire a quali rifiuti si riferisca tale norma?
Tutti? RU e/o RS?
- evidenza che il PRGR non prevede quantitativi destinati ai singoli impianti per tutti gli anni e non per tutti i rifiuti.
Come potrà allora essere applicata la norma e come potranno essere adeguate o rilasciate le autorizzazioni agli impianti?
Incrociando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 e dall'art. 17 commi 1 e 2 parrebbe che le AIA, da modificare entro 6 mesi dall'approvazione del PRGR, dovranno prevedere prescrizioni ben precise fra le quali le quantità e la provenienza dei flussi in ingresso.
- chiede se si intende che siano quantità annue ben precise anche per le discariche.



In tal senso occorrerebbe integrare il PRGR con indicazioni di maggior dettaglio.

Parere istruttorio

Riguardo al primo quesito si precisa che le indicazioni dell'art. 17 comma 2 si riferiscono agli impianti funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le capacità autorizzate citate al Capitolo 9 si riferiscono al totale dei rifiuti trattabili (RU e RS) nei singoli impianti. Il secondo e terzo quesito si intendono parzialmente accolti in quanto era già prevista la definizione dei flussi annuali in sede di approvazione di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 82/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione**Art. 20 - Tariffazione puntuale.**

Il PRGR “promuove” l'utilizzo della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti ai servizi pubblici.

Il Proponente rileva l'uso di una terminologia non in linea con quanto descritto negli altri documenti di Piano e soprattutto in considerazione del ruolo strategico assegnato a questa misura ai fini della riduzione della produzione su cui si basano tutti gli scenari del Piano stesso.

Parere istruttorio

La presente osservazione risulta non pertinente in quanto non apporta espliciti contributi al PRGR adottato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 83/87



Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 22, comma 1 - Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.

Il Proponente, relativamente alla dicitura“*non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei RU rispetto al sistema impiantistico esistente*”, si interroga se da tale disposizione se ne deduce che potranno essere individuati nuovi luoghi adatti allo smaltimento di RS?

Parere istruttorio

Come si evince dal testo della norma, l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento di RS segue le regole generali in materia di localizzazione.

A maggior chiarimento si rinvia al testo modificato dall'art. 22 comma 1 delle NTA.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 84/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 22, comma 2 - Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.

Il Proponente, relativamente alla dicitura “*è ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel Capitolo 9 alla tabella 9.3*”, chiede di chiarire se:

- tale espressione è ancora da riferirsi ai soli ampliamenti per RU come al comma 1, o si tratta in questo caso di ampliamento sia per RU che RS?;
- le discariche non indicate in tabella 9.3 potranno richiedere ampliamenti per soli RS?;
- si riferisce in generale a tutte le discariche presenti nel territorio regionale?;
- si riferisce anche a quelle attualmente non oggetto di conferimenti per RU?;
- non potranno in generale essere realizzate altre discariche



destinate ai soli RS?

Parere istruttorio

Si rimanda a quanto già indicato nelle risposte ad analoghe precedenti osservazioni.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 85/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 22, comma 3 - Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.

Il Proponente osserva che la citazione dei “*centri di raccolta*” nella sezione dedicata ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, può generare dubbi interpretativi in merito al fatto che i medesimi debbano essere considerati impianti di gestione dei rifiuti a tutti gli effetti e quindi assoggettati all'individuazione delle aree idonee e non idonee.

In realtà sono strutture funzionali alla fase di raccolta, non soggette a vincoli localizzativi, se non quelli previsti dagli strumenti urbanistici.

Parere istruttorio

Si ritiene che il contenuto dell'art. 22 comma 3 non crei alcun tipo di confusione atteso che il testo, in merito alla localizzazione dei centri di raccolta, si limita a citare valutazioni di tipo squisitamente urbanistico. E' appena il caso di notare che il comma si conclude con le seguenti parole: “la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali...”.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(73) – 86/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 22, comma 4 - Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.

Il Proponente rileva genericità nella formulazione del comma e soprattutto non chiarezza nel rapporto con i più generali criteri di individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Sembrerebbe che tutti gli impianti di gestione dei rifiuti (fatta eccezione per le sole operazioni di smaltimento), indipendentemente anche dal regime autorizzativo specifico, debbano essere esclusivamente localizzati nelle aree indicate.

Viene chiesto, almeno, di inserire il termine "preferibilmente" o specificare a quali tipologie impiantistiche si riferisca tale norma.

Parere istruttorio

Si conferma il contenuto del comma 4 precisando che tale disposizione discende direttamente dalla L.R. 20/2000.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(73) – 87/87

Osservazione avente contenuto

Relazione Generale - Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Art. 22, comma 5 - Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti.

Il Proponente segnala che non vi è chiarezza sull'applicabilità di tale norma che prevede la possibilità della localizzazione di impianti per il recupero di materiali inerti da C&D anche nelle aree dedicate alle attività estrattive.

Occorre specificare che devono comunque essere rispettati i vincoli localizzativi definiti dalla classificazione del territorio in aree idonee e non per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Viene inoltre rilevato che non tutti gli impianti di frantumazione sono previsti negli strumenti di pianificazione delle attività estrattive.



Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene accolta in quanto il testo del comma 5, che si conferma, contiene già un esplicito riferimento al "rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente."

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



74. COMUNE DI MORDANO

Osservazione nr	74
Proponente	COMUNE DI MORDANO
Sede	Via Adelmo Bacchilega 6 - Mordano (BO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213096; PG.2014.0213109
PG Proponente	1945
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr	(74) – 1/2
Osservazione avente contenuto	Amianto - Monitoraggio edifici e strutture pubbliche - Finanziamenti bonifiche amianto
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente chiede che il PRGR:</p> <ul style="list-style-type: none">- preveda “di completare il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici e strutture pubblici o ad uso pubblico e si ponga l’obiettivo di individuare, con il concorso dei diversi livelli istituzionali, le risorse necessarie per finanziarne la bonifica secondo il principio che è nel pubblico l’esempio da seguire.”;- preveda “un’azione di coordinamento verso i Comuni per il censimento della presenza di amianto anche sugli edifici privati, anche per costituire una banca dati regionale con modalità omogenee di rilevazione, schedatura e classificazione.”;- preveda “di mettere in campo assieme ad AUSL e ARPA un’intensa campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le associazioni del lavoro e dell’impresa, i tecnici, gli operatori e i professionisti specializzati nei rispettivi ambiti.”;- preveda “un sistema di sgravi e/o incentivi a termine verso i soggetti privati - con il concorso di tutti i livelli istituzionali - che in una prima fase favorisca la rimozione dei manufatti contenenti amianto (in seguito obbligatoria per tutti, anche al netto degli incentivi).”;- sancisca “il principio secondo il quale la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, stante le tecnologie attualmente disponibili, è di gran lunga la strada più efficace, più garantita e più sicura nel tempo ed è sempre da preferire rispetto ad ogni intervento di bonifica (e ciò a maggior ragione anche dopo l’esperienza drammatica del sisma che ha colpito la nostra regione).”;- preveda che, “al fine della raccolta in sicurezza di tutti i piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, sia ribadita e incentivata la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni con le imprese che si occupano di ritiro e smaltimento di questi materiali, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”;- preveda “di istituire un bando regionale - Comuni e territori AMIANTOZERO - per incentivare con risorse dedicate quei Comuni, Unioni comunali e territori che intendano mettere in campo un progetto organico di azioni per il raggiungimento in tempi certi



dell'obiettivo di **rimozione di tutto l'amianto presente nel proprio territorio** di competenza. Sono previsti meccanismi premiali in base alla qualità delle azioni previste e ai tempi di raggiungimento dei risultati".

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(74) – 2/2 (Allegato 1)

Osservazione avente contenuto

Allegato 1 - Documento ANCI Gruppo 4 "Scenari alternativi"

Sintesi osservazione

Il Proponente ha espresso la seguente osservazione al PRGR: "di fare propri i contenuti del documento di osservazione ANCI" (Allegato 1).

Parere istruttorio**Osservazioni di carattere generale**

Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato "Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi" si rileva quanto segue:

1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.
2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest'ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle voci di costo.
3. Lo scenario "A" coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:
 - Parma o Piacenza
 - Bologna
 - Modena
 - Forlì o Rimini o Ferrara

Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell'ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l'opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo



impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:

- Parma (PR)
- Bologna (BO)
- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.

Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono



stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti (Parma, Bologna e Modena).
Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.
Il costo di smaltimento dello scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**75. COMUNE DI RICCIONE**

Osservazione nr	75
Proponente	COMUNE DI RICCIONE
Sede	Viale V. Emanuele II 2 - Riccione (RN)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213108
PG Proponente	19640
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (75) – 1/18

Osservazione avente contenuto Monitoraggio periodico degli effetti del Piano

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di dedicare un apposito Capitolo nel PRGR ovvero un impegno formale della Giunta regionale che preveda:

- momenti di confronto formale con tutti i soggetti istituzionali per analizzare periodicamente i dati che sono alla base del Piano (flussi, costi servizi e investimenti, ammortamenti impianti, ecc);
- una valutazione costante di quelle che sono le progettualità e le opportunità consentite dall'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di un costante miglioramento del Piano.

Parere istruttorio

La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, ai punti 7 ed 8 del dispositivo già sono previste azioni finalizzate a garantire il coinvolgimento degli Enti locali.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (75) – 2/18

Osservazione avente contenuto Governance

**Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede apposito Capitolo nel PRGR ovvero un impegno formale della Giunta regionale che preveda di chiarire bene i rapporti con i livelli territoriali di maggiore prossimità, in particolare Unioni dei Comuni, alla luce della distribuzione di competenze derivante dalla L.R. 21/2012 e dalla gestione della materia ambientale che vede un ruolo importante di questi Enti, anche alla luce del nuovo quadro derivante dal Piano che supera i piani provinciali.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR in quanto non attiene ai contenuti obbligatori di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 3/18

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di RD e di produzione procapite RU indifferenziato

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di fissare l'obiettivo di RD (percentuale) ma di correlarlo anche a un obiettivo di produzione procapite (ab. equivalente) di produzione di RU indifferenziato, per esempio 180 kg/procapite, chiarendo che è sufficiente raggiungere uno dei due obiettivi.

Parere istruttorio

Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al Capitolo dedicato della Relazione generale di piano. La proposta risulta parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(75) – 4/18								
Osservazione avente contenuto	Obiettivi di Piano - Incentivi economici – Programmazione economica								
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente chiede, nella realizzazione degli obiettivi del PRGR, di mantenere come elemento di riferimento anche il contenimento dei costi e delle tariffe, andando a prevedere incentivi e risorse destinate all'implementazione del Piano, per attivare le raccolte differenziate, il sistema di tariffazione puntuale etc.</p> <p>Viene ritenuta inoltre necessaria una valutazione economica degli investimenti necessari per i sistemi di raccolta rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi del PRGR. Questa valutazione potrà servire per programmare risorse regionali per ridurre l'impatto tariffario degli investimenti, anche attraverso strumenti di fiscalità ambientale legati allo smaltimento in discarica o inceneritori.</p>								
Parere istruttorio	<p>La richiesta riguardante incentivi e risorse per attivare le raccolte differenziate trova riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.</p> <p>Per quanto concerne invece la valutazione economica degli investimenti necessari per i sistemi di raccolta rifiuti si precisa che tale analisi è già contenuta al Capitolo 7 della relazione generale di Piano.</p>								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(75) – 5/18
Osservazione avente contenuto	Obiettivi di RD e di effettivo recupero - Incentivi economici
Sintesi osservazione	<p>Il Proponente ritiene che il PRGR debba approfondire il tema degli obiettivi di RD e degli obiettivi di effettivo recupero, prevedendo un sistema di incentivi relativi allo sviluppo di una filiera del recupero regionale, anche andando ad utilizzare una parte di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.</p>
Parere istruttorio	La richiesta riguardante incentivi e risorse per lo sviluppo delle filiere



del recupero trova riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 6/18

Osservazione avente contenuto

Valutazione economica comparativa tra scenari di Piano e scenari alternativi
(impianti, ciclo di vita e costi di ammortamento impianti esistenti)

Sintesi osservazione

Il Proponente, poiché il PRGR prevede di mantenere 7 inceneritori al 2020, con capacità complessiva autorizzata superiore al doppio dei flussi di RU, riteniamo opportuno, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 199 lettera g) "*i piani regionali dei rifiuti devono prevedere al loro interno che: il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali*", chiede la previsione di una valutazione economica comparativa tra lo scenario proposto dal PRGR e scenari alternativi evidenziando esplicitamente i dati relativi al ciclo di vita e i costi di ammortamento degli impianti esistenti.

Gli scenari alternativi di miglioramento dovrebbero presentare la stessa completezza utilizzata per descrivere gli scenari attuali ed avere le basi tecniche per poter associare agli impatti ambientali le analisi dei costi del sistema di gestione regionale (es. stima della produzione pro-capite che non è presente nel PRGR).

Parere istruttorio

Considerazioni di carattere generale

Relativamente al documento richiamato dal Proponente e denominato "Documento ANCI Gruppo 4 Scenari alternativi" si rileva quanto segue:

1. Gli scenari alternativi sono stati elaborati considerando la sola produzione di rifiuti urbani.
2. Oltre allo step temporale 2020 (coincidente con quello di Piano) negli scenari alternativi è stato considerato anche un ulteriore step al 2025 (Scenario C). Quest'ultimo tuttavia non risulta essere valutabile, né in riferimento al numero di impianti in esso previsti né tantomeno relativamente alle



voci di costo.

3. Lo scenario "A" coincide con quello del PRGR adottato mentre lo Scenario B prevede il mantenimento di quattro impianti di incenerimento da individuarsi tra le seguenti opzioni:

- Parma o Piacenza
- Bologna
- Modena
- Forlì o Rimini o Ferrara

Dovendo effettuare un confronto tecnico ed economico tra gli scenari si è provveduto ad individuare nell'ambito delle opzioni possibili i quattro impianti di riferimento per lo scenario B. Occorre osservare come la scelta di chiudere comunque due impianti afferenti alla terna Forlì-Rimini-Ferrara, ovvero quelli di realizzazione più recente, risulti essere caratterizzata da forti elementi di criticità sia in termini tecnici che economici. Per quanto riguarda l'opzione Parma-Piacenza per ovvie ragioni è stato selezionato il primo impianto. Pertanto i quattro impianti di riferimento per lo scenario B sono:

- Parma (PR)
- Bologna (BO)
- Modena (MO)
- Forlì (FC)

Considerazioni ed osservazioni di carattere tecnico

La produzione di rifiuti urbani indifferenziati destinati ad incenerimento al 2020 risulta pari a circa 630.000 t pertanto, considerando le singole capacità di trattamento attualmente autorizzate dei 4 impianti di incenerimento dello scenario B, tale capacità risulterebbe appena sufficiente a coprire il solo fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani e comunque non in grado di assicurare il necessario margine di sicurezza per tener conto delle operazioni collegate alla manutenzione e ai fermi impianto.

Inoltre, la previsione di utilizzare solo 4 impianti di incenerimento e dedicarli esclusivamente allo smaltimento di RU presenta ulteriori criticità tecniche ed ambientali legate a:

- difficoltà di saturare il carico nominale con i soli conferimenti di RU caratterizzati come è noto da basso potere calorifico;
- impatto sull'ambiente legato ad un aumento dei trasporti di rifiuti indifferenziati.

Occorre osservare con riferimento ai RS, che l'autosufficienza al loro smaltimento è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria e non si ritiene ambientalmente sostenibile quanto previsto nello Scenario B laddove si dice chiaramente che i 3 impianti di incenerimento non dedicati al trattamento dei RU potrebbero "essere convertiti ad altre funzioni, ad esempio smaltimento di rifiuti speciali, o per la combustione di biomasse".

Questa previsione, motivata con la necessità di ridurre i costi collegati allo scenario B di fatto determinerebbe un aumento significativo degli impatti ambientali collegati ai trasporti presso i 3 impianti in oggetto. Per di più la conversione allo smaltimento di soli



RS richiederebbe una revisione delle caratteristiche strutturali degli impianti ed un'attenta valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso al fine di evitare impatti ambientali negativi. Tutto ciò non è stato valutato nel documento.

E comunque, in tale ipotesi lo scenario B sarebbe caratterizzato complessivamente da 7 impianti di incenerimento (contro i 6 impianti a fine 2020 del PRGR adottato) di cui 4 adibiti esclusivamente ai RU e 3 ai RS.

Analisi economica e confronto scenari

La stima dei costi per i due diversi scenari è stata effettuata considerando lo scenario A come quello indicato nel PRGR al 2020. Lo Scenario B prevede il riconoscimento al proprietario dell'impianto del CIN rivalutato (al 15%, utilizzato qui come proxy del Valore Industriale Residuo) per gli impianti di Rimini e Ferrara. Prevedendo un rimborso dell'importo complessivo in 10 anni ai tassi di interesse attuali (si tratta di un'ipotesi ragionevole sebbene ottimistica in quanto il diritto di indennizzo viene trasformato in un mutuo). Sono stati inoltre considerati i costi evitati dei conferimenti ai due impianti di cui si prevede la chiusura e al contempo la necessità di trattamento delle stesse tonnellate di rifiuti presso altri impianti (Parma, Bologna e Modena).

Relativamente all'aumento dei costi collegati ai trasporti si è fatto riferimento a quelli riportati nel documento ANCI.

Il costo di smaltimento dello scenario B risulta maggiore del 20% rispetto a quello dello Scenario A di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 7/18

Osservazione avente contenuto

Impianti di produzione di biogas da biomasse

Sintesi osservazione

Viene chiesto che il PRGR, in considerazione del fatto che i Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci dei loro PAES hanno probabilmente inserito impianti di produzione di biogas da biomasse, preveda che tali impianti possano essere installati anche al di fuori della programmazione prevista dai PPGR.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 8/18

Osservazione avente contenuto

Richieste integrazioni al Piano

Descrizione e definizione dei flussi - Definizione sistema impiantistico regionale

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede di integrare i seguenti aspetti:

- Flussi e analisi dei flussi: non sono descritti in modo adeguato i flussi dei rifiuti, dei materiali generati nelle diverse fasi della gestione ed in particolare l'analisi dei flussi di importazione ed esportazione;
- Flussi rifiuti e scarti da RD: manca la distinzione tra le quantità del differenziato avviate a recupero di materia e gli scarti da RD avviati a recupero di energia;
- Descrizione impianti: non è fornita un'adeguata descrizione degli impianti operanti nel sistema regionale (quali impianti di selezione e pulizia dei materiali; impianti di pre-trattamento dei rifiuti residui; impianti di recupero energetico).
- Definizione dei flussi di RS gestiti all'interno degli impianti che attualmente trattano RU.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si precisa altresì che come è noto non è possibile definire "flussi di RS" per i quali vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(75) – 9/18

Osservazione avente contenuto

Indicatori di valutazione ambientale
Dati utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali – Piano aria (effetti delle dismissioni impianti e traffico veicolare)

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che i parametri presi a riferimento nella gestione dei rifiuti (%RD, quantitativi assoluti rifiuti) consentono solo parzialmente di descriverne gli impatti sull'ambiente e il consumo di risorse.

Se l'obiettivo del PRGR è la sostenibilità ambientale, è necessario che il quadro conoscitivo e la valutazione degli scenari, siano riferiti a parametri di tipo scientifico, con metodologie appropriate, che tengano conto di tutti gli effetti, sia a livello locale, che a livello globale (rifiuti in uscita e ingresso dal proprio territorio).

Viene chiesto se il piano di qualità dell'aria recentemente adottato, risulta coerente, con le previsioni di dismissione dell'impiantistica di trattamento rifiuti e del conseguenziale riduzione delle emissioni da impianti di trattamento, ma in parte compensati con il maggior flusso di traffico generato da parte dei mezzi di trasporto.

Parere istruttorio

La richiesta risulta riferita ad altri strumenti di pianificazione regionale e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 10/18

Osservazione avente contenuto

La riduzione della produzione di RU e di RS

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che, dal momento che la riduzione della produzione dei rifiuti riguarda beni, materiali e sostanze da mantenere al di fuori della vera e propria gestione di rifiuti, è necessario che il PRGR possa agire con efficacia in altri settori di governo.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto



un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 11/18

Osservazione avente contenuto

Riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che i Rapporti Rifiuti di ISPRA hanno ripetutamente sottolineato che in Italia si fa ancora eccessivo ricorso alla discarica; lo stesso avviene nella nostra Regione.
Per questo motivo viene proposto che oltre agli indicatori di tipo prettamente ambientale sia introdotto nella valutazione della gestione un indicatore sintetico: la quantità di rifiuti biodegradabili avviati a discarica.

Parere istruttorio

Si evidenzia che il PRGR dedica uno specifico Capitolo a tale tema (Capitolo 16) dal quale emerge che la Regione Emilia-Romagna ha già raggiunto l'obiettivo RUB fissato per il 2018 dal D.Lgs. 36/2003; le stime prevedono inoltre un'ulteriore diminuzione dei RUB conferiti in discarica a seguito delle azioni di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 12/18

Osservazione avente contenuto

Assimilazione dei rifiuti ai RU

**Sintesi osservazione**

Il Proponente osserva che la disponibilità di un servizio pubblico per il settore produttivo e artigianale va visto come un aspetto virtuoso nella gestione dei rifiuti e la de-assimilazione porterebbe a problemi ancora più gravi.

Si auspica quindi che il PRGR affronti, e i documenti successivi chiariscano, i vari aspetti della gestione dei rifiuti assimilati, favorendo un'assimilazione controllata, fornendo con l'adeguato supporto tecnico ai gestori e avviando pratiche di monitoraggio che permettano di valutare l'efficacia ambientale dell'avvio a trattamenti comuni di RU e assimilati non pericolosi.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 13/18

Osservazione avente contenuto

Progetto di legge di iniziativa popolare (ambientale e tributo speciale)
Introduzione nel Piano degli obiettivi e contenuti del progetto di legge di iniziativa popolare.

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che la L.R. n. 27/1994, L.R. n. 31/1996 e la D.G.R. n. 1620/2001, appaiono ormai superate perché non adeguate alle più recenti disposizioni comunitarie evidenziando, inoltre, che è stato depositato in Regione un progetto di legge, che comprende ed integra una proposta di legge di iniziativa popolare (in materia ambientale e tributo speciale).

Si chiede che la Giunta proceda in tempi rapidi all'esame della legge, alla discussione e all'approvazione definitiva, così da poter concludere il PRGR nell'ambito di un quadro normativo certo ed aggiornato.

In attesa dell'approvazione della legge si ritiene opportuno introdurre nel PRGR, per quanto di competenza di tale strumento, obiettivi e contenuti del progetto di legge.

**Parere istruttorio**

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 14/18

Osservazione avente contenuto

Monitoraggio sanitario ed ambientale

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il notevole contributo dato dal progetto Monitor alla conoscenza degli effetti ambientali e sanitari degli inceneritori meriterebbe di essere valorizzato, sia nella predisposizione del PRGR, per orientare le scelte impiantistiche e gestionali, sia nella programmazione di una successiva attività di monitoraggio ed analisi, secondo i suggerimenti dello stesso progetto Monitor.

Inoltre viene sottolineata l'opportunità di dare maggiore diffusione ai risultati del progetto, in modo che le informazioni e l'approccio scientifico del progetto possano diventare una base di conoscenze comune e condivisa dai cittadini dell'Emilia-Romagna.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 15/18

**Osservazione avente contenuto****Affidamento servizi****Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede:

- la *“Verifica della conformità del Piano alla possibilità di procedure per l’affidamento in house del servizio rifiuti, per raggiungere migliori obiettivi in termini ambientali, in termini di aumento della qualità e quantità della raccolta differenziata, e per garantire un controllo diretto del servizio, limitato a porzioni di territorio di ambito.”*;
- *“Inoltre se all’interno del Piano è stata effettuata la verifica dei maggior costi per il conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta a causa della condotta seguita dal gestore e che è stata recentemente contestata da AGCOM.”*

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006; è noto che tali temi riguardano l’affidamento del servizio e la vigilanza sulla gestione che competono ad ATERSIR e sono disciplinati dalla normativa nazionale e comunitaria nonché regionale.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 16/18

Osservazione avente contenuto**Verifiche dei rifiuti agli impianti e valutazioni degli inquinanti****Sintesi osservazione**

Il Proponente chiede l’inserimento di una politica di verifiche in merito al conferimento di rifiuti agli impianti di trattamento (verifiche a campione dei materiali conferiti e dei quantitativi con pesature in contraddittorio) nonché la valutazione degli inquinanti indotti, relativi allo spegnimento e chiusura degli impianti di trattamento (inceneritori e discariche), comprensivi del maggior consumo di risorse non rinnovabili.



Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 17/18

Osservazione avente contenuto

Costi - Tariffa

Sintesi osservazione

Il Proponente pone l'argomento "**Censimento e valutazione tecnica circa il mantenimento ed il loro inserimento in tariffa dei costi relativi a tutta la filiera impiantistica, con verifica puntuale del loro funzionamento e della necessità di utilizzo, quantificazione dei costi d'impresa per il funzionamento dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e degli eventuali "rischi di impresa" che il gestore può supportare per il miglioramento del servizio**".

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006; tali analisi competono ad ATERSIR e sono sviluppate nei Piani d'ambito.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(75) – 18/18

Osservazione avente contenuto

Limiti autorizzativi inceneritore di Coriano (Quantità RU/RS – NTA)

Sintesi osservazione

Il Proponente osserva che il PRGR relativamente all'impianto di Coriano, autorizzato allo stato attuale per 125.000 t/a di rifiuti,



prevede per il 2014 e per il 2020 conferimenti di rifiuti rispettivamente pari a 95.947 t/a e 62.146 t/a; il Piano conferma al 2020 un quantitativo autorizzato pari a 125.000 t/a.

Il Proponente chiede che il PRGR:

- preveda la riduca la portata autorizzata per l'inceneritore a 70.000 t/a (al 2020), con l'esclusione dei RS;
- modifichi l'art. 18 delle NTA indicando la possibilità di smaltire i RS anche presso gli attuali impianti d'incenerimento inserendo una specifica esenzione per l'impianto di Coriano, mantenendo comunque la possibilità prevista per tutti gli impianti di smaltire 10% di rifiuti speciali
- modifichi il Capitolo 9 per ridurre a 75.000 t/a la quantità massima di rifiuti autorizzati nell'impianto di Raibano (Coriano), in accordo ai flussi di rifiuti indifferenziati previsti per l'ambito di Rimini, al fine di realizzare un sistema alternativo all'incenerimento e realizzare la società post incenerimento al termine dell'ammortamento dell'impianto di Raibano.

Parere istruttorio

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione il PRGR definisce il contributo di ciascuno a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di RU ed RS che per l'impianto richiamato corrisponde a quella della sola linea attualmente funzionante.
Le autorizzazioni dovranno essere coerenti con i fabbisogni complessivi previsti dal Piano e conformi a quanto previsto dalla disciplina statale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**76. COMUNE DI BARICELLA**

Osservazione nr	76
Proponente	COMUNE DI BARICELLA
Sede	Via Roma 76 – Baricella (BO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0219099
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (76) – 1/1

Osservazione avente contenuto Discarica di Baricella

Sintesi osservazione

Viene rilevata la mancanza della discarica di Baricella (BO) tra gli impianti funzionali al gestione dei RU.

A tal proposito si rileva che per tale discarica è stata già rilasciata dalla provincia di Bologna, in applicazione delle previsioni del PPGR, una specifica autorizzazione alla costruzione e gestione di un nuovo settore di discarica per 600.000 t complessive (DGP 248 del 23/07/2013).

Il Proponente ritiene che tale settore di discarica possa svolgere almeno fino al 2018 una importante funzione strategica e funzionale per la gestione integrata del ciclo urbano anche in considerazione della imminente esaurimento della discarica di S. Agata Bolognese.

Successivamente, a partire dal 2019, la discarica potrebbe essere convertita per le eventuali capacità residue ad impianto dedicato a RS non pericolosi sino al suo esaurimento.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche che hanno portato alla definizione dell'impiantistica di riferimento regionale.

Relativamente alla possibilità di conferire solo RS si evidenzia che il Piano non prevede fabbisogni impiantistici.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**77. COMUNE DI FIDENZA**

Osservazione nr	77
Proponente	COMUNE DI FIDENZA
Sede	Piazza Giuseppe Garibaldi 25 – Fidenza (PR)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213112
PG Proponente	11198
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (77) – 1/3

Osservazione avente contenuto Progetto di impianto di recupero e trattamento rifiuti inerti non pericolosi in loc. Castione dei Marchesi nel comune di Fidenza (PR), già in possesso di Valutazione di Impatto Ambientale positiva, con relativa autorizzazione provinciale.

Sintesi osservazione L'articolo 25 della Proposta di Piano specifica che agli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
Si propone di inserire una norma di salvaguardia anche per quegli impianti i quali, ancorché non ancora esistenti, abbiano ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con rilascio della relativa autorizzazione (nel caso in oggetto la stessa prevede il termine di 3 anni per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto).

Parere istruttorio Il PRGR non introduce nuovi vincoli localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti ma effettua un'azione ricognitiva dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto il PRGR non modifica il quadro pianificatorio/normativo sulla base del quale procedimenti avviati precedentemente alla data della sua adozione avevano ricevuto una "valutazione" di conformità urbanistica positiva.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(77) – 2/3

Osservazione avente contenuto

Progetto di impianto di recupero e trattamento rifiuti inerti non pericolosi in loc. Castione dei Marchesi nel comune di Fidenza (PR), già in possesso di Valutazione di Impatto Ambientale positiva, con relativa autorizzazione provinciale.

Sintesi osservazione

Le Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) adottata all'articolo 21 riportano che "i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al Capitolo 14 del Piano e devono essere rispettati dalla pianificazione provinciale".

Nel paragrafo 14.3.1, 4° capoverso, la Proposta di Piano riporta quanto segue: "Gli articoli del PTPR di seguito elencati contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti: [...]"

art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A);" e al 5° capoverso: "Gli articoli seguenti prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo: [...] art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I categoria e di II tipo A)".

Sembrirebbe, pertanto, che risulti vietata la realizzazione di tutti gli impianti di gestione rifiuti, comprese, quindi anche tutte le Operazioni di recupero di cui all'Allegato C al Titolo I della Parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si evidenzia, inoltre, che l'art.28 comma 1 lettera d) del PTPR prevedeva:

Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei [...] sono vietati: [...]"

d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria di tipo a), di cui al DPR 10 settembre 1982, n.915, [...]"

Al proposito, le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" interessano una rilevante porzione del territorio provinciale, coinvolgendo buona parte delle aree di pianura.

Coerentemente con gli obiettivi prioritari del Piano di recupero rifiuti e con il divieto imposto dal PTPR nelle aree di cui all'art.28 che è limitato alle nuove discariche senza porre limitazione agli impianti di recupero rifiuti, si chiede di uniformare la Proposta di Piano Regionale di Gestione rifiuti a quanto previsto dal Piano Territoriale Pesistico Regionale (PTPR), specificando, con riferimento al paragrafo 14.3.1 (4° capoverso), quanto segue (in blu le parti di cui si propone l'integrazione):

Gli articoli del PTPR di seguito elencati contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti: [...] art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e



sotterranei (esclusi gli impianti che svolgono operazioni di recupero rifiuti e le discariche di I cat. e di II cat. A);

Parere istruttorio

La richiesta di modifica viene accolta nei seguenti termini.

Al paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR":

- nell'elenco puntato delle norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti viene eliminato il richiamo all'art. 28 del PTPR e la nota relativa;
- nell'elenco puntato delle norme che consentono la realizzazione condizionata di alcune tipologie di impianti, con riferimento all'art. 28 del PTPR, viene eliminata la precisazione riportata tra parentesi.

Testo modificato

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

1. Viene eliminato il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A1);"

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

2. Il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I cat. e di II cat. A)."
- viene sostituito con il seguente testo "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei."

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(77) – 3/3

Osservazione avente contenuto

Progetto di impianto di recupero e trattamento rifiuti inerti non pericolosi in loc. Castione dei Marchesi nel comune di Fidenza (PR), già in possesso di Valutazione di Impatto Ambientale positiva, con relativa autorizzazione provinciale.

Sintesi osservazione

Nel Capitolo 14 "Criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti" della Proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) adottata, paragrafo 14.5 "Rassegna normativa per la



localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti” tra i “Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti” si riporta: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. lgs 42/04: art.136 – immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge”.

La stessa Proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) adottata, paragrafo 14.1 riporta, invece, “Direttamente collegate alla tutela dei Beni Paesaggistici ci sono le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge (artt. 142 e 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004). In tali zone, che successivamente all’adeguamento previsto dal Codice saranno integrate all’interno del PTPR, non vi è l’esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l’eventuale previsione risulterebbe subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza competente”.

Considerando, quindi, che l’ammissibilità di un impianto di gestione rifiuti all’interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica, si chiede quanto segue:

a. eliminare dal paragrafo 14.5 “Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti” tra i “Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti” la voce:

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: art.136 – immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge;

in subordine, inserire nel paragrafo 14.5 “Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti” in riferimento a “Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti” una nota che specifichi quanto segue:

La possibilità di realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all’interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica.

Parere istruttorio

La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all’interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma è subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica. Tale precisazione viene espressamente indicata al par. 14.1 della Relazione Generale del PRGR e sulla base di quanto richiesto si provvederà inoltre a modificare coerentemente il suddetto richiamo di cui al par. 14.5.

Testo modificato

Nella tabella di cui al par. 14.5 è introdotta alla terza colonna la modifica come da parere istruttorio.



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**78. COMITATO SALVAGUARDIA SALUTE PUBBLICA NONANTOLA – AMBIENTE È SALUTE**

Osservazione nr	78
Proponente	COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A NONANTOLA (MO) – AMBIENTE È SALUTE
Sede	Via Martin Luther King 9 - Nonantola (MO)
Tipologia Proponente	Comitato
PG Regione	PG.2014.0213116
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (78) – 1/41

Osservazione avente contenuto Digestato

Sintesi osservazione Si invita a ritirare la proposta di Piano Regionale rifiuti in oggetto e a ripresentarla e sottoporla di nuovo a regolare iter una volta integrata col capitolo relativo al “Digestato”: pena la sua impugnabilità presso le sedi opportune.

Parere istruttorio L’osservazione non è pertinente in quanto “il digestato” non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (78) – 2/41

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l’evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un’analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l’evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.
A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta



differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolte;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 3/41

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito



dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.

Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono "d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;" dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all'utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l'indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a



riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.
Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.
Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..
Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell'indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.
[...]
Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 5/41

Osservazione avente contenuto

Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.

Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.

Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.

Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.

Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (78) – 6/41

Osservazione avente contenuto costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.

Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.

Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(78) – 7/41

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Pertanto è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (78) – 8/41

Osservazione avente contenuto Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (78) – 9/41

Osservazione avente contenuto Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?

Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

**Parere istruttorio**

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 10/41

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato



sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 11/41

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]
Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.
La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).
La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

**Parere istruttorio**

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 12/41

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo “Su un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” del 24 maggio 2012.

[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l’obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l’ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un’osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 13/41

Osservazione avente contenuto

Piano d’azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]

Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012 , che in coerenza con la risoluzione subito



successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 14/41

Osservazione avente contenuto

Piano regionale integrato per la qualità dell'aria

Sintesi osservazione

Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(78) – 15/41

Osservazione avente contenuto

Piano energetico regionale

Sintesi osservazione

Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico.

Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 16/41

Osservazione avente contenuto

criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.



Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 17/41

**Osservazione avente contenuto**

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(78) – 18/41

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

**Parere istruttorio**

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 19/41

Osservazione avente contenuto

obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

**Parere istruttorio**

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 20/41

Osservazione avente contenuto

varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

[...]

Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 21/41

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo,



cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 22/41

Osservazione avente contenuto

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica. In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(78) – 23/41
Osservazione avente contenuto	Stima dei costi operativi del sistema di raccolta
Sintesi osservazione	<p>[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:</p> <ol style="list-style-type: none">1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante. <p>Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.</p> <p>Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.</p> <p>[...]</p> <p>Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.</p> <p>Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.</p> <p>Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.</p> <p>[...]</p> <p>Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);• sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);• sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).



[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75%



di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.



- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 24/41

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza



e per la quantificazione del rifiuto conferito”.

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 25/41

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non



Io sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 26/41

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfaticizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la



raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 27/41

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non



purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 28/41

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate.

Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente



tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano.
E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 29/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

Sintesi osservazione

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.
Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 30/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione

TMB
Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB



se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;
5. costo di investimento per ton trattata;
6. costo di gestione per ton trattata;
7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione.



Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.
 Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.
 Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.
Discariche
 [...] Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.
 Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
 La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 31/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero
--

Sintesi osservazione

TMB-Selezione
 Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per



provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 32/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato



come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi.

L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti



nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 33/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione**Tariffa puntuale e sistema incentivante**

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di



sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr

(78) – 34/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul



riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%

- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 35/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi. Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30



anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 36/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli



inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da



infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore, ...) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 37/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;
- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente. La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola. In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio. Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 38/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma



sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo



che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riusabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che le gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale



ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.

Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 39/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

**Sintesi osservazione**

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 40/41

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Independentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve



essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per **l'individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori



impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(78) – 41/41

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**79. VERDI DELL'EMILIA ROMAGNA**

Osservazione nr	79
Proponente	VERDI DELL'EMILIA ROMAGNA
Sede	Bologna
Tipologia Proponente	Movimento/Partito Politico
PG Regione	PG.2014.0213128
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (79) – 1/40

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle



singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolte;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è



inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.

Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all’utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l’indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell’indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 3/40

Osservazione avente contenuto

Indicatori e obiettivi di Piano

Sintesi osservazione

Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.

[...]

Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 4/40

Osservazione avente contenuto

Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.

Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.

Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti



basata sulla trasparenza dei dati.
Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.
Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.



Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e



dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Pertanto è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 7/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 8/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono



indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]

Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per



esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.

La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).

La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle



risorse" del 24 maggio 2012.

[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 12/40

Osservazione avente contenuto

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]

Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012, che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(79) – 13/40								
Osservazione avente contenuto	Piano regionale integrato per la qualità dell'aria								
Sintesi osservazione	Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.								
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(79) – 14/40
Osservazione avente contenuto	Piano energetico regionale
Sintesi osservazione	Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico. Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.
Parere istruttorio	L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 15/40

Osservazione avente contenuto

criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.

Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata)



che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 16/40

Osservazione avente contenuto

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni



differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);

- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);

- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 17/40

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli



obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (79) – 18/40

Osservazione avente contenuto obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (79) – 19/40

Osservazione avente contenuto varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi



così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

[...]

Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 20/40

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(79) – 21/40

Osservazione avente contenuto

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica.

In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 22/40

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.



Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di rese di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.



[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta.



Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 23/40

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà



approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 24/40

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a



riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(79) – 26/40
Osservazione avente contenuto	Recupero di materia: calcolo del riciclaggio
Sintesi osservazione	<p>Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.</p> <p>Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.</p> <p>[...]</p> <p>Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.</p> <p>Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.</p> <p>Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.</p> <p>Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.</p> <p>Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.</p>
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le



elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 27/40

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 28/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

**Sintesi osservazione**

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.
Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda



l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;

5. costo di investimento per ton trattata;

6. costo di gestione per ton trattata;

7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei



rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione**TMB-Selezione**

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel



loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema,



anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi.

L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 32/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata



per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a



questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(79) – 34/40
Osservazione avente contenuto	Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento
Sintesi osservazione	<p>Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi. Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.</p> <p>Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.</p>
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.
Testo modificato	

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 35/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso



di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore, ...) ed in particolare



laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da



utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;

- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;
- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio.

Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia



sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.



Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d'indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si è esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e



del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riusabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che le gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare



a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.
Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.
Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.



Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(79) – 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere



all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per **l'individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(79) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**80. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONSIGLIO LOCALE DI ATERSIR**

Osservazione nr	80
Proponente	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONSIGLIO LOCALE DI ATERSIR DI REGGIO EMILIA
Sede	Reggio Emilia
Tipologia Proponente	Enti Locali
PG Regione	PG.2014.0213282
PG Proponente	30280
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (80) – 1/20

Osservazione avente contenuto Analisi dell'impatto tariffario nel breve, medio e lungo periodo delle scelte contenute nel Piano.

Sintesi osservazione Si chiede alla Regione di chiarire, oltre ai flussi autorizzati nei diversi impianti, la ricaduta economica delle diverse scelte ed in particolare di specificare se – in assenza di sostenibilità economica con il solo trattamento dei RSU - quali quantità di rifiuti speciali siano necessari per il mantenimento dell'impiantistica di smaltimento prevista. Si chiede di introdurre uno specifico approfondimento su questo tema.

Parere istruttorio Il PRGR nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie in materia prevede l'autosufficienza alla gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale. Conseguentemente l'impiantistica di riferimento regionale è dimensionata per soddisfare tale fabbisogno anche in linea con i contenuti delle vigenti autorizzazioni provinciali che già prevedono la possibilità di trattamento in via residuale di quantitativi di rifiuti speciali fermo restando la priorità per i rifiuti urbani. Per quanto concerne la sostenibilità economica dello scenario di Piano essa è stata trattata in maniera esaustiva nel Capitolo 10 della relazione generale dove viene riportata una dettagliata analisi dei costi nei diversi scenari, anche in relazione al servizio di raccolta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 199 comma 3 lettera i) del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(80) – 2/20								
Osservazione avente contenuto	Applicazione della circolare del Ministero dell’Ambiente relativa al conferimento dei rifiuti tal quali in discarica.								
Sintesi osservazione	Si chiede di adottare modalità di deroga transitorie (già individuate dalla regione Toscana) all’applicazione della circolare del Ministero dell’Ambiente relativa al conferimento dei rifiuti tal quali in discarica.								
Parere istruttorio	L’osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06. Si precisa tuttavia che la circolare in oggetto deriva dall’applicazione di una precisa Direttiva Comunitaria e di un conseguente Decreto Legislativo nazionale del 2003 ed è quindi preclusa ogni possibilità di deroga da parte delle regioni pena l’eventuale apertura di una procedura di infrazione comunitaria.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(80) – 3/20
Osservazione avente contenuto	Introduzione degli impianti di selezione ad elevato recupero di materia nelle NTA di Piano.
Sintesi osservazione	Con l’art. 8, comma 1, lettera e) si stabilisce, nel rispetto della normativa europea, che il recupero energetico viene riservato solamente alle frazioni indifferenziate non altrimenti recuperabili. Concordando con tale orientamento, si sottolinea come esso comporti l’introduzione di un’adeguata rete territoriale di impianti di selezione ad elevato recupero di materia, con l’obiettivo di massimizzare la quantità di materia recuperabile dal rifiuto indifferenziato. Si propone di modificare l’art. 8, comma 1, lettera e) delle NTA in tal senso, nonché l’art. 16, comma 2 per quanto collegato.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta in quanto l'art. 8 comma 1 riprende fedelmente quanto previsto dalla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti mentre quanto disposto dall'art. 16 comma 2 prevede la chiusura di impianti TMB sulla base di adeguate e specifiche valutazioni tecniche ed economiche.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 4/20

Osservazione avente contenuto

Revisione degli obiettivi di raccolta differenziata sulle aree urbane

Sintesi osservazione

Si ritiene, visto l'elevato livello di assimilazione, che un obiettivo del 67% al 2020 su tutte le aree urbane della nostra Regione, possa essere riconsiderato anche alla luce dei risultati ottenuti in alcune realtà in cui è stato introdotto il porta a porta e che già ora possono far ritenere prevedibile un'attesa superiore.
Si propone di modificare in tal senso l'art.11 comma 1, lettera a).

Parere istruttorio

Si accoglie l'osservazione del Proponente portando l'obbiettivo di RD nell'area omogena capoluoghi-costa al 70%.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 5/20

Osservazione avente contenuto

Funzioni di ATERSIR

Sintesi osservazione

In riferimento a quanto previsto agli articoli 11 e 12 si ritiene che l'attuale dotazione di personale ed i mezzi di ATERSIR non sia



sufficiente allo svolgimento degli importanti compiti assegnati dal PRGR.
Si chiede di specificare gli strumenti per il potenziamento dell'Agenzia.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 6/20

Osservazione avente contenuto

Rifiuti derivati dal Trattamento Meccanico Biologico

Sintesi osservazione

Si propone di estendere il principio, secondo il quale si debbano considerare come "rifiuti urbani" tutti i rifiuti derivati dal Trattamento Meccanico Biologico, ai rifiuti che abbiano subito analogo trattamento in impianti esterni al territorio della Regione Emilia-Romagna. L'estensione del principio non appare chiara nella lettura del PRGR.
Si propone di modificare in tal senso l'art. 16 comma 1.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.
In accordo con la disciplina vigente si chiarisce all'art. 16 che i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico sono regolati dal PRGR qualora destinati a smaltimento nonché a recupero energetico.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (80) – 7/20

Osservazione avente contenuto Fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Non si condivide il principio secondo il quale l'impiantistica necessaria allo smaltimento dei rifiuti speciali sia dimensionata in funzione di ciò che viene attualmente inviato a smaltimento. Pertanto si propone, nel determinare il fabbisogno impiantistico, di considerare i rifiuti che, per tipologia e composizione merceologica, non sono recuperabili o non vi sia presenza di impianti/filiere di recupero dedicate in Emilia-Romagna.

Si propone inoltre di escludere da questo conteggio i rifiuti speciali derivati dal trattamento di rifiuti urbani provenienti da altre Regioni (una parte dei rifiuti speciali considerati come "prodotti in Emilia-Romagna" hanno, in realtà, un'origine diversa –extraregionale- e sono considerati regionali solo perché escono da impianti di primo trattamento del nostro territorio).

Si propone di modificare in tal senso l'art. 18 delle NTA ed il quadro relativo alle necessità di smaltimento dei rifiuti speciali.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta.

Si ribadisce infatti che il PRGR in coerenza con quanto indicato dalle norme comunitarie in materia assicura l'autosufficienza allo smaltimento dei rifiuti urbani ed ha come obiettivo quello dell'autosufficienza per i rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, nel rispetto degli scenari evolutivi di Piano che prevedono una riduzione della produzione sia dei Rifiuti Urbani che dei Rifiuti Speciali.

Con riferimento a questi ultimi si evidenzia il noto criterio della libera circolazione di cui alle norme comunitarie e nazionali.

Infine, si sottolinea che l'art. 18 comma 3 già prevede lo smaltimento o recupero di energia delle sole frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (80) – 8/20

**Osservazione avente contenuto**

Tariffazione Puntuale

Sintesi osservazione

Si propone di rafforzare la scelta di promuovere la tariffazione puntuale attraverso l'obbligo di adottare tale modalità di calcolo dei costi entro due anni dall'attivazione dei sistemi di raccolta porta a porta laddove viene previsto.
Si propone di modificare in tal senso l'art. 20 delle NTA.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto come chiaramente evidenziato all'art. 20 delle NTA di Piano, spetta ad ATERSIR valutare la progressiva implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale in modo da conseguire gli obiettivi di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 9/20

Osservazione avente contenuto

Flussi destinati agli impianti di smaltimento

Sintesi osservazione

Si ritiene, che la previsione di “non conferire rifiuti urbani residui” ad alcuni impianti di smaltimento non sia sufficiente a garantirne l'effettiva chiusura degli stessi poiché potrebbero essere dedicati al trattamento dei rifiuti speciali. Si propone, quindi, di considerare come elemento utile alle analisi di piano il periodo di ammortamento degli investimenti già realizzati e valutare uno scenario che preveda la chiusura degli impianti al termine del periodo di ammortamento degli investimenti. Si chiede di aggiornare gli obiettivi generali di piano (Capitolo 6) ed il Capitolo relativo ai flussi destinati agli impianti di smaltimento (Capitolo 9).

Parere istruttorio

In coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art 199 del D.lgs 152/06, e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR conferma le previsioni relative agli impianti di termovalorizzazione ovvero la cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui alle date individuate nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.
Pertanto l'osservazione è respinta.

**Testo modificato****Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 10/20

Osservazione avente contenuto

Impianti di trattamento delle scorie e delle polveri degli inceneritori

Sintesi osservazione

Si chiede di inserire gli impianti di trattamento delle scorie e delle polveri degli inceneritori nella programmazione del PRGR, allo scopo di promuovere il recupero di questi materiali che oggi comportano elevati costi di smaltimento e problematiche di natura ambientale. Si chiede di aggiornare il quadro conoscitivo ed il Capitolo 9 includendo gli impianti di questo tipo autorizzati o in fase di autorizzazione, o di motivarne l'esclusione.

Parere istruttorio

Si rileva preliminarmente che il Piano già prevede la promozione dello sviluppo di una specifica filiera volta al recupero delle scorie e delle ceneri degli impianti di termovalorizzazione attraverso la definizione di Accordi che sviluppino sinergie tra produttori e potenziali utilizzatori. L'osservazione viene però respinta in quanto il PRGR non può pianificare impianti dedicati al recupero di rifiuti.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 11/20

Osservazione avente contenuto

Impianto di TMB di Reggio Emilia

Sintesi osservazione

Si propone, di rivedere le valutazioni relative agli impianti TMB in generale ed in particolare di modificare i flussi dei rifiuti urbani di cui al Capitolo 9 di Piano in linea con quanto previsto dallo schema di



flusso dell'impianto di Reggio Emilia inserito nel progetto definitivo allegato alla presente osservazione ed attualmente in corso di esame.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 12/20

**Osservazione avente contenuto**

Utilizzo della discarica di Poiatica (Carpineti)

Sintesi osservazione

Il Piano d'Ambito (non efficace in termini di pianificazione impiantistica, ma votato come indirizzo dai sindaci reggiani) approvato nel 2011 aveva ipotizzato l'attuazione del sesto lotto solo perché si era ancora lontani dall'approvazione di qualsiasi indirizzo regionale e solamente per materiale dell'ambito provinciale trattato nel TMB e caratterizzato come "non pericoloso".

Si prende atto, rispetto alle prime versioni del PRGR proposte agli Enti Locali, che la discarica di Poiatica non è più considerata fra quelle strategiche da mantenere attive nel lungo periodo. Tuttavia, anche alla luce delle considerazioni illustrate in materia di rifiuti speciali, si ritiene che l'attuale potenzialità dell'impiantistica regionale, già autorizzata, risulti sufficiente a garantire la corretta gestione di rifiuti nel territorio regionale nel periodo preso in considerazione dal piano al punto che, superando l'attribuzione gestionale degli impianti ed inserendo meccanismi di perequazione territoriale sulle tariffe, non appare necessario realizzare nuovi impianti di smaltimento, né prevedere ampliamenti delle discariche come nel caso di Carpineti. In ogni caso sono necessari significativi impegni da parte delle istituzioni coinvolte nel processo a garanzia della corretta gestione ambientale, della trasparenza e del coinvolgimento dei cittadini.

A tal fine risulta necessario che il PRGR identifichi in modo chiaro, sia nei flussi che nelle deliberazioni assunte, che non ci saranno futuri ulteriori ampliamenti e sia indicata chiaramente la data di chiusura dell'impianto.

Sarà, inoltre, necessario che gli enti territorialmente competenti si impegnino ad indicare le modalità per non ampliare anche in futuro la discarica utilizzando le aree limitrofe all'impianto (sia per rifiuti urbani che per rifiuti speciali).

Si chiede, pertanto, di modificare nel senso suddetto le tabelle 9-13,9-15, 9-18 ed il Capitolo 9 a pag. 35,36.

Parere istruttorio

Sulla base del parere istruttorio all'osservazione precedente e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(80) – 13/20								
Osservazione avente contenuto	Recupero di materia								
Sintesi osservazione	<p>Si ritiene necessario un approfondimento sulle rese, in termini di quantità e di qualità del materiale, delle diverse modalità di raccolta delle diverse frazioni.</p> <p>In particolare sarebbe necessario, in relazione alle classificazioni di CONAI, comprendere quali risultati si ottengono nel territorio regionale e se esiste una corrispondenza tra le modalità di raccolta utilizzate e l'effettivo recupero di materia.</p> <p>Si chiede di integrare il Capitolo 8.</p>								
Parere istruttorio	L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(80) – 14/20
Osservazione avente contenuto	Criteri per la localizzazione degli impianti
Sintesi osservazione	<p>L'art. 21 della NTA dispone che i "Criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti" (Capitolo 14, Parte IV), devono essere rispettati dalle Province nella pianificazione provinciale. In generale il Capitolo 14 contiene, per quanto non compreso nel PTPR, riferimenti generici a provvedimenti legislativi, "quali principali fonti di riferimento" di "altri criteri per l'individuazione delle aree non idonee".</p> <p>Si ritiene opportuno esplicitare in modo più puntuale vincoli e tutele che determinano condizioni ostative alla localizzazione di impianti di</p>



gestione di rifiuti derivanti dal quadro legislativo menzionato ed anche dal quadro pianificatorio regionale e sovra regionale (ad esempio non viene menzionato il Piano di Tutela delle Acque, recepito dai PTCP, che vieta la localizzazione e l'ampliamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi nei settori A delle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina e pianura).

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto il PRGR opera una ricognizione dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Pertanto, il richiamo puntuale a singoli vincoli e tutele risulterebbe non esaustivo e comunque non consentirebbe di tenere aggiornato il PRGR all'evoluzione normativa.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 15/20

Osservazione avente contenuto

Criteri per la localizzazione degli impianti

Sintesi osservazione

Con riferimento all'art. 21 si ritiene opportuno esplicitare che l'individuazione delle zone non idonee non si applica alle attività di recupero ambientale come definite dalla legislazione vigente in materia.

Si propone di modificare l'art. 21 in tal senso.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le scelte previste dal Piano.

Al comma 2 dell'articolo 21 delle NTA si precisa che l'ampliamento e la realizzazione degli impianti ed operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 14 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (80) – 16/20

Osservazione avente contenuto Insediamento di impianti di recupero

Sintesi osservazione

L'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRGR (parte VI) contiene alcune discrepanze in ordine all'ammissibilità di taluni impianti rispetto a quanto normato dall'art. 92 del PTCP di Reggio Emilia, che si ritiene opportuno superare. Nello specifico: quanto espresso al comma 4 non consentirebbe la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti (ad esempio impianti già previsti dai PPGR vigenti) in aree classificate come dotazioni territoriali ai sensi della L.R. 20/2000 appositamente destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, ad infrastrutture tecnologiche (impianti di gestione rifiuti, depuratori, ecc.) se non ricomprese all'interno di ambiti specializzati per attività produttive od APEA. Si chiede di modificare la norma ammettendo, anche al di fuori degli ambiti produttivi, la localizzazione dei soli impianti di interesse pubblico di gestione di rifiuti urbani (ad es. impianti previsti dai PPGR), purché in aree classificate come dotazioni territoriali (dotazioni ecologico ambientali o infrastrutture per l'urbanizzazione) ed a ciò destinate. Al comma 5, si ritiene utile estendere l'attività di recupero rifiuti associata agli impianti di lavorazione degli inerti di cava, oltre che ai rifiuti da costruzione e demolizione, anche ai rifiuti, non pericolosi, che sostituiscono materie naturali non rinnovabili, secondo classi tipologiche predefinite dalla Regione.

Parere istruttorio

Premesso che per gli impianti in esercizio alla data di adozione del PRGR le NTA già prevedono, all'art.25 comma 1, la non applicabilità dei criteri localizzativi di cui al Capitolo 14 di Piano, l'osservazione viene parzialmente accolta ammettendo in fase transitoria la realizzazione di nuovi impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani in aree classificate come "aree omogenee F" negli strumenti urbanistici comunali emanati in attuazione delle normative previgenti alla L.R. 20/2000.

Testo modificato

All'articolo 24 delle NTA di piano è introdotto il comma 3 bis seguente:
"3. bis Le disposizioni di cui al comma 3 non trovano applicazione per la realizzazione di nuovi impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti urbani in aree classificate come "aree omogenee F" negli strumenti urbanistici comunali emanati in attuazione delle normative previgenti alla L.R. 20/2000".

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 17/20

Osservazione avente contenuto

Ampliamenti di impianti

Sintesi osservazione

In coerenza con la prassi attuativa della pianificazione provinciale in materia di autorizzazione degli impianti di gestione di rifiuti, si ritiene di aggiungere, in calce al comma 1 dell'art. 25 "Norme finali" la seguente integrazione "e qualora non interessati da interventi di ampliamento urbanistico-edilizio." al fine di evitare il potenziamento degli impianti fuori zona.
Si propone di modificare gli art. 22 e 25 come sopra descritto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto la disciplina urbanistica di riferimento prevede le modalità e le condizioni di ampliamento all'art. A-14-bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 18/20

Osservazione avente contenuto

Assetto del sistema impiantistico al 2017 e 2020

Sintesi osservazione

Nel Rapporto ambientale, ed in particolare nella valutazione degli effetti ambientali del Piano, lo Scenario No Piano (tendenziale) viene comparato con lo Scenario di Piano che comprende due differenti obiettivi di riduzione procapite dei rifiuti al 2020, pari rispettivamente al 20% e 25%. Dall'analisi multicriteriale degli scenari di Piano emerge che lo scenario preferibile è quello associato ad una riduzione del 25% della produzione di rifiuti al 2020.
Nella Relazione generale di Piano - Capitolo 9 - il sistema impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati previsto al 2017 e al 2020 (tabelle 9-2 e 9-3) appare definito considerando soltanto lo scenario di decremento del 20% di produzione procapite di rifiuti al 2020. Si chiede di implementare le analisi prefigurando l'eventuale assetto del sistema impiantistico al



2017 e 2020 considerando lo scenario con decremento del 25%.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto gli scenari 2017-2020 indicati alle tabelle 9.2 e 9.3 sono stati predisposti considerando, in favore di sicurezza e per prevenire eventuali criticità, l'obiettivo minimo di riduzione della produzione di rifiuti.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 19/20

Osservazione avente contenuto

Analisi multicriteriale: fattore qualità dell'aria.

Sintesi osservazione

Si chiedono chiarimenti in relazione all'analisi multicriteriale degli scenari di Piano ed in particolare alla "Matrice di trade-off: utilità degli scenari alternativi rispetto ai criteri di valutazione", con specifico riferimento al fattore "qualità dell'aria" (Capitolo 4 del Rapporto ambientale). Considerato che nell'illustrazione dei criteri si chiarisce che le emissioni degli inquinanti primari sono proporzionali al conferimento ai termovalorizzatori, si chiede di chiarire le ragioni per cui i valori stimati per la qualità dell'aria risultano inferiori (e quindi migliori) per lo Scenario No Piano (tendenziale), rispetto agli scenari di Piano (decremento di produzione procapite del 20% e 25%).

Parere istruttorio

Nello scenario NO Piano la ripartizione tra le modalità di trattamento dei rifiuti urbani residui è stata assunta invariata negli anni (scenario tendenziale) rispetto al 2011 (ad es. termovalorizzazione 52.85 %; discarica per rifiuti non pericolosi 35.39 %).
I quantitativi di rifiuti indifferenziati avviati a termovalorizzazione al 2020 nello scenario NO Piano, ottenuti applicando il criterio sopra riportato, risultano inferiori rispetto a quelli stimati nello scenario di Piano in quanto questi ultimi, in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti che prevede la discarica quale trattamento residuale, sono stati calcolati riducendo al minimo possibile i conferimenti in discarica (cfr. par. 9.2 della Relazione Generale di Piano).

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(80) – 20/20

Osservazione avente contenuto

Valutazione degli effetti ambientali delle discariche

Sintesi osservazione

Con riferimento alle discariche per le quali si prevede un ampliamento, tra cui la discarica di Carpineti (Poiatica), si chiede di motivare i criteri di scelta di tali impianti, mettendo in relazione le scelte che hanno condotto alla definizione del futuro sistema impiantistico con gli esiti della valutazione degli effetti ambientali ed in particolare con l'analisi dell'interferenza tra il sistema impiantistico ed il territorio, riassunti nella "Tabella 4-14 Interferenza discariche" del Capitolo 4 del Rapporto ambientale.

Parere istruttorio

Innanzitutto si rileva che i criteri utilizzati per la selezione degli impianti non sono unicamente quelli indicati nel Capitolo 4 del Rapporto ambientale bensì anche gli indicatori di efficacia ed efficienza indicati nel Capitolo 9 uniti a valutazioni economiche ed ai principi di prossimità.

Relativamente alla discarica di Carpineti, a seguito della delibera di Giunta provinciale n. 117 del 10/06/2014 di conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare tale impianto quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO).

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**81. e 81 bis CGIL-CISL-UIL**

Osservazione nr	81
Proponente	CGIL-CISL-UIL
Sede	-
Tipologia Proponente	Associazioni
PG Regione	PG.2014.0213283; PG.2014.0218749
PG Proponente	21107
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (81) – 1/4

Osservazione avente contenuto Riduzione della produzione di rifiuti

Sintesi osservazione In materia di riduzione della produzione di rifiuti è necessario affiancare all'introduzione della tariffa puntuale, a cui è affidata nel Piano la preponderante capacità di ridurre in pochi anni la produzione di rifiuti, ben più massicci strumenti di prevenzione e ben più incisive azioni di coinvolgimento delle imprese e dei cittadini, promuovendo rapidamente politiche per favorire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, coniugando crescita economica e impiego sostenibile delle risorse, attraverso politiche di green economy, della sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e distributivi.

Parere istruttorio Il contributo del Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (81) – 2/4

Osservazione avente contenuto Sistema industriale e ricadute occupazionali

Sintesi osservazione Il Piano deve connettersi con gli indirizzi e gli interventi di politica industriale, di riqualificazione del territorio e col piano energetico



regionale, in modo da favorire un'occasione di rilancio degli investimenti pubblici e privati, creare nuova occupazione e favorire lo sviluppo in una fase di stagnazione della domanda.

Parere istruttorio

Il contributo del Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(81) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia

Sintesi osservazione

In relazione al recupero di materia riteniamo necessario rafforzare i progetti e i programmi per il riciclo e riuso contenuti nel Piano. L'obiettivo di costituire nella nostra regione il distretto del riciclo può e deve rappresentare un ulteriore salto di qualità sia nel processo di gestione dei rifiuti che nell'innovare processi produttivi e prodotti della nostra regione.

Parere istruttorio

Il contributo del Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(81) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Amianto



Sintesi osservazione

Il Piano deve individuare strumenti e modalità per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

Parere istruttorio

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Osservazione nr	81 bis
Proponente	CGIL-CISL-UIL
Sede	-
Tipologia Proponente	Associazioni
PG Regione	PG.2014.0232854
PG Proponente	
Data di presentazione	11/06/2014 FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (81 bis) – 1/4

Osservazione avente contenuto Iniziative per la costituzione del Distretto del Riciclo

Sintesi osservazione

L'insistere sul territorio emiliano romagnolo di imprese del settore energetico e ambientale, economicamente e industrialmente strutturate e soggette al controllo pubblico, a cui associare la presenza di numerose aziende operanti nel settore del riciclo e del riuso, di strutturati operatori della grande distribuzione e del commercio, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di distretti costituiti da piccole e medie imprese fortemente integrate, consentirebbe la progettazione di una filiera organizzativa e produttiva orientata a sviluppare tecnologie e tecniche di produzione finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, al prolungamento del ciclo di vita dei prodotti e infine, al loro riuso e riciclo.

La caratteristica dei sistemi produttivi dell'Emilia Romagna presuppone infatti che si definisca una "strumentazione idonea" su ambiti territorialmente omogenei per favorire la cooperazione e la promozione di processi di innovazione che attraverso interventi industriali tendano al riciclo e riuso.

Sarà poi importante impegnare le Multiutility e le Aziende energetiche ad avviare progetti di ricerca atte a favorire le integrazioni dei cicli per tutelare le risorse ambientali.

Parere istruttorio Il contributo del Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (81 bis) – 2/4



Osservazione avente contenuto

Qualità sociale

Sintesi osservazione

Il sindacato confederale ritiene importante che le politiche prefigurate da P.R.G.R. siano centrate sul concetto di sostenibilità definito dall'*International Council for Local Environmental Initiatives*: "Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi".

In coerenza a tale definizione si propone che il P.R.G.R. sia dotato di un Capitolo specifico sulla sostenibilità sociale centrato sui seguenti temi:

1. Previsione di servizi di igiene urbani corrispondenti al principio gestionale ed operativo del ciclo integrato, evitando la legittimazione della frantumazione della filiera dei rifiuti, condizione necessaria per fare vera sostenibilità;
2. Diffusione sul territorio della valutazione ambientale strategica per valutare gli effetti ambientali di opzioni politico-gestionali, come parte del processo di elaborazione delle possibili soluzioni;
3. Inserimento di considerazioni ambientali nelle operazioni di bilancio ai fini di una comprensione dell'efficienza ambientale delle spese; i sistemi di informazione ambientale sono canali specializzati di accesso ai dati e successiva loro comunicazione alle categorie mirate. I sistemi di gestione possono contribuire ad un uso più efficiente dei dati disponibili. Questi ultimi devono essere coerenti e comparabili e contribuire a finalità democratiche. Tutti i gruppi di interesse dovrebbero partecipare al processo di raccolta di dati e avere pari opportunità di sfruttare i dati raccolti;
4. Criteri di affidamento degli appalti nella filiera dei rifiuti : superamento del massimo ribasso a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; rispetto di quanto previsto dai CCNL del comparto dell'igiene urbana; promozione e monitoraggio della legalità, lotta alle ecomafie;
5. Previsione di programmi specifici di formazione professionale per tutto il personale dei gestori e degli appalti collegati onde aumentarne le conoscenze, la competenza e la familiarità rispetto alla dimensione ambientale del loro lavoro;
6. Promozione di una maggiore partecipazione e adesione dei cittadini e dei lavoratori nei processi decisionali e attivazione di fattori motivanti attraverso meccanismi educativi innovativi, quali sistemi di informazione interattivi e azioni di sensibilizzazione, ad esempio diffondendo le idee della sostenibilità (coloro che s'occupano di raccolta potrebbero diventare anche degli educatori alla sostenibilità e alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti);
7. Ridisegno dei processi di raccolta dei rifiuti in base ai principi dell'ergonomia, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 81/08 smi.

**Parere istruttorio**

L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(81 bis) – 3/4

Osservazione avente contenuto

Ruolo del lavoro e della cooperazione sociale

Sintesi osservazione

Nel ciclo integrato dei rifiuti la funzione del lavoro costituisce un elemento fondante e che presuppone una priorità nell'ambito dello stesso PRGR; non è infatti immaginabile presupporre un cambiamento di paradigma, come ipotizzato nel piano, senza introdurre nel piano stesso riferimenti a crescenti e duraturi elementi di equità, di garanzia, di sicurezza e di promozione dei diritti per le lavoratrici e i lavoratori che operano nell'ambito della filiera, in modo particolare nelle impieghi di maggior disagio operativo e/o nelle società di fornitura.

Il continuo perseguimento dei tagli sui costi della gestione, subordinando qualità e do ulteriori risparmi attraverso processi di esternalizzazione, l'applicazione di contratti diversi da quelli di settore, ha determinato un doppio mercato del lavoro, con tutele e diritti variabili non solo nella filiera verticale, ma anche in quella territoriale.

Sarebbe manifestamente contraddittorio constatare come la realizzazione del PRGR e cioè l'attuazione di politiche di alta qualità ambientale dovesse aver luogo a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori, continuando a comprimere attraverso il costo del lavoro la qualità dei loro diritti e della loro prestazione.

E' invece necessario insistere:

- sulla tutela della salute, riducendo gli effetti negativi sugli operatori, anche attraverso investimenti su idonei strumenti per operare, in modo particolare sulle attività di spazzamento e raccolta anche per evitare l'usura fisica nel lavoro;
- sulla previsione della dislocazione degli operatori sul territorio o con riferimento ad ambiti ottimali di gestione;
- sulla piena applicazione dei contratti nazionali di settore relativi



all'igiene urbana (Fise– Federambiente) e della conseguente contrattazione integrativa.

Infine l'attuazione dei principi sociali alla base dell'avviamento e inserimento al lavoro del personale disabile attraverso le cooperative sociali di tipo B, spesso evidenziati dalle imprese del settore per sottolineare le proprie peculiarità etiche, non deve determinare e alimentare, pratiche di dumping contrattuale sulle condizioni della generalità dei lavoratori.

Parere istruttorio

L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(81 bis) – 4/4

Osservazione avente contenuto

Verifiche periodiche

Sintesi osservazione

In considerazione della complessa articolazione del piano e della lunga estensione temporale del medesimo riteniamo necessario prevedere delle verifiche periodiche tra la Regione e delle associazioni oggetto delle procedure di consultazione, prevedendo altresì la predisposizione di un report che segnali lo sviluppo di indicatori relativi alla riduzione della produzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, incremento della quantità e qualità della raccolta differenziata, recupero di materia, compreso quello energetico, e smaltimento finale, nonché i dati sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene accolta in parte in quanto il PRGR già prevede, alla Parte V della Relazione Generale, una verifica periodica delle azioni di Piano ed anche la predisposizione di una Relazione sullo stato di attuazione all'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Ulteriori specifiche richieste invece non attengono ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**82. HERA S.P.A. - DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI**

Osservazione nr	82
Proponente	HERA S.P.A. - DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI
Sede	Via Romea Nord 180/182 – Ravenna
Tipologia Proponente	Gestore Servizio Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0213285
PG Proponente	0064064
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (82) – 1/9

Osservazione avente contenuto Quantificazione dei fabbisogni di smaltimento

Sintesi osservazione

Nella stima delle quantità dei rifiuti urbani da smaltire dovranno essere previsti anche i flussi diversi dai rifiuti urbani indifferenziati, quali i rifiuti ingombranti non recuperabili, i rifiuti da spazzamento - almeno fino all'entrata in esercizio dei relativi impianti di recupero - i rifiuti da pulizia arenili non recuperabili, i rifiuti cimiteriali, oltre agli scarti/sovalli da pretrattamento e valorizzazione delle frazioni (in prevalenza secche) di rifiuti urbani da RD, per un totale complessivo stimato in almeno 300.000 ton/a.

Parere istruttorio

Relativamente ai quantitativi di rifiuti urbani residui da smaltire si precisa che le valutazioni operate in sede di predisposizione del Piano già contemplano le tipologie di rifiuti evidenziate dal Proponente.

A tal riguardo si precisa inoltre che i trend degli scenari di Piano sviluppati con riferimento ai dati 2011 risultano confermati con l'aggiornamento degli stessi al 2013.

Tuttavia l'art. 23 delle NTA relativo al monitoraggio di Piano prevede espressamente la possibilità di individuare azioni correttive qualora si dovessero riscontrare discordanze tra quanto previsto e quanto rilevato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (82) – 2/9

**Osservazione avente contenuto**

Raccolta Differenziata

Sintesi osservazione

La percentuale di rifiuti urbani da raccogliere in modo differenziato deve essere fissata nel 65%, in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale. Dovrà, inoltre essere fissato l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti nella misura del 50%.

Parere istruttorio

Relativamente agli obiettivi di raccolta differenziata e recupero previsti dal Piano si ritiene che questi siano coerenti con gli indirizzi comunitari nonché con il livello già raggiunto su scala regionale. Pertanto, anche al fine di confermare alla Regione Emilia-Romagna un ruolo di rilievo nel panorama nazionale nella gestione dei rifiuti, il Piano prevede il superamento dell'obiettivo minimo indicato dalla normativa di settore.
L'osservazione viene respinta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 3/9

Osservazione avente contenuto

Utilizzo termovalorizzatori – impianto Ravenna

Sintesi osservazione

Rispetto alla previsione di cessare i conferimenti di rifiuti urbani alla caldaia IRE di Ravenna (Capitolo 9.3) si richiede di prevedere il mantenimento dell'impianto in esercizio per il trattamento di rifiuti urbani almeno fino al 2028, anno nel quale si completa la vita utile contabile dell'impianto, e, sia pur in modo ridondante perché eccedente la delega al Pianificatore, di chiarire che lo stesso potrà essere utilizzato negli anni successivi per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Parere istruttorio

La prima parte dell'osservazione è respinta in quanto, con riferimento all'impianto in oggetto, si confermano le valutazioni condotte e le relative determinazioni di cui al Capitolo 9.
La seconda parte dell'osservazione invece viene accolta in quanto si ribadisce che, in coerenza con le competenze attribuite ai piani regionali dall'art 199 del D.lgs 152/06, e nello specifico alla possibilità di regolamentare i soli flussi di Rifiuti Urbani, il PRGR relativamente agli impianti di termovalorizzazione prevede la cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui alle date individuate nel Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 4/9

Osservazione avente contenuto

Utilizzo termovalorizzatori – impianto di Forlì

Sintesi osservazione

La previsione di ridurre l'utilizzo dell'impianto di termovalorizzazione di Forlì per quantità inferiori rispetto a quelle autorizzate deve essere eliminata e deve essere chiaramente sancito che la revisione dell'AIA dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali a complemento della necessità di smaltimento dei rifiuti urbani dell'Ambito regionale. Dovrà, inoltre, essere annullata la disposizione contenuta nel Capitolo 9.4 pag.35 del PRGR, cui si è sopra fatto riferimento alla lett. c) del paragrafo 3.2.2.

Parere istruttorio

Il PRGR, nel pieno rispetto delle normative comunitarie di settore, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio regionale.

A tal proposito si richiama la disposizione contenuta all'art. 18 comma 3 delle NTA la quale prevede che al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto della loro priorità di trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali nei limiti della capacità autorizzata disponibile.

Relativamente all'impianto di termovalorizzazione di Forlì i flussi definiti dal Piano prevedono il pieno utilizzo dello stesso sulla base della capacità attualmente autorizzata.

Preme altresì precisare che, in base alla disposizione contenuta nel Capitolo 9.4 pag.35 del PRGR citata, l'eventuale riduzione dei quantitativi trattabili non sarà automatica ma dovrà essere valutata a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi e ciò potrà avvenire solo nel rispetto delle performance ambientali che l'impianto sarà in grado di garantire in relazione ai quantitativi ed alle tipologie dei rifiuti alimentati.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 5/9

Osservazione avente contenuto

Utilizzo termovalorizzatori

Sintesi osservazione

Preso atto e acquisito che, in entrambi i casi, per i termovalorizzatori di Modena e Coriano (RN), le disposizioni del Piano (Capitolo 9.4) sono finalizzate ad evitare la realizzazione ovvero il revamping delle terze linee, occorre comunque rilevare che le quantità stimabili per la saturazione del carico termico e l'equilibrio tecnico economico degli impianti di termovalorizzazione in questione devono essere rispettivamente di almeno 200.000 t/a per l'impianto di Modena e 150.000 t/a per quello di Coriano (RN) e quindi occorre prevedere il conferimento di RSU anche da altri territori prossimi dell'Ambito regionale, ovvero la revisione dell'AIA dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali a complemento della necessità di smaltimento dei rifiuti urbani dell'Ambito regionale, ovvero incrementare le quantità di rifiuti speciali non pericolosi fino alla saturazione del carico termico nominale.

Parere istruttorio

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione il PRGR definisce il contributo di ciascuno a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di RU ed RS. Le autorizzazioni dovranno essere coerenti con i fabbisogni complessivi previsti dal Piano e conformi a quanto previsto dalla disciplina statale.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 6/9

Osservazione avente contenuto

Utilizzo termovalorizzatori

Sintesi osservazione

In coerenza con le disposizioni della Legge Regionale 23/2011 deve essere superata la previsione dei tre sub-bacini (Capitolo 9.4 pag. 34)



per la gestione dei flussi dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento nei termovalorizzatori, per ritornare alla gestione sull'ambito unico regionale, sancito dalla medesima Legge Regionale; in alternativa la deroga del 10% disposta all'art. 14, comma 2, delle NTA dovrà essere incrementata fino al valore minimo del 20%.

L'integrazione fra impianti conseguente alla flessibilità dei flussi "limitata" a soli 3 casi definiti per i termovalorizzatori (PR/PC – BO/MO – FE / Romagna) è da chiarire in modo inequivocabile che deve intendersi indicativa rispetto al solo principio di prossimità e si deve poter contare anche su una ulteriore flessibilità legata alle fermate e alla ottimizzazione dei flussi e della logistica per almeno il 20 % di RSU oltre la quantità autorizzata sfruttando le potenzialità delle stazioni di trasferimento esistenti.

Parere istruttorio

Il PRGR in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2011 considera l'intero territorio regionale come un unico ambito per la gestione dei rifiuti.

In relazione all'indicazione di cui al par. 9.3 della Relazione generale, si conferma quanto già riportato ovvero che le forme di flessibilità tra gli impianti di termovalorizzazione sono state individuate nel rispetto del principio di prossimità e non intendono individuare sub-ambiti gestionali.

Infine, in merito ai quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto nel caso di manutenzione straordinaria, esigenze gestionali e fermi impianto, si precisa che il limite del 20% è da calcolarsi sulla capacità totale autorizzata e nei limiti della stessa di cui all'art. 14 comma 2 delle NTA di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 7/9

Osservazione avente contenuto

Il ruolo delle discariche e dei TMB

Sintesi osservazione

Il Proponente chiede che gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico di Imola e di Ostellato continuino ad essere eserciti: il primo per assicurare il pre-trattamento dei rifiuti urbani che dovessero essere conferiti dopo il 1° gennaio 2019 nella discarica esistente nello stesso sito in caso di esigenze connesse



all'insufficiente disponibilità di termovalorizzazione rispetto al fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani e, nel secondo caso, per assicurare il sufficiente potere calorifico del rifiuto da termovalorizzare all'impianto di Ferrara, allo scopo di consentire la massima produzione di calore per la rete di teleriscaldamento locale, oltre che per soddisfare le necessità di compostaggio delle frazioni umide rinvenienti dalla raccolta differenziata nei periodi estivi.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
Pertanto si accoglie la richiesta relativa all'impianto TMB di Imola.
Si respinge invece la richiesta relativa all'impianto di Ostellato in quanto il pre-trattamento di rifiuti avviati successivamente a termovalorizzazione non risulta ambientalmente ed economicamente sostenibile (come dimostrato anche dall'analisi LCA condotta a supporto degli scenari del Piano approvato) anche in ragione dell'incremento del tasso di raccolta differenziata previsto al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 8/9

Osservazione avente contenuto

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano - NTA

Sintesi osservazione

Nel PRGR non risultano specificate, in attuazione del principio di chiarezza ed effettività, le conseguenze ad eventuali omissioni o ritardi delle Autorità Locali Competenti nell'apportare le dovute modifiche ai provvedimenti amministrativi ed in particolare alle AIA che rechino disposizioni in contrasto con il PRGR, entro il termine di 180 giorni prescritto.

Pertanto si chiede:

In caso di inerzia o ritardo delle Autorità Locali Competenti ad apportare le modifiche delle AIA (o degli altri provvedimenti amministrativi rilevanti) per conformarle alle disposizioni del PRGR entro i termini perentori fissati, occorre anche richiamare l'attivazione da parte della Regione dei poteri sostitutivi previsti dalla



normativa vigente.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto non è compito del Piano definire le conseguenze del mancato rispetto dei termini del procedimento di approvazione del provvedimento autorizzativo che segue le regole ordinarie.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(82) – 9/9

Osservazione avente contenuto

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano - NTA

Sintesi osservazione

La disposizione dettata dall'art. 25, comma 1, riguardanti i criteri di autorizzazione degli ampliamenti degli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani già operativi non sembrano estese anche agli impianti di trattamento di rifiuti speciali presenti nei medesimi siti.

Pertanto si chiede:

Relativamente alle aree idonee per la localizzazione degli impianti, si chiede di emendare l'art. 25 – comma 1 come di seguito indicato.

“Ai siti e comparti in cui insistono impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano e ai loro ampliamenti già pianificati dai Piani Provinciali, qualora non in contrasto con le previsioni del presente Piano, non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione”.

Parere istruttorio

L'osservazione viene accolta e conseguentemente si modifica l'art. 25 comma 1.

Testo modificato

Articolo 25
Norme finali
15. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni



conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al Capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**83. INERTI PIACENZA S.R.L.**

Osservazione nr	83
Proponente	INERTI PIACENZA S.R.L.
Sede	Strada Riva Trebbia - Rottofreno (PC)
Tipologia Proponente	Gestore Impianti Rifiuti
PG Regione	PG.2014.0213286
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (83) – 1/1

Osservazione avente contenuto Criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee

Sintesi osservazione

All'art.21 delle Norme della Proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti(PRGR) adottata si riporta "i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al Capitolo 14 del Piano e devono essere rispettati dalla pianificazione provinciale".

Al quarto capoverso del paragrafo 1 4.3.1, si specifica "Gli articoli del PTPR di seguito elencati contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti:[...] art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A)" e al quinto capoverso: "Gli articoli seguenti prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo: [...] art 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I categoria e di II tipo A)".

Non pare quindi ammessa la realizzazione di impianti di gestione rifiuti (smaltimento e recupero) nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il PTPR art.28 comma lettera d) riportava ":Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei [...] sono vietati [...] d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria di tipo a), di cui al DPR 10 settembre 1982, n .915 [...].

In relazione agli obiettivi prioritari del Piano di recupero rifiuti e al divieto imposto dal PTPR nelle aree di cui all'art 28 che è riferito alle nuove discariche (ma non agli impianti di recupero rifiuti).

Si chiede di uniformare quanto riportato nella Proposta di PRGR con quanto riportato dal PTPR, esplicitando univocamente l'ammissibilità



di impianti di recupero rifiuti nelle" Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Parere istruttorio

La richiesta di modifica viene accolta nei seguenti termini.

Al paragrafo 14.3.1 "Criteri e vincoli contenuti nel PTPR":

- nell'elenco puntato delle norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti viene eliminato il richiamo all'art. 28 del PTPR e la nota relativa;
- nell'elenco puntato delle norme che consentono la realizzazione condizionata di alcune tipologie di impianti, con riferimento all'art. 28 del PTPR, viene eliminata la precisazione riportata tra parentesi.

Testo modificato

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

1. Viene eliminato il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A1);"

Al Capitolo 14 (Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ...), paragrafo 14.3.1 (Criteri e vincoli contenuti nel PTPR):

2. Il punto "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I cat. e di II cat. A)."
- viene sostituito con il seguente testo "• art. 28 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei."

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**84. COMUNE DI FORMIGINE**

Osservazione nr	84
Proponente	COMUNE DI FORMIGINE
Sede	Via Unità d'Italia 26 – Formigine (MO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213287
PG Proponente	10457
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (84) – 1/6

Osservazione avente contenuto Costi

Sintesi osservazione Si chiede di includere il parametro “riduzione dei costi” tra quelli prioritari per la costruzione degli scenari di Piano. La riduzione dei costi potrà essere raggiunta sia attraverso l’applicazione della tariffa puntuale ma anche attraverso l’efficientamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attività prevista anche dal D.P.R. 158/99 ma che non trova applicazione nell’attuale sistema. Si rileva che il Piano si occupa principalmente dei flussi e solo marginalmente dei costi.

Parere istruttorio L’osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (84) – 2/6

Osservazione avente contenuto Obiettivi di Raccolta Differenziata

Sintesi osservazione Gli obiettivi al 2020 di RD al 75% previsti per la fascia di appartenenza dello scrivente Comune, paiono ambiziosi ma poco realistici se non integrati in un modello che preveda la raccolta porta



a porta della maggior parte delle frazioni merceologiche differenziabili, affiancata dai centri di raccolta per legno, potature, ferro, ingombranti e da raccolta stradale per vetro, olio vegetale esausto, pile e accumulatori. I modelli con raccolta a cassonetto stradale attuali, tradizionali o con identificazione dell'utente (modello LC o con badge e gate sul cassonetto RD), non hanno portato a buoni risultati ma hanno certamente causato la migrazione di rifiuti indifferenziati verso le raccolte differenziate, determinando di conseguenza un aumento della percentuale di RD ma un peggioramento della qualità della RD stessa (elevati costi di separazione e bassi contributi CONAI).

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(84) – 3/6

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti

Sintesi osservazione

Relativamente all'obiettivo al 2020 sulla riduzione del quantitativo complessivo dei rifiuti, stabilito al 20 – 25% (in termini di peso), in assenza di precise indicazioni in merito ad azioni che portino alla riduzione dei rifiuti e ad adeguate politiche nazionali volte alla disincentivazione dell'attuale sistema di confezionamento dei prodotti (maggiori oneri per gli utilizzatori di imballaggi), si assisterebbe alla sola riduzione in termini volumetrici ma non in termini di peso. Per quanto riguarda ciò che la Regione potrebbe fare concretamente per intervenire sulla riduzione in termini di peso, si suggerisce, a titolo esemplificativo, l'incentivazione delle "case dell'acqua" e la loro previsione all'interno del Servizio Idrico Integrato trattandole come fontanella pubblica, ciò consentirebbe ai gestori di installarle in ogni Comune servito, prevedendone l'investimento nel piano tariffario.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le misure ed azioni contenute nel programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 e nel



programma per la gestione degli imballaggi di cui al Capitolo 15 della Relazione Generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(84) – 4/6

Osservazione avente contenuto

Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta individuati dal Piano per l'introduzione della tariffazione puntuale, in considerazione di quanto sopra espresso, si ritiene doveroso segnalare che, alla luce di esperienze già realizzate sul territorio, la loro applicazione risulterebbe incompatibile con un sistema di raccolta a cassonetto stradale. La misurazione puntuale dei quantitativi conferiti non può essere realizzata con installazione di specifici dispositivi (es. Comune di Spilamberto): sono molto costosi, richiedono elevata manutenzione, incoraggiano l'abbandono all'esterno dei cassonetti o la migrazione dei rifiuti IND verso altri cassonetti destinati alla RD inoltre, non consentono di individuare esattamente gli autori di errati conferimenti.

Parere istruttorio

Il contributo del Proponente non costituisce un'osservazione al PRGR pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(84) – 5/6

Osservazione avente contenuto

Regime della privata

**Sintesi osservazione**

In ragione del contenimento dei costi operativi, per raccolte specifiche marginali al servizio quali oli vegetali esausti, pile e accumulatori ecc... sarebbe opportuno prevedere nel Piano la possibilità da parte dei Comuni di potersi svincolare dal regime di privativa e riservare a sé la possibilità di stipulare convenzioni o contratti con consorzi di filiera e recuperatori consentendo così l'ingresso di somme a scomputo dei costi operativi.

Parere istruttorio

L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(84) – 6/6

Osservazione avente contenuto

Impiantistica regionale di riferimento

Sintesi osservazione

Dagli scenari di Piano si evince che il nuovo modello di raccolta, in applicazione dei principi comunitari, prevede la chiusura delle discariche ed il conferimento dei rifiuti IND ai termovalorizzatori. A tale proposito, considerato che i termovalorizzatori presenti nel sottambito HERA Spa sono considerati impianti privati (proprietà HERAMBIENTE), non risulta chiara la logica con cui sono stati integrati nel sistema regionale dal momento che il Piano dovrebbe essere indipendente dal gestore; nello specifico, un gestore diverso dal proprietario dell'impianto che si aggiudicasse la gara, non potrebbe di fatto intervenire nei processi di formazione delle tariffe al cancello con conseguente impossibilità di controllare i costi. Tale scenario potrebbe creare ricorsi e contestazioni in sede di affidamento dei servizi tramite gara.

Parere istruttorio

Il PRGR dovendo pianificare i flussi dei rifiuti urbani deve indicare gli impianti di destinazione.
Si evidenzia inoltre che, nel caso di impianto privato (unica circostanza in cui il gestore dell'impianto può essere diverso da quello della raccolta) ATERSIR esclude dal perimetro dell'affidamento detto impianto pur regolandone i costi al cancello in attuazione della L.R. 23/2011.

Testo modificato

--



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**85. WWF ITALIA – SEZIONE REGIONALE**

Osservazione nr	85
Proponente	WWF ITALIA - SEZIONE REGIONALE
Sede	Via Sebastiano Serlio 25/2 - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG2014.0213289
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (85) – 1/10

Osservazione avente contenuto Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

Il WWF Emilia-Romagna ha promosso insieme ad altri soggetti la legge di iniziativa popolare “Riduzione dei rifiuti e riciclaggio totale”, della quale condivide in particolare il sistema premiante, sia a livello di utenza, che a livello comunale.

Si ritiene che il Piano possa e debba recepire i contenuti innovativi della proposta di legge, soprattutto per quanto riguarda l'attivazione del sistema di incentivi e disincentivi in applicazione del principio “chi inquina paga”, a sostegno delle azioni virtuose di gestione dei rifiuti e del ristoro ambientale dovuto alle popolazioni interessate dagli impianti di smaltimento.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall’art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (85) – 2/10

Osservazione avente contenuto Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione Si chiede che il Piano orienti le scelte relative ai sistemi di raccolta in



base alle conoscenze disponibili ed a quelle che potranno essere sviluppate nel corso del monitoraggio, confrontando fra di loro i sistemi e non le modalità per singola frazione.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le valutazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente in merito alla raccolta differenziata.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(85) – 3/10

Osservazione avente contenuto

Ciclo di vita (LCA)

Sintesi osservazione

Si chiede di valutare anche il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni prodotti che costituiscono il rifiuto effettuando una valutazione complessiva.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede l'analisi del ciclo di vita LCA a supporto degli scenari di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(85) – 4/10

Osservazione avente contenuto

Obiettivi di Piano

Sintesi osservazione

Si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a



livello qualitativo, ma anche quantitativo.

In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa), esclusi i rifiuti assimilati, da conteggiare a parte;
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale ad un massimo di 120 kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa), esclusi i rifiuti assimilati, da conteggiare a parte;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(85) – 5/10

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi degli attuali sistemi di raccolta nelle aree omogenee

Sintesi osservazione

Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori, e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (85) – 6/10

Osservazione avente contenuto Valorizzazione della frazione secca e scenari di produzione

Sintesi osservazione

Il principio della minimizzazione del rifiuto residuale da avviare a recupero energetico e smaltimento, nonché il divieto di destinare a recupero energetico i materiali riciclabili, sono aspetti importanti da sviluppare meglio, soprattutto per indicare come si intende dare attuazione a tali principi nel Piano regionale.

In particolare è importante definire che cosa si intende per “riciclabile”, dal momento che il concetto di riciclabilità cambia nel tempo, in relazione alle tecnologie, ai sistemi di raccolta e all'attivazione delle filiere di recupero e si richiama l'attenzione sulla necessità di valutare la riciclabilità dei materiali non solo in termini di fattibilità tecnica, ma soprattutto in termini complessivi di sostenibilità ambientale, come sancito dall'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE: 2008/98/CE

Parere istruttorio L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (85) – 7/10

Osservazione avente contenuto La preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

Si evidenzia che la preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come sembrerebbero indicare tutte le azioni citate nel PRGR. Si propone inoltre di inserire



nel piano i risultati di esperienze in Regione che hanno portato alla realizzazione di due centri del riuso che stanno sperimentando la preparazione al riutilizzo (progetto Life PRISCA).

Parere istruttorio

Occorre in primo luogo precisare che l'articolo 3 della Direttiva 98/2008/CE (ripreso dall'art. 183 del D.Lgs 152/06) definisce la preparazione per il riutilizzo: "le operazioni di controllo, pulizia e riparazione, attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza alcun pretrattamento".
L'osservazione viene respinta e si confermano le considerazioni riportate nel Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(85) – 8/10

Osservazione avente contenuto

Tecnologie per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti

Sintesi osservazione

Il Piano dedica un'analisi insufficiente alle nuove tecnologie di Trattamento Meccanico Biologico, che vari soggetti, fra cui importanti soggetti pubblici (ad esempio la Provincia di Reggio Emilia) individuano oggi come metodologie di particolare efficacia, nel ridurre ulteriormente il rifiuto residuo destinato a recupero energetico e a smaltimento. Pur condividendo la criticità di alcuni aspetti (restano da verificare la qualità dei materiali selezionati, l'efficacia strategica di un TMB a valle di raccolte differenziate spinte, i costi energetici), si ritiene che tale metodologia debba essere sottoposta ad un'analisi più attenta e alcuni progetti sperimentali **vadano promossi e monitorati con la metodologia LCA**.
Infatti la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate in modo tale per cui al calare del RUR grazie alle migliori sistemi di raccolta differenziata, la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei



rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si condividono le perplessità del Proponente relativamente a tali impianti ed in particolare: qualità dei materiali selezionati, efficacia strategica di TMB a valle di raccolte differenziate spinte, costi energetici. Tali valutazioni sono confermate dall'analisi LCA che integra il Piano approvato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(85) – 9/10

Osservazione avente contenuto

Corretta applicazione dei criteri di assimilazione e di calcolo della RD

Sintesi osservazione

In generale l'assimilazione dei rifiuti speciali è da valutare positivamente, soprattutto se questa consente di destinare a riciclaggio consistenti quantità di materiali omogenei con bassa presenza di impurità. L'assimilazione è anche un modo per sottoporre a controllo pubblico i flussi di rifiuti ed esercitare una prevenzione più efficace ai traffici illegali. Tuttavia si rileva che i diversi criteri di assimilazione adottati nel territorio regionale portano ad una valutazione errata degli obiettivi di raccolta differenziata, sia in termini percentuali, sia in termini assoluti. Si propone quindi di predisporre un sistema di calcolo separato tra i rifiuti assimilati e quelli domestici, che consenta di applicare in modo equo la premialità, secondo il principio fatto proprio dalla proposta di legge di iniziativa popolare.

Parere istruttorio

L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	<input type="text" value="(85) – 10/10"/>		
Osservazione avente contenuto	<input type="text" value="Stima dei costi"/>		
Sintesi osservazione	<input type="text" value="La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.
Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD."/>		
Parere istruttorio	<input type="text" value="L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni di Piano relativamente a quanto evidenziato dal Proponente."/>		
Testo modificato	<input type="text"/>		
Valutazione finale	<input type="checkbox"/>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**86. UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

Osservazione nr	86
Proponente	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Sede	Viale Rimembranze 19 – Medolla (MO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213290
PG Proponente	9754.1.2
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (86) – 1/3

Osservazione avente contenuto Servizio di raccolta

Sintesi osservazione

Si rileva la necessità di un approfondito esame degli effetti economici legati all'estensione della raccolta domiciliare e l'applicazione della tariffa puntuale, sulle tariffe pagate dagli utenti. A tale riguardo auspichiamo altresì che il progetto di legge regionale sui rifiuti, opportunamente coordinato con il Piano, disponga adeguate misure di premialità che favoriscano concretamente gli sforzi che cittadini e amministratori faranno per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata.

Parere istruttorio

Nei capitoli 7 e 10 della relazione generale di Piano viene effettuata una valutazione economica degli scenari di piano e conseguentemente del servizio di raccolta connesso. Come rilevato dalla stesso Proponente le misure di premialità non attengono ai contenuti di Piano ma troveranno riscontro in Leggi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (86) – 2/3

Osservazione avente contenuto Impiantistica di riferimento: discariche e TMB



Sintesi osservazione

Riguardo gli impianti riteniamo che le decisioni che saranno assunte debbano individuare il migliore equilibrio fra una gestione di area vasta e il criterio della prossimità, tra la pianificazione regolatoria dei soli rifiuti urbani e i benefici che a questa possano derivare da una corretta ma libera gestione a mercato di tutti gli speciali ed infine tra l'esigenza di ottimizzare gli impatti ambientali degli impianti e l'autosufficienza che assicurano al territorio.

Più nello specifico, convinti che lo smaltimento in discarica è modalità ormai terminale, riteniamo che gli impianti esistenti nel nostro territorio siano un patrimonio comune, configurantesi quale vero e proprio distretto impiantistico di valenza regionale, che garantisce prossimità di trattamento della filiera dei rifiuti urbani gestiti in concessione e l'efficienza prodotta dall'integrazione industriale di rifiuti a mercato.

Pertanto la realizzazione di nuovi impianti deve essere oggetto di attente considerazioni comparative, che si esplicitano di seguito.

Discariche: non si può escludere l'ampliamento delle volumetrie di una delle discariche di AIMAG per i sovvalli degli impianti di recupero di materia di AIMAG per assicurarne lo smaltimento in prossimità geografica.

TMB: si esprime una valutazione critica sulla previsione di realizzare un nuovo TMB in provincia di RE e della cessazione di quello di Fossoli Carpi. Quest'ultimo infatti costituisce una valida alternativa alla costruzione di un nuovo impianto; il suo revamping consente il mantenimento dell'integrità del polo impiantistico di AIMAG e risparmi sulle tariffe pagate dai cittadini della provincia di RE. Chiediamo pertanto che, prima di prevedere la realizzazione di un TMB a RE, siano svolte le necessarie valutazioni comparative, rispetto all'utilizzo di quello di AIMAG, che tengano conto di valutazioni tecniche e giuridiche, impatti ambientali e conseguenze economiche.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).



Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(86) – 3/3

Osservazione avente contenuto

Compostaggio e Digestione Anaerobica

Sintesi osservazione

Compostaggio e Digestione Anaerobica: la non chiara formulazione, contenuta nelle NTA, fanno sorgere dubbi sulla legittimità di attrarre al perimetro della pianificazione e regolazione il compostaggio di frazioni a libero mercato.

In ogni caso suggeriamo che la previsione di nuovi impianti sia attentamente valutata con riguardo agli effetti anche indiretti sulle attività a mercato in ordine ai rischi di censura di distorsione della concorrenza.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto è del tutto evidente che la disposizione richiamata non altera il libero mercato e la libera concorrenza prevedendo che Atersir possa pianificare la realizzazione di impianti idonei al recupero della frazione organica,



secondo le migliori tecnologie impiantistiche come indicato al Capitolo 8, solo qualora una specifica ricognizione ne rilevi l'assenza sul mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**87. LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	87
Proponente	LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA
Sede	Piazza XX settembre 7 - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0213293
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (87) – 1/16

Osservazione avente contenuto Tempistiche di Piano

Sintesi osservazione Si rileva che l'orizzonte temporale del Piano, è troppo vicino. Si richiede di adottare uno scenario successivo al 2020 in modo da indicare chiaramente un percorso completo di ripensamento del sistema gestionale con un cammino di superamento degli attuali impianti di smaltimento che vada oltre quello oggi delineato, riducendone ulteriormente il numero, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pretrattamento del residuo.

Parere istruttorio L'osservazione è respinta in quanto lo scenario al 2020 del PRGR è coerente con quanto previsto dall'art. 199 comma 10 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (87) – 2/16

Osservazione avente contenuto Riduzione produzione rifiuti

Sintesi osservazione L'obiettivo del Piano è ambizioso, se attuato in assenza di provvedimenti nazionali, e per questo pienamente condiviso. Occorre rafforzare l'elenco di azioni da attuare, definendo chiaramente in capo a chi sono le responsabilità dell'attuazione,



quali sono le risorse da mettere in campo e quali sono i provvedimenti previsti per la sua realizzazione, in modo da poter verificare a consuntivo la reale messa in campo delle azioni. Occorre anche individuare strumenti cogenti e/o di incentivazione/penalizzazione economica. Soprattutto, occorre che vengano attuate azioni di efficace persuasione politica della GDO affinché, nella nostra regione, adotti nuove strategie di selezione e gestione dei fornitori capaci di disincentivare e penalizzare gli imballaggi inutili.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 3/16

Osservazione avente contenuto

Raccolta differenziata

Sintesi osservazione

Occorre aumentare la percentuale di raccolta differenziata prevista. Questo per più ragioni:

- il sistema di calcolo della raccolta differenziata della Regione, da una parte tende ad inserire flussi che aumentano il denominatore rispetto ad altri sistemi;
- gli attuali risultati sono fortemente influenzati dai criteri di assimilazione;
- in alcune aree la situazione di partenza è già allineata ai valori di piano e quindi, da qui al 2020 è opportuno puntare a risultati più alti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato prevede l'incremento della percentuale di RD al 73%.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (87) – 4/16

Osservazione avente contenuto Indicatori di piano

Sintesi osservazione Si propone di introdurre l'indicatore sui quantitativi pro-capite a smaltimento per valutare le performance del sistema di gestione dei rifiuti.
L'obiettivo che il Piano regionale deve fare proprio, è quello di scendere al di sotto dei 150 kg/abitante annui di rifiuto da smaltire entro il 2020.

Parere istruttorio Il parametro del rifiuto indifferenziato residuo pro capite è già previsto come indicatore di monitoraggio al Capitolo dedicato della Relazione generale di piano. La proposta risulta comunque parzialmente accolta in quanto si ritiene che l'azione congiunta di misure per la riduzione della produzione e l'incremento delle percentuali di RD determinerà comunque significativi effetti anche in termini di riduzione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (87) – 5/16

Osservazione avente contenuto Modalità di raccolta

Sintesi osservazione Nel Piano si indica il porta a porta come sistema più adatto e più veloce per raggiungere alte percentuali di RD. Tuttavia si individuano i sistemi con contenitori stradali a calotta come analoghi, rispetto ai risultati, ai sistemi domiciliari integrati. I dati a disposizione, invece, non sembrano avallare questa equazione. I comuni "riciclioni" della regione, ad esempio, applicano tutti sistemi di raccolta domiciliare. Pur non escludendo che sistemi diversi possano ottenere stessi risultati, al momento si ritiene necessario un'ulteriore fase di



confronto e analisi. In particolare si chiede di approfondire il confronto rispetto alla qualità della raccolta, attraverso un sistema di verifica terzo e omogeneo nei diversi bacini gestionali.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 6/16

Osservazione avente contenuto

Trattamento Meccanico Biologico del residuo

Sintesi osservazione

Nel sistema previsto dal Piano al 2020 solo le province di Parma, Reggio Emilia e Ravenna presenteranno un trattamento del rifiuto indifferenziato residuo. Il Piano, cioè, si limita a fotografare l'esistente (impianti già realizzati o in progetto) senza proporre migliorie del sistema regionale nel suo complesso. Una visione del tutto ingiustificata, poiché non vi è ragione che impedisca ad altri territori di dotarsi di simili attrezzature ambientali. In considerazione dell'ampio dibattito tecnico che si è sviluppato su questo tema, occorre quindi effettuare un'analisi approfondita della tecnologia esistente in termini di prestazioni e di costi.

Si ritiene comunque corretto aumentare il numero di impianti di pretrattamento, per massimizzare il recupero, ridurre gli smaltimenti e garantire maggiore flessibilità al sistema.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione di ulteriori impianti TMB così come proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Si rileva altresì che il PRGR già garantisce una adeguata flessibilità rispetto all'impiantistica individuata.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 7/16

Osservazione avente contenuto

Impianti di smaltimento

Sintesi osservazione

Si chiede di introdurre elementi di garanzia perché gli impianti che il piano prevede di chiudere cessino effettivamente l'attività. È necessario prevedere sistemi che mettano "al riparo" il Piano dall'essere un esercizio meramente teorico, e inserire strumenti di penalizzazione economica sugli impianti che non chiudessero rispetto ai tempi previsti, aumentando in modo sensibile le tariffe.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 8/16

Osservazione avente contenuto

Discarica di Carpineti ed impiantistica nella provincia di Reggio Emilia

Sintesi osservazione

Viste le forti criticità esistenti, si chiede di prevedere la chiusura della discarica di Carpineti (RE) entro e non oltre il 2019. È evidente che questo determinerà che il territorio reggiano resti senza impianti e si appoggi totalmente ad altri territori. Si chiede quindi che la chiusura anticipata della discarica venga vincolata al raggiungimento degli obiettivi di Piano e che alla provincia di Reggio Emilia venga associato il raggiungimento di obiettivi più alti di riduzione del residuo attraverso la prevenzione, la raccolta differenziata.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in



esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR approvato un impianto TM nella provincia di RE.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(87) – 9/16

Osservazione avente contenuto

Impiantistica regionale di riferimento

Sintesi osservazione

Si chiede di indicare fin da subito un ulteriore impianto di incenerimento da dismettere a partire dal 2020.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le scelte di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 10/16

Osservazione avente contenuto

Impiantistica per lo smaltimento di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali

Sintesi osservazione

Il piano prevede una copresenza a smaltimento negli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali. Se anche i rifiuti speciali sono un problema del territorio, è evidente che un'offerta impiantistica di smaltimento troppo facile ed economica, diventerebbe un disincentivo ad attività di recupero e prevenzione per i rifiuti di origine industriale. In questo senso si ritiene necessario rivedere la parte delle NTA che di fatto autorizza a saturare le quote degli impianti di smaltimento non coperte dai rifiuti urbani. Occorre mettere dei tetti annui non superabili se non in casi di emergenza, attivando anche dei meccanismi disincentivanti attraverso un progressivo aumento dei prezzi di smaltimento, negli anni, oltre che ad un aumento del costo di smaltimento una volta superati i quantitativi previsti dal piano.

Inoltre, è oggi in discussione la possibile legittimità di utilizzare impianti pubblici di smaltimento per smaltire rifiuti soggetti al mercato. Se tale ipotesi di incompatibilità dovesse essere confermata, il numero di inceneritori previsti dal Piano dovrebbe essere drasticamente ridotto, come già indicato peraltro da alcune amministrazioni locali.

Parere istruttorio

Il PRGR, nel rispetto dell'obiettivo di autosufficienza nello smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale assicura un'impiantistica commisurata a tale esigenza come previsto dalla



normativa comunitaria.
In base a tale obiettivo di Piano si ritiene di confermare quanto riportato nelle NTA.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 11/16

Osservazione avente contenuto

Meccanismi di compensazione

Sintesi osservazione

Si chiede di prevedere adeguati meccanismi di compensazione economiche per quei territori che ospitano impianti. Tali meccanismi devono essere strettamente vincolati al miglioramento ambientale delle matrici impattate.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 12/16

Osservazione avente contenuto

Impianti di recupero e mercato del recupero

Sintesi osservazione

Si ritiene che nel piano non siano riportate azioni e strategie di dettaglio sufficiente nel campo del recupero. Si rileva che non esiste ad esempio una indicazione sul sistema di potenziamento degli impianti di compostaggio. Non esiste un censimento di tecnologie innovative che sul piano nazionale o internazionale possano portare



a miglie e sulla capacità di recupero e fornire prodotti effettivamente appetibili sul mercato. È noto che gli impianti di riciclaggio sono una parte del sistema di gestione rifiuti non necessariamente gestito dal pubblico. Tuttavia si ritiene che le peculiarità di un piano su scala regionale e le caratteristiche dell'Emilia Romagna possano permettere di effettuare questo tipo di approfondimento.

Parere istruttorio

Come è noto l'impiantistica finalizzata al recupero dei rifiuti è regolamentata dai principi del libero mercato e della concorrenza e pertanto come tale non può rientrare tra gli impianti regolamentati in sede di PRGR.
Si precisa altresì che in tale contesto il PRGR comunque prevede, nel rispetto di quanto su evidenziato, misure ed azioni specifiche.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(87) – 13/16

Osservazione avente contenuto

Recupero rifiuti inerti

Sintesi osservazione

Nello specifico del recupero degli inerti, si ritiene che il sistema regionale debba fare un significativo salto in avanti per dare effettiva attuazione agli obiettivi di valorizzazione degli aggregati riciclati a sostituzione di quelli vergini, perché l'utilizzo degli aggregati riciclati risulta oggi ancora marginale. Occorre quindi che nel Piano, o nella sua fase di immediata applicazione, la Regione produca disciplinari tecnici vincolanti, con particolare riferimento alle opere pubbliche.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il PRGR già prevede per il settore del recupero degli inerti la definizione di Accordi volti a favorire l'utilizzo e la valorizzazione degli aggregati riciclati.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(87) – 14/16			
Osservazione avente contenuto	Amianto			
Sintesi osservazione	Si rileva che il Piano non contiene una sezione idonea per rispondere al problema dello smaltimento dei rifiuti che il necessario processo di rimozione produrrà. Si ritiene indispensabile inserire un approfondimento sulle quantità di amianto che si prevede andranno a smaltimento, per programmare il fabbisogno di smaltimento considerando l'obbligo di bonifica dell'amianto indicato al 2028 dal Piano Nazionale Amianto.			
Parere istruttorio	A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(87) – 15/16			
Osservazione avente contenuto	Trasporti			
Sintesi osservazione	Nel riordinare i flussi di rifiuti nella regione occorre analizzare e perseguire la possibilità dei trasporti su ferro. Questo diventa ancor più necessario col superamento dei bacini provinciali.			
Parere istruttorio	L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(87) – 16/16								
Osservazione avente contenuto	Governance delle aziende								
Sintesi osservazione	<p>La gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Emilia Romagna è in mano, per la quasi totalità, a multi utility a maggioranza pubblica. Pur essendo questo un tema al di fuori degli obiettivi di Piano previsti dalla normativa, si ritiene utile avviare una riflessione anche sulla effettiva governance di queste aziende.</p> <p>Si ritiene quindi importante avviare una fase di riflessione che coinvolga i vari portatori di interesse e che valuti l'efficacia del modello attuale con il dovuto grado di approfondimento. Per questa ragione, riteniamo necessario strutturare fin da subito un efficace sistema di controllo della gestione delle aziende pubblico/private, includendo la partecipazione organizzata dei lavoratori, dei cittadini e dei portatori di interesse, che, grazie ai diversi punti di osservazione da cui operano, sono nelle condizioni di offrire con competenza importanti contributi.</p>								
Parere istruttorio	L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

**88. PARROCCHIA B.V. ASSUNTA**

Osservazione nr	88
Proponente	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA
Sede	Via Asinari 4 – Pievepelago (MO)
Tipologia Proponente	Parrocchia
PG Regione	PG.2014.0213296
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (88) – 1/40

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti



nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolta;
4. le modalità della tariffazione puntuale;
5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 2/40

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per



singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio. Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all’utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l’indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell’indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr (88) – 3/40

Osservazione avente contenuto Indicatori e obiettivi di Piano

Sintesi osservazione

Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.
[...]
Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (88) – 4/40

Osservazione avente contenuto Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.
Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.
Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti basata sulla trasparenza dei dati.



Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 5/40

Osservazione avente contenuto

costi

Sintesi osservazione

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.
Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.
Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono



inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 6/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto



si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 7/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni



considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 8/40

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 9/40

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in



gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 10/40

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]

Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della



frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.

La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).

La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 11/40

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" del 24 maggio 2012.



[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 12/40

Osservazione avente contenuto

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]

Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012, che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr

(88) – 13/40

Osservazione avente contenuto

Piano regionale integrato per la qualità dell'aria

Sintesi osservazione

Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 14/40

Osservazione avente contenuto

Piano energetico regionale

Sintesi osservazione

Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico.

Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 15/40

Osservazione avente contenuto

criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.

Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata) che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai



processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 16/40

Osservazione avente contenuto

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6.

Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione



qualitativa e quantitativa);

- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 17/40

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima



economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
 Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
 La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 18/40

**Osservazione avente contenuto**

obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 19/40

Osservazione avente contenuto

varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione

Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
[...]



Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 20/40

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 21/40

**Osservazione avente contenuto**

Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica. In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 22/40

Osservazione avente contenuto

Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.

Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della



gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di resa di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.

[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura,



il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta. Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non



corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.

Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a smaltimento.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 23/40

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il



territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 24/40

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano), l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 25/40

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 26/40

**Osservazione avente contenuto**

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 27/40

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 28/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

Sintesi osservazione

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si



confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.
Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 29/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;



5. costo di investimento per ton trattata;
6. costo di gestione per ton trattata;
7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al



2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 30/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.

Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

**Parere istruttorio**

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 31/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]

Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una



pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi. L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato



Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 32/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla



raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 33/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità, ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.



Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 34/40

**Osservazione avente contenuto**

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi.

Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(88) – 35/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli



impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore,) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano



criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 36/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

- si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone, da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;
- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo



la produzione di rifiuti organici;

- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio.

Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 37/40

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti



oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il Veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il



sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione esposte al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:



- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riutilizzabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che la gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti



riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.
Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 38/40

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale;
- sistema misto quando la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.

Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:

- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 39/40

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.

In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:

- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;

- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.

Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Indipendentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.

Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.

Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.

Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.



Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per l'**individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(88) – 40/40

Osservazione avente contenuto

NTA



Sintesi osservazione

Per quanto riguarda la **sezione III sul monitoraggio** del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**89. AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

Osservazione nr	89
Proponente	AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
Sede	Via Antico Squero 31 – Ravenna
Tipologia Proponente	Ente Pubblico
PG Regione	PG.2014.0213298
PG Proponente	3795
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (89) – 1/2

Osservazione avente contenuto Fanghi di dragaggio

Sintesi osservazione Si rileva che nel PRGR non si tiene conto dei fanghi di dragaggio siano essi già scavati che in attesa di dragaggio.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta in quanto si confermano le scelte relative alle filiere di RS oggetto di specifico approfondimento nel Capitolo 13.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (89) – 2/2

Osservazione avente contenuto Progetto "Hub portuale di Ravenna"

Sintesi osservazione Si rileva la non conformità del PTCP della provincia di Ravenna con il progetto "Hub portuale di Ravenna".
Si chiede pertanto, essendo a parere del Proponente il progetto in attuazione anche del PRGR, che quest'ultimo fornisca indicazioni puntuali alle Province al fine di far fronte agli atti di loro competenza.

Parere istruttorio L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di



Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**90. LEGACOOP ROMAGNA – CNA SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA**

Osservazione nr	90
PROPONENTE	LEGACOOP ROMAGNA E CNA SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA
Sede	Via Faentina 106 – Ravenna; Viale Vincenzo Randi 90 - Ravenna
Tipologia Proponente	Associazioni
PG Regione	PG.2014.0213299
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (90) – 1/8

Osservazione avente contenuto Amianto

Sintesi osservazione

Si evidenzia che il PRGR dovrebbe rappresentare lo strumento per affrontare il problema dei rifiuti contenenti amianto con coraggio e determinazione, il luogo di un pronunciamento forte per accompagnare le imprese, i lavoratori, i cittadini verso il traguardo comune della liberazione dall'amianto dei nostri territori. Occorrerebbe favorire l'autorizzazione di nuovi siti dedicati allo smaltimento, anche mediante l'impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la riqualificazione di dette aree.

Si evidenzia inoltre che dalla lettura del PRGR, soprattutto dei capitoli 9 (parte II del PRGR), 10 (sempre parte del PRGR) e 13 (parte III del PRGR), non si evincono particolari riferimenti finalizzati alla risoluzione del problema amianto.

Infine si rileva per tali rifiuti il mancato rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità previsti dallo stesso PRGR e che ciò costituisce non solo un problema di natura ambientale ma anche socioeconomico-occupazionale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente è stato integrato il Capitolo 13 della relazione Generale di Piano. Si precisa altresì che a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(90) – 2/8			
Osservazione avente contenuto	Amianto			
Sintesi osservazione	Si chiede che siano identificati siti atti alla realizzazione di operazioni di smaltimento di questa tipologia di rifiuti pericolosi.			
Parere istruttorio	A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(90) – 3/8			
Osservazione avente contenuto	Amianto			
Sintesi osservazione	Si chiede che sia predisposto un progetto di filiera corta per la gestione di questa tipologia di rifiuti, mettendo in campo le azioni di tutti i soggetti pubblici e privato coinvolti.			
Parere istruttorio	A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(90) – 4/8		
------------------------------------	------------	--	--



Osservazione avente contenuto	Amianto			
Sintesi osservazione	Si chiede che siano predisposti incentivi e sgravi verso le imprese e i privati per lo smaltimento "accelerato" dell'amianto che favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro.			
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(90) – 5/8			
Osservazione avente contenuto	Amianto			
Sintesi osservazione	Si chiede che si predisponga lo stanziamento di "bonus fiscali" anche fino al 100% sulle dismissioni delle coperture realizzate con materiali contenenti amianto favorendo la riqualificazione energetica, l'isolamento termico e la produzione di energia elettrica da FER.			
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.			
Testo modificato				
Valutazione finale	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr	(90) – 6/8		
------------------------------------	------------	--	--

**Osservazione avente contenuto**

Amianto

Sintesi osservazione

Si chiede che sia previsto che parte dell'ECOTASSA versata per lo smaltimento di questi rifiuti venga devoluta in favore della ricerca e delle vittime dell' amianto, per gran parte rappresentate dai lavoratori e dai loro familiari.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(90) – 7/8

Osservazione avente contenuto

Amianto

Sintesi osservazione

Si chiede che sia previsto di completare il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici e strutture pubblici o ad uso pubblico e si ponga l'obiettivo di individuare, con il concorso dei diversi livelli istituzionali, le risorse necessarie per finanziarne la bonifica.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(90) – 8/8



Osservazione avente contenuto

Amianto

Sintesi osservazione

Si chiede che sia previsto di mettere in campo un'intesa campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le imprese, i tecnici, gli operatori e i professionisti specializzati nei rispettivi campi.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**91. COMUNE DI OSTELLATO**

Osservazione nr	91
Proponente	COMUNE DI OSTELLATO
Sede	Piazza della Repubblica 1 - Ostellato (FE)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213300
PG Proponente	5411
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (91) – 1/1

Osservazione avente contenuto Impiantistica regionale di riferimento

Sintesi osservazione

La previsione, contenuta nel Capitolo 9, di non destinare, dal 31.12.2016, più RSU all'impianto TMB di Ostellato per il pretrattamento a monte del trattamento nel termovalorizzatore di Ferrara risulta critica per almeno due ordini di motivi:

- il primo è relativo alla necessità di garantire un adeguato potere calorifico dei rifiuti trattati con particolare riguardo al periodo autunno-inverno.
- il secondo è legato alla funzione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico all'interno del comparto integrato di recupero a Ostellato. La sezione di biostabilizzazione è infatti strategica anche nei riguardi della sezione di compostaggio in quanto la struttura (come previsto nell'AIA vigente) è parzialmente utilizzabile per entrambe le fasi e consente una ottimizzazione delle attività anche in termini di costi di trattamento.

Il TMB di Ostellato può, inoltre, garantire una importante funzione di supporto al sistema regionale di gestione dei RUR per i casi di fermate contestuali non programmate per manutenzione di due inceneritori WTE per cui non sia garantito supporto di un terzo inceneritore prossimo.

Infatti il Piano assume che nel caso di fermate programmate o guasti improvvisi di impianti (WTE piuttosto che TMB) ci possa essere un sistema integrato che garantisce comunque di trattare tutti i flussi di RSU tal quali. Le reali condizioni di programmazione e gestione delle fermate impiantistiche non sono però tali da garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

Si chiede quindi il mantenimento in esercizio del TMB di Ostellato che può quindi consentire una gestione ottimale dei RUR di Ferrara per la funzione di teleriscaldamento (che garantisce di evitare altre emissioni) e, al tempo stesso costituire una riserva strategica per una gestione ottimale dei casi di fermate contestuali e non programmate di inceneritori WTE consentendo il pretrattamento dei rifiuti urbani.



Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto il pre-trattamento di rifiuti avviati successivamente a termovalorizzazione non risulta ambientalmente ed economicamente sostenibile (come dimostrato anche dall'analisi LCA condotta a supporto degli scenari del Piano approvato) anche in ragione dell'incremento del tasso di raccolta differenziata previsto al 2020.

Si precisa altresì che, come anche riportato dallo stesso Proponente, il PRGR già definisce modalità di gestione integrata dei rifiuti urbani in caso di fermi impianto per guasti o manutenzione dei termovalorizzatori (cfr. Capitolo 9 Relazione Generale di Piano).

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**92. TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL COMUNE DI FORLÌ**

Osservazione nr	92
Proponente	TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL COMUNE DI FORLÌ
Sede	c/o WWF Forlì Via Piave 7 - Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0213351
PG Proponente	-
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (92) – 1/41

Osservazione avente contenuto quadro conoscitivo – varie

Sintesi osservazione

Le osservazioni al quadro conoscitivo sui rifiuti urbani mirano a far modificare tale quadro per presentare una prospettiva in sintonia con l'evoluzione normativa in atto, o perlomeno ad affiancare al quadro presentato un'analisi, per quanto possibile, diversa corrispondente a tale evoluzione, in modo che i decisori possano comprendere l'evoluzione dei risultati che si possono ottenere dalla programmazione nella gestione dei rifiuti sulla base di tale evoluzione.

A titolo esemplificativo il criterio di calcolo della raccolta differenziata in Emilia Romagna è significativamente diverso rispetto a quello adottato dall'ISPRA e non è adeguato alla normativa europea. La nuova legge regionale attualmente in discussione nella commissione regionale competente tende a correggere tale differenza riportando il criterio all'interno dei parametri europei e nazionali. Questo incide in maniera significativa sia sul calcolo della produzione dei rifiuti urbani (verrebbero esclusi dal conteggio alcuni rifiuti assimilati come per es. gli inerti), sia sulle rese di raccolta differenziata con un suo abbassamento che sarebbe utile conoscere per capire meglio con quali strumenti occorre operare per raggiungere gli obiettivi di piano.

La richiesta di modificare o implementare il quadro conoscitivo riguarda in particolare:

1. il metodo di calcolo della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata e dell'indice di recupero di materia ai fini del riciclaggio e di recupero complessivo di materia;
2. l'introduzione del criterio di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare della minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, quale principale criterio di efficienza di gestione dei rifiuti, coi conseguenti quadri conoscitivi basati su tale criterio;
3. una diversa suddivisione dei sistemi di raccolta basata su fattori



effettivamente sistemici e non sulle metodologie di raccolta delle singole frazioni, in modo da far cogliere meglio quali sono i punti nodali che portano a risultati diversi nella gestione delle raccolte;

4. le modalità della tariffazione puntuale;

5. l'introduzione del costo ad abitante quale parametro di costo più rispondente ad evidenziare i risultati basati sul criterio principale di riduzione dei rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 2/41

Osservazione avente contenuto

Metodi di calcolo (produzione rifiuti e RD)

Sintesi osservazione

Nel calcolo della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata sono presenti diverse voci che non compaiono né nel calcolo stabilito dall'ISPRA, né nel calcolo proposto dalla legge regionale in discussione, né nel criterio indicato dalla CE. La CE prescrive che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Di fatto in Emilia-Romagna si possono assimilare anche rifiuti di processi produttivi sulla base di parametri quantitativi a mq. Sicuramente appartengono a tale categoria la quasi totalità dei rifiuti che i produttori avviano direttamente a riciclaggio senza passare dai gestori. Altre quantità, difficilmente quantificabili, sono invece raccolte dai gestori stessi.

L'ISPRA, a differenza della Regione,

- non calcola nella produzione dei rifiuti né nella raccolta differenziata gli inerti e i materiali contenenti amianto,
- non calcola nella raccolta differenziata gli ingombranti non effettivamente inviati a riciclaggio.

La legge regionale in discussione fa propri questi criteri, indicando anche che possono essere conteggiati solo i rifiuti conferiti ai gestori. Non si propone di abbassare il livello di assimilazione, ma solo di eliminare dal calcolo quei rifiuti che non possono essere assimilati sulla base delle norme comunitarie e nazionali, e di inserire le diverse frazioni di rifiuto nella giusta collocazione.

Nel piano recupero di materia e riciclaggio sono presi come sinonimi, a differenza di quanto avviene nelle norme CE, Italiane e nella



proposta di legge regionale. Per di più il calcolo del riciclaggio è inteso come rapporto fra quanto raccolto in modo differenziato per singola frazione e quanto di questa frazione inviato a riciclaggio.

Nella legge regionale il criterio di recupero di materia ai fini del riciclaggio è basato sul criterio sintetico di quanto inviato a riciclaggio sul totale del rifiuto urbano. Tale criterio sintetico, sulla base dei documenti preliminari approvati, è molto probabile sia il criterio principale indicato nella prossima Direttiva che dovrà essere emanata entro il 2014.

Nella scala delle priorità della direttiva quadro 2008/98/CE nella gestione dei rifiuti fra il riciclaggio e il recupero energetico vi è un altro mezzo gradino. Al quarto posto la direttiva e la normativa italiana mettono “d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;” dove il recupero energetico è citato come esempio e non come unica altra modalità di recupero.

[...]

Dunque altre forme di recupero di materia non ai fini del riciclaggio, come può essere la produzione di FOS ai fini della copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti triturati diventa prioritario rispetto all'utilizzo dei rifiuti quali fonte di energia, anche se certamente meno importante rispetto al riciclaggio.

Nella legge regionale in discussione il FOS, almeno nella misura in cui è utilizzato come copertura giornaliera di discarica, è indicato quale recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale definizione può essere estesa al biogas trasformato in biometano, qualora, invece di essere utilizzato per produrre energia elettrica è immesso nella rete al posto del metano fossile.

Sulla base di tali definizioni si può introdurre l'indice di recupero complessivo di materia che comprende sia i materiali inviati a riciclaggio, sia i materiali recuperati non ai fini del riciclaggio.

Si chiede che accanto ai dati esposti e calcolati coi metodi tradizionali siano portati anche i dati calcolati, per quanto possibile, sulla base dei criteri indicati, in particolare eliminando dal calcolo della produzione rifiuti inerti, materiali con amianto e rifiuti conferiti dai produttori a terzi ed escludendo dalla RD sia quelli citati sia i rifiuti ingombranti a smaltimento.

Si chiede inoltre di introdurre il dato relativo al criterio sintetico di riciclaggio accanto a quelli già presentati e di introdurre i dati relativi al criterio di recupero complessivo di materia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione delle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui alla DGR 1620/2001 e s.m.i..

Analogamente si confermano le valutazioni tecniche alla base del calcolo dell'indice di riciclaggio coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 3/41

Osservazione avente contenuto**Sintesi osservazione**

Nel quadro conoscitivo del piano viene messo in evidenza solo il dato e il criterio di raccolta differenziata e non il dato di minimizzazione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti a smaltimento.

[...]

Si chiede che il criterio di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio sia introdotto come parametro principale di giudizio per l'impostazione di tutto il piano a cominciare dalla elaborazione dei dati del quadro conoscitivo.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione del Quadro Conoscitivo nonché degli scenari e degli obiettivi di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 4/41

Osservazione avente contenuto

Sistemi di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la modalità di raccolta del rifiuto residuale influisce sulle rese di raccolta di tutte le frazioni differenziate.

Il tipo di suddivisione che viene presentato non produce alcun elemento di chiarezza se non è correlato alla modalità di raccolta del rifiuto residuale, almeno per quanto riguarda il raffronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare.

Non avendo messo in rilievo la distinzione dei Comuni che raccolgono porta a porta il rifiuto residuale rispetto agli altri, si è evitato di fare il necessario confronto fra i due sistemi, facendo venir meno un dato essenziale di giudizio sui sistemi di raccolta e quindi la possibilità di una scelta da parte dei decisori nella gestione dei rifiuti



basata sulla trasparenza dei dati.
Qualche elemento in più lo forniscono le altre due voci, se si ha l'avvertenza che la maggior parte del rifiuto raccolto con altre modalità e gran parte di quello raccolto tramite i centri di raccolta sono rifiuti impropriamente assimilati, vale a dire rifiuti speciali che sulla base della normativa europea non potrebbero essere assimilati. Ovviamente se il piano e gli atti successivi continueranno a insistere su questo livello illegittimo di assimilazione occorrerà intervenire presso la CE perché faccia una verifica ed eventualmente apra un procedimento di infrazione verso la nostra regione così come, proprio per questo motivo, lo ha aperto verso la regione Campania, accomunando le due regioni nello stesso destino.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate sulle modalità di raccolta.
Si rileva altresì che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.
Peraltro è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

È sconcertante il fatto che il piano prenda come unico parametro economico del costo di gestione quello a tonnellata e non quello ad abitante, parametro ormai adottato come parametro principale in tutte le elaborazioni, a cominciare da quelle presenti nei report nazionali dell'ISPRA.
Si ricorda che la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti vede al primo posto la riduzione. Se un Comune mette in campo azioni di riduzione dei rifiuti, le quantità complessive di rifiuti raccolti si ridurranno ma difficilmente si ridurranno in maniera proporzionale i costi, facendo in questo modo aumentare il costo a tonnellata anche nel caso di una riduzione complessiva dei costi. Sostanzialmente il dato del costo a tonnellata fa apparire virtuoso il Comune che a parità di abitanti produce il doppio dei rifiuti anche quando il costo complessivo del servizio aumenta.



Si ricorda inoltre che 135.000 ton circa di rifiuti differenziati vengono inviati direttamente dal produttore agli impianti di recupero, senza produrre alcun costo per il servizio se non il costo di incentivo di circa € 20 a ton. In questo caso nei Comuni e nelle province dove questa voce è rilevante il costo a tonnellata si abbassa enormemente. Vedi il caso di Rocca S. Casciano dove questa voce costituisce quasi la metà del totale dei rifiuti. Quel Comune, col 64% di RD appare virtuoso nonostante i suoi 400 kg procapite inviati a smaltimento.

[...]

Si ritiene che questa sia una grave lacuna del piano, una grave mancanza di trasparenza dei dati che può inficiare il giudizio di chi lo legge e di chi lo deve approvare. Si chiede di integrare il piano con una seria analisi dei costi procapite sulla base dei singoli gestori e dei sistemi di raccolta.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 6/41

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – assimilazione e rifiuti domestici

Sintesi osservazione

1) Box assimilazione: la competenza per l'assimilazione è dei Comuni, che possono attuarla sulla base non solo della deliberazione del comitato interministeriale dell'84 ma anche dalla Decisione CE del 18/11/2011 che definisce, sulla base della direttiva 2008/98/CE, cosa può essere assimilato: "2) "Rifiuti simili", i rifiuti compatibili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura." Di fatto nella delibera del comitato interministeriale dell'84 sono inserite tipologie di rifiuto provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura.

2) Box rifiuti domestici: si ritiene che la media di 380 kg a persona come rifiuto domestico sia sovrastimata dato che in molti Comuni del Veneto, regione produttiva come l'Emilia-Romagna, quelle quantità costituiscono la produzione procapite che comprende anche gli assimilati. Anche in presenza di bassa assimilazione difficilmente si può ritenere che i rifiuti provenienti dal commercio e



dagli uffici sia inferiore al 20% dei rifiuti urbani e assimilati. Pertanto si ritiene più probabile una produzione domestica attorno ai 300 kg procapite. Si ricorda che il piano provinciale dei rifiuti di Forlì, a seguito degli studi fatti, indicava i quantitativi di rifiuti domestici attorno ai 270 kg procapite.

3) Poiché l'assimilazione è stata allargata anche ai rifiuti provenienti dai processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura e tale ampliamento è stato fatto soprattutto per i rifiuti differenziati come, in particolare, le 124.000 ton. conferite nel 2011 dai produttori a terzi, le rese di RD sono totalmente sbalate. Senza questi rifiuti assimilati illecitamente la RD invece di essere sopra il 50% sarebbe sicuramente discretamente sotto.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Pertanto è appena il caso di precisare che il PRGR si limita a registrare i flussi mentre la competenza a fare i regolamenti di assimilazione è dei Comuni che saranno chiamati a risponderne qualora illegittimi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 7/41

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – avvio a recupero

Sintesi osservazione

Manca il dato dell'effettivo rifiuto inviato a recupero di materia perché i dati si limitano a prendere in esame solo le frazioni principali: sostanzialmente umido, verde e le 6 frazioni secche legate al CONAI. Si fa poi una operazione di facciata riportando quanto inviato a recupero di queste frazioni, compresi i quantitativi avviati direttamente dai produttori, rispetto a quanto di queste frazioni è stato calcolato essere nel rifiuto, e ricavando il 52% di materiale a riciclaggio.

[...]

Per una operazione di trasparenza occorre mettere tutti i dati e non solo quelli che fanno comodo per far apparire un risultato migliore. Si fa presente che nella prossima direttiva sarà indicato un unico parametro di riciclaggio: totale rifiuto riciclato rispetto al totale rifiuto raccolto.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si conferma la scelta delle frazioni considerate nel calcolo dell'avvio a recupero in quanto già coerenti con quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 8/41

Osservazione avente contenuto

Quadro Conoscitivo – sistema impiantistico

Sintesi osservazione

I quantitativi riportati per l'incenerimento non corrispondono a quelli forniti nei punti precedenti, possono ritornare solo se fra i quantitativi indicati con "frazione secca" si calcolano anche i quantitativi delle frazioni secche della RD non inviate a riciclaggio. Se è così, perché non dirlo?
Per la plastica e per il legno viene messo tra gli impianti di recupero anche HERAMBIENTE CDR che è un inceneritore di CDR e non un impianto di riciclaggio, generando così confusione fra le due soluzioni diversissime.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni di Piano richiamate dal Proponente peraltro già coerenti con le strategie di gestione comunitaria.
Si precisa altresì che è assolutamente corretto indicare l'impianto citato dal Proponente come "impianto di recupero".

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 9/41

Osservazione avente contenuto

Inquadramento generale

Sintesi osservazione

In questa parte del piano, e in particolare nel Capitolo 1, vengono



indicate le linee guida e i principi strategici di ispirazione del piano, in gran parte condivisibili. Da una parte, però, non vengono citate alcune parti dei documenti nazionali ed europei che meglio possono chiarire il significato e la direzione verso cui si dovrebbe sviluppare il piano, dall'altra, nel proseguo del piano, si susseguono indicazioni che contrastano coi principi enunciati.

In particolare:

- non viene citato il punto 33 della risoluzione del parlamento europeo in cui si afferma che il rifiuto residuo al 2020 deve essere quasi zero, la qual cosa è in contrasto con alcuni obiettivi di piano;
- viene citato il criterio di prossimità, o di massimo recupero di materia, ma poi non vengono declinati in tutte le sue forme, come nel caso in cui non si prevede alcun recupero di materia dal rifiuto residuale, o nel caso della produzione di biogas dagli impianti anaerobici si prevede la produzione di energia elettrica e non di biometano.

Ancor più significativo è il collegamento al piano energetico regionale nel Capitolo 4, dove si dice che i rifiuti possono dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale piano, sia per il risparmio energetico che per il recupero, salvo poi nel prosieguo del piano mettere l'accento sul recupero e non sul risparmio energetico attraverso un rigoroso e scientifico calcolo dei diversi fattori energetici.

Si chiede di apportare le opportune modifiche sulla base di quanto esplicitato.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano i contenuti dei capitoli richiamati dal Proponente.

E' appena il caso di rilevare che il risparmio energetico non attiene evidentemente ai contenuti del piano rifiuti e che il PRGR è stato sottoposto a valutazione della Commissione Europea ed è stato ritenuto conforme in tutti i suoi aspetti al diritto Comunitario.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 10/41

Osservazione avente contenuto

Strategie regionali in materia di rifiuti

Sintesi osservazione

[...]

Si introduce anche il criterio di prossimità. Tale criterio va visto anche in relazione alle diverse possibili soluzioni impiantistiche. Per



esempio il recupero di biometano dalla biostabilizzazione della frazione organica sia da RD che da TMB, ai fini dell'immissione nella rete locale come già si opera in AIMAG, costituisce recupero di materia a km zero. L'eliminazione di tale impiantistica per il rifiuto residuale (TMB e biostabilizzazione) dal piano e la previsione dell'invio del RUR all'inceneritore di Modena costituisce una scelta che va in direzione opposta ai principi e priorità annunciati in premessa, perché non rispetta né la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, né il principio di prossimità.

La valorizzazione della materia non può essere fatta solo con l'ottimizzazione dell'uso degli impianti esistenti, dato che tale impiantistica tende velocemente all'obsolescenza. Occorre guardare all'impiantistica che, da una parte, punta a dare risposte alla massima valorizzazione della materia e dall'altra sia sufficientemente flessibile all'evoluzione della gestione dei rifiuti. In questo contesto l'impiantistica che meno si adatta è quella dell'incenerimento, poiché poco si adatta a diversità di flussi, è finalizzato ad un unico prodotto (energia) e ha bisogno di un rifornimento costante in rapporto alla sua potenzialità. Viceversa la nuova tecnologia TMB essendo del tutto simile alla tecnologia della selezione risulta estremamente versatile perché può trattare sia rifiuto residuale che frazioni differenziate per cui al calare del RUR grazie ai migliori sistemi di raccolta differenziata la stessa impiantistica potrà trattare i maggiori volumi di RD sia delle frazioni secche che di quelle organiche, consentendo un maggiore recupero di materia (frazioni secche riciclabili, compost fuori specifica e biometano).

La non previsione nel piano dell'introduzione di questa tecnologia, se non come vaga ipotesi per la sola provincia di Reggio Emilia, è in evidente contraddizione con le affermazioni di principio enunciate in premessa.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni e le scelte di Piano peraltro assolutamente coerenti con le strategie di gestione comunitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 11/41

Osservazione avente contenuto

sintesi del quadro normativo

Sintesi osservazione

Viene riportato in parte quanto si afferma nella risoluzione del parlamento europeo "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle



risorse" del 24 maggio 2012.

[...]

Nel riportare quanto afferma la risoluzione, non viene citato l'obiettivo per il 2020 di una produzione di rifiuto residuo (vale a dire rifiuto non riciclabile o compostabile) quasi zero. Anche se la risoluzione non ha forma cogente come una direttiva, ma ne è solo l'ispiratore, questo obiettivo risulta sicuramente più elevato di quelli proposti nel piano di 70% di raccolta differenziata e di 65% riciclaggio e compostaggio.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 12/41

Osservazione avente contenuto

Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile

Sintesi osservazione

[...]

Viene almeno citata la parte della risoluzione del parlamento europeo del 20 aprile 2012, che in coerenza con la risoluzione subito successiva del 24 maggio e con il 7° programma d'azione per l'ambiente mette in evidenza che occorre "...ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi di gestione, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione", quindi occorre ricavare anche dal rifiuto residuale il massimo e miglior recupero di materia, aspetto che il piano non tiene in considerazione entrando in contraddizione con le indicazioni europee.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(92) – 13/41								
Osservazione avente contenuto	Piano regionale integrato per la qualità dell'aria								
Sintesi osservazione	Nel citare questo piano che deve ancora essere redatto vengono presi in considerazione i tradizionali inquinanti chimici, ma non viene preso in esame l'inquinamento odorigeno legato in particolare agli impianti di compostaggio. Questo tipo di inquinamento non provoca danni diretti, ma costituisce fonte di peggioramento della qualità della vita. Si chiede di introdurre nel piano rifiuti l'indicazione che il problema va risolto tramite il piano sull'aria che dovrà dare indicazioni e prescrizioni precise su questo aspetto, sia in termini di parametri, sia in termini di interventi tecnologici, sia in termini di localizzazione degli impianti.								
Parere istruttorio	L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(92) – 14/41
Osservazione avente contenuto	Piano energetico regionale
Sintesi osservazione	Si afferma giustamente che il settore dei rifiuti può fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che il primo e principale obiettivo per l'energia, come per i rifiuti, è il risparmio energetico. Pertanto occorre precisare che il giudizio di merito nella gestione dei rifiuti va dato prendendo anche in considerazione il ciclo di vita (LCA) degli impianti e dei beni, prodotti e materiali che costituiscono il rifiuto. Nel valutare sia un sistema di raccolta che uno di trattamento dei rifiuti va valutato non solo quali consumi energetici i diversi sistemi producono, ma quali risparmi energetici inducono. Di questo non c'è traccia nel piano.
Parere istruttorio	L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la valutazione LCA degli scenari di Piano.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 15/41

Osservazione avente contenuto

criteri per le scelte del PRGR

Sintesi osservazione

1) Il criterio che si chiede sia messo in modo esplicito come criterio principale di giudizio nella gestione dei rifiuti è quello più volte richiamato nei documenti della CE: un uso efficiente delle risorse che tenda a eliminare gli sprechi. Questo criterio è modulato nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclaggio, altro recupero di materia, recupero di energia, smaltimento in sicurezza.

Per questo si chiede di esplicitare in modo ben evidente che il criterio principale che riassume questa scala delle priorità per giudicare l'efficacia degli interventi sia il criterio indicato dalla proposta di legge regionale: la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

Questo criterio implica che prima di tutto si agisca per la riduzione dei rifiuti all'origine, poi che si agisca perché quanto rimane venga il più possibile riusato e riciclato.

Questo criterio va a sostituire come criterio principale quello finora usato di rese di raccolta differenziata, criterio che rimane a corollario di quello principale.

2) Il secondo criterio che si chiede di esplicitare è quello di privilegiare il recupero di materia così come indicato nel comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo criterio si evidenzia che il recupero di materia non si limita a quanto può andare a riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, ma che un recupero di materia sia ai fini del riciclaggio sia ad altri fini deve essere ricercato anche per il rifiuto residuale e gli scarti delle frazioni differenziate, prima di un qualsiasi uso ai fini energetici.

Poiché attraverso la raccolta differenziata si selezionano frazioni con alte rese di riciclaggio, la prima scelta dovrà essere l'applicazione dei sistemi e delle modalità di raccolta differenziata che permettono la maggiore e migliore separazione alla fonte dei rifiuti, ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, è possibile ricavare frazioni anche dai rifiuti residuali e dagli scarti della RD, anche se in quantitativi minori e con qualità inferiore sia ai fini del riciclaggio che ai fini del recupero di materia diversa dal riciclaggio. In particolare sotto la voce del comma 6 dell'art. 179 del D. leg. 152 "ogni altra forma di recupero di materia" possono essere ascritti il FOS (frazione organica stabilizzata)



che può essere utilizzata al posto del terreno vegetale per la copertura di discarica e il biometano derivante dalla purificazione del biogas dai processi anaerobici di biostabilizzazione della frazione organica da raccolta differenziata o da vagliatura, e immessi in rete o utilizzati per autotrazione, invece di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La scelta del piano di ridurre al minimo il TMB alle sole province dove non vi sono inceneritori, al posto di riconvertire tali impianti in nuovi impianti di selezione del RUR, contraddice questo criterio.

Parere istruttorio

Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non si ritiene sostenibile estendere tale tecnologia prevedendo ulteriori impianti, visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 16/41

Osservazione avente contenuto

Varie – obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Questa osservazione riguarda in particolare il Capitolo 6. Sulla base dei criteri prima citati si chiede di ridefinire gli obiettivi di piano al 2020, prima di tutto a livello qualitativo, ma anche quantitativo. In particolare si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30% (ridefinizione quantitativa);
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 90 kg procapite come obiettivo minimo (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75% (ridefinizione quantitativa);
- di porre l'obiettivo di produzione di rifiuto residuale a un massimo di 120 Kg/abitante (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di porre l'obiettivo di invio a riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);
- di prevedere un obiettivo di riciclaggio complessivo dell'81% dato dalla sommatoria di quanto inviato a riciclaggio delle frazioni



differenziate, dagli scarti delle frazioni differenziate, dallo spazzamento e dal 33% di rifiuto residuo selezionato (ridefinizione qualitativa e quantitativa);

- di prevedere un recupero complessivo di materia pari all'85% dato dal rifiuto inviato a riciclaggio, così come definito al punto precedente, più il recupero di materia diverso dal riciclaggio dato dalla produzione di biometano da immettere in rete e dal FOS, raffinato in compost fuori specifica, utilizzato per la copertura giornaliera di discariche al posto del terreno, derivante dalla biodigestione del sottovaglio ottenuto dai TMB di nuova concezione e pari al 4% del rifiuto totale prodotto (ridefinizione qualitativa e quantitativa);

- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto (ridefinizione qualitativa).

Parere istruttorio

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 17/41

Osservazione avente contenuto

impianti TMB di nuova generazione

Sintesi osservazione

Dopo una lunga dissertazione sulle caratteristiche degli impianti TMB di nuova generazione, si osserva quanto segue.

1) Ciò che non è comprensibile è che, sebbene il piano abbia riportato almeno alcuni esempi di queste nuove tecnologie, non ne abbia tratto le dovute conseguenze sul piano strategico inserendole come evoluzione degli attuali TMB obsoleti. L'unico accenno è relativo alla provincia di Reggio Emilia, dove, su richiesta specifica della provincia questa impiantistica è stata inserita come ipotesi da verificare nel 2017. Di fatto la verifica può essere fatta con gli impianti di selezione già esistenti.

La richiesta è di procedere subito sulla sua applicazione ovunque possibile, con una via preferenziale per le province di Reggio Emilia e Ravenna, l'una senza inceneritore, l'altra con la prospettiva di chiusura a breve dell'inceneritore esistente, per poi estenderla ovunque entro il 2020 in quanto impiantistica strategica ai fini degli



obiettivi di massimizzazione del recupero di materia voluti dalla CE.

2) Occorrerebbe anche verificare qual è la dimensione minima economicamente conveniente per questa impiantistica (calcolando zona per zona RUR, frazioni differenziate da selezionare e rifiuti speciali trattabili in questi impianti) per programmare un sistema impiantistico diffuso che minimizzi gli spostamenti dei rifiuti, portando la selezione il più possibile vicino alla produzione.

3) La logica conseguenza di questa impostazione è la sempre minore utilità dell'incenerimento. I quantitativi massimi complessivi di rifiuto urbano e assimilato non recuperati come materia sono previsti in circa 275.000 ton/anno. La qualità di gran parte di questi rifiuti potrebbe non essere compatibile con il processo di incenerimento, causa lo scarso potere calorifico presente, specie dopo che, grazie alla selezione dal RUR della maggior parte della plastica, si è tolto il materiale che dà maggiore valore all'impiantistica dell'incenerimento. Si chiede quindi di prevedere nel piano un'attenta verifica dell'effettivo bisogno della tecnologia di incenerimento, anche in rapporto al rifiuto da trattare, prevedendo comunque già da subito la possibilità di dismettere altri inceneritori lasciandone al massimo 3 per il 2020, data la carenza di materiale da utilizzare, e verificando nel prosieguo del piano la possibilità di azzerare al 2020 questa impiantistica. Se infatti il materiale rimanente resta sotto il livello indicato e con basso potere calorico, anche per ragioni espressamente indicate dal piano di una logistica di prossimità, si ritiene più funzionale prevedere per quei pochi rifiuti il collocamento in discariche il più vicino alla produzione, magari prevedendo l'allungamento della vita di alcune di esse. In questo caso la differenza fra le previsioni di piano e le previsioni proposte di fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani sarebbero di sole 70.000 ton/anno (da 205.000 a 275.000).

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto segue.
Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (92) – 18/41

Osservazione avente contenuto obiettivi del PRGR

Sintesi osservazione

Tra gli obiettivi di riduzione si chiede:

- di indicare come obiettivo di riduzione almeno il 30%;
- di introdurre l'obiettivo di riduzione dei rifiuti procapite non inviati a riciclaggio indicando i 120 kg procapite come obiettivo minimo.

Tra gli obiettivi di recupero di materia si chiede:

- di innalzare l'obiettivo di RD almeno al 75%
- di porre l'obiettivo di riciclaggio delle frazioni differenziate al 95% dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto;
- di prevedere un obiettivo di recupero riciclaggio complessivo dell'81% dato da quanto inviato a riciclaggio delle frazioni differenziate più dal RUR relativo allo spazzamento (55.958 ton) e inviato a impianti di riciclaggio, più dal 33% del resto del RUR inviato a TMB e recuperato ai fini del riciclaggio,
- di prevedere un recupero di materia diverso dal riciclaggio pari almeno al 18% del RUR inviato ai TMB di nuova concezione, dati dalla produzione di biometano da immettere in rete dalla biodigestione del sottovaglio e dal FOS raffinato derivante dalla biostabilizzazione e utilizzato per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno, pari al 4% del rifiuto totale prodotto, cui si abbina anche una perdita di processo di un altro 10% circa. Questo recupero unito alla quota del rifiuto inviato a riciclaggio pone l'obiettivo di recupero complessivo di materia all'85%;
- di indicare per l'incremento del recupero di frazione organica per la produzione di compost di qualità l'obbligatorietà di estendere tale raccolta a tutte le utenze che non praticano il compostaggio diretto.

Parere istruttorio L'osservazione è parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede la ridefinizione di alcuni obiettivi quali la percentuale di RD ed il riciclaggio.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (92) – 19/41

Osservazione avente contenuto varie – organizzazione dei servizi di raccolta

Sintesi osservazione Il piano, nella programmazione, sembra prendere in considerazione solo l'impiantistica esistente, come se l'evoluzione tecnologica, oggi



così rapida, non fosse un potente fattore di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

[...]

Ciò che serve è solo capire quali criteri, quali metodologie, quali sistemi, quali tecnologie hanno un futuro. Su questi il piano, salvo alcuni punti come l'applicazione della tariffa puntuale, sembra essere più legato al passato ormai obsoleto, come l'incenerimento, che alle prospettive future.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 20/41

Osservazione avente contenuto

definizione delle aree omogenee

Sintesi osservazione

L'accorpamento dei capoluoghi di provincia e dei Comuni della costa appare un accorpamento fra aree certamente più complesse delle altre ma non omogenee tra loro. I Comuni della costa sono caratterizzati da una elevata differenziazione della produzione dei rifiuti dovuti ai flussi turistici fra periodo invernale e periodo estivo, cosa che non avviene nei Comuni capoluogo dove invece prevale il flusso pendolari per tutto l'anno per ragioni di lavoro più che per motivi turistici.

Si chiede di valutare una possibile quarta zona omogenea, anche se rimarrebbe il problema di dove collocare i due capoluoghi di provincia costieri: Rimini e Ravenna.

Parere istruttorio

Si conferma l'attuale suddivisione del territorio regionale in tre aree omogenee ai fini dei sistemi di raccolta.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (92) – 21/41

Osservazione avente contenuto Composizione merceologica del rifiuto

Sintesi osservazione

La composizione merceologica del rifiuto risente del criterio adottato di assimilazione e delle azioni messe in campo sulla prevenzione. Se il piano si adegua a quanto previsto dalla proposta di legge regionale in termini di assimilazione, calcolo della RD e azioni di prevenzione, nonché ai criteri di assimilazione comunitari, la composizione del rifiuto può cambiare in modo netto nell'arco di poco tempo. Basti ricordare le 124.000 ton di frazioni quasi unicamente secche del 2011 inviate direttamente dai produttori a impianti di riciclaggio non più previste nel conteggio, di cui il 43% di carta-cartone, 20% di legno, 14% di metalli, 7% di plastica, il 17% delle altre frazioni. Costituiscono il 14,5% di tutta la raccolta differenziata della carta, il 18,4% del legno, il 47,5% dei metalli, il 8,4% della plastica.

In tutti i casi sarebbe più utile elaborare i dati sotto forma di kg procapite invece che di percentuale.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate e gli indicatori scelti nel Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (92) – 22/41

Osservazione avente contenuto Stima dei costi operativi del sistema di raccolta

Sintesi osservazione

[...] la comparazione dei costi per sistemi di raccolta si basa su 3 presupposti fuorvianti e inaccettabili:

1. è svolta su preventivi e non su consuntivi;
2. è basata non su sistemi di raccolta, ma su modalità di raccolta delle diverse frazioni;
3. prende in considerazione i costi a tonnellata e non i costi ad abitante.

Si capisce la difficoltà di operare in una situazione in cui mancano i dati economici a causa della mancanza di trasparenza dovuta alla dichiarata volontà di non trasmettere questi dati da parte di alcuni gestori, a cominciare dai maggiori.



Tale difficoltà dovrebbe essere superata dopo l'approvazione della proposta di legge regionale in cui viene sancito che i gestori debbono fornire ai Comuni tutti i dati di carattere tecnico ed economico della gestione dei rifiuti pena la rescissione del contratto.

[...]

Più volte si è constatato che i costi dei piani di trasformazione del servizio da stradale a domiciliare (con raccolta domiciliare del rifiuto residuo) erano viziati da un assunto normalmente smentito dai fatti a consuntivo: che la produzione dei rifiuti rimanesse costante o seguisse l'andamento precedente alla trasformazione.

Questo assunto è smentito da numerosi studi statistici che hanno dimostrato, che a parità di livello di assimilazione, nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare il monte rifiuti diminuisce in modo permanente di una quantità variabile ma all'interno del range 10-30%. Questo significa che il costo preventivo risulta sovrastimato, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento.

Corollario a questo è che, riducendosi i costi dello smaltimento in misura più che proporzionale alla riduzione dei costi complessivi causa la riduzione della produzione, il costo procapite diminuisce mentre aumenta il costo a tonnellata.

[...]

Nel 2011 i Comuni erano così suddivisi sulla base dei sistemi di raccolta:

- sistema di raccolta stradale, che permette a tutti gli utenti di liberarsi in qualsiasi momento del rifiuto residuale, indipendentemente da una sua differenziazione, conferendolo nell'apposito cassonetto stradale (254 Comuni);
- sistema di raccolta domiciliare o porta a porta, che permette di consegnare il rifiuto residuale solo in giorni e momenti precisi, davanti al proprio numero civico, e che impedisce di disfarsene in qualsiasi momento e indipendentemente da come vengono conferiti le frazioni differenziate (61 Comuni);
- sistema misto, quando parte del territorio è servito con sistema stradale e parte con sistema domiciliare (33 Comuni).

[segue tabella]

Come si vede sopra, il 65% di rese di raccolta differenziata domina nettamente la raccolta domiciliare, che rimane l'unica sopra il 75%. Sotto il 60% rimane praticamente solo la raccolta stradale e quella mista, anche perché dei 5 Comuni porta a porta 4 non raccolgono l'umido.

Purtroppo nel piano non è stata fatta questa suddivisione. Se i Comuni dal 65% al 70% fossero stati classificati a parte (come sarebbe stato logico dato che l'obiettivo di legge finale è tuttora il 65% al 2012) invece di metterli assieme a quelli tra il 60 e il 65%, avremmo una visione migliore dell'andamento dei costi in rapporto al sistema di raccolta.

In tutti i casi, dal grafico presentato al punto 7.4., i Comuni con rese sopra il 60%, che vedono una presenza di Comuni porta a porta del 52% contro un 41% di stradale, hanno un costo sia a tonnellata sia ad abitante inferiore a quelli con rese di RD inferiore al 60% in cui vi è una presenza di Comuni porta a porta attorno al 2,5% di fronte ad un 87% di stradale.



[segue tabella]

Nonostante questo dato non si può affermare con sicurezza che in Emilia-Romagna, come in altre regioni a raccolta domiciliare matura, il costo della raccolta domiciliare sia inferiore a quello della raccolta stradale a causa della disomogeneità del campione che vede i Comuni capoluogo e della costa, dove i costi sono maggiori, tutti sotto il 60% di RD e nessuno con raccolta domiciliare, ma comunque si può sottolineare questa tendenza, da approfondire con ulteriori analisi che si chiede di svolgere.

[...]

Area omogenea di pianura

[...]

Il costo ad abitante appare crescere leggermente passando da rese del 50-55% a oltre il 75%: poiché le raccolte domiciliari costituiscono la maggioranza dei Comuni sopra il 65%, si potrebbe desumere che la raccolta domiciliare costa leggermente di più di quella stradale, ma occorre ricordare che i dati sono relativi a preventivi e non consuntivi, che in Emilia-Romagna la raccolta domiciliare è stata introdotta solo recentemente per cui sconta sia problemi di costi di avvio e di trasformazione del servizio con mezzi più appropriati alla raccolta stradale, sia una situazione in cui il gestore rimane lo stesso e spesso è costretto dal Comune a modificare il servizio. È pertanto molto probabile che l'affinamento del sistema produca nel prosieguo una diminuzione dei costi, come si è osservato in altre realtà.

Presentando i dati di costo della gestione operativa del rifiuto residuale basato solo sul costo a tonnellata, l'analisi sembra dare una visione negativa della raccolta domiciliare perché i 16 Comuni sopra il 75% di RD, tutti porta a porta, hanno costi molto più alti. Questo è ovvio perché le quantità procapite sono molto basse. Se si prende invece il costo ad abitante si vedrà che il costo di gestione dell'indifferenziato per questi Comuni è il più basso in assoluto.

[...]

Area omogenea di montagna

[...]

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli dei 4 Comuni sopra il 75% di RD sono superiori agli altri (169 contro 153) ma il costo ad abitante è inferiore, pari a € 93 contro gli € 95 di tutti gli altri Comuni.

In questo caso è chiaro che riportando solo il costo a tonnellata si fornisce una visione distorta dei costi reali, nascondendo che il costo del porta a porta tende ad essere inferiore al costo della raccolta stradale.

Lo stesso se prendiamo i costi operativi del rifiuto residuale:

[segue figura]

Nel caso di quest'area il confronto riportato nel piano in figura 7.4.1.2-4 fra l'intera area omogenea e i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 60%, sembra non portare alla stessa conclusione dell'area di pianura sulla indispensabilità della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. Questa conclusione che sembra trarre il piano è un grave errore perché negli 11 Comuni del "cluster obiettivo" i 4 a rese più basse, che non sono a raccolta porta a porta, con una presenza di abitanti del 35% producono circa la metà del rifiuto residuale, inficiando il giudizio sui risultati del porta a porta.



Se il campione fosse fornito dai Comuni sopra il 65% di RD, tutti porta a porta, le conclusioni sarebbero state le stesse dei Comuni di pianura. In questo caso appare chiaro come una impostazione non corretta nel classificare i sistemi di raccolta induce a conclusioni errate.

Area omogenea capoluoghi e costa

Non è possibile alcun confronto non essendo ancora stata applicata in quella zona una raccolta domiciliare completa.

Si chiede di rivedere completamente i costi sulla base:

- di costi consuntivi e non preventivi;
- di una suddivisione dei sistemi di raccolta così come indicata (stradale, domiciliare, mista);
- dei costi procapite;
- di analizzare i costi sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo e del rifiuto non inviato a riciclaggio.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente ed in particolare si precisa che:

- I costi rendicontati a consuntivo sono affetti da diverse disomogeneità tra diversi soggetti gestori per poter condurre sulle singole voci di costo analisi di dettaglio come quelle che si sono realizzate per determinare le stime degli scenari di costo. A ciò si aggiunga che le tariffe sostenute e pagate dai cittadini sono basate sui Piani Economico Finanziari approvati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e quindi sono i più rappresentativi della spesa sostenuta dalla cittadinanza.
- Per la categorizzazione dei diversi sistemi di raccolta è stata mutuata la struttura contenuta nell'applicativo web dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - ORSO che cataloga le modalità di raccolta così come rappresentata attualmente nel P.R.G.R. nel Capitolo 7.
- Si è ritenuto di utilizzare come indicatore economico unitario il valore del costo per singola tonnellata raccolta in quanto si è valutato come meno affetto dalle criticità di rappresentazione dei flussi turistici e professionali e dei diversi regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Questo approccio ha permesso inoltre un maggior dettaglio e precisione nelle stime inerenti i costi analizzati nel Capitolo 7 in quanto è direttamente attribuibile a ciascuna voce di costo la quantità di rifiuti ad essa legata (ad es. le tonnellate di indifferenziato afferenti alle voci CRT o CTS) e ha permesso e permetterà una maggior monitorabilità del dato.
- Gli scenari di costo del Piano adottato sono stati realizzati sulla base degli obiettivi di minimizzazione del rifiuto residuo (espressi in tonnellate) previsti al 2020. I valori pubblicati quindi riportano i risultati che tengono conto di quegli obiettivi sia in termini di raccolta che di minori quantità a



smaltimento.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 23/41

Osservazione avente contenuto

sistemi di raccolta: strategie e azioni per il conseguimento degli obiettivi di piano

Sintesi osservazione

Non avendo fatto una chiara distinzione fra i Comuni che hanno applicato un sistema di raccolta porta a porta e quelli a raccolta stradale e continuando a porre quale criterio di giudizio le rese di raccolta differenziata senza neanche affiancarlo col criterio di minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, le conclusioni che si traggono per le strategie ai fini del raggiungimento degli obiettivi a nostro avviso non sono corrette.

Si riconosce che l'introduzione del porta a porta ha dato un significativo contributo all'innalzamento delle rese di raccolta differenziata, ma non si vuole riconoscere che di fatto questo è l'unico sistema in grado di far raggiungere gli obiettivi sia di RD che di minimizzazione in tutte le aree omogenee.

Questa mancanza di chiarezza è aggravata da un assunto non dimostrato, anzi in netto contrasto coi dati sia del 2011 sia di quelli successivi, quando si afferma che le "isole ecologiche di base", che il piano vuole rafforzare: "...hanno fornito risultati analoghi al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell'utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito".

Questa affermazione è del tutto infondata e comunque non supportata nel piano da alcun dato. L'unico riferimento citato è lo studio dell'Università di Bologna su Poggio Berni.

[...]

Sulla base di quanto esposto, l'affermazione che la raccolta di prossimità con dispositivo di riconoscimento è analoga come risultati alla raccolta porta a porta è del tutto infondata e fuorviante, specie se si prendono in considerazione analoghi dispositivi di identificazione.

Sotto questo aspetto il piano va completamente rivisto.

Tra il sistema di raccolta domiciliare con tariffa puntuale e il sistema di raccolta stradale a tariffa puntuale non vi è equivalenza ma un vero e proprio abisso, che rende il sistema stradale per nulla interessante né funzionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano. Con tale sistema i dati dimostrano che non è possibile



raggiungere il 70% medio di RD indicato, soprattutto se verrà approvata la proposta di legge regionale in discussione che riduce il livello di assimilazione e ridefinisce il criterio di raccolta differenziata. Sulla base di quanto fin qui argomentato vanno profondamente cambiate le indicazioni del piano relative alla riorganizzazione della raccolta, prevedendo una raccolta domiciliare spinta su tutto il territorio e lasciando al massimo forme di raccolta di prossimità per alcune zone di montagna a case sparse (non più del 10% delle utenze di quella zona omogenea) dove la raccolta porta a porta rischierebbe di essere diseconomica, pur garantendo anche in queste la tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 24/41

Osservazione avente contenuto

recupero di materia: linee strategiche e obiettivi piano

Sintesi osservazione

Anche in questo Capitolo occorre ribadire che il riciclaggio è sì un obiettivo strategico, ma il terzo obiettivo dopo la riduzione e il riuso. Inoltre riciclaggio e recupero di materia vengono messi come sinonimi, mentre per la direttiva europea e la norma nazionale non lo sono nel senso che vi può essere recupero di materia diverso dal riciclaggio, come nel caso già esposto di produzione di FOS proveniente dalla stabilizzazione della frazione organica ottenuta dalla vagliatura del rifiuto residuale o il biometano da immettere in rete al posto del metano fossile.

[...]

Il piano sembra voler ignorare l'evoluzione sia della normativa sia della tecnologia non contemplando, dopo una raccolta differenziata il più spinta possibile per ricavare materia di alta qualità, anche la possibilità di ricavare materia anche di meno alta qualità ma comunque adatta al riciclaggio e accettata dal mercato, o materia che potrebbe essere adatta anche ad altri scopi come il FOS in sostituzione del terreno vegetale per la copertura delle discariche.

[...]

Si chiede di aggiungere all'obiettivo del 30% di riduzione e riuso (20-25% secondo il piano) e al 75% di RD (70% secondo il piano),



l'obiettivo di 90 kg procapite massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio, l'obiettivo dell'81% di invio complessivo a riciclaggio del rifiuto prodotto e l'85% di recupero complessivo di materia, oltre ad un massimo di scarto del 5% sulle raccolte differenziate.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 25/41

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: valorizzazione della raccolta differenziata

Sintesi osservazione

L'abbandono della raccolta multimateriale leggera indicata dal piano va nella direzione giusta per minimizzare gli scarti. Viceversa va nella direzione sbagliata l'enfatizzazione delle isole ecologiche di base con calotta su cassonetto dell'indifferenziato.

Ai fini delle rese di raccolta differenziata anche nel piano si riconosce che la raccolta porta a porta da risultati nettamente superiori alla raccolta stradale. Tale differenza rimane intatta, anche se a livelli di RD superiori, qualora nei due sistemi si introducono dispositivi identificativi per la tariffazione puntuale.

Si chiede pertanto che il piano prenda atto di questa differenza cassando le parti che tendono a mettere sullo stesso livello la raccolta a isole ecologiche di base col porta a porta, e che pertanto preveda l'estensione del porta a porta in tutte le aree omogenee, lasciando alla raccolta con isole ecologiche di base esclusivamente zone del tutto marginali, dove la dispersione delle utenze lo consiglia.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(92) – 26/41

Osservazione avente contenuto

Recupero di materia: calcolo del riciclaggio

Sintesi osservazione

Nel calcolo per indicare i quantitativi di RD che si prevede di inviare a riciclaggio per ogni frazione non si tiene in considerazione che il criterio diverso di assimilazione e di calcolo della raccolta differenziata presenti nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione possono modificare in modo significativo la presenza delle diverse frazioni nei rifiuti urbani prodotti. Basti pensare che non sono più previsti nel calcolo dei rifiuti urbani i quantitativi dati dai produttori a terzi che costituiscono da soli circa il 10% della RD, né gli inerti. Nella stessa direzione possono andare le azioni di prevenzione alla produzione dei rifiuti come una massiccia applicazione del compostaggio domestico e collettivo, compreso quello della frazione verde.

Nel piano non sembra si sia tenuto conto dell'influenza dei processi di deassimilazione e delle azioni di prevenzione sulle singole frazioni, ma si è proceduto in modo parametrico.

[...]

Nella disamina non si fa cenno al fatto che, seppur sia il compostaggio che la digestione-compostaggio producono compost, però le rese di compost dal ciclo aerobico - anaerobico sono inferiori rispetto al solo compostaggio. Poiché vi sono diverse tecnologie di trattamento anaerobico - aerobico, occorrerebbe aggiungere che vanno privilegiate quelle che producono più compost, come le tecnologie a secco, rispetto a quelle che producono più biogas, come quelle in umido.

Si prevede inoltre che il biogas prodotto venga utilizzato per la produzione di energia elettrica e come conseguenza calore, e non purificato in biometano per essere immesso nella rete di distribuzione o utilizzato per autotrazione.

Per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili vi sono diverse alternative (solare, eolico, geotermico, maree,...). Poche invece sono le alternative ad oggi per sostituire i combustibili per autotrazione e per il metano per usi domestici. Anzi di fatto la biodigestione con la produzione di biometano da biogas rimane l'unica alternativa.

Inoltre l'immediato utilizzo del biogas per produrre energia va considerato recupero energetico, mentre l'utilizzo del biometano per autotrazione e immissione in rete va considerato come recupero di materia diversa dal riciclaggio quindi preferenziale rispetto al recupero energetico.

Si chiede di indicare questa tecnologia in modo preferenziale rispetto al compostaggio solo qualora si punti alla massimizzazione della produzione di compost e di biometano per immissione in rete o per autotrazione, come sta già facendo AIMAG.

**Parere istruttorio**

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 27/41

Osservazione avente contenuto

Azione per la preparazione per il riutilizzo e recupero di materia

Sintesi osservazione

La preparazione per il riutilizzo è finalizzata al riuso totale o parziale dei beni e non al riciclaggio come indicano tutte le azioni citate. Per il riutilizzo la proposta di legge regionale in discussione prevede i centri comunali per il riuso (uno ogni 20.000 abitanti), per lo più tramite trasformazione dei centri di raccolta. Sostanzialmente i beni a fine vita di cui ci si vuole disfare e che potrebbero essere suscettibili di riuso totale o parziale anche attraverso una loro preparazione o manutenzione verrebbero portati ai centri per il riuso da collocarsi all'ingresso dei centri di raccolta. I beni suscettibili di riuso verrebbero selezionati, mentre gli altri materiale utili solo per il riciclaggio proseguirebbero per essere collocati nei centri di raccolta attigui. Questo è quanto si chiede venga inserito nel piano.

Parere istruttorio

Si precisa che la promozione dei centri del riuso rientra pienamente tra le misure e le azioni già previste nel Programma di prevenzione di cui al Capitolo 17 del Relazione Generale di Piano. E' appena il caso di ricordare che la "preparazione al riutilizzo" è un'operazione di gestione di rifiuti e pertanto non è in alcun modo riconducibile ad un'attività di "riuso" dei beni.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 28/41

**Osservazione avente contenuto**

Capitolo 9: obiettivi e azioni di piano

Sintesi osservazione

Ancora una volta da una parte si afferma come obiettivo il massimo di invio a riciclaggio, salvo considerare questo obiettivo legato solo alla raccolta differenziata e non anche al rifiuto residuo, e si confonde il riciclaggio col recupero di materia, recupero che contiene, ma non si esaurisce il riciclaggio.

Si chiede di mettere come obiettivi il massimo di riciclaggio sia da RD che dal RUR, e il massimo di recupero di materia sia da RD che da RUR prima di considerare incenerimento e discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 29/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: scenari di gestione

Sintesi osservazione**TMB**

Di fatto non si prende in considerazione la nuova impiantistica TMB se non alla fine con un vago accenno a una possibilità di sperimentarla in futuro a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le nostre proposte in questo campo si vedano le osservazioni sintetiche.

Qui aggiungiamo solo alcune note aggiuntive.

La prima è relativa agli indicatori di efficienza degli impianti TMB.

Gli indicatori messi partono dal presupposto che il recupero di materia ai fini del riciclaggio sia minimo come negli impianti esistenti. Con la nuova tecnologia indicata tutto cambia e in particolare occorre:

1. aggiungere come indicatore la % di rifiuto inviato a riciclaggio sul totale in ingresso;
2. aggiungere la % di recupero di materia (frazioni a riciclaggio, biometano, compost fuori specifica) sul totale in ingresso;
3. aggiungere il bilancio delle emissioni di carbonio in atmosfera per tonnellata trattata, considerando con segno meno quella sequestrata;
4. sostituire l'indicatore energetico citato con un nuovo indicatore



energetico legato alla LCA dell'impianto e dei materiali trattati, o più semplicemente il bilancio energetico di gestione che comprenda l'energia risparmiata per il riciclaggio delle frazioni recuperate + l'energia conservata nelle frazioni recuperate come materia (materia riciclata, FOS e biometano) – l'energia consumata per il trattamento meccanico e biologico, il tutto per tonnellata trattata;

5. costo di investimento per ton trattata;

6. costo di gestione per ton trattata;

7. impiego di manodopera per ton trattata.

Senza questi indicatori è impossibile esprimere un giudizio di merito su questa impiantistica e il confronto sull'impiantistica alternativa come l'incenerimento.

Incenerimento

L'incenerimento non può essere considerato una forma di recupero qualora l'energia prodotta sia inferiore all'energia consumata nel ciclo di vita dell'impianto.

[...]

Sulla base di questo ragionamento, la CE aveva promosso una commissione tecnica per capire qual era il rendimento minimo perché il bilancio fosse positivo. La commissione aveva indicato quale rendimento minimo il 65% sull'energia netta prodotta, calcolata così come indicato dalla direttiva 2008/98/CE. Già l'indicazione del 60% per gli inceneritori più vecchi rispondeva non a un criterio tecnico, ma a un criterio politico. Successivamente, nella stesura delle norme applicative sia la CE sia lo Stato Italiano hanno adottato criteri politici di valutazione sulla base di un compromesso per non "penalizzare" gli impianti dei paesi meridionali che non possono sfruttare appieno l'energia termica prodotta. Per questo si è indicato di calcolare il rendimento sull'energia lorda anziché su quella netta e di aggiungere un coefficiente climatico che l'Italia ha indicato in un massimo del 38%. Di fatto con questi due meccanismi aggiuntivi il rendimento in Italia raddoppia nominalmente e sono classificati impianti di recupero energetico impianti che hanno un bilancio negativo. Sostanzialmente tutti gli impianti della regione sono di questo tipo, indipendentemente dalla loro classificazione. Andrebbero quindi considerati non impianti di recupero energetico, ma di spreco energetico.

Per poter meglio valutare questi impianti, agli indicatori indicati nel piano si chiede di aggiungere gli indicatori dal 3 al 7 segnalati per gli impianti TMB.

Infine si segnala che il piano afferma che gli inceneritori sono monitorati in continuo. Ciò risulta per i macroinquinanti, ma non per i microinquinanti quali le diossine. Si chiede che nel piano venga messo l'obbligo di monitoraggio anche dei microinquinanti.

Discariche

[...]

Si chiede di privilegiare anche nello smaltimento in discarica il principio di prossimità, prevedendo un impianto per provincia, in modo da ridurre al massimo il trasporto di rifiuti.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.



Il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 30/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 9: fabbisogno impiantistico e impiantistica di recupero

Sintesi osservazione

TMB-Selezione

Considerando che le frazioni secche riciclabili derivanti dalla RD sono circa 800.000 ton ma che non tutte necessitano di selezione e che il RUR è di circa 500.000 ton, il fabbisogno impiantistico TMB-Selezione (impianti di nuova generazione così come precedentemente descritti) al 2020 per i soli rifiuti urbani si può quantificare almeno pari al milione di tonnellate, cui aggiungere il fabbisogno per una quota da calcolare di rifiuto speciale. Questo giustifica una rete diffusa di tale impiantistica con anche più di un impianto per provincia, considerando taglie da 50.000 a 100.000 ton di potenzialità. Il piano, nonostante citi al punto 9.5. il TMB di Sydney (impianto più obsoleto dell'attuale impiantistica) che recupera il 17,2% di materiale, prevede solo la possibilità, da verificare al 2017, di un impianto di nuova generazione a Reggio Emilia di circa 90.000 ton. e due di vecchia generazione a Ravenna e Parma. Questa appare una vera e propria contraddizione del piano, anche alla luce dei principi enunciati di massimizzazione di recupero di materia sul recupero di energia.

[...]

Inceneritori

Il fabbisogno di incenerimento al 2020 per i rifiuti urbani è al massimo di 250.000 ton, da verificare anche sulla base del potere calorifico dello scarto proveniente dai TMB. Anche considerando un'altra quota di rifiuto speciale, il fabbisogno può essere soddisfatto al massimo da 3 inceneritori. Si ritiene però che sia più conveniente, sulla base del principio di prossimità, prevedere per questa data la totale eliminazione di questo fabbisogno.



Inoltre va ricordato che gli inceneritori della regione, al di là della classificazione formale, come già ricordato, sono impianti che nel loro ciclo di vita consumano più energia rispetto a quella che producono.

Parere istruttorio

Si confermano le strategie di Piano e si precisa quanto già riportato in precedenza.
La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 31/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: strumenti di governance e definizione di accordi di programma

Sintesi osservazione

Nel piano gli ulteriori strumenti per il raggiungimento degli obiettivi si focalizzano sull'eliminazione dei conferimenti impropri, su accordi di programma con categorie produttive e sulla tariffazione puntuale. Si ritiene che quanto elencato debba essere da una parte modificato come impostazione, dall'altra ampliato.

Conferimenti impropri.

Per procedere ad individuare quali sono i conferimenti impropri prima di tutto occorre individuare quali sono i conferimenti propri, dato che in Emilia Romagna i diversi ATO hanno proceduto con criteri diversi e spesso al di fuori dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per es. nell'ATO di Forlì non è posto alcun limite al livello di assimilazione, quando la normativa nazionale impone che sia messo un limite. Quasi in tutti gli ATO, anche quando c'è un limite quantitativo, non si fa distinzione fra rifiuti derivanti dai processi produttivi (non assimilabili sulla base della normativa europea) e altri rifiuti ad es. della pulizia, di uffici, di mense, o semplici imballaggi provenienti da attività produttive, che possono essere assimilati. Addirittura in alcuni ATO vengono assimilati rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura. Sono pure assimilati gli inerti da costruzione e demolizione e gli inerti contenenti amianto che l'ISPRA ha sempre escluso dall'assimilazione.

[...]



Il piano, per evitare questi conferimenti, sembra privilegiare il sistema stradale con cassonetti provvisti di calotte. Questo sistema, anche qualora utilizzasse le calotte non solo per il RUR ma per tutte le frazioni, non garantisce l'individuazione dell'utente che ha conferito impropriamente ma semplicemente limita il numero dei sospettati, dato che allo stesso contenitore può accedere una pluralità di utenze. Non solo non è possibile neppure individuare l'utente che, per errore o volutamente per via della tariffa puntuale, conferisce rifiuto residuale in contenitori di rifiuti differenziati, a meno che nel rifiuto conferito non vi siano oggetti identificativi.

L'unico sistema che garantisce un vero controllo, quindi sia l'esclusione di conferimenti impropri sia l'esatto conferimento delle singole frazioni, è il sistema domiciliare perché si ha l'identificazione del domicilio dell'utente. Al limite il problema si pone solo nei condomini, ma anche questo problema può essere superato attraverso la consegna di contenitori individuali al posto di contenitori domiciliare come ormai si sta orientando questo sistema di raccolta con tariffa puntuale.

Anche per questo motivo si chiede di privilegiare la raccolta domiciliare da estendere a tutti gli utenti salvo rare eccezioni motivate.

[...]

Accordi di programma

[...]

Nell'elenco degli accordi si chiede con forza di escluderne uno, quello relativo all'utilizzo delle scorie e delle polveri di incenerimento nel settore costruzioni e bonifiche. Sia le scorie che le polveri sono rifiuti che contengono sostanze pericolose, le polveri in quantità tali da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie in quantità inferiore ma tali da non poter essere utilizzate tal quali in prodotti che possono andare a contatto con le persone. Solo un processo di vetrificazione, estremamente energivoro e dispendioso, potrebbe inertizzare le sostanze pericolose presenti. In assenza di tale processo vi è il rischio di una dispersione a distanza di tempo di tali sostanze. Facciamo di tutto per abitare in case sane, di sicuro l'utilizzo di questi prodotti nell'edilizia peggiorerebbe la loro qualità, esponendoci al rischio di dover demolire successivamente gli edifici qualora in futuro nuove norme dovessero abbassare i limiti di presenza di tali sostanze, così com'è avvenuto per gli inerti contenenti amianto che oggi dobbiamo smaltire con enormi costi economici e sociali. L'unico posto dove collocare scorie e polveri sono discariche sicure.

L'altro fronte per ottenere gli obiettivi di riduzione, riuso e riciclaggio sono le misure che coinvolgono le famiglie, in particolare con lo sviluppo del compostaggio domestico e collettivo, ordinanze che diano ai cittadini maggiore potere nel rifiutare la pubblicità molesta, la promozione dell'uso dell'acqua pubblica e molte altre azioni.

Infine vi sono azioni proprie degli Enti pubblici, come per esempio quello previsto nella proposta di legge regionale in discussione di compostaggio degli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato nelle aree verdi o presso aziende agricole.



elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 32/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 10: tariffa puntuale, sistema incentivante e stima dei costi

Sintesi osservazione

Tariffa puntuale e sistema incentivante

[...]

I dati di confronto fra raccolta stradale e raccolta domiciliare con tariffa puntuale sono chiari: i risultati della raccolta porta a porta con tariffa puntuale sono molto più performanti di quelli della raccolta stradale a calotta con tariffa puntuale per il raggiungimento degli obiettivi di RD e ancor più per l'obiettivo di minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Ma accanto all'incentivazione per i comportamenti virtuosi dei singoli utenti attraverso la tariffa puntuale, occorre anche aggiungere l'incentivazione per i Comuni virtuosi, perché i risultati non sono solo il frutto dei comportamenti dei singoli ma anche delle decisioni dei Comuni sulla gestione dei rifiuti.

Questo è quanto viene previsto nella proposta di legge regionale in discussione dove, a parità di costo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale, si prevede una incentivazione sotto forma di sconto per i Comuni che ottengono i migliori risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati procapite equivalente, incentivazione che va a gravare sui rifiuti non riciclati per cui i Comuni che non ottengono risultati vengono penalizzati.

Questo meccanismo è importante perché i risultati dipendono dalle scelte operate. Sulla base dei dati citati, solo i Comuni con raccolta porta a porta con tariffa puntuale potranno raggiungere i risultati di minimizzazione dei rifiuti non riciclati, ricevendo lo sconto e favorendo in questo modo le scelte giuste da parte di tutte le amministrazioni locali.

Tra le diverse opzioni per l'applicazione della tariffa puntuale citate, se ne possono aggiungere alcune altre come i contenitori a volumetria variabile e svuotati a periodicità costante, per cui la tariffa puntuale è determinata solamente dal volume del contenitore; questa modalità è utilizzata per la raccolta delle frazioni differenziate in particolare per le UND e per la raccolta del verde anche domiciliare in abbinamento con la rilevazione a volume e a svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato tramite



transponder.

Altra modalità è il pagamento di una quota per le raccolte a chiamata per gli utenti che non vogliono conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, salvo l'esenzione per le categorie deboli.

Si rileva comunque che in questo Capitolo sono citati in particolare esempi di tariffa puntuale con sistema domiciliare, mentre nelle altre parti del piano la tariffa puntuale era citata solo in rapporto alla raccolta stradale con calotta, sottolineando che questa forma era equivalente a quella della raccolta domiciliare. I dati dimostrano che i due sistemi non sono affatto equivalenti e che la raccolta domiciliare ottiene risultati quantitativi e qualitativi migliori.

Nel piano si fa presente che in caso di tariffa puntuale basata solo sul rifiuto residuale la qualità delle frazioni differenziate diminuisce. Questo è vero laddove non è possibile o non viene eseguito un controllo. Nella raccolta stradale con calotta tale controllo risulta impossibile, mentre nella raccolta porta a porta è sempre possibile, potendo identificare il domicilio dell'utente.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata eseguita su base parametrica.

Si chiede di eseguire tale stima anche sulla base degli obiettivi richiesti del 30% di riduzione di rifiuti e del 75% di RD.

A livello regionale si vedrà che tale stima porterà ad un costo complessivo della gestione dei rifiuti sotto i 600 milioni, avvicinandoci al costo procapite del veneto di 130€ procapite.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 33/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: obiettivi, scenari, azioni per i rifiuti speciali

Sintesi osservazione

La produzione di rifiuti speciali in regione, 10.420.000 al 2010, supera di molto quella dei rifiuti urbani e assimilati, costituendo circa il 77% della totalità dei rifiuti prodotti.

Va ricordato che grazie all'alto grado di assimilazione, anche fuori norma, dei rifiuti speciali a quelli urbani presente nella nostra regione la percentuale sarebbe ancora maggiore.

In linea generale questi rifiuti vengono prodotti in grande quantità,



ma numero di tipologia ridotta per unità produttiva, per cui la loro suddivisione alla fonte risulta normalmente più facile. Grazie a questo la possibilità di riciclaggio risulta più facile, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Non è un caso che nel 2011 il recupero di materia dai rifiuti speciali è risultato del 68% l'incenerimento del 6,4 e il collocamento in discarica del 10%.

Si può fare molto di più e meglio; occorre, oltre a quanto messo in elenco nel piano, eliminare alcune storture e puntare sulla ricerca dell'efficienza nell'eliminazione degli sprechi.

La stortura che occorre eliminare è l'incentivo che viene dato alle aziende che inviano a riciclaggio i propri rifiuti che poi vengono assimilati agli urbani. Questo si traduce in un incentivo a produrre più rifiuti, anche se riciclabili, piuttosto che favorire la riduzione della produzione, perché chi opera politiche di ristrutturazione produttiva al fine di ridurre i rifiuti, producendo meno rifiuti in assoluto ma anche meno rifiuti riciclabili, riceve meno incentivi. La proposta di legge in discussione elimina questi incentivi.

Semmai si invita a trovare un meccanismo di incentivazione per le aziende che dimostrano di produrre meno rifiuti per unità prodotta, eventualmente utilizzando i fondi del tributo speciale derivante dallo smaltimento dei rifiuti speciali.

All'interno dei rifiuti speciali vi sono amplissimi margini di riduzione della produzione di rifiuti agendo sui meccanismi dei cicli produttivi delle diverse filiere, come testimoniano molti esempi internazionali.

Il primo passo per avviarsi in questa direzione è la ricerca finalizzata a questo scopo.

Si chiede di inserire nel piano un apposito punto che promuova tale ricerca, soprattutto sulle maggiori tipologie di produzioni presenti nella regione, in collaborazione con le università, i centri di ricerca e le aziende produttrici, con progetti cofinanziati.

Sicuramente su questo Capitolo si potrà attingere anche a fondi europei, da aggiungere a quelli regionali e privati.

Si ritiene che eliminando le storture sopracitate, incentivando la riduzione e promuovendo la ricerca sulla riduzione oltre che sul riciclaggio, gli obiettivi del piano per il 2020 sui rifiuti speciali possano essere modificati.

Si propongono i seguenti obiettivi:

- riduzione dei rifiuti -30%
- riciclaggio 80%

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Si rileva altresì che nel settore dei rifiuti speciali, come è noto, vige il principio della libera circolazione e del libero mercato.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Riferimento osservazione nr

(92) – 34/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 11-13: scorie e polveri da incenerimento

Sintesi osservazione

Le polveri sono rifiuti pericolosi ed è bene che il piano preveda per loro un'unica soluzione: la messa in discarica per rifiuti pericolosi. Le scorie sono rifiuti classificati come non pericolosi ma contenenti comunque alte quantità di sostanze pericolose. La normativa nazionale permette che siano utilizzate nei diversi modi descritti nel piano, ma si ritiene che tale normativa debba essere modificata in senso più restrittivo dato che i continui approfondimenti epidemiologici sugli effetti dell'inquinamento dell'ambiente negli ultimi 60 anni hanno sempre portato ad evidenziare che i limiti di emissione o di presenza di inquinanti presenti nelle norme erano troppo elevati e non garantivano condizioni di sicurezza e salute sufficienti. Il caso dell'amianto contenuto nei diversi manufatti in cemento amianto è emblematico. Sono occorsi diversi anni per evidenziare che era un potente cancerogeno e molti altri per metterlo al bando. Oggi, ad oltre vent'anni dalla sua messa al bando, dobbiamo ancora affrontare ingenti costi per toglierlo dagli edifici e smaltirlo, oltre ai costi relativi agli aspetti sanitari. Il rischio nell'utilizzare le scorie e le polveri nella produzione di cementi e laterizi è che si ricalchino le stesse tappe dei manufatti in cemento amianto. Anche per l'eternit appena prodotto non si verificavano eccessive cessioni di fibrille, salvo poi constatare che col tempo si aveva un aumento esponenziale di tali cessioni dovuta al deterioramento del manufatto. Per il materiale edile che utilizza scorie e polveri non vi è alcuna certezza che poi non rilasci fra 20-30 anni quelle sostanze pericolose che contiene rendendo insalubri le nostre case.

Applicando il principio di precauzione, si chiede di indicare un'unica destinazione non solo per le polveri, ma anche per le scorie, la discarica, semmai utilizzando tali scorie mischiate a bentonite per la copertura giornaliera di discarica al posto del terreno vegetale o degli inerti, come indicato dall'ultimo punto nell'elenco delle utilizzazioni attuali, lasciando in questo modo al compost fuori specifica derivante dal FOS il compito della bonifica finale delle discariche attraverso una sua miscelazione al 15% con terreno vegetale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 35/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: localizzazione impiantistica

Sintesi osservazione

Questa osservazione si riferisce sia al Capitolo 14, sia al Capitolo 9, sia al rapporto ambientale presente in una parte successiva del piano e riguarda sia la localizzazione che gli impatti ambientali e sociali sia dell'impiantistica esistente che di quella da implementare.

Nel piano, per quanto riguarda le interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio e la popolazione, sono state indicate le seguenti distanze:

- 3.000 metri per gli inceneritori;
- 2.000 metri per le discariche;
- 500 metri per gli impianti TMB.

La distanza dei 3000 metri degli inceneritori è stata aumentata a 4000 metri per l'esposizione della popolazione a seguito dello studio Monitor.

Per quanto riguarda gli inceneritori, si ritiene che anche la distanza di 4000 metri sia troppo limitata perché le emissioni dal camino di tali impianti superano abbondantemente tale distanza almeno nella direzione dei venti dominanti.

[...]

Occorre pertanto fare di tutto per eliminare qualsiasi fonte di inquinamento dell'aria non strettamente necessario e di sicuro gli inceneritori risultano superflui avendo alternative. Per questo se ne chiede la chiusura entro il 2020.

Si ritiene che la distanza di 500 metri per gli impianti di TMB, almeno per la fase di stabilizzazione, sia troppo limitata. L'impatto più percepibile di questi impianti è quello odorigeno che va ben oltre i 500 metri, specie nella direzione dei venti dominanti.

Non si tratta di inquinamento pericoloso per l'ambiente, ma certamente molto fastidioso per le persone, tale da comprometterne lo stato di benessere.

Si chiede che la distanza sia portata in via cautelativa a 1000 metri e che il piano preveda di far svolgere da enti indipendenti uno studio apposito su tutti gli impianti sugli impatti in modo da stabilire con maggior cognizione di causa le distanze più appropriate da contemplare per una analisi sugli impatti.

Tali distanze vanno indicate non solo per gli impianti TMB, ma anche per tutti gli impianti di trattamento delle frazioni organica umida quali impianti di compostaggio e di biodigestione.

L'inclusione di insediamenti abitativi all'interno di tali distanze deve



poi tradursi o in esclusione dell'autorizzazione all'insediamento per nuovi impianti, o in maggiori e crescenti (in proporzione inversa alla distanza) prescrizioni per la mitigazione degli impatti, anche in caso di insediamenti già in esercizio, compresa anche la revoca delle autorizzazioni in atto o la loro riduzione.

Per l'individuazione dei siti dove collocare i nuovi impianti, ma anche per gli impianti già insediati, vanno presi in considerazione, oltre agli elementi individuati, anche ulteriori elementi quali gli insediamenti antropici in rapporto alla movimentazione dei rifiuti generati dagli impianti.

La problematica del traffico generato, coi suoi impatti sia sulla popolazione che sull'ambiente appare sottostimato nel piano. La movimentazione di 100.000 ton/anno di rifiuti verso un sito ed in uscita da un sito può generare fino a 150 passaggi in più di mezzi pesanti al giorno in un unico punto della rete stradale, specie quando le entrate e le uscite non sono coordinate. Qualora questo punto obbligato sia un centro abitato anche di piccole dimensioni con una viabilità critica, l'impatto diventa notevole per gli abitanti della zona. In questo caso le distanze prima citate non hanno rilevanza.

Occorre che il piano indichi chiaramente che tali situazioni vanno assolutamente individuate prima di autorizzare un qualsiasi impianto e che tali condizioni diventino ostative all'autorizzazione se non viene individuata una alternativa che deve essere attuata prima dell'entrata in funzione dell'impianto pena la non autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che il piano esclude la necessità di nuovi impianti di incenerimento, non condividendo viceversa la previsione di un ridimensionamento degli impianti TMB-selezione il cui uso si ritiene debba essere implementato attraverso le nuove tecnologie di selezione con impianti che possano trattare sia le frazioni differenziate che il rifiuto residuo (RUR) ai fini del massimo recupero di materia, si condivide quanto espresso al Capitolo 14 che tali impianti e gli impianti di compostaggio e riciclaggio nuovi debbano essere il più possibile collocati in aree industriali il più vicino alla produzione il più lontano possibile dalle abitazioni, serviti da infrastrutture di viabilità che possano garantire che il carico di traffico generato dall'impianto non crei significativi aggravii all'ambiente e alle persone.

Per tutti gli impianti esistenti e in esercizio si chiede di riconsiderare tutte le condizioni di autorizzazione, e le diverse prescrizioni, in base ai criteri indicati dal piano e dalle presenti osservazioni. In particolare:

- il criterio di prossimità;
- il criterio di massimo carico sopportabile;
- il criterio di massima autosufficienza territoriale;
- il criterio di minor impatto ambientale;
- il criterio di minor impatto per la salute e per le condizioni di vivibilità della popolazione residente;
- il criterio di massimo coinvolgimento della popolazione residente alle scelte.

Si chiede che il piano preveda per tutti gli impianti esistenti una attenta verifica delle criticità e lo studio di soluzioni per superarle. Si



chiede di attivare, ovunque gli impianti esistenti mostrino criticità sotto un qualsiasi aspetto che coinvolge le persone (viabilità, inquinamento chimico, odorigeno, da rumore, ...) ed in particolare laddove la popolazione ha espresso pubblicamente dissenso, una procedura per l'istituzione di un tavolo di verifica fra la Regione, i Comuni interessati, la popolazione, gli Enti tecnici preposti e esperti terzi per ricercare le soluzioni tecniche, qualora esistano, per superarle.

Si chiede venga introdotta la norma che agli impianti che presentano criticità siano rivisti i quantitativi autorizzati abbassandoli, ai fini di ridurre se non eliminare le criticità. Tali nuovi limiti potranno essere permanenti, qualora non siano state trovate soluzioni alle criticità, temporanei qualora le soluzioni siano state individuate e per il tempo necessario ad attuarle. Nei casi più gravi va contemplata la revoca all'esercizio.

In tutti i casi si dovrà prevedere che il ristoro ambientale previsto per questi impianti dovrà essere suddiviso fra tutti i territori soggetti alle ricadute degli impianti, comprese le ricadute relative al traffico.

Si chiede di inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano quanto di competenze derivante dalle osservazioni presentate.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente si precisa per quanto attiene alle distanze minime dalle varie tipologie impiantistiche presenti, che non essendoci alcun riferimento normativo specifico, il buffer geometrico utilizzato come criterio di valutazione degli impatti, è stato assunto in conformità ad uno studio del Ministero della Salute nel programma CCM 2010 così come descritto/indicato nel paragrafo 4.5 pag. 79 del Rapporto Ambientale.

Si evidenzia inoltre che non è compito del PRGR prevedere modifiche delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 36/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: smaltimento RUB

Sintesi osservazione

• si chiede di trattare al 2020 tutto il RUR (dopo una diminuzione della produzione del 30% e una raccolta differenziata del 75% che ha ridotto il RUR procapite da 314 a 120 Kg) in impianti TMB di nuova generazione che selezionino frazioni secche, fra cui carta e cartone,



da inviare a riciclaggio per almeno il 33% del RUR in entrata, e di inviare tutto il sottovaglio (frazione organica) a biostabilizzazione tramite trattamento anaerobico/aerobico per produzione di FOS da utilizzare come copertura giornaliera di discarica. Tale FOS, come precisa il piano, costituisce attività di recupero R11 e non è da considerare nella quota RUB;

- si chiede di promuovere al massimo il compostaggio domestico e collettivo e di promuovere al massimo il compostaggio in loco degli scarti della manutenzione del verde in modo da limitare al massimo la produzione di rifiuti organici;

- si chiede di estendere a tutti gli utenti la raccolta dell'umido con modalità domiciliare, ad esclusione di quanti praticano il compostaggio domestico, all'interno di un sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che permette normalmente di ridurre la presenza di umido nel RUR sotto il 20%.

Con queste azioni i rifiuti da collocare in discarica rimangono sotto i 50 kg procapite con una percentuale minima di rifiuto biodegradabile.

Parere istruttorio

Con riferimento al primo quesito si ribadisce che il PRGR considera gli impianti TMB esistenti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, come funzionali al pre-trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica nel pieno rispetto della normativa vigente.

La realizzazione degli impianti TMB proposti non si ritiene sostenibile visti gli elevati livelli di RD attuali e quelli che il PRGR prefigura al 2020 ed anche in considerazione del fatto che tale tecnologia ad oggi non risulta supportata da sufficienti evidenze tecnico-scientifiche in riferimento alla situazione specifica emiliano romagnola.

In relazione al secondo quesito, il PRGR già individua il compostaggio domestico tra le misure di incentivazione del riciclaggio.

Infine relativamente al terzo quesito, si conferma che il PRGR già promuove la raccolta della frazione organica anche con modalità di tipo domiciliare.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 37/41

Osservazione avente contenuto

Capitoli 14-18: programma riduzione rifiuti

Sintesi osservazione

Nel piano non solo vi è assoluta confusione fra rifiuto residuale da raccolta differenziata e rifiuto non riciclabile, ma si sostiene che la



destinazione del rifiuto residuale deve essere il recupero energetico. Nelle nostre diverse osservazioni abbiamo messo in evidenza che del rifiuto residuale circa 2/3 possono essere recuperati come materia sia ai fini del riciclaggio che per altri fini, mettendo sostanzialmente da parte il recupero energetico, esattamente quello che in modo esplicito ci chiede la CE attraverso il 7° programma d'azione ambientale.

Si chiede con forza di citare queste parti salienti del 7° programma e di trarne tutte le conseguenze modificando il piano in tutte le parti oggetto delle osservazioni in modo da eliminare contraddizioni così stridenti con la politica ambientale europea.

Le esperienze di buone pratiche prese a riferimento per il programma di prevenzione e citate all'allegato 3, ad esclusione di 1 che fa riferimento al territorio nazionale relativa ai Comuni virtuosi, fanno riferimento al territorio della regione. Questo risulta un grave limite di natura autoreferenziale, come se la regione valutasse se stessa al vertice dell'esperienza sulla gestione dei rifiuti. Eppure, come mostra la tabella sottostante: (segue tabella "graduatoria regioni 2012 sul criterio della minor produzione di rifiuti residuale a smaltimento").

[...]

Si chiede che questa graduatoria venga riportata nel piano.

Nel punto 17.3. relativo al sistema produttivo della nostra regione, sistema non dissimile dalle regioni limitrofe quali il Veneto o la Toscana, si disquisisce sui consumi delle famiglie, esponendo il risultato di una indagine.

Per quanto riferito dal piano, in tale indagine non vi è alcun riferimento fra modalità di acquisto e di consumi in rapporto al sistema di raccolta, come se i due aspetti fossero slegati fra loro e come se il sistema di raccolta non incidesse sugli acquisti, sui consumi e sulla produzione di rifiuti.

Si riferisce che vi è ancora un elevato spreco di prodotti alimentari, una adesione ancora parziale all'acquisto di prodotti sfusi e alla spina e un netto aumento dell'uso dell'acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e dell'uso delle sporte durevoli invece di quelle usa e getta. Il tutto viene attribuito alle campagne di sensibilizzazione. Certamente tali campagne sortiscono un effetto positivo, ma sarebbe utile sapere con dati statistici ricavabili da una indagine la differenza di adesione a queste pratiche nei Comuni della regione a raccolta stradale e a raccolta domiciliare, in modo da fare chiarezza e dare utili indicazioni ai decisori del piano.

Il piano non tiene in alcuna considerazione gli studi già più volte citati di confronto fra i sistemi di raccolta e i loro risultati in termini di produzione di rifiuti, rese di raccolta differenziata, costi del servizio e in particolare minimizzazione dei rifiuti non riciclati. Eppure questi studi sono tutti concordi che il sistema di raccolta domiciliare presenta statisticamente un netto calo di produzione di rifiuti procapite, che, abbinato a una più elevata resa di raccolta differenziata, riduce drasticamente i rifiuti non riciclabili, che, a paragone con la raccolta stradale, risultano non semplicemente minori di qualche punto percentuale e neanche di decine di punti percentuali ma della metà o di alcune volte. Basti ricordare che Ponte nelle Alpi, il Comune premiato già da 3 anni come Comune



Riciclone da Legambiente, presenta una quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio di almeno 10 volte inferiore rispetto alla media dell'Emilia Romagna.

Ma basta confrontare i dati di Veneto ed Emilia Romagna, due regioni del tutto simili per livello economico e produttivo. Il veneto ha una produzione procapite inferiore di almeno il 30%, una resa di RD superiore di oltre 10 punti percentuali e un quantitativo procapite non inviato a riciclaggio inferiore alla metà di quello dell'Emilia Romagna. La differenza sostanziale fra le due regioni è il sistema di raccolta, domiciliare in Veneto, stradale in Emilia Romagna.

[...]

Ma anche altri sono gli indizi che portano allo stesso risultato: dove vi è la raccolta domiciliare si registra una maggiore adesione al consumo di acqua pubblica al posto dell'acqua imbottigliata, all'allargarsi dei punti vendita dei prodotti alla spina e sfusi, a un diverso approccio al sistema di vendita dei supermercati che per non perdere clienti riducono in modo significativo l'imballaggio nei prodotti da vendere, non solo per motivi ambientali ma per motivi economici e di mercato. Questo insieme di atteggiamenti si verifica in misura decisamente minore dove si insiste con una raccolta stradale.

Su tutti questi indizi non vi sono ancora studi approfonditi e statistici, ma si invita il piano a tenerne conto e la Regione d indicare la necessità di promuovere una ricerca specifica, confrontando questi dati nei Comuni attualmente porta a porta in regione rispetto a quelli con raccolta stradale. Tale ricerca, da svolgersi in tempi brevi, dovrà essere punto di riferimento per la revisione del piano subito dopo aver ottenuto i risultati.

Le misure del programma di prevenzione espone al punto 17.5. sono tutte condivisibili, ma carenti. In particolare mancano totalmente due azioni fondamentali:

1. l'introduzione della raccolta domiciliare
2. il compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato.

Dell'influenza dell'introduzione della raccolta domiciliare sulla riduzione dei rifiuti già si esposto in precedenza, qui si aggiunge solo che tale misura ha effetto immediato e che è sinergica a tutte le altre misure di riduzione della produzione dei rifiuti, delle rese di raccolta differenziata, della minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e della possibilità di ricavare frazioni da riciclare anche dal rifiuto residuale.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico, non solo non è minimamente citato quale misura di riduzione, ma tantomeno vi è in tutto il piano una analisi attenta al rapporto fra adesione al compostaggio domestico e sistema di raccolta. Nella provincia di Treviso, dove la raccolta domiciliare è quasi uniformemente applicata, il compostaggio domestico, come riportato dai report dell'osservatorio del Veneto, è pari al 30% delle utenze domestiche. In Emilia Romagna, dove è nettamente prevalente la raccolta stradale, l'adesione al compostaggio domestico è pari a circa il 3,5% delle utenze domestiche, circa 9 volte in meno.

Nessun accenno al compostaggio collettivo e al compostaggio in loco



del verde pubblico e privato, misure contemplate nella proposta di legge regionale in discussione.

L'azione di riduzione legata al compostaggio domestico, collettivo e del verde pubblico e privato possono incidere anche sul breve termine per circa un -5% sulla produzione totale dei rifiuti (il 25-30% della quota di riduzione), ma tale quota potrebbe essere notevolmente superiore oltre che raggiungibile in un periodo breve.

Oltre ad inserire nel piano le due misure principali citate e omesse dal piano, si suggeriscono alcune altre misure non contemplate:

- utilizzo di sacchetti traspiranti biodegradabili per la raccolta della frazione umida che consente di diminuire alla fonte il peso di questo rifiuto ancor prima di essere raccolto;
- la promozione di pannolini riusabili;
- ordinanze che pongono sanzioni a chi immette pubblicità non desiderata nella posta.

Altrettanto importante come le prime due misure mancanti è una revisione del punto 17.5.3.1. sulla progettazione sostenibile.

L'impostazione del piano sulla progettazione sostenibile si basa sostanzialmente su una adesione volontaria del mondo produttivo a questo progetto.

Sicuramente tale approccio può portare alcuni risultati, ma appare rivolta a favorire quella minoranza di imprese che già hanno assunto un atteggiamento consapevole rispetto alle tematiche ambientali.

Pur giudicando utile anche questo approccio, si ritiene che per raggiungere risultati consistenti occorra ribaltare l'approccio stesso rispetto alla problematica.

L'esperienza consolidata ci dice che le gran maggioranza delle aziende sono rivolte a massimizzare gli utili, in genere scaricando sul pubblico i fattori negativi a cominciare da quelli ambientali, e che i loro processi e i loro prodotti risentono di questa filosofia economica.

Occorre partire dalle conseguenze per individuare e risalire all'autore e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Per questo si chiede di promuovere la ricerca sui rifiuti, sia quelli che si ritrovano nel rifiuto residuale, sia quelli che troviamo nelle frazioni riciclabili, sia nei rifiuti urbani che in quelli speciali, per risalire all'autore.

In particolare lo studio del rifiuto residuo ci può indicare per quale ragione non si raggiunge una sua riduzione a zero. Può essere per un errore di conferimento, per cui occorre intervenire sui sistemi di raccolta, sull'informazione e sui controlli, ma può dipendere da un "errore" di produzione, che non permette di riusare o riciclare il rifiuto. In questo caso occorre individuare il produttore, metterlo di fronte alle proprie responsabilità, segnalare a tutti attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione la non convenienza ambientale e sociale dell'uso di quel prodotto e le possibili alternative se già esistenti o promuovere una ricerca sulle alternative in termini di riduzione e riciclabilità del prodotto, meglio se con il contributo del produttore.

Lo stesso sui prodotti riciclabili, anche in questo caso per individuare i produttori e avviare assieme a loro, se consenzienti, un processo di trasformazione del prodotto verso una sua vita più prolungata, una diminuzione degli scarti e una maggiore riciclabilità.

Questo tipo di ricerca condotta sui rifiuti speciali porterà ad



individuare dove si generano gli scarti di produzione al fine di intervenire sui processi produttivi per minimizzare gli sprechi. Esperienze estere hanno dimostrato che tale approccio può portare a una diminuzione degli scarti produttivi anche dell'80%.

Non è possibile porsi l'obiettivo che indica il piano di realizzare prodotti in tutto o in parte riciclabili. L'obiettivo non può che essere la realizzazione di prodotti totalmente riciclabili e a minor apporto materiale. In tutti i casi non va mai premiata la riciclabilità in termini quantitativi, come avviene ora, attraverso l'incentivo ai rifiuti riciclabili, perché ciò costituisce un forte deterrente alle azioni di riduzione dei rifiuti.

Si chiede di riformulare la misura sulla progettazione sostenibile sulla base di quanto esposto.

Parere istruttorio

Nel confermare le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente è opportuno precisare che il compostaggio domestico, così come indicato dalla Comunità Europea e successivamente dal Ministero dell'Ambiente, rappresenta una pratica da considerare ai fini del calcolo dell'indice di riciclaggio e non come misura di prevenzione.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 38/41

Osservazione avente contenuto

Capitolo 19: monitoraggio

Sintesi osservazione

Sulla base delle diverse osservazioni presentate, e in particolare degli obiettivi proposti e della classificazione dei sistemi di raccolta, si chiede che i dati del monitoraggio previsti al Capitolo 19 siano organizzati secondo uno schema che preveda una suddivisione dei dati dei rifiuti urbani sulla base:

- delle aree omogenee;
- dei sistemi di raccolta;
- del modello tariffario.

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta si suggerisce la seguente classificazione:

- sistema di raccolta domiciliare quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità porta a porta;
- sistema di raccolta stradale quando per almeno il 90% della popolazione il rifiuto residuale viene raccolto con modalità stradale:



- sistema misto quando il la raccolta del rifiuto residuale è svolta con sistema stradale e con sistema porta a porta per una percentuale della popolazione tra il 10% e il 90%.
Per quanto riguarda il modello tariffario, operare la distinzione per ogni sistema di raccolta ed area omogenea fra:
- tariffa parametrica;
- tariffa puntuale.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano l'analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(92) – 39/41

Osservazione avente contenuto

NTA

Sintesi osservazione

Si chiede che tutte le norme tecniche di attuazione siano riviste sulla base delle diverse osservazioni presentate.
In particolare vanno ridefiniti gli obiettivi:
- dell'art. 8 sulla base dell'osservazione n. 12 per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'osservazione n. 15 per quanto riguarda i rifiuti speciali;
- delle aree omogenee dell'art. 11 sulla base dell'osservazione 12.3.
Per quanto riguarda l'art. 12, si fa presente che la proprietà del rifiuto, a cominciare dalle frazioni differenziate, non è né di ATERSIR né tantomeno dei gestori. Independentemente dal soggetto che svolge il compito di stesura del contratto di servizio, in questo deve essere chiaro che vi deve sempre essere l'obbligo per tutti i soggetti interessati di valorizzare al massimo il recupero di materia, in primis ai fini del riciclaggio, da tutte le frazioni, compreso il rifiuto residuale, come deve essere chiaro che qualsiasi aspetto tecnico ed economico deve essere rendicontato e reso pubblico.
Su questo aspetto le norme tecniche devono riportare quanto previsto dalla proposta di legge regionale in discussione in cui si prevede la massima trasparenza, la rendicontazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici della gestione, la tempestiva risposta a qualsiasi richiesta di informazione da parte dei Comuni.
Va ricordato e riportato che la mancanza di rendicontazione, risposta tempestiva e tanto più risposte non corrette o elusive costituiscono motivo sufficiente per la rescissione del contratto di servizio.



Sia nel caso in cui il gestore del servizio pubblico sia dotato dell'impiantistica necessaria, sia che non ne sia dotato, spetta al Comune, proprietario del rifiuto, e non al gestore, provvedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento, salvo che non sia il Comune stesso a delegare al gestore questo compito, fermo restando il principio della massima valorizzazione della materia, massima valorizzazione economica e sociale, massima trasparenza nella rendicontazione e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda la sezione II relativa all'impiantistica, questa va modificata in relazione alle diverse osservazioni svolte su questi temi. In particolare si ricorda che si chiede di sviluppare su tutto il territorio regionale la nuova impiantistica TMB-selezione cui conferire tutto il rifiuto residuale ai fini del recupero di materia. In particolare va corretto il comma 3 dell'art 14 dove si afferma che va data priorità all'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati, in quanto semmai la priorità va data agli scarti dei rifiuti urbani provenienti dagli impianti TMB-selezione, ferma restando la verifica del potere calorifico di tali scarti.

L'insieme dell'impiantistica citata in questa parte delle norme di attuazione va quindi rivista sulla base delle osservazioni, a cominciare da quanto scritto nell'art 16.

Anche per quanto previsto all'art 17 sulle autorizzazioni, si chiede di rivedere il testo sulla base di quanto esposto nell'osservazione relativa alla localizzazione degli impianti, e in particolare va affermata la possibilità di una revoca anche parziale delle autorizzazioni già concesse laddove si riscontrino criticità.

Sugli accordi e contratti di programma dell'art 19 si ricorda che la regione ha approvato nel 2000 una legge che riguarda l'uso del compost in agricoltura ai fini della lotta alla desertificazione. Si ritiene sia utile fare riferimento a tale norma e non solo a quella nazionale.

La **tariffazione puntuale** ripresa all'art. 20 viene finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata. Va ricordato che nella proposta di legge regionale sui rifiuti in discussione tale misura non è finalizzata al criterio ormai obsoleto di raccolta differenziata, ma al vero obiettivo che è la minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, si chiede di correggere l'impostazione.

Sui criteri per **l'individuazione dei luoghi** e impianti funzionali (art. 22), si ricorda che le osservazioni prevedono la necessità di ulteriori impianti di TMB-selezione (al contrario di quanto riferito al comma 1). Su questi impianti, come su tutti gli altri, si rimanda all'osservazione svolta sulla localizzazione.

Parere istruttorio

Sulla base delle risposte alle osservazioni richiamate dal Proponente si respinge anche la presente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr	(92) – 40/41								
Osservazione avente contenuto	NTA								
Sintesi osservazione	Per quanto riguarda la sezione III sul monitoraggio del piano, si ritiene che la possibilità di intervenire sul piano per apportare modifiche non sia riservata solo dopo la relazione del 3° anno, ma dopo ogni relazione annuale qualora si riscontrino incongruità e criticità da correggere ovvero si rilevino avanzamenti tecnologici che possono modificare le prospettive del piano, fermo restando la verifica e l'intervento più approfondito del 3° anno.								
Parere istruttorio	L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano approvato già prevede quanto evidenziato dal Proponente.								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(92) – 41/41
Osservazione avente contenuto	Rifiuti Sanitari
Sintesi osservazione	<p>Nel Piano manca la parte attinente metodi alternativi all'incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti sanitari che, con tecnologie adeguate, possono essere sterilizzati e inertizzati, ottenendo un prodotto residuo innocuo ed assimilabile a rifiuto solido urbano (cod. CER 20.03.01), eventualmente utilizzabile come materiale secondario. La sterilizzazione ed inertizzazione avvengono direttamente dentro la struttura ospedaliera.</p> <p>Il nodo centrale del sistema avanzato di gestione dei rifiuti è la raccolta differenziata. Tale metodo consente sia di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire, sia di riciclare il materiale in modo tale che lo stesso possa essere utilizzato per la produzione di energia o di altre lavorazioni industriali.</p> <p>L'adozione del sistema consente all'Ente Ospedaliero di organizzare il piano di gestione dei rifiuti secondo criteri d'innovazione ed efficienza.</p> <p>La Direzione Sanitaria, una volta stabilita la filosofia di gestione dei</p>



rifiuti secondo il metodo della sterilizzazione ed acquisita la tecnologia, redige un Piano dei Rifiuti che impone la raccolta differenziata e contiene:

- a) un piano economico dei costi con analisi dettagliata dello stato iniziale e degli obiettivi di riduzione.
- b) I livelli di responsabilità individuali associati a tutte le operazioni ospedaliere di manipolazione dei RSI; dal momento della generazione, allo stoccaggio, al trasferimento, al trattamento ed allo smaltimento.
- c) Le misure di protezione ordinarie e straordinarie e la prescrizione delle azioni per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti.
- d) I percorsi ospedalieri dedicati ai materiali puliti e a quelli sporchi, compresi i rifiuti, all'interno e all'esterno degli edifici. I mezzi idonei al trasporto dei rifiuti, gli orari di raccolta ed i luoghi di stoccaggio.
- e) L'affissione delle tabelle e delle segnaletiche adeguate e visibili, i luoghi dove debbono essere affisse e il protocollo con le procedure d'emergenza nei casi di dispersione dei rifiuti pericolosi e/o a rischio infettivo.
- f) I materiali e i recipienti da utilizzare, il codice dei colori e le prescrizioni, i materiali di pulizia ed il loro utilizzo ottimale.
- g) La tabella dei materiali trattabili con le prescrizioni di obbligo e di divieto di raccolta.
- h) Il piano di formazione del personale, con la cadenza degli aggiornamenti circa le procedure, le innovazioni, i rischi e le eventuali sanzioni adottabili in materia di rifiuti ospedalieri.
- i) La nomina dei responsabili del controllo sul processo, le procedure e la frequenza dei controlli di validazione e di statistica ed il metodo da applicare.
- j) La nomina degli operatori addetti al trattamento dei rifiuti o le regole per la gestione del servizio. La raccolta, il deposito e la movimentazione interna dei rifiuti vengono effettuati in appositi bidoni plastici, di colore diverso a seconda dell'assegnazione ai reparti. All'interno dei bidoni sono predisposte le buste di plastica che accolgono i rifiuti man mano che i contenitori vengono riempiti. Una volta completato il volume del bidone, la busta viene chiusa con un laccio di plastica ed il bidone è depositato nella stanza di reparto o di piano adibita a deposito temporaneo. E' compito del reparto apporre le indicazioni della data di confezionamento sul bidone (apposito cartellino).

Non possono essere conferiti rifiuti radioattivi.

Il ciclo di trattamento consiste nella sterilizzazione secondo tecnologie in essere, con automatizzazione integrale e report finale con tempi di durata, temperature raggiunte e certificazione del ciclo sterile. Il rifiuto sterilizzato finale viene insaccato e pesato. Tutti i dati sono trascritti in apposito registro e sui sacchi contenenti il rifiuto. I contenitori usati vengono lavati, sterilizzati e raccolti in un luogo a parte.

L'alternativa all'incenerimento è una realtà tecnologica che il Piano non può ignorare.

Si chiede di recepire le proposte di cui sopra e di inserirle nelle norme tecniche di attuazione del PRGR e di svolgere una ricerca tecnologica sulle alternative all'incenerimento, cui lo scrivente Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì può dare un utile



contributo.

Parere istruttorio

Relativamente a quanto riscontrabile nell'osservazione in oggetto si precisa che i rifiuti sanitari sono rifiuti speciali (ad eccezione di quelli assimilati agli urbani non oggetto della presente osservazione) e come tali sono governati dal principio del libero mercato e della libera circolazione.
Ne discende evidentemente che la pianificazione dei flussi di tali rifiuti non rientra nelle prerogative del PRGR come definite dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 fermo restando che le soluzioni proposte possono essere implementate autonomamente dalle singole Aziende ospedaliere.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



93. ATERSIR

Osservazione nr	93
Proponente	ATERSIR
Sede	Viale Aldo Moro 64 – Bologna
Tipologia Proponente	Agenzia Territoriale
PG Regione	PG.2014.0213845
PG Proponente	2213
Data di presentazione	16/05/2014

Riferimento osservazione nr (93) – 1/6

Osservazione avente contenuto Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Articolo 11, c. 2, (pag. 5): "ATERSIR attua gli obiettivi di cui al comma 1..." con riferimento agli obiettivi di % di RD fissate per ogni Area Omogenea come previste dal Piano.

Si propone la seguente modifica "Atersir garantisce il recepimento degli obiettivi.....nella pianificazione d'ambito".

Si evidenzia, infatti, che l'Agenda, mediante lo strumento del Piano d'ambito può al più garantire l'inserimento degli obiettivi del Piano regionale affinché siano rispettati ed attuati dal gestore pubblico, ma non ha il potere di garantirne direttamente l'attuazione.

Parere istruttorio Si conferma quanto riportato nelle NTA all'articolo 11 comma 2.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (93) – 2/6

Osservazione avente contenuto Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Articolo 11, c. 3, (pag. 5): "ATERSIR assicura [...] il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1...".

Si propone la seguente modifica "Atersir garantisce il recepimento degli obiettivi.....nella pianificazione d'ambito".



A tale proposito valgono le considerazioni esposte al punto precedente.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma quanto riportato al comma 3 dell'articolo 11 delle NTA.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(93) – 3/6

Osservazione avente contenuto

Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Articolo 12, c. 2 (pag. 6): si afferma che il gestore del servizio dovrà individuare i soggetti a cui affidare le frazioni per il recupero o lo smaltimento con la massima valorizzazione economica mediante procedimenti ad evidenza pubblica, “qualora” il gestore del servizio pubblico non sia dotato dell'impiantistica necessaria.
Si propone quindi o di lasciare il comma ma con l'inciso corretto “anche qualora dotati dell'impiantistica necessaria” con l'aggiunta della parola “anche” prima di “qualora” e l'elisione del “non”, oppure di eliminare direttamente l'inciso ad oggi presente “qualora non dotati dell'impiantistica necessaria”, propendendo fortemente per la prima delle soluzioni suggerite.
Si pone all'attenzione il tema della fase del servizio pubblico del recupero non soggetto a privativa e quindi da assoggettare alle regole che disciplinano e garantiscono i principi di concorrenza e libero mercato. Questo tema, peraltro già affrontato da Atersir internamente, esiste a prescindere dal fatto che il gestore sia dotato dell'impiantistica necessaria.

Parere istruttorio

In parziale accoglimento della richiesta, a chiarimento si modifica conseguentemente il testo dell'art. 12 delle NTA di Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (93) – 4/6

Osservazione avente contenuto Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione

Articolo 12, c. 3 (pag. 6): l'articolo è incentrato sul recupero e, nello specifico il comma 3, sulla frazione organica. Unicamente in merito all'impiantistica di trattamento e recupero di tale frazione organica, si sostiene che il Piano "prevede un fabbisogno di impianti di recupero" e a tal fine si richiama quanto riportato nel Capitolo 8 "Recupero di materia". Il comma in oggetto prevede, poi, una individuazione di competenze che non risultano, ad oggi, in capo ad ATERSIR . Si afferma infatti che "ATERSIR , a seguito della approvazione del Piano, provvede ad espletare una procedura volta a verificare la presenza nel mercato di imprese idonee a recuperare tali frazioni ed in caso di esito negativo provvede a pianificarne la realizzazione".

Tale disposizione è incompatibile con le competenze attribuite dalla normativa in materia ad Atersir , poiché l'Agenzia non ha, al momento, i poteri richiamati, soprattutto per quanto attiene alla pianificazione degli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto la disposizione è in linea con le competenze attribuite dalla normativa ad ATERSIR ed infatti il PRGR ha individuato un fabbisogno di trattamento per il recupero della frazione organica, secondo le modalità ed i quantitativi di cui al Capitolo 8 della relazione generale di Piano, e la successiva indagine di mercato risulta essere prodromica all'emanazione del Piano d'Ambito da parte di ATERSIR .

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (93) – 5/6

Osservazione avente contenuto Norme Tecniche di Attuazione

**Sintesi osservazione**

Articolo 20, c. 1 (pag. 10): in tale articolo, in merito alla Tariffazione puntuale, si afferma che Atersir “procederà progressivamente all’implementazione” di tale sistema di misurazione.

Si propone di specificare che sarà il gestore del servizio, ottemperando a disposizioni di Atersir in materia di tariffazione puntuale all’interno dei piani d’ambito e dei capitolati d’appalto delle prossime procedure di affidamento del servizio, ad implementare i sistemi tecnologici necessari in materia di tariffazione puntuale.

A tale proposito valgono le considerazioni già espresse al punto 1.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta in quanto ovviamente ATERSIR procede all’implementazione della tariffazione puntuale in base alle normative vigenti.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(93) – 6/6

Osservazione avente contenuto

Impiantistica di riferimento PRGR

Sintesi osservazione

Si evidenzia che nel delineare gli scenari al 2014, 2017 e 2020, si prevede che all’impianto di Trattamento Meccanico di Borgo Val di Taro (PR) non vengano più conferiti rifiuti urbani residui dal 31/12/2018 (Capitolo 9, pag. 16).

Questo non è coerente con il recente accordo/addendum al contratto di concessione sottoscritto fra Atersir , Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e società Oppimitti Costruzioni S.r.L., in data 28 febbraio 2014, attraverso il quale le parti confermano che la concessione avrà durata sino al 2025.

Si propone quindi che tale impianto di trattamento meccanico, nella durata di pianificazione prevista dal Piano, risulti sempre attivo e nella disponibilità dei flussi di rifiuti urbani.

Parere istruttorio

L’osservazione viene accolta in quanto, anche a seguito di ulteriori valutazioni tecniche relative ai flussi di rifiuti urbani indifferenziati ed all’impiantistica connessa, si è valutato di prorogare l’operatività dell’impianto in esame per l’intera durata di Piano.



Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



94. PROVINCIA DI PARMA

Osservazione nr	94
Proponente	PROVINCIA DI PARMA
Sede	Piazza della Pace 1 – Parma
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0213929
PG Proponente	36922
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (94) – 1/8

Osservazione avente contenuto Recupero Umido e Verde da RD

Sintesi osservazione L'incremento previsto nella raccolta della frazione umida determina un aumento della necessità di trattamento con contestuale aumento/adequamento dell'impiantistica. Si ritiene utile evidenziare in quali territori occorre realizzare nuovi impianti di trattamento del rifiuto organico secondo il principio di prossimità. Viste le caratteristiche dei materiali e la difficoltà di dare valore commerciale al compost, si ritiene utile privilegiare una rete di impianti diffusa in modo da limitare i costi e gli impatti ambientali dei trasporti.

Parere istruttorio Innanzitutto si precisa che come evidenziato al Capitolo 8 della relazione generale di Piano l'attuale disponibilità impiantistica è sufficiente a coprire il fabbisogno stimato per le frazioni verde ed umido al 2020.
Si evidenzia inoltre che il PRGR intende promuovere lo sviluppo di sistemi integrati di trattamento anaerobico/aerobico ed a tal proposito l'art. 12 comma 3 delle NTA prevede una procedura specifica di attuazione.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (94) – 2/8

Osservazione avente contenuto Inceneritore di Parma



Sintesi osservazione

Riguardo il ruolo dell'impianto di incenerimento di Parma, si segnala che le prescrizioni autorizzative in vigore impediscono lo smaltimento di rifiuti provenienti da altre province, e che l'impianto è autorizzato, anche per i rifiuti speciali, allo smaltimento di flussi di origine locale. Nello specifico anche la Valutazione di Impatto Ambientale e i relativi esiti sono stati effettuati sulla base di uno scenario locale. Una modifica di tale scenario richiederebbe un nuovo SIA. In particolare si riportano le prescrizioni autorizzative:

- ".....

- Considerata la presenza di due linee di trattamento termico, l'impianto dovrà essere condotto dando priorità al trattamento dei rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali, pertanto, in caso di fermo di una delle due linee, Enìa S.p.A. dovrà assicurare prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti urbani;

- Relativamente allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nella Provincia di Parma, Enìa dovrà garantire la priorità dello smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di bonifica di siti contaminati e da discariche di rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente;

- Si ribadisce che al PAIP potranno essere conferiti rifiuti prodotti esclusivamente nel territorio provinciale di Parma, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Competente;"

Si chiede pertanto di specificare come si incroci tale situazione con quanto previsto al comma 2 art. 6, al comma 3 art. 13, art 14 e 17 delle NTA.

Inoltre l'adeguamento degli strumenti amministrativi e di pianificazione è previsto entro 180 gg dall'approvazione del Piano.

Tenuto conto che il superamento degli ambiti provinciali è previsto nel Piano già dal 2014, mentre nel mese di febbraio non è ancora avvenuta l'adozione del Piano. Si chiede di specificare che tipo di efficacia abbia la previsione di Piano per il 2014.

Parere istruttorio

Innanzitutto occorre premettere che il PRGR adottato in regime di salvaguardia non esplica effetti relativamente ai flussi di rifiuti ai quali ci si dovrà conformare solo a seguito dell'approvazione definitiva del Piano.

Con l'approvazione del PRGR che disciplina i flussi dispiega tutti i propri effetti la previsione della L.R. 23/2011 che individua il territorio regionale come ambito ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.

Si ritiene che nell'ambito della procedura di VIA avviata dall'amministrazione provinciale di Parma, finalizzata al riconoscimento della classificazione R1 dell'impianto di termovalorizzazione, ovvero di altra procedura dedicata, la Provincia debba conformare l'atto autorizzativo alle previsioni richiamate dalla L.R. 23/2011.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(94) – 3/8

Osservazione avente contenuto

Emissioni in atmosfera

Sintesi osservazione

Sempre riguardo il forno di Parma, si segnala che in fase autorizzativa sono state poste in atto limitazioni rispetto alla realizzazione di altri interventi con emissioni in atmosfera, nell'areale intorno all'impianto. Si ritiene utile segnalare la pratica come opzione da rendere generalizzata, attraverso un metodo comune regionale.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(94) – 4/8

Osservazione avente contenuto

Sistema degli impianti di smaltimento funzionale per le operazioni di bonifica delle ex discariche

Sintesi osservazione

Si chiede di considerare il sistema degli impianti di smaltimento come funzionale per le operazioni di bonifica delle ex discariche, che potrebbero prevedere un dissotterramento dei rifiuti stoccato e loro successivo trasferimento per operazioni di trattamento e smaltimento in sicurezza. Nello specifico della Provincia di Parma, già nel 2008 si segnalavano 10 discariche in fase Post Mortem per oltre 7 milioni di tonnellate stoccate. In seguito anche la discarica di Tiedoli (Borgo Val di Taro) è andata ad esaurimento e presenta oggi fortissimi problemi di gestione. Si ricorda come la delibera n° 938/2008 di autorizzazione dell'impianto di incenerimento di Parma tiene conto di queste problematiche e prevede che l'impianto possa essere autorizzato a tal fine.



Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano la valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (94) – 5/8

Osservazione avente contenuto Criteri di assimilazione e RD

Sintesi osservazione

Si evidenzia inoltre che la provincia di Parma ha criteri di assimilazione dei rifiuti abbastanza contenuti rispetto ad altre province, fatto testimoniato dai quantitativi pro capite raccolti, più bassi che in altre zone (anche grazie alla diffusione dei sistemi domiciliari che hanno ridotto i conferimenti impropri). Laddove invece ci sono criteri di assimilazione più ampi la percentuale di raccolta differenziata può più agevolmente raggiungere alti risultati, grazie ad es. all'uso massiccio della stazione ecologica. Sarebbe quindi utile affrontare gli obiettivi di raccolta differenziata assieme agli obiettivi di contenimento dei rifiuti delle diverse province.

Parere istruttorio L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede l'integrazione degli obiettivi di raccolta differenziata e di contenimento della produzione di rifiuti nelle diverse aree omogenee.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (94) – 6/8

Osservazione avente contenuto Ristoro ambientale

**Sintesi osservazione**

Tenuto conto che la Provincia di Parma attualmente presenta una quota rilevante di Comuni che già hanno raggiunto gli obiettivi di Piano, che la produzione pro capite e gli smaltimenti pro capite risultano tra i più bassi della regione, che l'impianto di incenerimento secondo le previsioni di Piano sarà a servizio di più territori, si chiede quali benefici siano previsti o ristori ambientali per il territorio rispetto a flussi di rifiuti che sono previsti provenienti da aree meno virtuose. In particolare si ritiene che debbano esistere sistemi di adeguata premialità economica e compensazione ambientale che favoriscano i territori più virtuosi e quelli che ospitano impianti di smaltimento.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in altri strumenti amministrativi regionali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(94) – 7/8

Osservazione avente contenuto

Piano delle bonifiche

Sintesi osservazione

Rispetto al piano delle bonifiche si ritiene necessario avviare fin da subito il rilevamento dello stato delle ex-discariche, sia quelle da bonificare, che quelle in gestione post-mortem, valutando i costi di gestione ed eventualmente l'opportunità di interventi strutturali, che riducano le spese di gestione nel tempo.

Parere istruttorio

Si rimanda alla emanazione del Piano Regionale di Bonifica delle aree contaminate, Piano settoriale e parte integrante del PRGR, così come riportato all'articolo 25 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR.

Testo modificato

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(94) – 8/8

Osservazione avente contenuto

Linee guida per la gestione di particolari tipologie di rifiuti

Sintesi osservazione

Al fine di favorire le reti del recupero, la Regione dovrebbe indicare nel Piano linee guida per la gestione di particolari tipologie di rifiuti a cui seguano direttive che permettano applicazioni di procedure semplificate omogenee sui vari territori provinciali. In particolare si pensa alla gestione dei rifiuti agricoli, su cui le varie Province si sono mosse in questi anni in autonomia. Inoltre, in merito al recupero e riutilizzo degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di fresatura delle strade e di rifacimento del manto stradale, si ritiene necessaria la produzione di una linea guida tecnica, concordata con tutti i soggetti interessati all'autorizzazione e al controllo, per superare le criticità emerse anche in sede regionale durante il recente incontro del 4 aprile 2014.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto il Piano già prevede al Capitolo 13 della Relazione Generale di Piano misure dedicate a specifiche filiere di RS.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**95. AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI**

Osservazione nr	95
Proponente	AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
Sede	Via Miller 25 – Forlì (FC)
Tipologia Proponente	Ente Pubblico
PG Regione	PG.2014.0201643
PG Proponente	295
Data di presentazione	09/05/2014

Riferimento osservazione nr (95) – 1/1

Osservazione avente contenuto Par. 14.3 – Criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Sintesi osservazione In relazione ai criteri di cui al Capitolo 14 del PRGR si ritiene opportuno dare la possibilità alle province di definire zone dove la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti sia ricondotta all'assolvimento delle prestazioni idrauliche del territorio, individuando zone di esclusione solo per determinati valori del tirante idrico, eventualmente anche in correlazione alla tipologia di impianto.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate per l'individuazione dei criteri di cui al Capitolo 14 della relazione generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**96. ARPA**

Osservazione nr	96
Proponente	ARPA
Sede	Via Po 5 – Bologna
Tipologia Proponente	Agenzia Regionale
PG Regione	PG.2014.0213615
PG Proponente	PGDG/2014/3050
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (96) – 1/20

Osservazione avente contenuto Obiettivi di riduzione della produzione e Programma di prevenzione

Sintesi osservazione

Gli obiettivi di riduzione/prevenzione della produzione dei rifiuti urbani sono molto ambiziosi (-20-25% al 2020 rispetto ai valori di produzione pro capite del 2011) e significativamente superiori a quelli indicati dal MATTM con il DM del 7 ottobre 2013 (-10%). Se al raggiungimento di tali obiettivi cesserà di contribuire la riduzione della produzione legata alla crisi economica occorrerà valutare con molta attenzione l'incidenza delle singole azioni di Piano.

Rispetto a quanto indicato nel Documento preliminare il maggior contributo alla riduzione della produzione sarà a carico della tariffazione puntuale e non della de-assimilazione come inizialmente previsto. Questo va incontro alla preoccupazione relativa ai possibili effetti negativi legati alla perdita di assimilazione per alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. Parallelamente la tariffazione puntuale dovrà essere avviata in maniera coordinata in modo da evitare, anche in questo caso, fenomeni di migrazione di rifiuti tra i territori ove sono stati applicati i sistemi di raccolta controllata e relativa contabilizzazione e quelli limitrofi ove continua la raccolta tramite cassonetti e vige il vecchio regime tariffario. L'introduzione del sistema di tariffazione puntuale dovrà pertanto essere accompagnato anche da adeguate campagne di informazione/sensibilizzazione dei cittadini.

Relativamente al tema assimilazione si ritiene sia comunque necessario procedere alla definizione di criteri omogenei in ambito regionale, anche al fine di rendere effettivamente confrontabili i dati/indicatori relativi alla produzione e modalità di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda le azioni previste dal Programma di prevenzione si rileva la difficoltà di quantificare e quindi successivamente monitorare l'andamento delle singole azioni descritte non essendo stati individuati specifici indicatori.

Gli obiettivi di riduzione applicati al settore dei rifiuti speciali, - 6%



complessivo considerando anche la stima della quota derivante dai conferimenti impropri di RU (+1,4%), è vicino all'obiettivo definito dal sopraccitato DM (-4,4%).

Sarà comunque difficile avviare azioni significative di riduzione che implicino modifiche ai sistemi produttivi e parallelamente quantificarne l'efficacia. Dovranno inoltre essere attentamente verificate tutte le condizioni che devono soddisfare i sottoprodotti per rientrare nel mondo produttivo ed i processi di end of waste.

Parere istruttorio

Il previsto monitoraggio annuale delle azioni di Piano verificherà l'allineamento della riduzione effettiva della produzione con quella prevista dal Piano. In caso di disallineamento la Regione interverrà con le opportune azioni correttive. Alla riduzione di produzione di rifiuti speciali prevista dal Piano contribuiranno gli accordi di programma con i settori produttivi che la Regione intende promuovere.

Le verifiche sui processi di end of waste non attengono evidentemente al PRGR bensì agli organi di controllo deputati.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 2/20

Osservazione avente contenuto

Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio

Sintesi osservazione

Il Piano prevede una significativa diffusione del sistema di raccolta porta a porta che, come ormai dimostrato da molte esperienze, garantisce un aumento significativo di intercettazione del materiale in poco tempo, ma determina anche un aumento degli abbandoni di rifiuti.

Si ritiene che dovrà essere previsto un incremento dei sistemi di vigilanza di tali abbandoni.

Parere istruttorio

La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma trova tuttavia riscontro in leggi regionali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	--------------------------

Riferimento osservazione nr (96) – 3/20

Osservazione avente contenuto Recupero di energia e smaltimento

Sintesi osservazione

Il sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti indifferenziati residui nello scenario di Piano al 2020 risulta significativamente diverso da quello attualmente presente. Le scelte operate dal Piano in relazione al ruolo svolto dagli impianti (TM/TMB, inceneritori e discariche) e la valutazione delle performance tecnico/ambientali degli impianti sono in linea con le strategie europee.

La riduzione della produzione di rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata determineranno al 2020 una riduzione del 50% del fabbisogno di gestione del rifiuto indifferenziato residuo, rispetto al quantitativo gestito in Regione nel 2011. Nell'ambito di questo scenario sicuramente migliorativo rispetto all'attuale sistema di gestione, si ritiene tuttavia utile sottolineare i seguenti aspetti:

1. la scelta operata di considerare come ambito territoriale ottimale l'intero territorio regionale, se da un lato avrà effetti sicuramente positivi in termini di razionalizzazione delle risorse e degli impianti, dall'altro potrà comportare un incremento del traffico indotto conseguente al trasferimento e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento finali rispetto al sistema attuale in cui l'autosufficienza era definita a livello provinciale. Il Piano non ha presentato valutazioni in termini di traffico indotto e possibili ricadute sulla qualità dell'aria e/o suggerito opportune condizioni di mitigazione/contenimento.

Parere istruttorio L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano effettuate con riferimento all'ambito territoriale unico corrispondente con l'intero territorio regionale.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**Riferimento osservazione nr**

(96) – 4/20

Osservazione avente contenuto

Recupero di energia e smaltimento

Sintesi osservazione

Lo scenario di Piano ipotizza una riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati da avviare ad incenerimento e pertanto un incremento della quota di rifiuti speciali che afferiscono agli impianti. Allo stato attuale, però, alcuni inceneritori hanno in autorizzazione quantitativi massimi di rifiuti speciali che l'impianto può trattare. La loro diversa composizione rispetto agli urbani ha infatti portato l'autorità competente a limitarne i quantitativi al fine di garantire il mantenimento di adeguate performance emissive. Infatti, a causa della estrema varietà della tipologia dei rifiuti speciali ammessi all'incenerimento che per loro natura e origine possono avere caratteristiche chimico-fisiche significativamente diverse dai rifiuti urbani, sia in termini di macroelementi, che di inquinanti o contaminanti, è ragionevole ritenere che la loro combustione possa generare fumi da depurare dalle caratteristiche estremamente diverse e variabili rispetto alle attuali. Pur essendo in presenza di un sistema complessivo di depurazione che soddisfa i requisiti delle Migliori Tecniche Disponibili, è altrettanto vero che una elevata e imprevedibile variabilità nella composizione dei fumi da depurare può riflettersi in una variabilità, seppur presumibilmente più limitata, nelle concentrazioni di alcuni inquinanti in uscita dai fumi depurati. Sarà quindi importante tenere conto di tale aspetto nella gestione dei rifiuti speciali il cui destino finale sarà l'incenerimento, partendo, quale base di valutazione, dalle autorizzazioni attualmente in vigore e rivalutando i sistemi di contenimento delle emissioni in funzione dell'incremento delle quantità di RS.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le analisi e le elaborazioni effettuate relativamente a quanto evidenziato dal Proponente.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 5/20

**Osservazione avente contenuto**

Recupero di energia e smaltimento

Sintesi osservazione

Il Piano, applicando il principio della gerarchia dei rifiuti, concepisce lo smaltimento in discarica come opzione residuale da azzerare nel tempo. Da ciò deriva che i rifiuti destinati in discarica deriveranno per lo più dalle attività di trattamento di rifiuti urbani e/o saranno rifiuti speciali veri e propri. A fronte di un confine sempre più labile tra le caratteristiche delle due tipologie di rifiuto ed in attesa di una ridefinizione nazionale, si ritiene utile monitorare anche l'origine dei flussi conferiti nelle discariche (es. RS di origine urbana).

Parere istruttorio

Il Piano già quantifica i RS di origine urbana che saranno avviati in discarica e tali flussi saranno anche oggetto del monitoraggio annuale del Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 6/20

Osservazione avente contenuto

Recupero di energia e smaltimento

Sintesi osservazione

Gli scenari di Piano, prevedono la corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale (direttive 1999/31/Ce, 2008/98/Ce, D. Lgs. 36/2003 e Circolare MATTM 6 agosto 2013) relativa al divieto di conferire in discarica rifiuti urbani indifferenziati non trattati. Ne segue che, fin dal 2014, è prevista la modifica di quei flussi residuali di rifiuti indifferenziati avviati direttamente in discarica. Si ritiene che, anche nella previsione di realizzare impianti temporanei di TM e TMB a monte delle discariche, debbano essere osservate le garanzie di minimizzazione dell'impatto ambientale legato alle operazioni di trattamento e biostabilizzazione.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.
La richiesta del Proponente dovrà evidentemente trovare riscontro nelle procedure autorizzative.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 7/20

Osservazione avente contenuto

Zonizzazione aree idonee e non idonee

Sintesi osservazione

Il Piano non contiene una cartografia omogenea a scala regionale delle aree idonee e/o non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti. Definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi ed impianti funzionali al ciclo dei rifiuti (art. 22 delle NTA) e demanda alle Province il compito di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (art. 21 delle NTA). La zonizzazione effettuata a scala provinciale potrebbe comunque determinare una non omogenea trasposizione cartografica dei criteri, come del resto già evidente dall'analisi dei PTCP vigenti.

Parere istruttorio

Il PRGR opera una ricognizione dei principali vincoli in essere nella normativa di settore vigente. Si conferma quanto riportato nella NTA di Piano precisando che come espressamente previsto dall'art. 199 del d.lgs 152/06 il PRGR definisce i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 8/20

Osservazione avente contenuto

Norme tecniche di attuazione (NTA)

**Sintesi osservazione**

All'art.16 comma 1 delle NTA viene affermato quanto segue: “ *Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Capitolo 9 del Piano. I rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico sono classificati come rifiuti urbani.*”

Pur condividendo la volontà di ricomprendere tale tipologia di rifiuti nella pianificazione regionale e parallelamente evitarne l'ingresso da altre regioni, non si ritiene corretto, sulla base della normativa attualmente vigente indicare che “I rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico sono classificati come rifiuti urbani.”

Essi sono infatti classificati come rifiuti speciali e codificati con i seguenti codici CER: 191212, 191210, 191202 e 191203. E' corretta l'attribuzione di un nuovo codice (CER 19) ai rifiuti urbani (CER 200301) in quanto legata al fatto che le operazioni di trattamento a cui sono sottoposti negli impianti TM determinano una variazione sia della loro composizione merceologica, sia delle caratteristiche chimico-fisiche (dal trattamento si generano tre flussi: una frazione secca trito vagliata, una frazione umida trito vagliata e metalli ferrosi e/non ferrosi) e, di conseguenza può essere loro attribuito il codice 19 proprio di un rifiuto speciale ai sensi della lettera g) comma 3 art. 184 del D. Lgs.152/2006.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo si precisa che il PRGR non introduce nuovi criteri di classificazione ma fa propri quelli previsti dalla normativa e giurisprudenza vigente.

In accordo con la disciplina vigente si chiarisce all'art. 16 che i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico sono regolati dal PRGR qualora destinati a smaltimento nonché a recupero energetico.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr**Osservazione avente contenuto****Sintesi osservazione**

All'art. 18 delle NTA commi 1 e 2, si ritiene sia necessario esplicitare se "l'idoneo sistema impiantistico" citato che deve assicurare e garantire la gestione dei rifiuti speciali, in conformità anche al principio di prossimità, ricomprenda tutti gli impianti di trattamento



rifiuti speciali presenti nel territorio regionale oltre a quelli previsti dal PRGR per la gestione integrata dei rifiuti urbani (nei quali in varia misura vengono trattati anche i rifiuti speciali).

In riferimento al comma 3, alla luce di quanto sopra detto, è altresì importante definire con chiarezza a quali tipologie di impianti si applicano gli assunti di tale comma.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto il PRGR già indica al Capitolo 9 della relazione generale di piano che al fine di soddisfare l'obiettivo di autosufficienza anche per lo smaltimento dei RS non pericolosi si considerano tutti gli impianti di trattamento presenti nel territorio regionale oltre a quelli per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 10/20

Osservazione avente contenuto

Norme tecniche di attuazione (NTA)

Sintesi osservazione

Negli articoli 21 e 22 delle NTA andrebbe specificata quale tipologia di impianti funzionali al ciclo di rifiuti sono soggetti a tali norme. Si sottolinea inoltre che le APEA sono ancora delle istituzioni sulla carta pertanto si ritiene necessario che il Piano fornisca precisi indirizzi in caso di ampliamento di impianti esistenti al di fuori di aree APEA.

Parere istruttorio

L'osservazione è in parte accolta e conseguentemente si modificano i relativi articoli delle NTA.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr (96) – 11/20

Osservazione avente contenuto Rifiuti Speciali

Sintesi osservazione

Si richiede di specificare le informazioni riguardanti le stime al 2014, 2017 e al 2020 di produzione, di avviamento a termovalorizzazione e di conferimento in discarica dei Rifiuti Speciali, presenti nelle tabelle del paragrafo 9.3 “Definizione dei flussi di rifiuti destinati a smaltimento” del Capitolo 9 della Relazione generale.

I dati così espressi, in fase autorizzativa, potrebbero essere interpretati non correttamente ed essere presi come riferimento nella valutazione dei fabbisogni impiantistici provinciali.

Inoltre tra gli obiettivi di Piano per i rifiuti speciali si prevede l’applicazione del principio di prossimità ai sensi dell’art. 199 del D. Lgs. 152/2006 che tuttavia non viene efficacemente sviluppato all’interno del Piano.

Parere istruttorio

Nella versione del Capitolo 9 che recepisce le osservazioni sono stati specificati per ogni anno i quantitativi di RU e RS che il Piano definisce di avviare a ciascun impianto di destinazione finale (inceneritori e discariche).

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (96) – 12/20

Osservazione avente contenuto Rifiuti Speciali: smaltimento di rifiuti contenenti amianto

Sintesi osservazione

In merito alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi è importante che il Piano prenda in considerazione i rifiuti speciali contenenti amianto. Per tale tipologia di rifiuto, infatti, i fenomeni di rimozione non autorizzata e abbandono, a causa dei costi elevati di smaltimento, risultano numerosi, e la conseguente bonifica è spesso a carico della pubblica amministrazione. Sarebbe quindi opportuno che il Piano individuasse dei percorsi sostenibili al fine di incentivare un corretto smaltimento di rifiuti contenenti amianto da parte delle ditte ed eventualmente (in caso di piccoli interventi) dei singoli cittadini.

**Parere istruttorio**

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale per l'Amianto, la Regione Emilia-Romagna elaborerà uno specifico Piano Regionale Amianto che integrerà misure di tutela ambientale e sanitaria.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 13/20

Osservazione avente contenuto

I rifiuti da spazzamento stradale (paragrafo 8.4.2 della Relazione generale)

Sintesi osservazione

Per questa tipologia di rifiuti il Piano intende promuoverne il recupero attraverso impianti idonei. A tal proposito è in fase di realizzazione a Piacenza un impianto di potenzialità di 30.000 t/a ed è indicata la previsione di un secondo impianto da realizzarsi nella porzione più orientale della Regione. Si chiede che il Piano indichi le modalità di gestione di tale tipologia di rifiuto in attesa della messa in esercizio di tali impianti.

Parere istruttorio

Come è noto i flussi dei rifiuti avviati a recupero è regolamentata dai principi del libero mercato e della libera circolazione e pertanto come tale non rientra tra i contenuti di Piano.
Si precisa altresì che in tale contesto il PRGR comunque prevede, nel rispetto di quanto su evidenziato, misure ed azioni specifiche auspicando la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ma che in via cautelativa tali rifiuti sono stati computati nei flussi destinati a smaltimento.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 14/20

**Osservazione avente contenuto**

Fabbisogni complessivi di trattamento e smaltimento rifiuti (paragrafo 9.4 della Relazione generale)

Sintesi osservazione

Analogamente a quanto indicato per i termovalorizzatori, nella stima dei fabbisogni di trattamento meccanico biologico, il Piano dovrebbe individuare, nell'ottica del principio di prossimità, soluzioni ed alternative nel caso di fermo impianto/manutenzione specificando le destinazioni alternative.

Parere istruttorio

L'osservazione viene parzialmente accolta e conseguentemente si è provveduto ad integrare il sistema impiantistico regionale di TM/TMB prevedendo il mantenimento in esercizio dell'impianto di Imola e dell'impianto di Carpi.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 15/20

Osservazione avente contenuto

Monitoraggio del Piano

Sintesi osservazione

Si propone di prevedere che il monitoraggio del Piano e la verifiche dello stato di attuazione al 2017 avvenga anche attraverso l'applicazione dell'LCA e non solo attraverso la compilazione degli indicatori elencati nel Capitolo 19 del Piano medesimo. La Valutazione del Ciclo di Vita ricondurrebbe all'esigenza di una preventiva valutazione tecnica e scientifica delle diverse alternative possibili.

Sebbene nei documenti di Piano si faccia ampio riferimento a scelte valutate anche sulla base degli effetti sul trasporto di rifiuti, non è stato inserito alcun indicatore specifico, in relazione a difficoltà nel reperire e trattare i dati necessari. Si ritiene tuttavia che in fase di monitoraggio del Piano vada di nuovo verificata questa possibilità in quanto determinante al fine di stimare un computo emissivo complessivo dell'intero ciclo dei rifiuti.

Inoltre tra gli indicatori di monitoraggio relativi alla fase di incenerimento è opportuno introdurre un metodo per valutare gli effetti ambientali a livello regionale relativi alle emissioni in atmosfera. Un possibile indicatore è quello dei flussi di massa dei



principali inquinanti (NO_x, CO, PM₁₀) emessi in atmosfera per tonnellata di rifiuto (t INQUINANTE / t RIFIUTO). Tale indicatore sfrutterebbe la disponibilità dei dati specifici già dichiarati dai Gestori nell'ambito dell'A.I.A.

Parere istruttorio

Nella fase di recepimento delle osservazioni è stata introdotta l'analisi LCA per la valutazione comparata di scenari di gestione. L'LCA potrà essere utilizzata anche come strumento di monitoraggio del Piano.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 16/20

Osservazione avente contenuto

Discarica di Baricella

Sintesi osservazione

Si sottolinea che gli scenari di gestione dei rifiuti indifferenziati non forniscono motivazioni dell'esclusione della discarica di Baricella per la quale, in data 28.02.2011 era stato presentato, in adeguamento al vigente Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR), un progetto di ampliamento consistente nella realizzazione di un nuovo corpo di discarica, per un volume utile di stoccaggio pari a circa 693.133 mc. Tale progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale con esito positivo concluso con D.G.P. n° 248 del 23.07.2013.

La scelta operativa di escludere la discarica di Baricella e mantenere attiva al 2020 la sola discarica di Imola suscita perplessità in quanto, dal punto di vista gestionale, risulta essere sicuramente più complessa la gestione di una discarica localizzata in area calanchiva, come quella di Imola, rispetto ad una situazione di discarica localizzata in area di pianura.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecnico-metodologiche che hanno portato alla definizione dell'impiantistica di riferimento regionale.

Testo modificato

--

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 17/20

Osservazione avente contenuto

Discarica di Imola

Sintesi osservazione

Il Piano non fornisce indicazioni sulla capacità prevista per l'ampliamento della discarica di Imola, rispetto alla situazione attuale. Si sottolinea l'importanza di definire, già in questa fase di pianificazione, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili, in modo da verificare che tali quantitativi non comportino un aggravio degli impatti ambientali già in essere sul sito e non producano situazioni di incremento del traffico rispetto alla situazione esistente.

La discarica di Imola è, infatti, già ad oggi fonte di un significativo impatto legato al traffico di mezzi sia in termini di qualità dell'aria, sia di rumore. Un approfondimento su questo tema, eseguito da Arpa, ha rilevato un aumento significativo del traffico veicolare, nell'ultimo triennio, attribuibile in buona parte alla gestione del percolato prodotto dalla discarica che viene smaltito, con trasporto su gomma, in altri impianti di trattamento e non attraverso il previsto convogliamento diretto alla rete fognaria.

Parere istruttorio

I rifiuti urbani e speciali che il Piano prevede di avviare alla discarica di Imola sono stati quantificati nel Capitolo 9 della relazione generale di Piano in accoglimento delle osservazioni ricevute.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 18/20

Osservazione avente contenuto

Termovalorizzatore di Piacenza

**Sintesi osservazione**

Si ritiene necessario che, sulla base dello scenario del PRGR (Capitolo 9, pag. 16) secondo cui “al 31/12/2020 si prevede che [...] non saranno più inviati rifiuti urbani residui al termovalorizzatore di Piacenza” (senza, tuttavia, che venga chiarito il successivo destino dell’impianto), sia attentamente valutata la possibilità di procedere da tale data alla definitiva chiusura dell’impianto di Piacenza, avendo esso sostanzialmente esaurito la funzione per cui era stato realizzato e risultando comunque soddisfatto, sulla base dei dati disponibili, attraverso gli altri impianti presenti in regione anche il fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti speciali assimilabili e di rifiuti speciali più in generale.

Parere istruttorio

L’osservazione viene respinta e si conferma quanto riportato nel Capitolo 9 della Relazione generale di Piano

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 19/20

Osservazione avente contenuto

Errori materiali

Sintesi osservazione

Nel Capitolo 9 della Relazione generale nelle tabelle 9- 17 relative all’inceneritore di Parma (pag. 25) sostituire “inviata fuori provincia” con “ricevute da fuori provincia”.

Si segnala che manca parte del testo a pagina 50 del Rapporto Ambientale in relazione all’aggancio con il "Piano regionale di bonifica dei siti contaminati".

Rispetto a quanto riportato al capito 5.2 “Descrizione degli indicatori” del Rapporto Ambientale, si propone di sostituire il testo “La verifica degli impatti sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, etc.) viene integrata con quella prevista all’interno dei rapporti ambientali prescritti da autorizzazioni e valutazioni ambientali” con il seguente: “Il set di indicatori proposti per la verifica degli impatti sulle matrici ambientali viene integrato con quelli desunti dai piani di monitoraggio nell’ambito delle procedure autorizzative dei singoli impianti (es. VIA, AIA, etc.)”.

Allegato 1: schede monografiche impianti trattamento e smaltimento rifiuti urbani: si richiede di controllare le elaborazioni cartografiche relative agli impianti di compostaggio di Sarmato (PC) e



alla discarica di Ravenna (RA).
Inoltre si chiede di verificare i dati relativi alle quantità riferite al codice CER 191212 riportate nelle schede identificative degli impianti presenti nel comparto rifiuti Romea in provincia di RA.

Parere istruttorio

Le tabelle del Capitolo 9 sono state modificate e nel Rapporto Ambientale vengono recepite le osservazioni proposte

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(96) – 20/20

Osservazione avente contenuto

Richieste di modifica della stima delle interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio

Sintesi osservazione

E' stata condotta una verifica puntuale delle interferenze fra il sistema impiantistico e le matrici ambientali (vd. paragrafo 4.5 del Rapporto Ambientale). Tale verifica è stata effettuata sulla base sia di specifiche conoscenze del territorio in capo alle Sezioni provinciali di Arpa, sia degli elementi contenuti nelle procedure autorizzative dei singoli impianti. In allegato al presente documento sono riportate, per impianto, le richieste di modifiche agli impatti indicati nel Rapporto Ambientale.
Il livello di interferenza fra gli impianti che gestiscono rifiuti in regione e le principali matrici ambientali analizzate nel Capitolo 4.5 "Interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio" del Rapporto Ambientale di Piano, è stato variato per 15 impianti secondo quanto indicato nella tabella allegata.

Parere istruttorio

Il paragrafo "interferenze fra il sistema impiantistico e il territorio" del Capitolo 4 del Rapporto Ambientale è stato modificato secondo le osservazioni pervenute

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**97. COMUNE DI MODENA**

Osservazione nr	97
Proponente	COMUNE DI MODENA
Sede	Piazza Grande 16 - Modena
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0214948
PG Proponente	60600
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (97) – 1/10

Osservazione avente contenuto Strategie ed obiettivi

Sintesi osservazione Il Proponente evidenzia una mancanza di indicazioni chiare e definite finalizzate a delineare chiaramente le strategie operative necessarie a raggiungere gli obiettivi di piano.

Parere istruttorio Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRGR e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (97) – 2/10

Osservazione avente contenuto Obiettivo di riduzione della produzione dei RU

Sintesi osservazione Si rileva che l'espressione "riduzione della produzione di rifiuti" è usata nel Piano per riferirsi unicamente alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti domestici prodotti annualmente. Adottata con questo significato l'espressione è parziale e non appropriata ad un'efficiente gestione, in quanto molte misure del PRGR risultano proposte unicamente per evitare che i RS facilmente assimilabili entrino nel circuito della raccolta dei RU: si deve rilevare che questo non significa ridurre la quantità complessiva dei rifiuti generati nel territorio regionale ma unicamente far uscire dalle



politiche pubbliche di gestione dei quantitativi di RS che saranno comunque prodotti.

Questa scelta non pare condivisibile in quanto non si pone l'obiettivo di ridurre la quantità di RU, assimilabili e industriali prodotti nel territorio regionale, ma mira a soddisfare la volontà di ridurre il quantitativo pro-capite dei RU computato dal PRGR.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto il PRGR prevede azioni finalizzate alla riduzione della produzione di RU ed RS e non contiene misure di de-assimilazione come evidenziate dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 3/10

Osservazione avente contenuto

Metodi e strumenti di valutazione del PRGR

Sintesi osservazione

Si sottolinea la necessità che il Piano debba - mediante la redazione di un apposito Capitolo - dotarsi di metodi e strumenti scientifici di valutazione periodica che permettano di definire in termini economici, sociali, ambientali e tecnologici:

- se ed in che modo si procede verso gli obiettivi posti dal PRGR e se questi siano effettivamente raggiungibili nelle condizioni date ed in che modo i diversi soggetti coinvolti contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi e quali azioni correttive siano da indicare;
- in che misura il sistema tariffario distribuisce equamente i costi tra i diversi soggetti produttori di rifiuti e tra le diverse fasce di reddito dei cittadini;
- la possibilità di valutare e sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative di recupero di materia ed energia, includendo in questo gli scarti alimentari e vegetali;
- in che misura la gestione delineata dagli obiettivi posti dal PRGR riduca gli impatti ambientali e sanitari, tra cui in particolare l'emissione di gas climalteranti, il consumo di energia, il consumo di risorse, il quantitativo di rifiuti biodegradabili avviati a discarica, il consumo di territorio associato ad impianti ed organizzazione gestionale.

**Parere istruttorio**

Si precisa che il PRGR già prevede specifiche azioni di monitoraggio (Capitolo 19 della relazione generale di Piano) che si ritiene di confermare.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 4/10

Osservazione avente contenuto

Metodi e strumenti di valutazione del PRGR

Sintesi osservazione

Il Comune di Modena ribadisce la necessità che il PRGR si doti per la propria valutazione periodica dell'Analisi del ciclo di vita del sistema integrale di gestione rifiuti.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta e si conferma quanto già previsto dal programma di monitoraggio del Piano.
Si precisa che il PRGR approvato contiene l'analisi del ciclo di vita (LCA) degli scenari e flussi di Piano.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 5/10

Osservazione avente contenuto

Cabina di Regia del Piano e Analisi dei Costi e delle Tariffe

Sintesi osservazione

Si evidenzia la necessità di un approfondimento nella definizione di compiti e responsabilità degli enti e delle istituzioni coinvolte: con questo si intendono tutti i livelli a partire dai compiti della stessa



Regione ER, per proseguire con ATERSIR , le Province, le cui competenze residuali ancora oggi non sono state specificate, i Comuni (singoli o associati).

Parere istruttorio

Ferme restando il quadro delle competenze già delineate dalle normative statali di settore si conferma quanto previsto dal PRGR.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 6/10

Osservazione avente contenuto

Cabina di Regia del Piano e Analisi dei Costi e delle Tariffe

Sintesi osservazione

Si ritiene che per una maggiore adesione alla sfaccettata realtà regionale territoriale (sono in essere diverse forme di raccolta, diverse modalità tariffarie, diversi livelli di investimenti effettuati con i gestori e non ancora ammortizzati, diverse percentuali di ripartizione dei PEF attuali tra utenti privati e commerciali, ecc.) debba essere dedicato un Capitolo del Piano in modo da sostenere i soggetti che dovranno farsi carico di un'analisi lunga e dispendiosa a sostegno dell'attuazione degli obiettivi di Piano.
Che il PRGR venga modificato per tenere conto di questa Osservazione è fondamentale in quanto è necessario definire la struttura della 'cabina di regia' che, con l'obiettivo di rappresentare le diversità territoriali e procedere verso una positiva integrazione, dovrà 1) sovrintendere alle dinamiche stabilite dal PRGR e 2) valutarne l'efficacia o la necessità di modifiche.

Parere istruttorio

La richiesta del Proponente si ritiene parzialmente accolta in quanto nella DGR 103/2014 di adozione del PRGR, ai punti 7 ed 8 del dispositivo già sono previste azioni finalizzate a garantire il coinvolgimento degli Enti locali.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>



Riferimento osservazione nr	(97) – 7/10								
Osservazione avente contenuto	Centri di raccolta								
Sintesi osservazione	Appare importante che il Piano sottolinei in termini concreti l'importanza rivestita dai Centri di Raccolta nell'elevare la percentuale di avvio a riciclo, con una capacità particolare di intercettare le frazioni che sfuggono ad una raccolta porta a porta. Si auspica inoltre che, a fianco dei Centri di Raccolta, si istituiscano Centri attrezzati per intercettare i prodotti di cui sarà possibile effettuare un riuso, prima che il tutto sia conferito al Centro di Raccolta, momento nel quale assumono la qualifica di rifiuto.								
Parere istruttorio	L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto il Quadro Conoscitivo di Piano già evidenzia l'importanza del ruolo dei Centri di raccolta mentre nella Relazione Generale si promuove fortemente lo sviluppo di una diffusa rete di "Centri del riuso".								
Testo modificato									
Valutazione finale	<table border="1"><tr><td>NON PERTINENTE</td><td><input type="checkbox"/></td><td>ACCOLTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ACCOLTA IN PARTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>RESPINTA</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>
NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>						
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>						

Riferimento osservazione nr	(97) – 8/10
Osservazione avente contenuto	Costi di conferimento
Sintesi osservazione	Si ritiene importante che una sezione del PRGR sia dedicata a definire le modalità con cui saranno rese disponibili le informazioni sulla definizione dei costi di conferimento dei rifiuti ai diversi impianti di raccolta e smaltimento a discarica.
Parere istruttorio	L'osservazione formulata dal Proponente risulta non pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.
Testo modificato	

**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 9/10

Osservazione avente contenuto

Tariffa

Sintesi osservazione

Si chiede che il PRGR definisca con maggior dettaglio le differenze tra una tariffa che premia la riduzione dei rifiuti indifferenziati e una tariffa che premia invece la produzione di rifiuti da avviare al riciclaggio: modalità che presentano rischi e vantaggi diversi.

Parere istruttorio

L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(97) – 10/10

Osservazione avente contenuto

Politiche trasparenti di assimilazione e gestione dei rifiuti speciali

Sintesi osservazione

Si osserva nuovamente che il PRGR non affronta esplicitamente il tema della gestione dei rifiuti speciali: infatti lo Scenario finale di Piano non esplicita alcuna ipotesi sulle caratteristiche degli impianti necessari ad incrementare il recupero dai rifiuti speciali. Questa appare come una grave carenza, ancor più quando si consideri la forte presenza di produttori di rifiuti speciali sul nostro territorio regionale.

Infatti, se il PRGR individua come obiettivo essenziale la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e assimilati, su questo tema manca un inquadramento relativo a come il PRGR deve raccordarsi all'attuale.

Parere istruttorio

Precisando che come è noto la gestione dei rifiuti speciali è



regolamentata dai principi della libera circolazione e del libero mercato e della concorrenza si confermano i contenuti di Piano in merito a quanto richiesto dal Proponente.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**98. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	98
Proponente	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Sede	Strada Maggiore 80 – Bologna
Tipologia Proponente	Ente Pubblico
PG Regione	PG.2014.0213638
PG Proponente	6986
Data di presentazione	19/05/2014

Riferimento osservazione nr (98) – 1/2

Osservazione avente contenuto Interventi di mitigazione

Sintesi osservazione Si ritiene necessario, riguardo gli impianti esistenti, che il Piano contenga norme di attuazione relative agli interventi di mitigazione degli impatti generati sul paesaggio, nonché norme per la riqualificazione dei siti in seguito alla dismissione.

Parere istruttorio La richiesta formulata dal Proponente non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06 ma può trovare tuttavia riscontro negli atti autorizzativi.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (98) – 2/2

Osservazione avente contenuto Criteri localizzativi

Sintesi osservazione Si ritiene necessario che il Piano escluda la possibilità di ampliamento e di realizzare nuovi impianti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., (aree dichiarate di notevole interesse pubblico – art. 136 – e aree tutelate



per legge – art. 142), includendo gli impianti per il trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, gli impianti per il recupero dei materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, gli impianti di compostaggio di rifiuti, nonché i centri di raccolta di cui all'art. 183, c.1, lett. Mm) del Dlgs. 152/2006; questi ultimi possono essere ammissibili unicamente in caso di dimostrata impossibilità di collocazione alternativa nell'ambito del territorio comunale.

Parere istruttorio

La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti all'interno di aree tutelate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. non è esclusa dalla citata normativa, ma è subordinata all'ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**99. UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

Osservazione nr	99
Proponente	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Sede	Corso Alberto Pio 91 – Carpi (MO)
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0218364
PG Proponente	23640
Data di presentazione	22/05/2014 – FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (99) – 1/3

Osservazione avente contenuto Raccolta differenziata

Sintesi osservazione Si rileva la necessità di un più approfondito esame degli effetti economici dell'estensione della raccolta domiciliare sulle tariffe pagate dagli utenti.

Parere istruttorio Nei capitoli 7 e 10 della relazione generale di Piano viene effettuata una valutazione economica degli scenari di piano e conseguentemente del servizio di raccolta connesso.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (99) – 2/3

Osservazione avente contenuto Impianti di gestione rifiuti: discariche e TMB

Sintesi osservazione Relativamente alle discariche si osserva che nel Piano, a fronte della dichiarata volontà di chiuderle, si prevede il mantenimento per quattro impianti (Carpineti, Finale Emilia, Imola e Ravenna). Il Proponente ritiene che non si possa escludere l'ampliamento delle volumetrie di una delle discariche di AIMAG per i sovralli degli impianti di recupero materia di AIMAG, per assicurarne lo smaltimento in prossimità geografica.
Relativamente agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico si



esprime una valutazione critica sulla previsione, contenuta nel Piano, della realizzazione di un impianto TMB in provincia di Reggio Emilia e della cessazione di quello di Fossoli di Carpi. Infatti, tale previsione, se da un lato è incoerente con le riserve sull'efficacia della tecnologia espressa dallo stesso Piano, dall'altro non è stata preceduta da una necessaria valutazione della convenienza della ristrutturazione dell'impianto di AIMAG a Fossoli di Carpi. Quest'ultimo, costituisce una valida alternativa alla costruzione di un nuovo impianto; il suo revamping consente il mantenimento dell'integrità del polo impiantistico di AIMAG e risparmi sulle tariffe pagate dai cittadini della Provincia di Reggio Emilia. Non solo si eviterebbe il costo del nuovo investimento ma anche il rimborso ad AIMAG dei costi di dismissione di quello di Fossoli.

Si chiede pertanto che, prima di prevedere la realizzazione di un TMB a Reggio Emilia, siano svolte le necessarie valutazioni comparative, rispetto all'utilizzo di quello di AIMAG, che tengano conto di valutazioni tecniche e giuridiche, impatti ambientali e conseguenze economiche.

Parere istruttorio

Il PRGR adottato aveva previsto al Capitolo 9 della Relazione Generale la possibilità nella Provincia di Reggio Emilia di prendere in esame la realizzazione di un impianto TMB, in presenza di un progetto industriale coerente con le strategie regionali e fondato su dati tecnico-economici verificabili e condivisibili.

In data 23/01/2015 è pervenuta alla Regione l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto ove eseguire l'operazione R12, "derivante dal progetto preliminare del T.M.B. con lo stralcio dell'impianto di trattamento biologico" (ovvero un T.M.).

Si osserva quindi in primo luogo che si tratta di un impianto avente caratteristiche diverse da quello citato nel Piano adottato non avendo la sezione di biostabilizzazione che consentiva la possibilità di recupero della frazione organica nella discarica di riferimento (Carpineti).

Si rileva altresì che le percentuali di recupero dell'impianto delle frazioni secche non risulterebbero coerenti con gli elevati livelli di raccolta differenziata già raggiunti sul territorio e previsti in aumento dallo stesso PRGR come già evidenziato dalla Regione con propria Nota (PG.2015.0142477).

Si precisa inoltre che l'impianto TM in oggetto non risulta pianificato. Peraltro il quadro economico progettuale riportato nel Business Plan del TM da parte del Proponente evidenzia un costo di realizzazione per lo stesso impianto pari a circa 40 M€ ed elevati costi gestionali pari a 18 M€/a a carico della tariffa che comporterebbero un significativo incremento della tariffa attuale del bacino che conferirebbe all'impianto, rispetto a quello conseguente all'utilizzo dell'impiantistica esistente, senza conseguire benefici ambientali in ragione di quanto evidenziato.

Occorre inoltre evidenziare che a circa 20 km dal sito previsto per la realizzazione del TM è già presente un impianto TMB che risulta quindi funzionale al ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non prevedere nel PRGR



approvato un impianto TM nella provincia di RE.
Conseguentemente sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto anche della cessazione dei conferimenti di rifiuti presso l'impianto di Carpineti a seguito della saturazione del V lotto ed essendo stata deliberata dalla Giunta provinciale, con atto n. 117 del 10/06/2014 la conclusione del procedimento di ampliamento con declaratoria di inammissibilità, si ritiene di non confermare l'impianto di Carpineti quale discarica di Piano e di sostituirla con la discarica di Fossoli (Carpi - MO) adiacente all'impianto TMB sopra citato.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(99) – 3/3

Osservazione avente contenuto

Impianti di gestione rifiuti: compostaggio e digestione anaerobica della frazione organica

Sintesi osservazione

La non chiara formulazione, contenuta nelle NTA (si affida ad ATERSIR la decisione di pianificare altri impianti in seguito ad una sorta di analisi di settore), fanno sorgere dubbi sulla legittimità di attrarre al perimetro della pianificazione e regolazione il compostaggio di frazioni a libero mercato.
Si suggerisce che le previsioni di nuovi impianti sia attentamente valutata con riguardo agli effetti anche indiretti sulle attività a mercato in ordine a rischi di censura di distorsione della concorrenza.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto è del tutto evidente che la disposizione richiamata non altera il libero mercato e la libera concorrenza prevedendo che Atersir possa pianificare la realizzazione di impianti idonei al recupero della frazione organica, secondo le migliori tecnologie impiantistiche come indicato al Capitolo 8, solo qualora una specifica ricognizione ne rilevi l'assenza sul mercato.

Testo modificato**Valutazione finale**

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	---------	--------------------------



ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

**100. COMUNE DI FERRARA**

Osservazione nr	100
Proponente	COMUNE DI FERRARA
Sede	Viale Marconi 39 – Ferrara
Tipologia Proponente	Ente Locale
PG Regione	PG.2014.0218633
PG Proponente	43707
Data di presentazione	23/05/2014 – FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (100) – 1/5

Osservazione avente contenuto Impianti di trattamento e recupero inerti

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento e recupero degli inerti questi possono essere collocati solo negli ambiti produttivi e nelle aree di cava a determinate condizioni. Si ritiene che tali impianti possano essere collocati, per il rispetto del principio di sostenibilità ambientale anche nei siti dove si trovano attualmente le discariche inerti autorizzate prima dell'adozione del presente Piano o possano essere autorizzati impianti per il chiusura e il ripristino di discariche non ancora sistemate.

Parere istruttorio

Si precisa che l'art. 22 delle NTA definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. Al contempo con riferimento ai criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee, si evidenzia altresì che il Capitolo 14 (richiamato all'art. 21 delle NTA) della relazione generale del Piano già prevede il concetto di ammissibilità condizionata nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr (100) – 2/5

Osservazione avente contenuto Impianti di compostaggio

**Sintesi osservazione**

Gli impianti di compostaggio possono essere, secondo le disposizioni del presente piano, collocati anche in aree agricole qualora l'attività sia svolta da un soggetto agricolo. In questo modo, secondo la scrivente amministrazione si rischia un proliferare in aree agricole di piccoli impianti sui quali risulta impossibile la definizione di specifiche prescrizioni nella gestione e qualsiasi tipo di controllo. Secondo questa logica il rischio è che, in analogia a quanto accade con gli impianti a biogas e/o biomasse, il Proponente sia un imprenditore agricolo solo all'apparenza dietro al quali si celi una attività produttiva a tutti gli effetti. Si ritiene quindi che dovrà essere specificato meglio questo concetto e soprattutto dovrà essere introdotto il concetto di "filiera corta" solo in questo modo questi impianti risulteranno ambientalmente sostenibili.

Parere istruttorio

Si confermano le disposizioni contenute all'art. 22 delle NTA del PRGR precisando che le eventuali valutazioni in merito alle caratteristiche delle imprese agricole e alle attività connesse saranno effettuate nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(100) – 3/5

Osservazione avente contenuto

Centri di raccolta

Sintesi osservazione

Per quanto riguarda i centri di raccolta viene indicato che di norma sono collocati in zone attigue agli ambiti produttivi. Da quanto si capisce questa risulta essere solo una constatazione e non una prescrizione sulla collocazione di detti impianti, anche perché l'esperienza fin qui avuta ha portato alla realizzazione di questi centri di raccolta anche in prossimità di aree urbanizzate al fine di incentivare la raccolta differenziata di rifiuti con conferimento diretto da parte del singolo cittadino anche attraverso delle politiche incentivanti.

Parere istruttorio

L'Osservazione viene parzialmente accolta in quanto l'art. 22 delle NTA del PRGR già prevede che la localizzazione dei centri di raccolta compete agli strumenti urbanistici comunali.



Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(100) – 4/5

Osservazione avente contenuto

Standard tecnici e ambientali e criteri localizzativi per le principali tipologie di impianti

Sintesi osservazione

Si indica inoltre che nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) erano stati definiti in maniera univoca degli standard tecnici e ambientali e criteri localizzativi per le principali tipologie di impianti. Si ritiene pertanto che anche per la stesura del Piano Regionale debbano essere mantenuti tali criteri di localizzazione anche per dare continuità alle scelte effettuate per il governo e la gestione del territorio locale.

Parere istruttorio

In conformità all'art. 199 del D.Lgs 152/06 il PRGR definisce i criteri generali per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

Riferimento osservazione nr

(100) – 5/5

Osservazione avente contenuto

Norme transitorie

Sintesi osservazione

Nel presente Piano dovranno essere riportate delle normative transitorie specifiche e chiare, che mettano nelle condizioni gli enti



locali di saper come affrontare le istanze presentate dai gestori degli impianti esistenti e già autorizzati prima dell'adozione del piano.

Parere istruttorio

Si conferma l'impostazione delle NTA e si precisa che spetta alle Amministrazioni competenti conformare le autorizzazioni degli impianti sulla base di quanto contenuto nel PRGR.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>

**101. SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO**

Osservazione nr	101
Proponente	SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO
Sede	Viale della Fiera 8 – Bologna
Tipologia Proponente	Servizio regionale
PG Regione	
PG Proponente	NP.2014.0007660
Data di presentazione	16/06/2014 – FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (101) – 1/1

Osservazione avente contenuto Aree esondabili ed infrastrutture connesse alla gestione dei rifiuti.

Sintesi osservazione

In relazione a quanto riportato nel Capitolo 3.1.6 del piano occorre valutare con attenzione nelle aree di pianura eventuali interferenze delle infrastrutture connesse alla gestione dei rifiuti e la presenza di aree esondabili individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti. Occorre altresì che le stesse infrastrutture, in ambito collinare e montano siano ubicate al di fuori di aree non ritenute idonee per motivi connessi alla instabilità dei versanti.

Ogni specifica interferenza diretta o indiretta tra la gestione dei rifiuti e la rete idrica naturale del bacino del Reno dovrà essere sottoposta a preventivo parere per quanto di competenza dello scrivente Servizio.

Parere istruttorio L'Osservazione si ritiene accolta in quanto il Piano già richiama le tutele ed i vincoli citati dal Proponente.

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**102. AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

Osservazione nr	102
Proponente	AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Sede	Via Antico Squero 31 – Ravenna
Tipologia Proponente	Ente Pubblico
PG Regione	PG.2014.0248832
PG Proponente	4737
Data di presentazione	30/06/2014 – FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (102) – 1/1

Osservazione avente contenuto Piano dei rifiuti portuali

Sintesi osservazione
In merito alla proposta di PRGR in oggetto, l’Autorità Portuale informa che sta provvedendo alla revisione periodica del Piano dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del Porto di Ravenna, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 182 del 2003.
Vengono trasmessi i quantitativi dei rifiuti prodotti nel 2014 e la stima di produzione per il decennio successivo.

Parere istruttorio
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003, i Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi sono integrati con il PRGR.
L’osservazione è stata accolta in parte inserendo nei nuovi paragrafi del Capitolo 13 della Relazione Generale dedicati alla gestione dei rifiuti portuali i dati di produzione relativi al periodo 2004-2013 e le stime di produzione nel triennio 2016-2018 (orizzonte temporale di validità del Piano dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del Porto di Ravenna).

Testo modificato

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>

**103. ASSOCIAZIONE REGIONALE CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA**

Osservazione nr	103
Proponente	ASSOCIAZIONE REGIONALE CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA
Sede	Via di Saliceto 1/4/A - Bologna
Tipologia Proponente	Associazione
PG Regione	PG.2014.0250190; PG.2014.0250957
PG Proponente	42/mp
Data di presentazione	01/07/2014; 02/07/2014 FUORI TERMINE

Riferimento osservazione nr (103) – 1/1

Osservazione avente contenuto Conseguenze dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014

Sintesi osservazione

Si rileva l'innovativa portata recata al D.lgs. 152/2006 e smi dal D.Lgs. 46/2014 in ordine all'incenerimento e al coincenerimento dei rifiuti per cui non è prevista l'apposizione di limiti quantitativi massimi per il singolo impianto, apposizione superata grazie al concetto che i limiti di tali impianti vanno concepiti nell'ottica del carico termico nominale autorizzato, consentendo di ottimizzarne le prestazioni energetiche e ambientali.

In attuazione della direttiva comunitaria, il D.lgs. 46/2014, nella parte relativa alla disciplina dell'incenerimento e coincenerimento, stabilisce infatti che:

“L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:

- a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
- b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto; (omissis)”.

Allo stesso tempo il Decreto in parola stabilisce che “Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo [n.d.A. III-bis] entro il 10 gennaio 2016.”.

Ora dunque, in forza della nuova norma vigente, gli elementi che devono essere esplicitamente autorizzati sono i tipi di rifiuti da trattare (e non più le loro quantità), la capacità nominale e il carico termico nominale. Infatti, il “carico termico nominale autorizzato” rappresenta il limite al raggiungimento del quale possono contribuire diverse quantità dei tipi di rifiuti autorizzati in funzione del loro potere calorifico. Il carico termico nominale coincide con il massimo carico termico.

Rispetto alle tematiche valutate nelle Osservazioni presentate e alle indicazioni per cui nelle simulazioni degli scenari e dei flussi di rifiuti



da destinare agli impianti di incenerimento si deve tenere conto della necessità di prevedere, rispetto alle quantità pianificate di RSU indifferenziati, adeguate quote di rifiuti speciali non pericolosi a saturazione della capacità tecnica degli impianti, le previsioni del Decreto sono da ritenere confermate e, a questo punto, vincolanti sia verso le autorizzazioni agli impianti sia verso la declinazione degli obiettivi e scenari di pianificazione.

L'osservazione formulata da Confservizi per cui si deve " ...omissis... *procedere alla modifica delle AIA esistenti consentendo il conferimento di RS NP negli impianti fino a saturazione della capacità tecnica. La proposta è quella per cui si deve affermare che le AIA dei termovalorizzatori devono essere modificate autorizzando le quantità di RSU indicate nei flussi di scenario a cui si aggiungono rifiuti speciali a saturazione del carico termico nominale*" trova quindi pieno e formale fondamento nella previsione normativa introdotta con il D.Lgs. 46/2014.

È quindi evidente che la pianificazione e i procedimenti autorizzativi per gli impianti che ne discendono devono essere armonici con il contesto nel quale vanno a inserirsi. Trattasi di momenti amministrativi della gestione del territorio che, come tali, non possono discostarsi dalla legislazione vigente.

Si ritiene quindi necessario e dovuto che i documenti relativi alla pianificazione adottata siano conformati al nuovo decreto legislativo; diversamente si impedirebbe agli impianti di essere conformi al D.Lgs. 46/2014 (e quindi alla direttiva 2010/75/UE) entro il 10 gennaio 2016.

L'introduzione di tale norma risulta elemento decisivo volto a rendere incompatibile e ingiustificata l'eventuale apposizione di limiti quantitativi massimi per singolo impianto di incenerimento, superati grazie al concetto che i limiti di tali impianti vanno concepiti nell'ottica del carico termico nominale, consentendo di ottimizzarne le prestazioni energetiche e ambientali.

Negli attuali documenti del Piano Regionale adottato non si tiene conto della previsione del recente D.Lgs. 46/2014 per cui l'unico parametro di riferimento per l'autorizzazione degli impianti di incenerimento WTE è costituito dal carico termico nominale. Gli scenari si riferiscono esclusivamente alle capacità autorizzate e in alcuni casi prevedono addirittura la riduzione di tali quantità in ton/a. Nessuna valutazione è stata fatta circa l'impatto della mancata saturazione del carico termico degli inceneritori, condizione necessaria per garantire massime performance ambientali e non determinare costi incrementali a carico della tariffa di smaltimento.

Le quantità di RSU indifferenziati pianificate al 2020 e destinate ai WTE coprono fra il 60 e il 70% delle quantità autorizzate e poco più del 50% del carico termico nominale. Le capacità residue, in conformità con la norma rispetto alla necessaria saturazione del carico termico nominale, devono essere saturate con RS non pericolosi. Occorre al riguardo una chiara indicazione per cui, al netto dei flussi di RSU pianificati e altri flussi da urbani, il carico termico viene saturato con flussi di RS. Tutte le autorizzazioni sono da modificare in questo senso. La saturazione del carico termico degli impianti di incenerimento funzionali al ciclo integrato dei rifiuti pianificato a livello regionale può altresì essere garantita attraverso



una maggiore elasticità nella allocazione dei flussi di RSU indifferenziati verso gli impianti stessi con l'obiettivo di ottimizzare la logistica e di minimizzare i trasporti rispetto agli scenari attualmente valutati in cui la "sbacinizzazione" è alquanto limitata e rigida. La mancata saturazione del carico termico nominale degli impianti WTE, oltre a determinare condizioni tecniche per cui sono garantite performance ambientali e di recupero energetico decisamente inferiori, contribuisce altresì a incrementare i costi del servizio a danno delle tariffe all'utenza.

Parere istruttorio

L'osservazione viene respinta in quanto, il PRGR pianifica i propri flussi ai fini del rispetto dell'obiettivo di autosufficienza allo smaltimento dei RU e RS prodotti sul territorio regionale. Conseguentemente le autorizzazioni degli impianti di termovalorizzazione sono adeguate a tale scopo, ferma restando l'applicazione di norme statali.

Testo modificato

--

Valutazione finale

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input checked="" type="checkbox"/>



